

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 aprile 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/293 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Salmon (IGP)] (17CE0842).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2017/294 della Commissione, del 20 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (17CE0843).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/295 della Commissione, del 20 febbraio 2017, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in Francia (17CE0844).....</u>	Pag. 196
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/296 della Commissione, del 20 febbraio 2017, recante duecentosessantisima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE0845).....</u>	Pag. 205
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/297 della Commissione, del 20 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE0846).....</u>	Pag. 207
<u>Decisione (PESC) 2017/298 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (17CE0847).....</u>	Pag. 209
<u>Decisione (PESC) 2017/299 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (17CE0848).....</u>	Pag. 214
<u>Decisione (PESC) 2017/300 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (17CE0849).....</u>	Pag. 219
<u>Decisione (PESC) 2017/301 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (17CE0850).....</u>	Pag. 225



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 688] (17CE0851).....</u>	<i>Pag.</i> 231
<i>Publicati nel n. L 43 del 21 febbraio 2017</i>	
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/303 del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (17CE0852).....	<i>Pag.</i> 280
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/304 del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (17CE0853).....	<i>Pag.</i> 395
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/305 del bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (17CE0854).....	<i>Pag.</i> 460
<i>Publicati nel n. L 52 del 28 febbraio 2017</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/293 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Salmon (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «West Wales Coracle Caught Salmon» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «West Wales Coracle Caught Salmon» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «West Wales Coracle Caught Salmon» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 396 del 27.10.2016, pag. 7.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE0842



REGOLAMENTO (UE) 2017/294 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 748/2009 ⁽³⁾ della Commissione stabilisce l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data.
- (3) Tale elenco è inteso a ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori aerei indicando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore aereo.
- (4) L'inserimento di un operatore aereo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione dipende dall'esercizio di un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all'inserimento nell'elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all'articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.
- (5) Le modifiche dell'elenco degli operatori aerei si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, in modo da rispettare il termine per l'aggiornamento annuale dell'elenco degli operatori aerei fissato dall'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO

BELGIO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31102	ACT AIRLINES	TURCHIA
41049	AHS AIR INT	PAKISTAN
7649	AIRBORNE EXPRESS	STATI UNITI
33612	ALLIED AIR LIMITED	NIGERIA
31416	AVIA TRAFFIC COMPANY	TAJIKISTAN
30020	AVIASTAR-TU CO.	FEDERAZIONE RUSSA
123	Abelag Aviation NV	BELGIO
908	BRUSSELS AIRLINES	BELGIO
25996	CAIRO AVIATION	EGITTO
4369	CAL CARGO AIRLINES	ISRAELE
29517	CAPITAL AVTN SRVCS	PAESI BASSI
f11336	CORPORATE WINGS LLC	STATI UNITI
32909	CRESAIR	STATI UNITI
32432	EGYPTAIR CARGO	EGITTO
f12977	EXCELLENT INVESTMENT LLC	STATI UNITI
32486	FAYARD ENTERPRISES	STATI UNITI
f11102	FedEx Express Corporate Aviation	STATI UNITI
13457	Flying Partners CVBA	BELGIO
29427	Flying Service N.V.	BELGIO
24578	GAFI GENERAL AVIAT	SVIZZERA
32737	GREAT ALLIANCE WORLD	REGNO UNITO
f12983	GREEN DIESEL LLC	STATI UNITI
29980	HAINAN AIRLINES (2)	CINA
23700	HEWA BORA AIRWAYS	CONGO




BELGIO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28582	INTER WETAIL AG	SVIZZERA
9542	INTL PAPER CY	STATI UNITI
27709	KALITTA AIR	STATI UNITI
28087	LAS VEGAS CHARTER	STATI UNITI
32303	MASTER TOP LINHAS	BRASILE
37066	MERIDIAN (AIRWAYS)	BELGIO
1084	MIL BELGIUM	BELGIO
31207	N604FJ LLC	STATI UNITI
f11462	N907WS AVIATION LLC	STATI UNITI
26688	NEWELL RUBBERMAID	STATI UNITI
f10341	OfficeMax Inc	STATI UNITI
31660	RIPPLEWOOD AVTN	STATI UNITI
2344	SAUDIA	ARABIA SAUDITA
27769	SEA-AIR	BELGIO
27975	SIA CARGO PTE LTD	SINGAPORE
29222	SILVERBACK CARGO	RUANDA
39079	SOLARIUS AVIATION	STATI UNITI
35334	SONOCO PRODUCTS CO	STATI UNITI
26784	SOUTHERN AIR	STATI UNITI
38995	STANLEY BLACK&DECKER	STATI UNITI
28453	THOMAS COOK ARL BELG	BELGIO
27011	TNT AIRWAYS	BELGIO
34920	TRIDENT AVIATION SVC	STATI UNITI
30011	TUI AIRLINES — JAF	BELGIO
27911	ULTIMATE ACFT SERVIC	STATI UNITI
20065	V L M	BELGIO
13603	VF CORP	STATI UNITI
36269	VF INTERNATIONAL	SVIZZERA



BELGIO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37064	VIPER CLASSICS LTD	REGNO UNITO
f11467	WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC	STATI UNITI
37549	YILTAS GROUP	TURCHIA

BULGARIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33329	AERO POWER LTD	REGNO UNITO
27359	AEROTRANS KAZAKHSTAN	KAZAKHSTAN
27698	AEROVISTA	EMIRATI ARABI UNITI
23962	AIR BAN	BULGARIA
35743	AIR IBERIA LTD.	GEORGIA
26520	AIR LIBYA 2	LIBIA
11775	AIR VIA BULGARIAN	BULGARIA
33225	AIR VICTORY	GEORGIA
34357	AIR WEST GEORGIA	GEORGIA
31007	ANIKAY AIR MIDDLE E	GIORDANIA
36020	ARARAT INTERNATIONAL	ARMENIA
34563	ASIA AIRWAYS	EMIRATI ARABI UNITI
28818	ASIAN SPIRIT	FILIPPINE
24508	BALTIC AIRLINES UU	FEDERAZIONE RUSSA
32131	BEIBARS CJSC	KAZAKHSTAN
28445	BH AIR	BULGARIA
29056	BULGARIA AIR	BULGARIA
27538	BULGARIAN AIR CHRTR.	BULGARIA
25981	CARGO AIR LTD.	BULGARIA
32313	EAST WING KAZAKHSTAN	KAZAKHSTAN
36884	FLY ADJARA	GEORGIA
36995	GR AVIA SA.	GUINEA



BULGARIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
10165	HEMUS AIR	BULGARIA
25134	INTERNAL MINISTRY UU	FEDERAZIONE RUSSA
28505	IRANIAN AIR TRANSPOR	REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN
31721	JORDAN INT AIR CARGO	GIORDANIA
27345	KHORIV AVIA	UCRAINA
28246	KOKSHETAU AIRLINE	KAZAKHSTAN
32034	KOMIAVIAVIATRANS 2	FEDERAZIONE RUSSA
31019	KREMENCHUK FLIGHT	UCRAINA
38939	KRUNK AVIATION 2	UCRAINA
21448	MOSCOW AIRLINES JSC	FEDERAZIONE RUSSA
30622	PMT AIR	CAMBOGIA
37661	RGB ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
27203	ROSAVIA AIR COMPANY	UCRAINA
32835	SAYAT AIR KAZAKSTAN	KAZAKHSTAN
1830	SENEGALAIR	SENEGAL
32037	SKY JET KAZAKHSTAN	KAZAKHSTAN
32664	STARLINE KZ JSC	KAZAKHSTAN
32347	TABAN AIR	REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN
37954	TROPICAL AIR (Z) LTD	REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA
37793	UKRSPECEXPOR	UCRAINA
31648	VIP-AVIA	GEORGIA
37987	YAK AIR	GEORGIA
35082	ZAGROS AIRLINES	REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN

CROAZIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
12495	Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.	CROAZIA
42584	LIMITLESS AIRWAYS	CROAZIA



REPUBBLICA CECA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30560	ABS JETS INC.	REPUBBLICA CECA
7824	ACL SLOVACKY	REPUBBLICA CECA
35387	ACS SA	SPAGNA
16895	AERO VODOCHODY	REPUBBLICA CECA
f11813	AERSALE INC	STATI UNITI
38060	AIR NAVIGATION LK	REPUBBLICA CECA
31304	AIRCRAFT INDUSTRIES	REPUBBLICA CECA
39019	AIRLINE CONT.MNTN EQ	STATI UNITI
31433	ALANDIA AIR AB	FINLANDIA
30203	ATMA AIRLINES	EMIRATI ARABI UNITI
34057	AVTN SPECIALTIES INC	STATI UNITI
35333	AXIS AVIATION GROUP	STATI UNITI
22621	CAA CZECH REPUBLIC	REPUBBLICA CECA
34430	CAIMITO ENTERP. LTD	CIPRO
859	CZECH AIRLINES	REPUBBLICA CECA
36294	CZECH CONNECT AIRLIN	REPUBBLICA CECA
33327	EARTH ONE LIMITED	REGNO UNITO
f10182	Executive Flight Services, Inc.	STATI UNITI
36242	GEORGIAN INTERNATION	GEORGIA
31631	GLOBAL AVIATION LIBY	LIBIA
36746	HOLIDAY CZECH	REPUBBLICA CECA
35825	HYUNDAI MOTOR CO	REPUBBLICA DI COREA
32231	ILIN AIRCOMPANY	FEDERAZIONE RUSSA
30145	INCLEDON ENTERPRISES	CIPRO
27908	JOB AIR SRO	REPUBBLICA CECA
39009	JUMP-TANDEM	REPUBBLICA CECA
30825	LETS FLY SRO	REPUBBLICA CECA




REPUBBLICA CECA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38713	LITTLE AVIATION LTD	AUSTRALIA
32935	MIDAMERICA HOLDINGS	STATI UNITI
3597	MIL CZECH REPUBLIC	REPUBBLICA CECA
30743	NORSE AIR CHARTER	SUD AFRICA
29976	NOVA CHEMICALS	STATI UNITI
35361	OKAY HOLDING AS	REPUBBLICA CECA
24121	PETROPAVLOVSK AIR	FEDERAZIONE RUSSA
36763	RETENTURA LTD.	CIPRO
2276	ROCKWELL AUTOMATION	STATI UNITI
f10379	Red.Com	STATI UNITI
32812	SKY DIVING FOR FUN	SLOVACCHIA
27292	SKY GEORGIA	GEORGIA
31351	SKY KG AIRLINES	TAJKISTAN
32157	SKYDIVE LK	REPUBBLICA CECA
37554	SOVEREIGN EXPRESS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
13702	STEVENS EXPRESS	STATI UNITI
24903	TRAVEL SERVIS A.S.	REPUBBLICA CECA
f13143	Timber LLC	STATI UNITI
25890	UKRAINIAN PILOT	UCRAINA
32721	VIDEOTAPE CENTER	STATI UNITI
38948	VIETJET AIR	M
39695	YANAIR	UCRAINA

DANIMARCA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35753	A/S MAERSK AVIATION	DANIMARCA
33185	AIR ALPHA A/C SALES	DANIMARCA
3456	AIR ALSIE	DANIMARCA



DANIMARCA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22466	AIR GREENLAND	DANIMARCA
37856	AIR PANAMA	PANAMA
34774	ALIGAP A/S	DANIMARCA
36866	ALUMECO A/S	DANIMARCA
142	ATLANTIC AIRWAYS	DANIMARCA
36122	AVIATION HOLDINGS	STATI UNITI
39508	BGR I/S	DANIMARCA
36842	BRASILIA JET CENTER	BRASILE
32921	CANYON GATE FLT SVCS	STATI UNITI
f14433	CCJJ LLC	STATI UNITI
33047	CITICAPITAL LOCAVIA	FRANCIA
27919	DRT VERTRIEBS GmbH	DANIMARCA
366	Danish Air Transport A/S	DANIMARCA
f10500	Duchossois Industries, Inc.	STATI UNITI
25431	ELMAGAL AVIATION	SUDAN
26272	EXECUJET EUROPE A/S	DANIMARCA
35478	FIRST GREENWICH	REGNO UNITO
f10218	GCTPA, LLC	STATI UNITI
33254	GE CAPITAL SOLUTIONS	DANIMARCA
37052	GENCHART B.V.	PAESI BASSI
32364	GLOBAL TRANSERVICE	STATI UNITI
32595	GRAAKJAER A/S	DANIMARCA
38120	HUNNU AIR	MONGOLIA
36297	JET FLEET INTL	STATI UNITI
32158	JET TIME A/S	DANIMARCA
34892	JJO Invest ApS	DANIMARCA
33518	KIRKBI INVEST	DANIMARCA



DANIMARCA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31243	KIRKBI TRADING	DANIMARCA
34672	LAO CAPRICORN AIR	REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS
38155	MOENS, G	PAESI BASSI
32541	NAPLES FLIGHT MGMT	STATI UNITI
9914	NILAN A/S	DANIMARCA
12230	Nordic Aviation Capital A/S	DANIMARCA
34830	OLGA LEASING LTD	BERMUDA
33803	PARTNERSELSKABET	DANIMARCA
23090	PHARMA NORD	DANIMARCA
35196	PRIMERA AIR SCAND	DANIMARCA
29123	RHEINLAND AIR SERV.	GERMANIA
31890	ROMANIAN AIRPORT SVC	ROMANIA
37008	SCANDINAVIA EXECUTIV	DANIMARCA
9918	STAR AIR	DANIMARCA
36191	SUN WAY GEORGIA	GEORGIA
4357	SUN-AIR of Scandinavia	DANIMARCA
21484	THOMAS COOK SCAND.	DANIMARCA
38112	VINCENT AVIATION LTD	NUOVA ZELANDA
32655	VIP PARTNERFLY	DANIMARCA
12327	WEIBEL SCIENTIFIC	DANIMARCA

GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31485	328 SUPPORT SERVICES	GERMANIA
26507	AAA AVIATION & AIRCR	GERMANIA
34963	ACG AIR CARGO	GERMANIA
17942	ACH HAMBURG	GERMANIA
20017	ACM AIR CHARTER GmbH	GERMANIA




GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
24933	ADVANCE AIR LFG	GERMANIA
38865	AERO BEE AIRLINES	CANADA
150	AERODIENST	GERMANIA
32334	AEROFLOT CARGO	FEDERAZIONE RUSSA
11454	AFI FLIGHT INSPECT.	GERMANIA
31799	AGRATA AVIATION	ESTONIA
27692	AHSEL HAVA	TURCHIA
36719	AIR 1 AVIATION	STATI UNITI
5764	AIR ALLIANCE EXPRESS	GERMANIA
22484	AIR ALLIANCE GmbH	GERMANIA
36344	AIR ARABIA EGYPT	EGITTO
29576	AIR ARMENIA	ARMENIA
35195	AIR CHINA BUSINESS	CINA
36986	AIR FINKENWERDER	GERMANIA
36989	AIR FUHLBUETTEL	GERMANIA
32268	AIR HAMBURG	GERMANIA
22378	AIR KUBAN	FEDERAZIONE RUSSA
5663	AIR NAMIBIA	NAMIBIA
29743	AIR NATIONAL CORP	NUOVA ZELANDA
17595	AIR SERVICE BERLIN	GERMANIA
31446	AIR TRANSPORT INTL 2	STATI UNITI
17794	AIRBUS HELICOPTERS	GERMANIA
32484	AIRCASTLE ADVISOR	STATI UNITI
33817	AIRCRAFT ASSET MGT.	GERMANIA
32868	AIRCRAFT GENERAL	ITALIA
f11396	AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE	STATI UNITI
34984	AIRCRAFT MNGMT LS	SVIZZERA
37424	AIRCRAFT PARTNER	GERMANIA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36019	AIRCRAFT RENT A.S.	REPUBBLICA CECA
38063	AIRCRAFT SOLUTIONS	LUSSEMBURGO
33852	AIRLIFT SERVICE D.O.	EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
24283	AIRPHIL EXPRESS	FILIPPINE
34629	AIRVIP LTD.	BERMUDA
33836	AJWA AVIATION	ARABIA SAUDITA
30361	AL HOKAIR	SVIZZERA
36165	AL SAHAB LIMITED	BAHREIN
25435	AL-THANI	QATAR
5165	ALPLA AIR CHARTER	AUSTRIA
38135	ALSCO	STATI UNITI
36981	AMENTUM CAPITAL LTD	IRLANDA
32684	AMJET AVIATION	STATI UNITI
31290	AOP AIR OPERATING	SVIZZERA
34337	API HOLDING	GERMANIA
33706	ARCAS AVIATION GmbH	GERMANIA
27073	ARTOC Group for Investment and Development	EGITTO
38398	ASG AVIATION	GERMANIA
35310	ASIA CONTINENT AVIA	KAZAKHSTAN
25551	ASIA CONTINENTAL	KAZAKHSTAN
24940	ASIA TODAY LTD	CINA
8272	ASL AIRLINES SWISS	SVIZZERA
14559	ASW Air-Service Werkflugdienst GmbH & Co. KG	GERMANIA
40316	ATA CONCEPT GmbH	SVIZZERA
30698	ATG SWISS FIRST	SVIZZERA
36360	AUGSBURG AIRWAYS GMB	GERMANIA
29122	AURON LTD	BERMUDA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38352	AVAZ D.O.O.	BOSNIA-ERZEGOVINA
37650	AVIANDO SERVICES	STATI UNITI
31551	AVIATION CAP GRP	REGNO UNITO
35968	AVIATION INVESTMENT	GERMANIA
35708	AVIATION JOLINA SEC	CANADA
33093	AVIATION PARTNERS S	HONDURAS
38617	AZT LLC	STATI UNITI
f10001	Academy of Art University	STATI UNITI
3647	Adolf Würth GmbH & Co. KG	GERMANIA
6802	Aero Personal s.a de c.v.	MESSICO
156	Aeroflot — Russian Airlines	FEDERAZIONE RUSSA
35126	Aerologic GmbH	GERMANIA
35389	Agiles Aviation GmbH & Co.KG	GERMANIA
28844	Air Astana JSC	KAZAKHSTAN
8221	Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	GERMANIA
33133	Air China Cargo Co., Ltd	CINA
786	Air China Limited	CINA
1562	Air Serbia	SERBIA
22317	Air-Service GmbH	GERMANIA
32419	AirBridgeCargo Airlines LLC	FEDERAZIONE RUSSA
21756	Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH	GERMANIA
8901	Archer Daniels Midland Company	STATI UNITI
19480	Asiana Airlines	REPUBBLICA DI COREA
20979	Atlas Air, Inc.	STATI UNITI
27868	Atlasjet Airlines	TURCHIA
7897	BAE SYSTEMS FLT SYST	STATI UNITI
30586	BALL CORP	STATI UNITI



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32840	BARBEDOS GROUP LTD	NIGERIA
509	BASF SE	GERMANIA
29137	BATAVIA AIR	INDONESIA
35233	BAVARIA INTERNATION	GERMANIA
30306	BEDO BETEILIGUNGS	GERMANIA
17395	BEEHCRAFT BERLIN	GERMANIA
38554	BERATEX GROUP LTD	FEDERAZIONE RUSSA
11312	BIZAIR FLUG GmbH	GERMANIA
f12963	BLACK Forest VENTURES LLC	STATI UNITI
28042	BLUE SKY GROUP	STATI UNITI
14658	BMW AG	GERMANIA
38111	BOEKHOORN M&A	PAESI BASSI
6667	BOMBARDIER AEROSPACE	STATI UNITI
36062	BORAJET HAVACILIK	TURCHIA
37261	BOSTON POST LEASING	STATI UNITI
37922	BOURNEMOUTH AIR LTD.	SVIZZERA
680	BURDA REISEFLUG	GERMANIA
516	Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim	GERMANIA
25978	Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.	GERMANIA
f10795	Beef Products Inc./BPI Technology Inc.	STATI UNITI
23956	Blue Sky Airservice GmbH	GERMANIA
29389	Bombardier PreOwned	STATI UNITI
31614	Bombardier Transportation GmbH	GERMANIA
34852	BremenFly	GERMANIA
15176	Bundespolizei-Fliegergruppe	GERMANIA
32874	Business JET Ltd	NUOVA ZELANDA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
19823	CA «Air Moldova» IS	REPUBBLICA DI MOLDOVA
33282	CANJET AIRLINES	CANADA
34985	CAPE CHAMONIX WINE	SUD AFRICA
32482	CARSON AIR LTD	CANADA
26021	CEBU PACIFIC AIR	FILIPPINE
30714	CENTRAL MOUNTAIN AIR	CANADA
35194	CHONGQING AIRLINES	CINA
28178	CIRRUS AVIATION	GERMANIA
35527	CLASSIC SERVICES INC	STATI UNITI
36157	CLUB SAAB 340	SVIZZERA
35148	COBREX TRANS	ROMANIA
4782	COMFORT AIR	GERMANIA
23741	COMMANDER MEXICANA	MESSICO
33189	CONTINENT AIRLINE UU	FEDERAZIONE RUSSA
31333	CORP JET SVCS	REGNO UNITO
39156	CSM MINING SUPPLIES	SUD AFRICA
24481	CTL LOGISTICS SA.	POLONIA
35021	Chai Ltd.	BERMUDA
35418	Challenge Aero AG	UCRAINA
22448	Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH	GERMANIA
f10709	Colgan Air Services	STATI UNITI
824	Condor Flugdienst GmbH	GERMANIA
34179	DAO AVIATION	DANIMARCA
967	DAS DIRECT AIR	GERMANIA
28800	DATELINE OVERSEAS	CIPRO
30651	DAUAIR	GERMANIA
18003	DBA LUFTFAHRTGESELL.	GERMANIA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26466	DC Aviation GmbH	GERMANIA
f10558	DCS Management Services	STATI UNITI
30996	DEERE & COMPANY	STATI UNITI
38547	DEKALB FARMERS MARK.	STATI UNITI
37580	DERMAPHARM	GERMANIA
f10774	DFZ, LLC	STATI UNITI
f10589	DH Flugcharter GmbH	GERMANIA
25139	DIETZ AG	GERMANIA
37808	DIETZ AVIATION GmbH	GERMANIA
18824	DLR BRAUNSCHWEIG	GERMANIA
10853	DLR OBERPFAFFENHOFEN	GERMANIA
37798	DO-TEC GmbH	GERMANIA
27181	DONAVIA JSC	FEDERAZIONE RUSSA
35451	DORNIER NO LIMITS	GERMANIA
28795	DULCO HANDEL GmbH	GERMANIA
968	DUSSMANN P	STATI UNITI
30726	DUTCH ANTILLES EXPR.	ARUBA
4484	Delta Air Lines, Inc.	STATI UNITI
8980	Delta Technical Services Ltd	GERMANIA
1776	Deutsche Lufthansa AG	GERMANIA
2044	Dr. August Oetker KG	GERMANIA
8082	E.I. du Pont de Nemours and Company	STATI UNITI
36121	EAT LEIPZIG GmbH	GERMANIA
34657	EEA GmbH	GERMANIA
31615	EICHSFELD AIR GmbH	GERMANIA
35749	EON AVIATION	INDIA
36507	ERSTE ASSET INVEST.	GERMANIA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
19629	ESCHMANN H D	GERMANIA
34011	EURO AIR CHARTER	GERMANIA
1980	EUROPEAN AIR EXPRESS	GERMANIA
2034	EUROWINGS GmbH	GERMANIA
3639	EVERGREEN AIRLINES	STATI UNITI
36357	EXECUJET AVIATION	SUD AFRICA
39161	EXECUTIVE JET SERV.	CONGO
31909	EXECUTIVE SVCS (AZ)	STATI UNITI
12213	Emil Capital Partners, LLC	STATI UNITI
f10180	Epps Air Service, Inc.	STATI UNITI
4783	FAI RENT-A-JET	GERMANIA
34640	FALCON 007 S.A.R.L.	FRANCIA
28589	FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG	SVIZZERA
33077	FAS GmbH	GERMANIA
35937	FINKCAS	GERMANIA
27700	FIRST DATA CORP	STATI UNITI
32722	FLIGHT CAL. MALAYSIA	MALAYSIA
22238	FLIGHT CALIBRATION	GERMANIA
6705	FLM AVIATION	GERMANIA
31012	FLUGSCHULE HAMBURG	GERMANIA
38804	FLYING TECHNOLOGY	FEDERAZIONE RUSSA
26843	FMG-FLUGSCHULE	GERMANIA
1595	FRENZEL G	GERMANIA
4232	FRONTIER AIRLINES	STATI UNITI
38973	FUENFTE XR-GmbH	GERMANIA
14557	Firma Steiner-Film	GERMANIA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
1778	Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)	GERMANIA
32678	Fresena Flug GmbH & Co KG	GERMANIA
25111	G-92 KFT	UNGHERIA
33827	GABINETTE (ANG)	ANGOLA
36504	GALAXIAS AVIATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
22807	GAS AIR SERVICE GmbH	GERMANIA
33821	GE CAPITAL B.V.	PAESI BASSI
35147	GE CAPITAL SWITZERL.	SVIZZERA
25027	GEKO TRADE	GERMANIA
3349	GENERAL MOTORS	STATI UNITI
36747	GEOJET LUFTFAHR. (2)	GERMANIA
39230	GEORGE TOLOFAFI	NIGERIA
31914	GERMAN SKY AIRLINES	GERMANIA
38591	GERMANIA EXPRESS	GERMANIA
35803	GHASSAN AHMED AL	EMIRATI ARABI UNITI
34848	GLOBAL A/C CONSULT	STATI UNITI
25642	GLOBAL AVTN BERMUDA	BERMUDA
38372	GLOBO AVIACAO	BRASILE
23743	GOMEL AIRLINES	BIELORUSSIA
22366	GOVERNMENT CROATIA	CROAZIA
22370	GOVERNMENT MACEDONIA	EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
38832	GREENWAY JETS	STATI UNITI
2395	GROB AIRCRAFT AG	GERMANIA
32172	GULF JET	EMIRATI ARABI UNITI
9243	Germania Fluggesellschaft mbH	GERMANIA
28944	Germanwings GmbH	GERMANIA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34841	Gibbs International, Inc.	STATI UNITI
315	Gruss & Company	STATI UNITI
37030	HAMBURG AIRWAYS	GERMANIA
26105	HANSGROHE SE	GERMANIA
32580	HASLBERGER FINANZ.	GERMANIA
31519	HAWKER HUNTER AVTN	REGNO UNITO
35307	HELIJET CHARTER	GERMANIA
31103	HOMAC AVIATION AG	GERMANIA
26281	HTM HELICOPTER TRAVE	GERMANIA
27680	HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)	TURCHIA
28618	Haworth Transport	STATI UNITI
32953	HeidelbergCement AG	GERMANIA
f11187	Herc Management Services LLC	STATI UNITI
33269	Herrenknecht Aviation GmbH	GERMANIA
f10652	IAC FALCON HOLDINGS	STATI UNITI
38692	IDEAVILLAGE PRODUCTS	STATI UNITI
35785	IFM Traviation GmbH	GERMANIA
39551	IKAR LLC	FEDERAZIONE RUSSA
25785	ILYUSHIN AVIATION	FEDERAZIONE RUSSA
37757	INFINUM ALTIDO INC.	FEDERAZIONE RUSSA
37194	INTERGLOBE AVIATION	INDIA
1528	IRANAIR	REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN
30463	IRAQI AIRWAYS (2)	IRAQ
37529	ISE INFORMATION SYS.	GERMANIA
24664	Intermap Technologies	STATI UNITI
35760	JEJU AIR	REPUBBLICA DI COREA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
39559	JESWALT INTL	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
11307	JET EXECUTIVE INT.	GERMANIA
27505	JET GROUP LTD	ISRAELE
2200	JETAIR FLUG GmbH	GERMANIA
16761	JETFLIGHT AVIATION Inc.	SVIZZERA
3328	JETS EXECUTIVOS	MESSICO
36889	JETSTAR PACIFIC	VIETNAM
21462	JOHNSON CONTROLS	STATI UNITI
36272	JORDAN INTNL	CINA
11646	JULIUS BERGER	NIGERIA
32107	JUNEYAO AIRLINES	CINA
36509	JUNKER ERWIN GRINDI	REPUBBLICA CECA
21723	Joint Stock Company Ural airlines	FEDERAZIONE RUSSA
1610	KARMANN GmbH	GERMANIA
31171	KAZAVIASPAS	KAZAKHSTAN
22239	KIEV AVIATION PLANT	UCRAINA
1652	KOREAN AIR LINES CO., LTD.	REPUBBLICA DI COREA
21632	KRASNOJARSKY AIRLINE	FEDERAZIONE RUSSA
33182	KUGU HAVACILIK	TURCHIA
23758	Kimberly-Clark Corporation	STATI UNITI
25800	Knauf Astra Ltd.	REGNO UNITO
32568	Kompass GmbH & Co. KG	GERMANIA
36476	LANARA LTD	REGNO UNITO
6383	LECH-AIR FLUGZEUG	GERMANIA
20222	LGM LUFTFAHRT GmbH	GERMANIA
38914	LIBRA FLUGZEUG GBR	GERMANIA
28576	LIBRA TRAVEL	SVIZZERA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42192	LIEBHERR AVIATION	GERMANIA
f12832	LINCARE LEASING LLC	STATI UNITI
1767	LTU LUFTRANSPORT	GERMANIA
26498	LUFT AVTN CHARTER	AUSTRALIA
34305	LUFTHANSA TECH. VIP	GERMANIA
35742	LWE VERMIETUNGS GmbH	GERMANIA
28399	Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR	GERMANIA
15456	Luftfahrt-Bundesamt	GERMANIA
3857	Lufthansa Cargo AG	GERMANIA
27838	Lufthansa Technik AG	GERMANIA
f13551	M-BJEP Ltd.	ISOLA DI MAN
24502	M. Bohlke Veneer Corp.	STATI UNITI
21072	MAHAN AIR	REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN
21878	MAKEDONSKI AVIOTRANS	EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
12521	MARXER ANLAGEN	GERMANIA
36372	MAT AIRWAYS	EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
39087	MAZ AVIATION	ARABIA SAUDITA
38074	MENA AEROSPACE (OB)	BAHREIN
19999	MENEKSE HAVAYOLLARI	TURCHIA
37597	MERIDIAN+	FEDERAZIONE RUSSA
444	MHS Aviation GmbH	GERMANIA
37975	MILLENNIUM AVIATION	AUSTRIA
28438	MLW AVIATION LLC	STATI UNITI
25067	MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)	TURCHIA
3057	MOELLERS MASCHINEN	GERMANIA
28473	MOONSTAR AVIATION	TURCHIA




GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31944	MYN AVIATION	ARABIA SAUDITA
38209	MZ TRANSPORTATION	GERMANIA
38512	Microstrategy Services Corporation	STATI UNITI
f13307	Miklos Services Corp.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
24270	Montenegro Airlines	MONTENEGRO
f10785	N16FX Trust	STATI UNITI
f12724	N250RG LLC	STATI UNITI
26118	NASA AMES CENTER	STATI UNITI
33963	NATIONAL LEGACY	KUWAIT
30581	NAYAK AIRCRAFT SERV.	GERMANIA
11061	NEUMEYR FLUGGERAETE	GERMANIA
15551	NEW YORKER GROUP	GERMANIA
24661	NORTH AMERICAN JET	STATI UNITI
29267	NOVELLUS SYSTEMS	STATI UNITI
31791	NOVSPACE	FRANCIA
35125	Nasser Ltd.	ISOLE CAYMAN
f13922	Newlead Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12218	Nike, Inc.	STATI UNITI
567	OBO JET-CHARTER GmbH	GERMANIA
33138	OCA INTERNATIONAL	GERMANIA
2061	OMNIPOL	REPUBBLICA CECA
36743	ORANGE AIRCRAFT (2)	PAESI BASSI
8236	OWENS CORNING CORPORATION	STATI UNITI
25059	Omni Air International	STATI UNITI
23244	Open Joint Stock Company «Rossiya Airlines» JSC «Rossiya Airlines»	FEDERAZIONE RUSSA
3343	P&P PROMOTION	GERMANIA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
852	PARAGON RANCH	STATI UNITI
23471	PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl	SVIZZERA
10690	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.	TURCHIA
19475	PETERS GmbH	GERMANIA
37609	PETROPAVLOVSK MC	FEDERAZIONE RUSSA
4265	PHIFER WIRE PRODUCTS	STATI UNITI
5225	PHOENIX AIR GmbH	GERMANIA
3085	PICTON II LTD	BERMUDA
30230	POLET ACFT MNGT	BERMUDA
36251	POLLARD ACFT SALES	STATI UNITI
37040	PREISS-DAIMLER	GERMANIA
28157	PRESIDENTIAL AVTN	STATI UNITI
34505	PRINCESS AVIATION	LIBANO
29307	PRIVATAIR GmbH	GERMANIA
34553	PRIVATE JET HOLD.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12196	PRIVATE WINGS	GERMANIA
37417	PRIVATEJET INT. GmbH	GERMANIA
12648	Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG	GERMANIA
33666	Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.	PAKISTAN
29731	Parc aviation	IRLANDA
775	Pentastar Aviation, LLC	STATI UNITI
39255	RA DR. JAN PLATHNER	GERMANIA
37057	RADIC AVIATION	ARABIA SAUDITA
30124	RAE — REGIONAL AIR	GERMANIA
32083	RAY ENTERPRISES	STATI UNITI
19436	REGIO AIR MECKLENBRG	GERMANIA
33032	RELIANCE COMMERCIAL	EMIRATI ARABI UNITI



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30938	RIKSOS TURIZM LT	TURCHIA
f13620	RNJ GmbH. & CO KG	GERMANIA
32723	RSG RENTAL SERVICES	GERMANIA
29927	RUAG AEROSPACE SERV	GERMANIA
37464	RUAG SWITZERLAND	SVIZZERA
36233	RUIZ, L	MESSICO
38246	RUSAERO	FEDERAZIONE RUSSA
9200	RYAN INTL AIRLINES	STATI UNITI
38368	RYAN INTL AIRLINES 2	STATI UNITI
29352	Rentair UK Ltd	GERMANIA
27446	Rhema Bible Church	STATI UNITI
606	Robert Bosch GmbH	GERMANIA
f10788	SAP America Inc.	STATI UNITI
18991	SAP SE	GERMANIA
21282	SCHROTT WETZEL GmbH	GERMANIA
30971	SEARAY BD100	SUD AFRICA
35352	SEGRAVE AVIATION INC	STATI UNITI
31846	SG FINANS A/S NORGE	SVEZIA
27571	SHANGHAI AIRLINES	CINA
29540	SHENZHEN AIRLINES	CINA
27735	SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.	TURCHIA
38681	SILK WAY WEST	AZERBAIGIAN
1034	SIRTE OIL	LIBIA
f12146	SIRVAIR, SA de C.V.	MESSICO
32179	SKIPPERS AVIATION	AUSTRALIA
2477	SKY JET	SVIZZERA
37940	SKY SWALLOWS LTD.	FEDERAZIONE RUSSA



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34392	SKYBUS	KAZAKHSTAN
32816	SKYBUS AIRLINES	STATI UNITI
19819	SKYPLAN SERVICES	CANADA
31870	SM AVIATION	GERMANIA
43591	SMALL PLANET	GERMANIA
42622	SMART JET AVIATION	FEDERAZIONE RUSSA
25050	SMATSA DOO	SERBIA
32544	SMS Aviation GmbH	GERMANIA
33747	SOMON AIR	TAJIKISTAN
f11331	SOUTHLAKE AVIATION LLC	STATI UNITI
36224	SPECTRA ENERGY	STATI UNITI
26725	SPIRIT AIRLINES 2	STATI UNITI
36094	SSP AVIATION	INDIA
23935	STAR ARIES SHIPMGMT	CIPRO
29368	STAR AVIATION LTD.	BERMUDA
15526	STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU	UCRAINA
32361	STRONG AVIATION	KUWAIT
30086	SUMMIT AIR	CANADA
37379	SUNEXPRESS DEUTSCHL.	GERMANIA
36720	SWISS AV CONSULTANTS	SVIZZERA
28910	SWISS GLOBAL JET MGT	SVIZZERA
f12122	Safeway, Inc.	STATI UNITI
24784	Samsung Techwin Co., Ltd.	REPUBBLICA DI COREA
f10701	Servicios Aereos Regiomontanos, SA.	MESSICO
21734	Siberia Airlines	FEDERAZIONE RUSSA
9354	SkyWork Airlines AG	SVIZZERA
f12005	Spiral, Inc.	STATI UNITI



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
29841	Spirit of Spices GmbH	GERMANIA
10201	SunExpress (Günes Ekspres Havacılık A.S.)	TURCHIA
28362	Sun D'or International Airlines LTD	ISRAELE
12878	Südzucker Reise-Service GmbH	GERMANIA
36760	T'WAY AIR CO LTD	REPUBBLICA DI COREA
8360	TACA	EL SALVADOR
38118	TARONA LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35978	TATHRA INTERNATIONAL	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32576	TB INVEST GROUP	REPUBBLICA CECA
31566	TEAM AVIATION	GERMANIA
33120	TEC AIRCRAFT LEASING	AUSTRIA
36210	TESLA AIR	SVIZZERA
35936	TIGER HERCULES CORP	TAIWAN
21908	TOKOPH D P	SUD AFRICA
37070	TREVO AVIATION LTD	REGNO UNITO
1389	TUIfly GmbH	GERMANIA
33495	TURBOJET KFT	UNGHERIA
33979	TURKUAZ AIRLINES	TURCHIA
2681	Thai Airways International Public Company Limited	THAILANDIA
f10445	Thomas H. Lee Partners	STATI UNITI
14993	Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH	GERMANIA
31353	Tidnish Holdings Limited	CANADA
2758	Turkish Airlines THY	TURCHIA
27079	UKRAINIAN MEDITERRAN	UCRAINA
24948	UKSATSE	UCRAINA
4692	US Airways, Inc.	STATI UNITI
29839	USA 3000 AIRLINES	STATI UNITI



GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10464	USAA	STATI UNITI
26886	UTair Aviation, jsc	FEDERAZIONE RUSSA
32741	Ulla Popken GmbH	GERMANIA
8960	United Parcel Service Co	STATI UNITI
35921	United Therapeutics	STATI UNITI
31984	VARIG LOGISTICA SA	BRASILE
37759	VENTURE AVTN GROUP	STATI UNITI
5198	VHM SCHUL & CHARTER	GERMANIA
31758	VIVAT TRUST LTD.	REGNO UNITO
31815	VOLARIS	MESSICO
2840	VOLKSWAGEN AG	GERMANIA
2812	VRG Linhas Aereas S/A	BRASILE
39258	VUKY HOLDINGS LTD	SVIZZERA
31669	Vacuna Jets Limited	BERMUDA
f10791	Vecellio Management Service	STATI UNITI
2833	Viessmann Werke GmbH & Co. KG	GERMANIA
18671	Volga-Dnepr Airlines LLC	FEDERAZIONE RUSSA
36235	WATERLOO AVIATION	CANADA
12066	WDL AVIATION	GERMANIA
24113	WEBER MANAGEMENT	GERMANIA
1323	WEKA Flugdienst GmbH	GERMANIA
34391	WHS CONSULTING AG	SVIZZERA
10834	WIKING HELIKOPTER	GERMANIA
33317	WINAIR AUSTRIA	AUSTRIA
34169	WIZZ AIR UKRAINE LLC	UCRAINA
2930	WORLD AIRWAYS	STATI UNITI
30605	Wheels Aviation Ltd.	GERMANIA




GERMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
25225	Windrose Air Jetcharter GmbH	GERMANIA
27514	Wirtgen BgmbH	GERMANIA
31769	XL Airways Germany GmbH	GERMANIA
36920	XR-GmbH	GERMANIA
32403	XRS Holdings, LLC	STATI UNITI
33948	ZEUS TAXI AÉREO	BRASILE
5960	Zeman FTL	GERMANIA
24568	ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG	GERMANIA

ESTONIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34613	ABELIA TRADING LTD	CIPRO
22213	ENIMEX	ESTONIA
38113	FL TECHNICS AB	LITUANIA
22574	MIL JAPAN	GIAPPONE
10937	MIL RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
1117	MIL SWITZERLAND	SVIZZERA
35109	NORTH WIND AIRLINES	ESTONIA
38604	SMARTLYNX ESTONIA	ESTONIA
30036	ULS Airlines Cargo	TURCHIA
36496	ZAMBEZI AIRLINES	ZIMBABWE

GRECIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42878	A.A. CIVIL AVIATION	ISRAELE
24601	AERO-KAMOV	FEDERAZIONE RUSSA
23232	AEROSVIT	UCRAINA




GRECIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31586	AFRICAN EXPRESS AWYS	KENYA
39537	AIR CANADA rouge LP	CANADA
30742	AIR COLUMBUS UKRAINE	UCRAINA
40237	AIR LEISURE	EGITTO
29972	AIR LINK INTL (CY)	CIPRO
37802	AIR TRAFFIC LTD	KENYA
28539	AIRCRAFT SUPPRT&SRVC	LIBANO
31252	AMREF FLYING DOCTORS	KENYA
37966	ASPAMIA LLC	STATI UNITI
34238	ASTRA AIRLINES	GRECIA
38330	AVIATION SCIENCES CO	ARABIA SAUDITA
23359	AVIATRANS K LTD	UCRAINA
20514	Aegean Airlines	GRECIA
f12684	Avenge Inc	STATI UNITI
34069	BELRESCUEAVIA	BIELORUSSIA
35368	BLUE BIRD AIRWAYS	GRECIA
20501	BLUE BIRD AVIATION	KENYA
28245	Belair Airlines Ltd	SVIZZERA
31747	CAAC FLIGHT INSPECT	CINA
35729	CASSEL INVEST LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31895	CENTAVIA	SERBIA
31412	COMERAVIA	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
36915	COMLUX EXCLUSIVE	SVIZZERA
36113	CONQUISTADOR HELO	STATI UNITI
19644	COSTAIR LTD	GRECIA
29987	CRIMEA UNIVERSAL	UCRAINA



GRECIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33761	DAL GROUP (SUDAN)	SUDAN
36466	DESINENCE LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
23372	DIAMONDS OF RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
25895	DONBASSAERO	UCRAINA
32795	DOVE AIR INC	STATI UNITI
f11403	DRAGON LEASING CORP	STATI UNITI
30350	EAGLE AIR LTD	UGANDA
35299	ELITE AIRLINES	GRECIA
40100	ELLINAIR	GRECIA
29509	EMERGENCY UKRAINE	UCRAINA
37223	ENGALY LTD	IRLANDA
31744	EUROPEAN AIR CRANE	ITALIA
32903	EXECUTIVE AIRL.PTY	AUSTRALIA
35228	FIRST AIRWAYS	GRECIA
9532	FL AVIATION NEW JERS	STATI UNITI
34427	FLIGHT OPTIONS (AUS)	AUSTRALIA
31722	GAINJET AVIATION	GRECIA
42395	GERMANIA FLUG AG	SVIZZERA
31659	GHALAYINI I	EGITTO
33178	GLOBAL AIRWAYS (FA)	SUD AFRICA
29050	GOLIAF AIR	SAO TOMÉ E PRINCIPE
17957	GREENLEAF	STATI UNITI
38025	GRYPHON AIRLINES	KUWAIT
f10233	GS 150-217 LLC	STATI UNITI
f11417	GS200 INC TRUSTEE	STATI UNITI
23443	HCAA	GRECIA
25221	HELOG AG	SVIZZERA



GRECIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36373	HERITAGE ACFT LTD	REGNO UNITO
36043	HERITAGE AVTN DEV.	REGNO UNITO
37699	HERMES AIRLINES	GRECIA
f12006	Hanwha Chemical Corporation	REPUBBLICA DI COREA
38792	INTER ILES AIR	MADAGASCAR, COMORE, RIUNIONE
32668	INTERISLAND AIRLINES	FILIPPINE
26787	INTRACOM	GRECIA
31881	INTRALOT	STATI UNITI
36434	ISLANDSITE INVEST.	SUD AFRICA
31621	JADAYEL AVIATION	ARABIA SAUDITA
31622	JET AIRLINES JSC	KAZAKHSTAN
33768	JP AIR OU	ESTONIA
32238	JUBILANT ENPRO PVT	INDIA
30724	KAIZEN AVTN	STATI UNITI
29503	KSENODOXEIA ELLADOS	GRECIA
33560	Kenrick Ltd.	ISRAELE
29979	LAO AIRLINES	REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS
29995	LEXATA	GRECIA
35265	LINAIR LTD.	REGNO UNITO
25549	MACEDONIAN AIRLINES	GRECIA
32732	MCKINLEY CAPITAL	STATI UNITI
29201	MERPATI NUSANTARA 2	INDONESIA
1099	MIL GREECE	GRECIA
21948	MINAIR	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
33733	MOJO AVTN INC/N818LK	BRASILE
40473	N.Z. VOYAGES	FRANCIA




GRECIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35475	NORDSTAR AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34624	OLYMPIC AIR	GRECIA
24067	ORASCOM	EGITTO
21711	ORENBURG AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
22404	OXY USA	STATI UNITI
2055	Olympic Airlines	GRECIA
f11496	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: N517AF	STATI UNITI
f11522	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: PPBIR	BRASILE
30316	PAKISTAN STATE	PAKISTAN
37162	PALADIN ENERGY LTD	AUSTRALIA
24760	PALESTINIAN AIRLINES	TERRITORIO PALESTINESE OCCUPATO
22981	PALMYRA AVIATION LTD	GRECIA
27002	PARADISE AVTN	GRECIA
34445	PEBUNY LLC	STATI UNITI
28119	POLISH MORSKI	POLONIA
34853	PORT SIVIL HAVACILIK	TURCHIA
32308	PRIVILEGE JET AIRL.	GIORDANIA
33252	PROFLIGHT COMM. SVCS	ZAMBIA
35750	QUICK FLIGHT LIMITED	INDIA
30685	REFUSE EQUIPMNT MFTG	ARABIA SAUDITA
35603	ROSTVERTOL-AVIA	FEDERAZIONE RUSSA
23672	RUSSIAN SKY AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
9012	S & K BERMUDA LTD	BERMUDA
37342	SAFARILINK	KENYA
33531	SEMEYAVIA JSC	KAZAKHSTAN, KIRGHIZISTAN
36327	SEVEN X AVIATION	MONTENEGRO



GRECIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32636	SHORT STOP JET CHARTER	AUSTRALIA
34496	SIKORSKY AIRCRAFT 2	STATI UNITI
29176	SINCOM AVIA	UCRAINA
32837	SKOL AIRLINE	FEDERAZIONE RUSSA
31109	SKY EXPRESS GREECE	GRECIA
31806	SKY WINGS AIRLINES	GRECIA
40134	SKYGREECE AIRLINES	GRECIA
25475	THAI FLYING SERVICE	THAILANDIA
31819	TRANS AVIATION	KUWAIT
28601	TRAVCO AIR	EGITTO
9459	UNIVERSAL AIR LINK	STATI UNITI
38722	VAXUCO	VIETNAM
20044	VERAVIA VERNIKOS	GRECIA
35002	VERTIR	ARMENIA
37519	WCC AVIATION INC	FILIPPINE
35700	WEM LINES SA	GRECIA
35842	WORLD HEALING CENT 2	STATI UNITI
25058	WORLD HEALING CENTER	STATI UNITI
24805	YAMAL	FEDERAZIONE RUSSA
7307	ZAHID TRACTOR	ARABIA SAUDITA
35716	ZR AVIATION	LIBANO

SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26560	245 PILOT SERVICES	STATI UNITI
4648	AERO ANGELES	MESSICO
19709	AERODATA BELGIUM	BELGIO




SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36647	AEROGAL	ECUADOR
29663	AEROLANE	ECUADOR
33221	AEROLINEA PRINCIPAL	CILE
160	AEROLINEAS ARGENTINA	ARGENTINA
20010	AEROLINEAS TEHUACAN	MESSICO
38432	AEROMASTER DEL PERU	PERÙ
30520	AEROTAXI LOS VALLES	SPAGNA
2880	AEROVIAS DE MEXICO	MESSICO
29534	AFRIQUE CARGO SERV	SENEGAL
29323	AIR AMDER	MAURITANIA
24500	AIR COMET SA.	SPAGNA
9345	AIR EUROPA	SPAGNA
36047	AIR LOGISTICS (LUX)	LUSSEMBURGO
22380	AIR NOSTRUM	SPAGNA
39181	AIR ONE AVTN PRIVATE	INDIA
31681	AIR TRACTOR EUROPE	SPAGNA
736	AIRBUS DEFENCE-SPACE	SPAGNA
38965	AIRBUS HELI ESPANA	SPAGNA
7968	AIRBUS HELICOPTER	FRANCIA
36793	AIRLEASE CORPORATION	STATI UNITI
34981	AIRLIFT USA LLP	STATI UNITI
20066	AIRLINK SOUTH AFRICA	SUD AFRICA
36637	ALBA STAR SA.	SPAGNA
43337	ALLIANCEJET, LLC	FEDERAZIONE RUSSA
32075	ALPEMA & TOURISM	SPAGNA
29581	AMB GROUP	STATI UNITI
38970	AMERICAN JET SA.	ARGENTINA



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31409	AMERICAN KING AIR FE	STATI UNITI
34891	ANDALUS LINEAS AER.	SPAGNA
26796	ANSETT WORLDWIDE	AUSTRALIA
31725	ANTRAK AIR GHANA	GHANA
21575	ARABASCO AVIATION	ARABIA SAUDITA
32948	ARKAS SA.	COLOMBIA
f12734	ASPEN TRADING CORP	STATI UNITI
37408	ASSOCIATED AVTN (2)	NIGERIA
31605	ASTAR (RCH FLIGHTS)	STATI UNITI
9456	AUDELI	SPAGNA
42429	AV. NAVAL GUAYAQUIL	ECUADOR
35532	AVEX AIR TRAINING	SUD AFRICA
21660	AVIACION COMERCIAL	MESSICO
460	AVIANCA	COLOMBIA
31593	AVIONICA SUVER S.L.	SPAGNA
33149	AVPRO INC (2)	STATI UNITI
32450	AWAIR	REGNO UNITO
26651	AZUR AIR LLC	FEDERAZIONE RUSSA
f10630	Aerolider, SA de C.V.	MESSICO
39686	Air Products & Chemicals Inc.	STATI UNITI
29159	Airmax, LLC	STATI UNITI
f10332	Astra 136 LLC	STATI UNITI
f11141	Averuca, C.A.	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
f11811	BANK OF UTAH TRUSTEE	STATI UNITI
38654	BARRAGAN MIGUEL	MESSICO
32565	BELLON AVIATION LTD.	SVIZZERA



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f13938	BEST FLY S.L	SPAGNA
2621	BINTER CANARIAS SA	SPAGNA
32392	BIONIC AVIATION CC	SUD AFRICA
35545	BRASIL WARRANT	BRASILE
f12909	BRISAIR SA.	REGNO UNITO
19815	BRISTOW NIGERIA	NIGERIA
f10074	Bank of America, NA	STATI UNITI
38518	Benipaula Inc	STATI UNITI
f12165	Bradleyville, Ltd	STATI UNITI
31613	C.S.P.SOCIETE	MAURITANIA
27598	CABO VERDE EXPRESS	CAPO VERDE
30834	CANADIAN METRO AIRL	CANADA
38558	CANARIAS AIRLINES	SPAGNA
36213	CANARY FLY S.L.	SPAGNA
35186	CAPITEQ	AUSTRALIA
23687	CASA AIR SERVICES	MAROCCO
32893	CAVERTON HELICOPTERS	NIGERIA
29796	CETO MARKETING SA.	REGNO UNITO
f10706	CI-TEN Leasing Corp.	STATI UNITI
f10567	CITGO Petroleum Corporation	STATI UNITI
36279	CLEARSKIES	AUSTRALIA
38420	COMP. NAT. NAV. SAS	FRANCIA
37198	CONF. BRASILEIRA	BRASILE
36755	CONSORCIO CJPP	BRASILE
f11327	COOK CANYON (GP) LLC	STATI UNITI
f13639	COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	BRASILE
24180	CORP YGNUS AIR SA.	SPAGNA




SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f14711	CORPORACION CASTILLO BERTRAN	STATI UNITI
32284	CORPORATE OIL & GAS	NIGERIA
36833	COYABA LLC	STATI UNITI
37293	CPC SA	STATI UNITI
f11342	CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE	STATI UNITI
31491	CSIM AIR	STATI UNITI
f11870	Caleton Holdings	ISOLE CAYMAN
32564	Carabo Capital	STATI UNITI
f12156	CareFusion Corporation	STATI UNITI
39988	Cockrell Resources	STATI UNITI
f11018	Condor Express SA.	ARGENTINA
f10127	Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda	BRASILE
f10710	Contessa Premium Foods	STATI UNITI
38519	Corimon CA	ISOLE CAYMAN
35909	Covington Aviation	STATI UNITI
26776	DEAN FOODS	STATI UNITI
37252	DELAWARE GG INC	STATI UNITI
29208	DES R CARGO EXPRESS	MAURITANIA
35756	DNEST AVIATION	MALAYSIA
3464	DODSON INTERNTL PART	STATI UNITI
33251	DORNIER NIGERIA	NIGERIA
f10136	Dayco Properties Ltd	STATI UNITI
f12879	EAGLE AIR SERVICES CORP	STATI UNITI
35658	EAST COAST JETS INC	STATI UNITI
8808	EASTMAN KODAK	STATI UNITI
31715	ECUATO GUINEANA (2)	GUINEA EQUATORIALE
6101	EDELWEISS SUISSE	SVIZZERA




SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37813	EDIFICA 2000	SPAGNA
f12753	EDINTON HOLDINGS USA INC	STATI UNITI
35209	EHEIM VERWALTUNGS	GERMANIA
30842	EJS-AVIATION SERVICE	BRASILE
35607	ELYSIAN AIRLINES	GUINEA
38631	EMB EQUIPMENT LLC	STATI UNITI
39123	EMBRAER COMMERCIAL	STATI UNITI
39798	EMBRAER SA-COMMERC.	BRASILE
f13610	EMSI Aviation	STATI UNITI
31186	ENGUIA GEN CE LTDA	BRASILE
24823	EUROCONTINENTAL	SPAGNA
26217	EUROPEAN FLYERS SL U	SPAGNA
40052	EVELOP AIRLINES S.L.	SPAGNA
38902	EVOLUTION ASSET MNGT	STATI UNITI
31653	EXEC JET SERVICE (N)	NIGERIA
38423	EXECUFLIGHT INC	STATI UNITI
32736	EXECUTIVE AIR SVCS	STATI UNITI
27226	EXECUTIVE AIRLINES	SPAGNA
26852	EXECUTIVE SKYFLEET	STATI UNITI
f10915	Electric Boat Corporation	STATI UNITI
35238	FAIRMONT AVTN COMP	SVIZZERA
f12978	FATHER & SON AIR LLC	STATI UNITI
18767	FIRST INTL AVTN	STATI UNITI
26564	FL Aviation	STATI UNITI
35848	FLANA	SUD AFRICA
38894	FLIGHT PLANS SOLUTI	STATI UNITI
22596	FLIGHTLINE SL	SPAGNA



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38755	FLY540 ANGOLA	ANGOLA
31915	FLYANT SERVICIOS AER	SPAGNA
31970	FLYING FALCON	STATI UNITI
24821	FORMACION AEROFAN SL	SPAGNA
32961	FRAPMAG LTD	REGNO UNITO
31564	FUGRO AVIAT CANADA	CANADA
36054	FUJI DREAM AIRLINES	GIAPPONE
35955	FULUCA INVESTMENTS	SUD AFRICA
31802	Flo-Sun Aircraft, Inc.	STATI UNITI
4402	GESTAIR	SPAGNA
f10220	GG Aircraft LLC	STATI UNITI
38732	GLOBAL FIVE HOLDINGS	STATI UNITI
28586	GO AHEAD INTERNATION	BERMUDA
32506	GOAL VERWALTUNGS (2)	GERMANIA
30962	GOF AIR SA DE CV	MESSICO
28810	GOLDNER D	STATI UNITI
34043	GRAND CHINA EXPRESS	CINA
28228	GUARDA COSTEIRA GV	CAPO VERDE
37447	Ginnaire Rental Inc.	STATI UNITI
f10226	Glass Aviation, Inc.	STATI UNITI
f11875	H&S Air, LLC.	STATI UNITI
27295	HAGEL W	AUSTRIA
32525	HARPO INC	STATI UNITI
31805	HARVARD OIL & GAS	CANADA
28012	HAWKAIRE	STATI UNITI
38138	HEBEI AIRLINES LTD	CINA
37568	HELITT LINEAS AEREAS	SPAGNA



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28448	HELVETIC AIRWAYS	SVIZZERA
31991	HENNIG.	SUD AFRICA
f11786	HI FLITE INC	STATI UNITI
34338	HISPANIA FLYJET	SPAGNA
28615	HOLA AIRLINES S.L.	SPAGNA
33213	HOLLYWOOD AVIATION	STATI UNITI
31093	HONG KONG EXPRESS	REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG
34316	HYUNDAI COLOMBIA	COLOMBIA
31848	HYUNDAI COLOMBIA	COLOMBIA
35962	I FLY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
1475	IBERIA	SPAGNA
38329	IBERIA EXPRESS	SPAGNA
25406	IBERWORLD S.A.U.	SPAGNA
25843	ICE BIRD	SVIZZERA
27097	INAER AV.ANFIBIOS	SPAGNA
1416	INAER HELI.OFF-SHORE	SPAGNA
4470	INDUSTRIAS TITAN	SPAGNA
35945	INSEL AIR	ARUBA
37049	INSULAR CLASS SL	SPAGNA
36530	INTERALIMENT S.A.L.	LIBANO
f12784	INTERNATIONAL AVIATION LLC	STATI UNITI
32557	INTL CONCERTS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31816	INTL PRIVATE JET	SVIZZERA
33401	INTL TRADE HOLDING	KUWAIT
f11397	INVERSIONES LA MESETA C.A.	STATI UNITI
30947	IRS AIRLINES LTD	NIGERIA
29121	ISLAS AIRWAYS	SPAGNA



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
39033	ITABIRA AGRO INDUSTRI	BRASILE
10117	International Lease Finance Corporation	STATI UNITI
39179	Inversiones 2 de Marzo SA.	STATI UNITI
28372	J.W. Childs Associates	STATI UNITI
31247	JAIR	SUD AFRICA
36363	JEM INVESTMENTS	STATI UNITI
f10912	Jorge Gregorio Perez Compac	ARGENTINA
f10284	Jupiter Leasing Inc.	STATI UNITI
34608	KAMA AVIATION	FEDERAZIONE RUSSA
22691	KAVMINVODYAVIA	FEDERAZIONE RUSSA
32291	KELLY CORP	STATI UNITI
30722	KING AIR & TRAVELS	NIGERIA
22866	KOGALYMAVIA	FEDERAZIONE RUSSA
34665	KUNPENG AIRLINES	CINA
32518	LAI	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
32926	LAN PERU SA	PERÙ
f12766	LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC	STATI UNITI
1689	LATAM AIRLINES GROUP	CILE
34764	LEGACY ACFT HOLDONGS	STATI UNITI
33087	LEMCO HOLDINGS LTD.	BERMUDA
f10606	LHF Holdings Inc.	STATI UNITI
35540	LIBYAN CAA	LIBIA
37675	LIDER AVIACAO	BRASILE
8562	LIDER TAXI AEREO	BRASILE
34815	LIFT IRELAND LEASING	IRLANDA
32711	LITORANEA LINHAS AER	BRASILE



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34783	LLC Nord Wind	FEDERAZIONE RUSSA
32253	LTH JET LEASING	BRASILE
30440	Lark Aviation LLC	STATI UNITI
32826	Lewis Aeronautical	STATI UNITI
f14571	Lotca Servicios Integrales S.L.	SPAGNA
f12854	M&N EQUIPMENT LLC	STATI UNITI
f11439	MACYS CORPORATE SERVICES INC	STATI UNITI
32725	MALI AIR EXPRESS	MALI
14376	MARTINEZ RIDAO	SPAGNA
26115	MEDAIR CHARTER	SUD AFRICA
35494	MENA AEROSPEASE	EMIRATI ARABI UNITI
26957	MENAJIAN	STATI UNITI
38791	MENORCA LLC	STATI UNITI
38507	MERAJ AIR	REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN
40210	MERCADONA SA.	SPAGNA
39178	METROPOLITAN AVT LLC	STATI UNITI
14322	MEXICANA	MESSICO
39275	MID-SOUTH INV. LLC	STATI UNITI
34331	MIKES AIRPLANE RENT2	STATI UNITI
1095	MIL SPAIN	SPAGNA
26896	MOBIL NIGERIA 2	NIGERIA
10262	MONARCH GEN AVIATION	SVIZZERA
35701	MULTIPROMOTUR S.L.	SPAGNA
f13442	Michigan Aviation LLC	STATI UNITI
f10321	N T Air, Inc.	STATI UNITI
f11388	N450JE LLC	STATI UNITI
32502	NASAIR	ARABIA SAUDITA



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
604	NAYSA	SPAGNA
31792	NHT LINHAS AEREAS	BRASILE
f10331	NII Holdings Inc.	STATI UNITI
31834	NITA JET	STATI UNITI
39070	NNP HOLDING S/A	BRASILE
36142	NOAR LINHAS AEREAS	BRASILE
1997	NOMADS	STATI UNITI
32556	NYGREN U	SVEZIA
39746	New Avant Garde Ltd	MALTA
18907	Norman Aviation	STATI UNITI
32396	OBODEN IBRU	EMIRATI ARABI UNITI
35840	OCEANAIR TAXI AEREO	BRASILE
24549	ODYSSEY AVTN	STATI UNITI
33704	ORIONAIR S.L.	SPAGNA
f11479	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: N142HC	STATI UNITI
f11517	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: N9895	STATI UNITI
f11523	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: PPBST	BRASILE
f12901	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: PRPSR	BRASILE
f11552	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: VTSTV	INDIA
f11553	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XAATL	MESSICO
f11556	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XABLZ	MESSICO
f12919	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XACMM	MESSICO
f11557	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XACXW	MESSICO
f12920	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XAEAJ	MESSICO
f11559	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XAGMD	MESSICO
f12922	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XAGMO	MESSICO
f11563	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XASKY	MESSICO



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11528	PAIC PARTICIPAÇÕES LTDA	BRASILE
33299	PALM AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
35266	PCS Aviation Services, LLC	STATI UNITI
f11164	PDVSA Petroleo SA.	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
8455	PERSONAL JET FLORIDA	STATI UNITI
35295	PHOENICIA AVIATION	LIBANO
31257	PICK N PAY (2)	SUD AFRICA
39318	POLICIA FEDERAL BRAZ	BRASILE
35542	PORTSIDE INTL LTD	REGNO UNITO
32241	PRESIDENTIAL(N981BW)	STATI UNITI
32000	PRIVILEGE STYLE SA	SPAGNA
32852	PRIYAN FOUNDATION	STATI UNITI
32480	PRONAIR AIRLINES SL	SPAGNA
29804	PUNTO-FA	SPAGNA
23017	Perm Airlines	FEDERAZIONE RUSSA
34864	Q JETS AVIATION	CANADA
27231	QUANTUM AIR	SPAGNA
33067	RAINBOW AIR	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
12856	RAYTHEON AIRCRAFT	REGNO UNITO
f11770	REAL WORLD TOURS INC	STATI UNITI
26960	RED WINGS CJSC	FEDERAZIONE RUSSA
32100	RING AIR	STATI UNITI
23739	ROYAL FLIGHT	FEDERAZIONE RUSSA
35605	RPK CAPITAL LLC	STATI UNITI
34812	RPK CAPITAL MNGT	STATI UNITI
33521	RYJET	SPAGNA



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f13673	Redwings, SA de C.V.	MESSICO
23071	S ARGENTINA	ARGENTINA
38250	SAETA SL	SPAGNA
36517	SAICUS AIR S.L.	SPAGNA
25502	SAL EXPRESS	SAO TOMÉ E PRINCIPE
29057	SANTA BARBARA (2)	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
32602	SANTANA TEXTIL	BRASILE
37768	SAPETRO AVIATION LTD	REGNO UNITO
29825	SAS INSTITUTE	STATI UNITI
37164	SASEMAR	SPAGNA
32195	SATA VENEZUELA	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
37785	SDE SA	BELGIO
36925	SEA SA	ARGENTINA
39149	SEGURANCA TAXI AEREO	BRASILE
37250	SENEGAL AIRLINES LTD	SENEGAL
37448	SERIPATRI PARTICIP	BRASILE
30674	SEV AEREO POLICIA	SPAGNA
36232	SIENNA CORP SERVICES	SVIZZERA
34785	SIERRA NEVADA CORP.	STATI UNITI
33719	SKY AIR WORLD	AUSTRALIA
25929	SKY SERVICES AVTN	SPAGNA
35092	SKYWAY LTD.	GEORGIA
39712	SOL DEL PARAGUAY	PARAGUAY
11926	SONAIR ANGOLA	ANGOLA
33250	SOSOLISO A/L (2)	NIGERIA
19182	SOTAN	BRASILE



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36602	SOUTH AVIATION INC	STATI UNITI
31632	SOUTH EAST ASIAN	FILIPPINE
4298	SPANAIR S A	SPAGNA
28727	SPENAERO	STATI UNITI
31936	SQUADRON AVTN SVCS	BERMUDA
1485	STOCKWOOD V	STATI UNITI
30064	STREAMLINE RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
27934	SUGAR PINE AVIATION LLC	STATI UNITI
34009	SUNRIDER CORPORATION	STATI UNITI
33679	SVS AERO COSTA AZAHA	SPAGNA
11309	SWIFTAIR ESPANA	SPAGNA
2638	SWISS AIR AMBULANCE	SVIZZERA
37862	Starwood Management LLC	STATI UNITI
31288	TAG AVTN ESPANA	SPAGNA
34933	TAILWIND AIRLINES	TURCHIA
12249	TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A	BRASILE
22992	TATARSTAN AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
31963	TAXI FLY GROUP SA	SPAGNA
f12830	TDC MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
35745	TIANJIN AIRLINES	CINA
34310	TIGER AIRCRAFT TRAD.	STATI UNITI
34198	TITAN AVIATION UAE	EMIRATI ARABI UNITI
27626	TRABAJOS AER ESPEJO	SPAGNA
37007	TRABAJOS EXTREMENOS	SPAGNA
35159	TRAMAS TEXTILES SA	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
28247	TRANS AER BOLIVIANA	STATO PLURINAZIONALE DI BOLIVIA




SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
15453	TRANSAERO AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34609	TRANSCON INVESTMENTS	BRASILE
36589	TRANSP AEREOS XALAPA	STATI UNITI
34330	TRANSPAIS AEREO	MESSICO
22047	TRANSPORTES DEL SUR	SPAGNA
38544	TRIM AIR CHARTER	STATI UNITI
36812	TRINIDAIR UK LTD	REGNO UNITO
29974	TURBOR AIR CARGO (2)	SENEGAL
f12239	Tejria Services Limited, Bermuda	BERMUDA
37642	Termo Norte Energia Ltda	BRASILE
34271	UAML AIR CHARTER	STATI UNITI
24765	UNICASA IND. MOVEIS	BRASILE
38903	UNIQUE JET AVIATION	STATI UNITI
36046	USN AVIATION LLC	STATI UNITI
37185	UTD BANK OF AFRICA	NIGERIA
8705	VER.SCHWEIZ.FLIEGER	SVIZZERA
35913	VESEY AIR LLC	STATI UNITI
29086	VIM AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
35330	VIRCOP JETS S.L.	SPAGNA
38266	VOLOTEA S.L.	SPAGNA
30190	VUELING AIRLINES	SPAGNA
29378	WAMOS AIR, SA.	SPAGNA
f12705	WCA HOLDINGS III LLC	STATI UNITI
36586	WIN WIN SERVICES	STATI UNITI
36955	WINGS JET LTD	MAROCCO
35259	WORLD WIDE AC FERRY	CANADA
34390	WTORRE SA.	BRASILE



SPAGNA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10475	Westair Corporation	STATI UNITI
35374	XTO ENERGY INC	STATI UNITI

FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26915	171JC	STATI UNITI
f11472	2 TS LLC	STATI UNITI
24008	223RD FLIGHT UNIT	FEDERAZIONE RUSSA
34029	2M EXECUTIVE AVTN	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12312	35-55 PARTNERSHIP	STATI UNITI
29177	900NB	STATI UNITI
28417	AAK COMPANY	BERMUDA
38065	AAR CORP	STATI UNITI
31724	AAS EUROPE	FRANCIA
31439	ABC AEROLINEAS SA	MESSICO
28588	ABDULLAH SAID B.	SVIZZERA
36488	ABSOLUTE AVIATION	SUD AFRICA
4306	ACCOR SA	FRANCIA
31934	ACFT MGMT & TRADING	REGNO UNITO
31617	ACFT SARL 2	LUSSEMBURGO
35097	ACTIFLY	FRANCIA
30027	ADAM AVIATION	STATI UNITI
27910	ADVANCED TRAINING SY	STATI UNITI
31600	AELIS AIR SERVICES	FRANCIA
30943	AERO CAPITAL SAS	FRANCIA
32371	AERO JET CORPORATE	FRANCIA
31785	AERO SAINT EXUPERY	FRANCIA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22257	AERO SERVICES LF	FRANCIA
28041	AERO SVC CORPORATE	FRANCIA
8491	AERO SVC EXECUTIVE	FRANCIA
26891	AEROGAVIOTA	CUBA
33839	AEROJET MANAGEMENT	GERMANIA
25901	AEROMAR AIRLINES	MESSICO
33014	AERONEXUS CORP. LTD	SUD AFRICA
5461	AEROSTOCK	FRANCIA
30336	AFRIJET AIRLINES(2)	NIGERIA
28604	AFRIQYAH AIRWAYS	LIBIA
36823	AGCORP	STATI UNITI
35102	AGROAIR SAS	FRANCIA
1769	AIGLE AZUR	FRANCIA
32481	AIR 26	ANGOLA
182	AIR AFFAIRES GABON	GABON
186	AIR ALGERIE	ALGERIA
35192	AIR ARABIA MAROC	MAROCCO
28684	AIR ASIA	MALAYSIA
29420	AIR AUSTRAL 2	FRANCIA
35175	AIR BOTSWANA CO.BW	BOTSWANA
30592	AIR BURKINA (2)	BURKINA FASO
29815	AIR CAIRO	EGITTO
33288	AIR CORPORATE FRANCE	FRANCIA
38966	AIR COTE D'IVOIRE	COSTA D'AVORIO
30879	AIR DECCAN	INDIA
32290	AIR DIVISION KAZAKH	KAZAKHSTAN
227	AIR FRANCE	FRANCIA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
231	AIR GEFCO	FRANCIA
35198	AIR GUYANE	FRANCIA
32175	AIR HORIZON (TOGO)	TOGO
30281	AIR IVOIRE (2)	COSTA D'AVORIO
31977	AIR KING JET	SVIZZERA
32016	AIR LEASING	CAMERUN
252	AIR MADAGASCAR	FRANCIA
261	AIR MAURITIUS	MAURIZIO
12060	AIR ND	FRANCIA
28019	AIR PINK D.O.O.	SERBIA
24430	AIR PRINT	LUSSEMBURGO
31913	AIR SARINA	SVIZZERA
2564	AIR SENEGAL INTL	SENEGAL
5636	AIR SEYCHELLES	SEYCHELLES
26152	AIR SRPSKA	BOSNIA-ERZEGOVINA
34196	AIR SWIFT LTD.	BERMUDA
25943	AIR TAHITI NUI	FRANCIA
31078	AIR TURQUOISE SAS	FRANCIA
12593	AIR VENDEE INVEST	FRANCIA
34296	AIR WING LTD	BELIZE
2496	AIRBUS OPER. SAS	FRANCIA
308	AIRBUS SAS	FRANCIA
24094	AIRBUS TRANSPORT	FRANCIA
4790	AIRBY	FRANCIA
38173	AIRCRAFT MGT SVCES	BELGIO
30562	AIRCRAFT SALE&LEASE	LUSSEMBURGO
32884	AIRCRAFT SUPPORT	LIBANO



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31015	AIREDALE ENTERPRISE	EMIRATI ARABI UNITI
18045	AIRFLEET CREDIT	STATI UNITI
18982	AIRFLITE	STATI UNITI
36825	AKDN LOGISTIQUE	FRANCIA
8231	AL ANWAE EST	ARABIA SAUDITA
36155	AL ATHEER	ARABIA SAUDITA
28640	AL MISEHAL GROUP	ARABIA SAUDITA
24197	AL NASSR LTD	SVIZZERA
30177	AL-GHAZZAWI (N450T)	ARABIA SAUDITA
27005	AL-GHAZZAWI (N727GG)	ARABIA SAUDITA
f10019	ALA Services, LLC	STATI UNITI
21699	ALCATEL USA	STATI UNITI
17947	ALENIA AEROSPAZIO	ITALIA
5117	ALL NIPPON AIRWAYS	GIAPPONE
32632	ALLJETS CAPITAL AVV	FEDERAZIONE RUSSA
f11476	ALN (BERMUDA) LTD	BERMUDA
32601	ALPHA CHARLIE	STATI UNITI
35733	ALPHA GOLF AVIATION	MONACO
34201	ALPHA STAR AVTN SVCS	ARABIA SAUDITA
38428	ALPHALAND CORP.	FILIPPINE
37317	ALPIN SKYJETS LTD	SVIZZERA
26287	ALTONA	SVIZZERA
2987	ALTRIA CLIENT SVCS	STATI UNITI
35920	ALWAFEER AIR	ARABIA SAUDITA
38876	AMAC AEROSPACE SG	SVIZZERA
35837	AMER GROUP	EGITTO
f836	AMERICAN EAGLE	STATI UNITI



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34234	AMERICAN ELECTRIC	STATI UNITI
40684	AMERICAN FLYING JET	STATI UNITI
8928	AMERICAN HOME PROD	STATI UNITI
25806	AMERIDAIR	FRANCIA
f12696	AML LEASING LLC	STATI UNITI
32857	ANCFCC	MAROCCO
32747	ANGODIS	ANGOLA
34393	ANISTANTE HOLDING	CIPRO
38913	ANTARES AGROPECUARIA	BRASILE
30530	AOSKY CORPORATION	STATI UNITI
984	APACHE AVIATION	FRANCIA
6188	APEX OIL COMPANY, INC.	STATI UNITI
f10036	APiGroup, Inc	STATI UNITI
34185	AQUARIUS AVIATION	ISOLE CAYMAN
37878	ARG SA	BRASILE
37184	ARGENTRE ENTERPRISE	BRASILE
406	ARKIA ISRAEL AL	ISRAELE
28382	ARMAVIA AVIACOMPANY LLC	ARMENIA
20337	ARTEMIS SA.	FRANCIA
29210	ASECNA (SENEGAL)	SENEGAL
8624	ASHMAWI AVIATION	SPAGNA
27518	ASL AIRLINES	FRANCIA
22135	ATLANTA JET	STATI UNITI
10047	ATLANTIQUE AIR ASS	FRANCIA
30506	ATLAS BLUE	MAROCCO
9002	ATR (AVIONS DE TR)	FRANCIA
36380	AVANGARD AVTN LTD	FEDERAZIONE RUSSA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
17951	AVDEF	FRANCIA
34589	AVEL BRAO	FRANCIA
33558	AVIA TREASURY GmbH	AUSTRIA
29467	AVIALAIR	FRANCIA
35748	AVIAMARKET LIMITED	REGNO UNITO
f11782	AVIATION ASSOCIATES LLC	STATI UNITI
29399	AVIATION CAPITAL GRP	STATI UNITI
26160	AVIATION CMP	CANADA
38193	AVIATION HORIZONS	ARABIA SAUDITA
34340	AVIATION INC	STATI UNITI
38085	AVIATION LINK	ARABIA SAUDITA
33992	AVIATION PARTNERS 2	STATI UNITI
38198	AVIATRAX	LUSSEMBURGO
25574	AVIENT AVIATION	ZIMBABWE
34211	AVIJET UK LTD	REGNO UNITO
43651	AVIMAXX	BAHREIN
36345	AVIONAC FRANCE	FRANCIA
23721	AVIREX	GABON
43345	AVIRO AIR	ROMANIA
33168	AVTEX AIR SERVICES	AUSTRALIA
31420	AWSAJ AVIATION SVCS	LIBIA
27710	AXIS AIRWAYS	FRANCIA
36972	AZUL LINHAS AEREAS	BRASILE
f10002	Act Two, Inc.	STATI UNITI
39565	Adams Office LLC	STATI UNITI
32610	Aerorio Taxi Aereo	BRASILE
30304	Air Caraïbes	FRANCIA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f2003	Air Century	REPUBBLICA DOMINICANA
10054	Air Corsica	FRANCIA
f12199	Air Fleet Operations Limited	REGNO UNITO
36010	Alpha JET (Alabama)	STATI UNITI
f791	Amerijet International Aviation	STATI UNITI
f10726	Arcadia Aviation LLC	STATI UNITI
22917	Arlington Aircraft of Nevada LLC	STATI UNITI
f10038	Au Revoir Air	STATI UNITI
f10059	Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda	BRASILE
f10060	Aviation 604 AG	SVIZZERA
f10061	B H Aviation Ltd	STATI UNITI
34289	B2 FLIGHT LLC	STATI UNITI
37896	BAM AVIATION LLC	STATI UNITI
22230	BANCO SAFRA SA	BRASILE
12083	BANGKOK AIRWAYS	THAILANDIA
23830	BB AVIATION INC.	SVIZZERA
28129	BCA-BUSINESS	FRANCIA
37668	BEIJING AIRLINES CO	CINA
37358	BEIJING CAPITAL	CINA
27140	BEK AIR	KAZAKHSTAN
35267	BELL FINANCIAL CORP	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
7723	BELL TEXTRON	STATI UNITI
28608	BERGAIR	SVIZZERA
36116	BEST AERO HANDLING	FEDERAZIONE RUSSA
32888	BEST AVIATION LTD	BANGLADESH
35950	BF JET AIR	GHANA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
27458	BHG FLIGHTS LLC	STATI UNITI
32788	BISMILLAH AIRLINES	BANGLADESH
26292	BIZAIR LTD	REGNO UNITO
25627	BLUE HERON AVIATION	SVIZZERA
36583	BLUE HORIZON INV.	ISOLE CAYMAN
28677	BLUE LINE	FRANCIA
33691	BONEL MARKETING SA.	SVIZZERA
25099	BOOGIE PERFORMANCE	FRANCIA
30550	BOSNIA AIRLINES	BOSNIA-ERZEGOVINA
35724	BRASIF SA	BRASILE
34276	BRASS BOX LTD	CIPRO
34825	BRASSBOX	UCRAINA
21446	BREITLING	SVIZZERA
38488	BRISTOW AUSTRALIA	AUSTRALIA
8153	BRUME	FRANCIA
32896	BUMI RESOURCES	EMIRATI ARABI UNITI
36301	BUQUEBUS	ARGENTINA
32260	BUREAU POLICE AERO.	FRANCIA
35325	BURGAN K	KUWAIT
31315	BURMESTER OVERSEAS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
34152	BUSI JET INTL.	SVIZZERA
32630	BUSINESS AVIATION 2	CONGO
32497	BUSINESS AVIATION LG	BELGIO
f2008	BVI Airways	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10079	Beach Capital Management	STATI UNITI
f10082	BelAir Aviation LLC	STATI UNITI
f11004	Billion Mark Ltd.	REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10878	Blue Vista, LLC	STATI UNITI
f10647	Bolloré SA	FRANCIA
f10834	Boulder Aviation Management	STATI UNITI
f12751	C & S AVIATION LTD	STATI UNITI
38938	C.A.GROUP LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
5988	C.T.T.A.	MAROCCO
37649	CALEDONIAN HEL. LTD	REGNO UNITO
36413	CALILA INVEST.	BRASILE
32578	CALVIN KLEIN STUDIO	STATI UNITI
31994	CANADIAN NAT RAILWAY	CANADA
37106	CAOA MONTADORA	BRASILE
28583	CAPELINK ESTABLISH.	SVIZZERA
9122	CARTIER EUROPE	PAESI BASSI
34144	CASAM SARL	FRANCIA
8921	CASINO ADVANCED TECH	FRANCIA
37372	CELINA AVIATION LTD	SVIZZERA
f12811	CENTER AIR LLC	STATI UNITI
29635	CENTRAL MANAGMT SVCS	STATI UNITI
36944	CERTECO ENGINEERING	AUSTRIA
26842	CFPR	FRANCIA
20711	CGTM	FRANCIA
37115	CHAD GOVERNMENT	CIAD
29049	CHC HELICOPTERS INTL	CANADA
29834	CHINA CARGO AIRLINES	CINA
12141	CHINA EASTERN	CINA
31087	CHURCHILL AVIATION	STATI UNITI
31221	CHURCHILL FINANCE	FRANCIA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
40109	CHURCHILL SERV	NIGERIA
37193	CLEAR SKY ASSOCIATES	TAIWAN
f11398	CLEVELAND PEAK LLC	STATI UNITI
35400	CLUB 17 SA.	FEDERAZIONE RUSSA
38305	CLUB PREMIER LTD	SVIZZERA
36701	COMFORT JET AVT	REGNO UNITO
4796	COMILOG	GABON
f826	COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français	FRANCIA
38652	COMORES AVIATION	MADAGASCAR, COMORE, RIUNIONE
28584	COMPANY TAWIQ	SVIZZERA
6535	CONSOLIDATED CONTRTS	REGNO UNITO
8338	COPLEY NEWSPAPERS	STATI UNITI
6369	CORSAIR FRANCE	FRANCIA
12219	COX ENTERPRISES	STATI UNITI
31073	CP MANAGEMENT	STATI UNITI
35062	CPI AVIATION LLC	STATI UNITI
38602	CREDIT SUISSE	SVIZZERA
3513	CROWN EQUIPMENT	STATI UNITI
862	CUBANA	CUBA
38593	Cedel International Investments, Inc.	STATI UNITI
31812	Cephalon	STATI UNITI
f10556	Challenger Management LLC	STATI UNITI
f13215	Cobalt Resources, LLC	STATI UNITI
f10128	Corporate Flight Alternatives, Inc.	STATI UNITI
31577	D & D AVIATION	REGNO UNITO
27974	DAALLO AIRLINES 2	GIBUTI



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33242	DALCAM LLC	STATI UNITI
31467	DALIA AIRLINES	LUSSEMBURGO
3932	DALLAH ALBARAKA	GIORDANIA
34168	DARTE HOLDINGS	FEDERAZIONE RUSSA
18972	DASSAULT AVIATION	FRANCIA
1058	DASSAULT FALCON SERV	FRANCIA
37864	DDA AVIATION	STATI UNITI
31582	DE ROUBIN JEAN	FRANCIA
32809	DEAN PHILLIPS INC	STATI UNITI
11638	DECAUX	FRANCIA
35752	DECCAN CARGO	INDIA
35353	DELMUN AVIATION SVCS	BAHREIN
27665	DIAMAIR	SVIZZERA
32494	DIEXIM EXPRESSO AV.	ANGOLA
35356	DISTANT HORIZON	ISRAELE
22389	DOUANES FRANCAISES	FRANCIA
38450	DSF FLUGZEUGPORTFOLI	GERMANIA
24571	DSWA	STATI UNITI
31133	DUNMORE HOMES	STATI UNITI
f10134	Dankjold Reed Aviation LLC	STATI UNITI
27183	Dartswift Aviation, Inc.	STATI UNITI
1139	Dassault falcon jet	STATI UNITI
35657	Dédalus Administração e Participações Ltda.	BRASILE
f2005	Dominican Republic Air Force	REPUBBLICA DOMINICANA
7028	Dow Chemical Company, the	STATI UNITI
35705	EAGLE AVIATION EUROP	FRANCIA
35820	EAGLES AVTN MGNT	EMIRATI ARABI UNITI



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
9703	EARTH STAR	STATI UNITI
31743	EAST STAR AIRLINES	CINA
34303	EASTINDO	INDONESIA
2850	EASYJET SWITZERLAND	SVIZZERA
32591	EBONY SHINE	ISOLE CAYMAN
29279	ECUATORIAL CARGO	GUINEA EQUATORIALE
31985	EGYPT JET AVIATION	EGITTO
f12482	EIGER JET Ltd	BERMUDA
25120	ELBRUS-AVIA AIR ENT.	FEDERAZIONE RUSSA
23028	ELÏS BREAD	STATI UNITI
1013	EMERSON ELECTRIC	STATI UNITI
22291	ENAC France	FRANCIA
37188	ENEX AVIATION LTD	REGNO UNITO
36295	ENHANCE AERO	FRANCIA
38636	ENHANCE AERO GROUPE	FRANCIA
32775	EQUAFLIGHT SERVICE	CONGO
34778	EQUAJET	CONGO
32084	EQUATORIAL GUINEA	GUINEA EQUATORIALE
f2000	EU Airways	IRLANDA
30005	EURL JC DARMON	FRANCIA
34293	EURO EXEC Aviation Services LTD	REGNO UNITO
35725	EURO JET INTL LTD	REGNO UNITO
f10181	EWA Holdings LLC	STATI UNITI
32827	EXEC JET SOLUTIONS	STATI UNITI
36448	EXECUTIVE AIRSHARE	STATI UNITI
39348	EXECUTIVE AUTHORITY	LIBIA
28587	EXECUTIVE JET A/C	ISOLE CAYMAN




FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
25073	EXECUTIVE JET CHRTR	GERMANIA
26060	EXECUTIVE WINGS HE	EGITTO
31131	EXPRESS CAMEL	ARABIA SAUDITA
f10175	Emax Oil Company	STATI UNITI
f2004	Estelar	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
35173	F & L AVIATION	STATI UNITI
34313	FA 116 OU FA 137 INC	SVIZZERA
15665	FAL HOLDINGS ARABIA	ARABIA SAUDITA
25553	FALCON AIR EXPRESS	STATI UNITI
f12819	FALCON AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
31310	FARNER AIRWINGS	SVIZZERA
39047	FASTJET TANZANIA	REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA
37429	FAYCROFT FINANCE CO.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
15911	FC AVIATION	FRANCIA
1147	FEDERAL EXPRESS	STATI UNITI
f12735	FG AVIATION LLC	STATI UNITI
f10191	FHC Flight Services LLC	STATI UNITI
28540	FIA (PARIS)	FRANCIA
34669	FIREFLY	MALAYSIA
32846	FIRST COMMERCIAL	STATI UNITI
38268	FIRST MANDARIN B.A	CINA
38238	FIRST RESERVE CORP	STATI UNITI
37747	FJ20-166, LLC	STATI UNITI
31665	FLEET INT AVTN & FIN	REGNO UNITO
35764	FLEET MGT AIRWAYS SA	SVIZZERA
21504	FLICAPE PTY LTD	SUD AFRICA




FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
8542	FLIGHT LEVELS	STATI UNITI
27942	FLIGHTEXEC	CANADA
31640	FLIGHTINVEST	LUSSEMBURGO
33626	FLY 18	SVIZZERA
30372	FLY AIR SA	FRANCIA
28511	FLY EXEC	LIBANO
30136	FLYBABOO	SVIZZERA
30343	FLYING BIRD	FRANCIA
29223	FLYING FINN OY	FINLANDIA
31775	FLYING M	STATI UNITI
33632	FLYMEX	MESSICO
39563	FMS-FLEET MGT.SERV.	FRANCIA
31116	FOCUS AIR USA	STATI UNITI
32322	FORTUNE AIR	SUD AFRICA
29147	FOX AVIATION CANADA	CANADA
f12777	FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
f11353	FRC HOLDING INC V	STATI UNITI
35426	FTC CONSULTING AG	SVIZZERA
2804	FUTURA FINANCES	FRANCIA
27867	FUTURE ELECTRONICS	CANADA
f12240	Falconwing Limited Bvi	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10194	Fjet Management, LLC	STATI UNITI
f10203	Fletcher Jones Management Group	STATI UNITI
f11426	G & L AVIATION	STATI UNITI
32621	GABON AIRLINES	GABON
36117	GAETAIR SARL	SVIZZERA
38839	GAFTREN INVESTMENTS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31746	GALAXY AIRLINES	GIAPPONE
36630	GEM AVIATION AVV	REGNO UNITO
34971	GEORGETOWN INTERSTAT	STATI UNITI
23693	GEORGIAN AIRWAYS	GEORGIA
35885	GEORGIAN STAR	GEORGIA
32233	GIE-ODER	FRANCIA
22850	GIORI ROBERTO	MONACO
31182	GIOSTYLE LLC	STATI UNITI
38481	GIS AVIATION A.V.V.	CIPRO
37097	GIV-SP AIR SERVICE	FEDERAZIONE RUSSA
f11804	GLOBAL CHALLENGER LLC	STATI UNITI
30539	GLOBAL FLIGHT SRVS	STATI UNITI
32997	GLOBAL JET INTL	AUSTRALIA
f12170	GOLD EAGLE LTD	BERMUDA
32508	GOUGH AVIATION	SUD AFRICA
22767	GOVERNMENT AIR TRANS	NAMIBIA
22659	GOVERNMENT MONTENEGR	MONTENEGRO
f11352	GREAT BUY INC	STATI UNITI
32749	GUINEA ECUATORIAL	GUINEA EQUATORIALE
f12104	GWI ASSET MANAGEMENT SA.	BRASILE
f11448	GYPSY BABY LLC	STATI UNITI
38975	GYRO AIR LTD	NIGERIA
f10223	Glacial Energy	STATI UNITI
f12244	Golden Medal Limited Bvi	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31947	HAGONDALE LTD	REGNO UNITO
31731	HALCYONAIR	CAPO VERDE
5362	HALLIBURTON	STATI UNITI



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37326	HASHIM BIN SAID	ARABIA SAUDITA
33959	HASSANCO SA.	SVIZZERA
10105	HAWKER PACIFIC PTE	SINGAPORE
33342	HEAVYLIFT CONGO	CONGO
37863	HELICONIA LS	FRANCIA
36756	HELICONIA PALMAIR	MAROCCO
f11024	HENDRICK MOTORSPORTS	STATI UNITI
36374	HERMES EXECUTIVE	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
37523	HIGH PERFORMANCE 100	SVIZZERA
21365	HILL-ROM	STATI UNITI
38899	HOLLYFRONTIER PAY.	STATI UNITI
38750	HOLYPEAK PROPRIETARY	AUSTRALIA
39317	HOP!	FRANCIA
26897	HOP-AIRLINAIR	FRANCIA
38904	HS AIR FINANCE LLC	BRASILE
37195	HS Air Finance	BRASILE
f11464	HYPERION AIR INC	STATI UNITI
f10794	Hagadone Aviation LLC	STATI UNITI
f1434	Horta, LLC	STATI UNITI
37170	Hospitalizacion Clinico C.A.	STATI UNITI
24848	ICEC TOUR SPOL	REPUBBLICA CECA
37906	ID AIR	FRANCIA
39137	IFG — INTL FIN. GRP	SVIZZERA
21442	IGN INST GEO NAT LF	FRANCIA
29661	IKAROS AVIATION AVV	UCRAINA
36740	IMD AIRWAYS	SPAGNA
32492	INDIA FLYSAFE AVTN	INDIA




FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33071	INDUSTR. AERONAUTICA	COLOMBIA
36832	INDUSTRY EAST EUROPE	SVIZZERA
33559	INDYCAR AVIATION	STATI UNITI
30427	INFINIT AIR	SPAGNA
34222	INLOGS INTERNATIONAL	NON DEFINITO
33654	INTER AMERICAN	ANGOLA
23792	INTERCON USA	STATI UNITI
31081	INTERFACE OPS LLC	STATI UNITI
31965	INTERGLOBE AVTN LTD	INDIA
37561	INTL GAMING TECH	STATI UNITI
32524	INVESTAVIA	KAZAKHSTAN
f11248	IP Aviation L.P.	CANADA
f12706	ISLAND PARK AVIATION LLC	STATI UNITI
33890	ISLENA INVERSIONES	HONDURAS
21879	ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD	ISRAELE
30038	IXAIR	FRANCIA
37780	Inversiones Davanic	COLOMBIA
f10263	Ithaca LLC	STATI UNITI
28006	JAPAT	SVIZZERA
31296	JAZEERA AIRWAYS	KUWAIT
32986	JBS CONSULTING LLC	STATI UNITI
31772	JCAS	SVIZZERA
26998	JDP FRANCE	FRANCIA
26479	JET 2000	FEDERAZIONE RUSSA
30713	JET AVIATION AG	SVIZZERA
30385	JET AVIATION FZCO	EMIRATI ARABI UNITI
26911	JET BLUE AIRWAYS	STATI UNITI




FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37719	JET CONNECTIONS	REGNO UNITO
32217	JET CRUISING	LUSSEMBURGO
34614	JET DIRECT AVIATION	STATI UNITI
33015	JET MANAGEMENT SA	SVIZZERA
33769	JET ONE JSC	KAZAKHSTAN
32848	JET PREMIER ONE	SVIZZERA
38174	JET XPRESS	COSTA D'AVORIO
31581	JET4YOU	MAROCCO
31137	JETS RENT AVTN	FRANCIA
38847	JETSTAR JAPAN	GIAPPONE
f12768	JIMMIE JOHNSON RACING II INC	STATI UNITI
29395	JR EXECUTIVE	LIBANO
f10277	Jereissati Participacoes S/A	BRASILE
f13613	JET Select LLC	STATI UNITI
6510	KALAIR LTD.	STATI UNITI
34887	KALDERON LTD	REGNO UNITO
28504	KARTHAGO AIRLINES	TUNISIA
34348	KARTHAGO PRIVATE JET	TUNISIA
38123	KAS CORPORATION LTD.	LIBANO
30709	KAZAVIA	KAZAKHSTAN
32381	KB HOME	STATI UNITI
29190	KBBD	STATI UNITI
35242	KNIGHT AVIATION LLC	STATI UNITI
34843	KOSTAR AIRLINES	REPUBBLICA DI COREA
35727	KREDEL INTERNATIONAL	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10290	KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.	STATI UNITI
f12041	Key Aviation LLC	STATI UNITI




FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37923	LA AVIATION	SVIZZERA
40758	LA COMPAGNIE	FRANCIA
1971	LABORATOIRE ASL	FRANCIA
30455	LAS VEGAS JET	STATI UNITI
33111	LAYAN INTL.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
30595	LEACH CAPITAL	STATI UNITI
2816	LEGENDAIR LTD.	SVIZZERA
13358	LIBYAN AIR CARGO	LIBIA
26342	LIGNES AER. CONGO.	CONGO
4489	LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY	STATI UNITI
f904	LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS	COLOMBIA
25272	LOTUS AIR	EGITTO
33450	LOV'AIR AVIATION	FRANCIA
24211	LOWA LTD	STATI UNITI
28079	LOYD'S BUSINESS JETS	POLONIA
f10303	LR Enterprises Management LLC	STATI UNITI
37092	LUIS FUENMAYOR	STATI UNITI
31034	LUKOIL-AVIA SWISS	SVIZZERA
29070	LUXFLIGHT EXECUTIVE	LUSSEMBURGO
7764	LVMH SERVICES	FRANCIA
37071	LX AVIATION (SPV)LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
19696	LYRECO	FRANCIA
f11360	LYS LLC	STATI UNITI
f10875	Layla JET	BERMUDA
f13333	Ligon Air LLC	STATI UNITI
f10304	Luciano Antonio Zogbi	BRASILE
39587	M-MEDIA AVIATION LTD	REGNO UNITO




FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33834	M. SQUARE AVIATION	BERMUDA
34423	MACAU JET INTL	CINA
29993	MAG AVIATION	STATI UNITI
26383	MAGIC CONDOR LTD	BERMUDA
f11359	MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC	STATI UNITI
34992	MAINSAIL TRADING 93	SUD AFRICA
32078	MALIBU CONSULTING	STATI UNITI
34975	MALU AVIATION	CONGO
23021	MANAG'AIR	FRANCIA
34019	MANO RIVER	STATI UNITI
1824	MARIN	FRANCIA
37003	MARITIME INVESTMENT	MONACO
1976	MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.	REGNO UNITO
36263	MAROC TELECOM	MAROCCO
1831	MARTIN BAKER	REGNO UNITO
32707	MASC AIR LTD	ISOLE CAYMAN
27014	MASTERJET SWITZ.	SVIZZERA
34840	MASWINGS SDN. BHD.	MALAYSIA
40818	MATRIX AVIATION 650	REGNO UNITO
33238	MAURITANIA AIRWAYS	MAURITANIA
37893	MAURITANIE AIRLINES	MAURITANIA
31978	MAXWELL AVIATION INC	STATI UNITI
27863	MAYES JOHN	STATI UNITI
43460	MAZEN SHALABI	ARABIA SAUDITA
f12986	MB AVIATION LLC	STATI UNITI
30315	MCKINLEY ACFT HLDNG	STATI UNITI
31545	MDA SAS	FRANCIA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31140	ME LEASING	STATI UNITI
1855	MEA AIR LIBAN	LIBANO
38759	MEGA GLOBAL AIR	MALDIVE
9689	MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.	STATI UNITI
21443	METEO-FRANCE	FRANCIA
f10316	MFP Services LLC	STATI UNITI
28986	MHS AVIATION SDN BHD	MALAYSIA
37403	MIAMI FERRY CONTRACT	STATI UNITI
36859	MIDAS AIR	STATI UNITI
29971	MIDDLE EAST JET SVCS	LIBANO
617	MIL BRAZIL	BRASILE
702	MIL CANADA	CANADA
36031	MIL ECUADOR AIRFORCE	ECUADOR
1098	MIL FRANCE	FRANCIA
1800	MIL MALAYSIA	MALAYSIA
34821	MILLETREIZE	FRANCIA
26724	MILLION AIR SALT LAK	STATI UNITI
35609	MINISTRY DEF SLOVENI	SLOVENIA
36033	MISH AVIATION SVCS	GHANA
31556	MISTRAL AEREO	CANADA
31331	MITRE AVIATION LTD	REGNO UNITO
38259	MOHAMED BEKKALI	MAROCCO
35060	MOISEEV ALEX	MONACO
35455	MONT BLANC AVIATION	BERMUDA
38782	MONTEBELLO LTDA	BRASILE
32755	MONTROSE GLOBAL	REGNO UNITO
7058	MORRIS COMMUNICATION	STATI UNITI



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34441	MOSCOW HELICOPTER	FEDERAZIONE RUSSA
f11405	MOSS JERONE S TRUSTEE	STATI UNITI
35975	Macbens Patrimonial Ltda	UNGHERIA
f14311	Malridge Investments Ltd.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f13614	Mark Anthony Group Inc	CANADA
f10420	Marmalade Skies LLC	STATI UNITI
30280	Marsico Aviation, LLC	STATI UNITI
f12655	Mass JET Lease	FILIPPINE
f10313	Mendota Aircraft Management	STATI UNITI
24019	Mid East JET	ARABIA SAUDITA
28010	Mondoil	STATI UNITI
31770	N304RJ	STATI UNITI
32270	N349BA	STATI UNITI
32370	N72RK	STATI UNITI
f1000	NAM AIRLINES	STATI UNITI
31025	NATASCHA ESTABLISHMENT	EMIRATI ARABI UNITI
26668	NATIONAL AIR SERVICE	ARABIA SAUDITA
28966	NATIONAL AVIATION 2	EGITTO
34727	NATIONAL CITY COMM	STATI UNITI
38371	NAVINTAIR INC	STATI UNITI
31097	NEBULA LTD.	BERMUDA
38228	NEGRI IMMOBILIARE	ITALIA
32424	NEW AXIS AIRWAYS	FRANCIA
34651	NEW CAIRO REAL EST	EGITTO
32626	NEWCASTLE AIRCRAFT	STATI UNITI
35373	NEXT GENERATION VENT	STATI UNITI
38125	NEXUS FLT OPS SVCS	ARABIA SAUDITA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
20855	NIGERIAN POLICE	NIGERIA
35941	NILE AIR	EGITTO
31199	NISSAN NTH AMERICA	STATI UNITI
32959	NOFA AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
32963	NORDEX AIR	FEDERAZIONE RUSSA
38103	NORTH STAR AVTN LTD	SVIZZERA
10326	NOUVELAIR TUNISIE	TUNISIA
33212	NPM MANAGEMENT	STATI UNITI
36629	NW NORTHWEST	SVIZZERA
22190	NWT AIRCRAFT	STATI UNITI
32861	NY JETS TRANSPORTER	BERMUDA
f12094	Naja Locação Empresarial LTD	BRASILE
34415	Nomad Aviation	SVIZZERA
31264	O AIR	FRANCIA
30908	OCANA ASSETS LTD	STATI UNITI
38509	ODYSSEE JET SA	LUSSEMBURGO
12316	OFTC.Inc.	STATI UNITI
28984	OLDBURY HOLDINGS	EMIRATI ARABI UNITI
35132	OMEGA VII	FRANCIA
34603	OMYA INTERNATIONAL	SVIZZERA
30957	ONE THIRTY NINE	LUSSEMBURGO
36166	ONEXP	DANIMARCA
32311	OPENSKIES	FRANCIA
31341	ORIENT GLOBAL AVTN	SINGAPORE
36943	ORION AIR GROUP	STATI UNITI
28050	OUTFITTER AVIATION	STATI UNITI
4139	OYONNAIR	FRANCIA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
29465	Oakmont Holdings, LLC	STATI UNITI
f10340	Oakwood Books, Inc.	STATI UNITI
31395	Outpost International, LLC	STATI UNITI
32859	Ovlas sa	NIGERIA
f11748	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: 5YJLF	KENYA
f11755	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: GGJMB	REGNO UNITO
f11525	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: PRAGP	BRASILE
f12903	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: PRROZ	BRASILE
f12918	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XACHE	MESSICO
25856	PACE CARGO ENTERRP	STATI UNITI
31966	PALMAIR AVIATION	MAROCCO
38406	PARADOX BIRDS	STATI UNITI
26289	PARAFFIN AIR	STATI UNITI
36994	PEABODY ENERGY	STATI UNITI
38284	PEACH AVIATION	GIAPPONE
35524	PETRO AIR	LIBIA
34403	PHEEBE LIMITED	REGNO UNITO
33969	PHENOMAIR	FRANCIA
32252	PLANET AVIATION UU	FEDERAZIONE RUSSA
f11455	PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
2176	PPG INDUSTRIES	STATI UNITI
38693	PREMAIR (WI) 2	INDONESIA
32060	PREMIER AIR	STATI UNITI
36197	PRESTIGE JET JORDAN	GIORDANIA
35261	PRESTOIL SAS	FRANCIA
35401	PRINCESS AVIATION DT	TUNISIA
4095	PRIVATAIR	SVIZZERA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
24429	PRIVATAIR SA	PORTOGALLO
35093	PRIVATE JETS LUXEMB.	LUSSEMBURGO
32346	PROFRED PARTNERS LLP	REGNO UNITO
36931	PSD	FRANCIA
f11206	PVM Management LLC	STATI UNITI
f10350	Pacific Coast Feather Company	STATI UNITI
30188	Pacific Connection Inc.	STATI UNITI
36039	Paradox Security Sys	CANADA
29691	Pinnacle Aviation	STATI UNITI
f12236	Power Ease Investments Limited BVI	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31595	Premier Aviation	FEDERAZIONE RUSSA
28189	Proair charter	GERMANIA
22432	QATAR AMIRI FLIGHT	QATAR
38078	QUEST TRADING, LLC	STATI UNITI
1427	RAININ AIR	STATI UNITI
36817	RCR JETS AG	SVIZZERA
f11026	RD HUBBARD ENTERPRISES INC.	STATI UNITI
34087	REAL EXECUTIVE GmbH	SVIZZERA
37695	REAL FLY SARL	MAROCCO
31655	REATEX INVEST	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
2232	REGOURD AVIATION	FRANCIA
30061	REIMS AVIATION IND	FRANCIA
23719	RIDA AVIATION LTD	BERMUDA
f10973	RJ CORMAN Aviation Services LLC	STATI UNITI
34680	RJH ADVISORY	STATI UNITI
31630	RJM AVIATION	CIAD
32627	RNW ENTERPRISES, LLC	STATI UNITI



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30374	RONSO SA DE CV	MESSICO
31808	ROTOR TRADE 2	STATI UNITI
31026	ROUST TRADING	EMIRATI ARABI UNITI
36887	ROUTE 450 INVESTMENT	BRASILE
27737	ROXBURY TECHNOLOGIES	SVIZZERA
258	ROYAL AIR MAROC	MAROCCO
37548	RSR-614RD	STATI UNITI
35879	RUBICON AVIATION	REGNO UNITO
35828	Related Companies	STATI UNITI
f14565	Retraite Verte Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10385	Rex Realty Co	STATI UNITI
f10387	Rio Bonito Comunicacao Ltda	BRASILE
f10391	Roux Investment Mngt Co	STATI UNITI
22656	S EGYPT	EGITTO
22439	S ALGERIE	ALGERIA
13351	S BURKINA FASO	BURKINA FASO
22442	S CONGO D.R. (KIN)	CONGO
22575	S DJIBOUTI	GIBUTI
22426	S GABON	GABON
32125	S GAMBIA (2)	GAMBIA
22438	S MONACO	MONACO
22524	S NIGERIA	NIGERIA
22576	S SENEGAL	SENEGAL
22977	S TCHAD	CIAD
33152	SAAD AIR LTD	BAHREIN
22756	SABRINA FISHERIES	STATI UNITI
38042	SABY FINANCE	FEDERAZIONE RUSSA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
27640	SAESA	SPAGNA
f11791	SAF FLIGHT LLC	STATI UNITI
37497	SAFEGUARD SOLUTIONS	ARUBA
34967	SAINTEX AERO SARL	FRANCIA
25946	SALEM AVIATION	ARABIA SAUDITA
f2007	SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A)	REPUBBLICA DOMINICANA
5373	SATENA	COLOMBIA
36114	SAUCAR LIMITED	REGNO UNITO
5432	SAUDI OGER	ARABIA SAUDITA
30067	SAVENCIA	BELGIO
20462	SBD BRETONNE DEVELOP	FRANCIA
31959	SBM GROUP	STATI UNITI
32560	SCD BV	PAESI BASSI
28744	SCHREINER CAMEROUN	CAMERUN
31358	SCM ARUBA A.V.V.	ARUBA
32411	SCOTTS MIRACLE-GRO	STATI UNITI
22328	SECURITE CIVILE LF	FRANCIA
36018	SEGERIS CAPITAL LTD	BRASILE
1249	SELIA	FRANCIA
27881	SERLUX	LUSSEMBURGO
33112	SEVENTH SENSE STAR	BERMUDA
35652	SFD RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
f12875	SHADOWFAX LLC	STATI UNITI
f12810	SHORENSTEIN PROPERTIES LLC	STATI UNITI
30513	SICHUAN AIRLINES (3)	CINA
5468	SIGAIR LTD	BERMUDA
34418	SIGMA AVIATION	IRLANDA




FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12744	SILVER LAKE AVIATION LLC	STATI UNITI
32728	SILVER VENTURES INC	STATI UNITI
2466	SIRIUS	SVIZZERA
32892	SIRTE OIL COMPANY	LIBIA
24200	SIT-SET AVTN AG	SVIZZERA
35424	SJ MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
27746	SK TRAVEL	STATI UNITI
38247	SKY LINER AVIATION	SVIZZERA
43301	SKY PRIME AVTN SRV	ARABIA SAUDITA
37810	SKYFIRST	FRANCIA
40301	SKYMARK AIRLINES INC	GIAPPONE
38576	SKYSCRAPER LTD	REGNO UNITO
30105	SKYTRADERS PTY	AUSTRALIA
34050	SKYWAY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
19462	SKYWORK AIRLINES	SVIZZERA
35371	SL Management	STATI UNITI
32149	SMART AVIATION	FRANCIA
32805	SMART AVIATION HE	EGITTO
f13550	SME Equipment Leasing	STATI UNITI
31695	SN AIR MALI	MALI
37745	SN TRANS HELICOPTERE	FRANCIA
29738	Snc BOETOS	FRANCIA
30770	Snc CAVOK	FRANCIA
37669	SNS IMPORTADORA	BRASILE
33859	SOBEYS CAPITAL INCORPORATED	CANADA
3517	SOFAXIS	FRANCIA
22730	SOGERMA	FRANCIA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26645	SONNIG	SVIZZERA
40696	SONNIG INT PRVT JET	EMIRATI ARABI UNITI
42857	SORENS AERO LIMITED	FEDERAZIONE RUSSA
38553	SORENS GROUP LTD	FEDERAZIONE RUSSA
26378	SOUTHERN AIRLINES	NIGERIA
5752	SOUTHERN CROSS USA	STATI UNITI
35993	SPACEWING COMPANY	ARABIA SAUDITA
17921	SPECIALISED TRANSP.	REGNO UNITO
37714	SPEEDFLY SARL	FRANCIA
39251	SPEEDWINGS BUSINESS SA	SVIZZERA
27840	SPHINX WINGS	SVIZZERA
40089	SPIRE FLIGHT SOL.	STATI UNITI
34595	SPRING MOUNTAIN (2)	STATI UNITI
32789	SPRINGWAY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32899	SRIWIJAYA WORLD FUEL	SINGAPORE
39234	SRTS	FRANCIA
26231	STAFF AIR SERVICE	FRANCIA
35477	STAR AIRWAYS ALBANIA	ALBANIA
35421	STAR JET LTD	STATI UNITI
2574	STARJET AVIATION	SVIZZERA
24204	STARLING AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
33748	STARLINK AVIATION	CANADA
31400	STARR EQUIPMENT	STATI UNITI
28169	STATE AIR BERKUT	KAZAKHSTAN
28156	STEELCASE	STATI UNITI
37550	STEELE AVIATION INC	STATI UNITI
32436	STENSRUD VENTURES	STATI UNITI




FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33040	STORMJETS SA	SVIZZERA
4488	STRASBOURG AVIATION	FRANCIA
35602	STRATEGIC AIR. SAS	FRANCIA
39210	SUBURBAN MOTORS COMP	STATI UNITI
35339	SUKHOI CIVIL ACFT	FEDERAZIONE RUSSA
31657	SUN AIR (EGYPT)	EGITTO
23210	SUNRISE (ALSHOROOK)	EGITTO
30157	SUPER CONSTELLATION	SVIZZERA
25392	SWIFT-AERO, JSC	FEDERAZIONE RUSSA
30257	SYMPHONY MASTER	SVIZZERA
33362	SYMPHONY MASTER UAE	EMIRATI ARABI UNITI
38298	SYPHAX AIRLINES	TUNISIA
f12601	Sapphire International Group, Inc	STATI UNITI
37718	Sfera JET LLC	FEDERAZIONE RUSSA
38579	Sino JET Management Limited	CINA
f10403	Skye Gryphon, LLC	STATI UNITI
f12484	Sonic Financial	STATI UNITI
21791	Southern Cross International	PAESI BASSI
f10419	Stephens Investment Holdings LLC	STATI UNITI
f11008	Success Master Ltd.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
5967	Synthes USA Sales LLC	STATI UNITI
38197	TAA AVIATION LTD	SVIZZERA
27385	TAF LINHAS AEREAS	BRASILE
159	TAG AVIATION SA	SVIZZERA
26797	TAK AVIATION UK LTD	REGNO UNITO
4386	TAM LINHAS AEREAS	BRASILE
37224	TAMARA NIGER AVIATIO	NIGER



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35843	TANELA VENTURES LTD	FEDERAZIONE RUSSA
26582	TASSILI AIRLINES SA	ALGERIA
31962	TAT LEASING	FRANCIA
24156	TAXI AIR JET-FRET	FRANCIA
36518	TERRY BROWN	CANADA
28634	THALES	FRANCIA
799	THE COCA-COLA COMPANY	STATI UNITI
32042	THE FUTURA CORP	CANADA
21075	THERMO FISHER SCIENTIFIC	STATI UNITI
30353	TIGER AIRWAYS SINGPR	SINGAPORE
31882	TIKO AIR (2)	MADAGASCAR
24764	TOTAL LINHAS AEREAS	BRASILE
31535	TOUMAI AIR TCHAD SA	CIAD
31676	TOWER HOUSE CONSULT.	GAMBIA
29860	TPS	STATI UNITI
26086	TRADLUX	LUSSEMBURGO
37172	TRANS AER MAR CORTES	MESSICO
34062	TRANSAIR CARGO SVC	CONGO
12193	TRANSASIA AIRWAYS	TAIWAN
32673	TRANSAVIA FRANCE SAS	FRANCIA
f11432	TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC	STATI UNITI
35158	TRIBECA AVT PARTNERS	STATI UNITI
30112	TRIGANA AIR SERVICE	INDONESIA
2752	TUNIS AIR	TUNISIA
31018	TURNBERRY MANAGEMENT	STATI UNITI
21666	TUTOR SALIBA CORPORATION	STATI UNITI
28237	TWIN JET	FRANCIA



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28467	TY AIR INC	STATI UNITI
f10437	Target Corporation	STATI UNITI
f10497	The Yucaipa Companies LLC	STATI UNITI
36894	Thorn Air Ltd	STATI UNITI
f10498	Tracinda Corporation	STATI UNITI
f11188	Triam Fund Management	STATI UNITI
28221	UAS UNITED AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
f10814	UETA, Inc.	STATI UNITI
22150	UKRAINE AIR ALLIANCE	UCRAINA
38877	UNI AIR TAIWAN	TAIWAN
34820	UNIFOX HOLDINGS LTD	BELIZE
32094	UNION PACIFIC CORP	STATI UNITI
34874	UNITED AVIATION (OM)	LIBIA
38621	UNITED AVTN MGMT	ARABIA SAUDITA
28092	UNITED HEALTHGROUP	STATI UNITI
3329	United Technologies Corporation	STATI UNITI
24318	VALAVIA	FRANCIA
28829	VALIANT AVIATION	BERMUDA
10637	VALMONT	STATI UNITI
30253	VENTURA AVIATION	MONACO
34280	VEREIN DC3	SVIZZERA
40919	VGS ACFT LEASING	REGNO UNITO
37581	VIA JETS OOD.SRL	BULGARIA
19445	VIETNAM AIRLINES JSC	VIETNAM
33703	VIKING AVIATION LTD.	REGNO UNITO
23952	VOLARE AIRCOMPANY	UCRAINA
38134	VOLPE AVIATION LLC	STATI UNITI



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
27628	VULCAN AVIATION	REGNO UNITO
23592	VULCAN INC	STATI UNITI
33249	Voyage International	EMIRATI ARABI UNITI
35615	WADI AVIATION	ARABIA SAUDITA
30891	WAF LTD	ISOLE CAYMAN
34990	WAHA CAPITAL	EMIRATI ARABI UNITI
36777	WALKER AIR SVCS	AUSTRALIA
34886	WATANIA AIRWAYS	KUWAIT
35351	WAVES JET	GIORDANIA
6924	WEDGE AVIATION	STATI UNITI
29491	WELLS AVIATION	STATI UNITI
34317	WESTJET FALCON 50061	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10476	WGL Capital Corporation	STATI UNITI
31779	WHISKEY ROMEO OWNER	STATI UNITI
31064	WHITE LOTUS	STATI UNITI
32294	WILKES AND MCHUGH	STATI UNITI
34191	WILLIAMS INTL CO LLC	STATI UNITI
f1071	WINAIR (St. Maarten Netherlands Antilles)	SINT MAARTEN
31765	WINDS AWAY	STATI UNITI
37331	WINDWARD AVIATION	STATI UNITI
36782	WINGS AIR	INDONESIA
32929	WINGS OVER AFRICA	NAMIBIA
32063	WIP TRADING	SVIZZERA
35668	WORLD FUEL SVCS EUR	REGNO UNITO
31938	WREN ACQUISITIONS	STATI UNITI
42945	Waste Connections Inc.	STATI UNITI
f10661	Watersedge Aviation LLC	STATI UNITI



FRANCIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f2006	Whitejets	BRASILE
f10481	Williams-Sonoma, Inc.	STATI UNITI
23330	XL AIRWAYS FRANCE	FRANCIA
2941	YEMENIA	YEMEN
11467	YUM BRANDS INC.	STATI UNITI
31488	YYA AVIATION	BERMUDA
f10823	Yet Again, Inc.	STATI UNITI
35471	ZEST AIRWAYS INC	FILIPPINE
43094	ZETTA JET	SINGAPORE
35614	ZOGBI LUCIANO	SVIZZERA
32665	ZYMAN AVIATION LLC	STATI UNITI

ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38156	ACTION AVIATION UK	EMIRATI ARABI UNITI
32255	AERO GmbH	GERMANIA
499	AERODATA AKTIENGES 1	GERMANIA
23200	AERODYNAMICS USA	STATI UNITI
36014	AEROMARITIME INC	STATI UNITI
34802	AIR AMBULANCE SPEC	STATI UNITI
1502	AIR ATLANTA	ISLANDA
35659	AIR CAPITAL PILOT	STATI UNITI
32461	AIR CHATEAUX	FRANCIA
38219	AIRBOSS OF AMERICA	CANADA
39197	AIRKROL LLC	STATI UNITI
33255	AIRON AIR	DANIMARCA
9117	AIRSUR	SPAGNA



ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34407	ALCI AVIATION	CANADA
f11420	ALTEX LLC	STATI UNITI
f10024	AM General, LLC	STATI UNITI
f12848	AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK	STATI UNITI
34668	AR AIRWAYS PVT LTD	INDIA
30047	ASHTON AVIATION	STATI UNITI
14399	ASTAR USA LLC	STATI UNITI
911	AUGSBURG AIR SERVICE	GERMANIA
33503	AVIATION INVENTORY	STATI UNITI
f12726	AVIATION SERVICES & SALES INC	STATI UNITI
38160	AVON AVIATION LLC	STATI UNITI
32522	AVSTAR INTL CORP	STATI UNITI
34980	AVTN CAPITAL GRP (2)	STATI UNITI
37888	AVTN CONSULTANTS INC	STATI UNITI
35734	AVTN PARTN. AMERICA	STATI UNITI
32830	AZA AIR LLC	STATI UNITI
36035	AZIZ HASSANALI	STATI UNITI
f13607	Almond Forest Investments LLC	STATI UNITI
33277	Altbridge Projects Ltd.	FEDERAZIONE RUSSA
f10803	American Seafood's Group	STATI UNITI
f12473	B.F. Limited Partnership	STATI UNITI
24074	BABCOCK AND BROWN	STATI UNITI
27616	BLUEBIRD CARGO	ISLANDA
f13941	BP Microsystems Leasing LLC	STATI UNITI
28620	BURAQ AIR	LIBIA
f10063	Bacchus Consulting, LLC	STATI UNITI
f10075	BankNote Aviation Corp.	STATI UNITI



ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f13145	Bar-Aero LLC	STATI UNITI
f10077	Basic Capital Majestic	STATI UNITI
f10977	BioTek Instruments, Inc.	STATI UNITI
37168	Bravo Bravo Investments LLC	STATI UNITI
35163	Buddy 4, LLC	STATI UNITI
38620	C&S Wholesale Grocers, Inc.	STATI UNITI
33155	C3 J CHARTER LLC	STATI UNITI
33307	CANADIAN NORTH	CANADA
34660	CARIBOU INDUSTRIES	STATI UNITI
33272	CIRRUS AIR CLUB	STATI UNITI
35180	CJ3 CHARTER LLC	STATI UNITI
31719	CLICK MEXICANA	MESSICO
36331	CLM SRL	ITALIA
32604	CLOSE AIR	REGNO UNITO
35366	COMFORT LINE LTD	STATI UNITI
f12972	CONGO MINING & SERVICES	STATI UNITI
27760	CORPORATE ACFT LS	SVIZZERA
39053	CORPORATE AIR SVCS	STATI UNITI
33082	CUMULUS INV. HOL.LTD	REGNO UNITO
f10102	Cambridge Flight Support, LLC	STATI UNITI
f10119	Chris James	BAHAMAS
f10895	Cooper Industries	STATI UNITI
34678	DANA AIRLINES	NIGERIA
38130	DFASS	STATI UNITI
30049	DOVE AIR	STATI UNITI
11028	DUNCAN AVIATION	STATI UNITI
2766	DYNAMIC PARTNERS BV	PAESI BASSI



ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32738	EAST AIR	TAJKISTAN
17105	EFS AIRCRAFT	GERMANIA
33139	ENEX AVIATION SA	MONACO
f11774	ENGAGE AVIATION LLC	STATI UNITI
3782	ERNIR EHF	ISLANDA
30789	EUROLINE AIRCOMPANY	GEORGIA
4540	EXO -2T N&S AMERICA	STATI UNITI
36445	Estrella Aviation	STATI UNITI
39126	FARSIGHT TECHNOL.	STATI UNITI
34667	FELIX AIRWAYS	YEMEN
37075	FLIGHTWORX AVIATION	REGNO UNITO
3176	FLUGFELAG ISLANDS	ISLANDA
36160	FLY AWAY AVIATION	STATI UNITI
39146	FLYING FASTER Snc	FRANCIA
32201	FOUNTAIN AIR	REGNO UNITO
40721	FREEDOM AIRLINE	KENYA
39194	FREEDOM AIRLINES INC	STATI UNITI
f11142	Fine Line, L.P.	STATI UNITI
f10608	Flight Management Services	STATI UNITI
34954	GE CAPITAL SOLUTION	REGNO UNITO
6331	GEMUE GmbH	SVIZZERA
29477	GIFFORD D	STATI UNITI
34143	GLOBAL ACFT SOLUTION	STATI UNITI
38280	GLOBAL AIR CHRTRS	STATI UNITI
37726	GLOBAL WINGS LLC	STATI UNITI
38723	HAMMER THOMAS J	STATI UNITI
38218	HAPPY AIR TRAVELLERS	THAILANDIA




ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23127	HARRIS AIR UTAH	STATI UNITI
19833	HAWKER PACIFIC 2	AUSTRALIA
37851	HAYAT HAVA VE ARAC	TURCHIA
30256	HELLO	SVIZZERA
f10985	HMC Interests LLC	STATI UNITI
36897	HOLDING TERRY A	REGNO UNITO
26436	HOLIDAY RETIREMENT	STATI UNITI
36115	HZ AVIATION LTD	ISRAELE
f10800	Herzog Contracting Corp.	STATI UNITI
f12242	Hope Million Ltd Bvi	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
1479	ICELANDAIR	ISLANDA
33477	INTEGRA MAP	SPAGNA
f11407	IT AVIATION LLC	STATI UNITI
31393	ITAB (2)	CONGO
34334	ITTAG LLC	STATI UNITI
f10258	Indefensible Corporation (DJMD Corporation)	STATI UNITI
35682	Investair 300, LLC	STATI UNITI
36959	JB AVIATION LLC	STATI UNITI
f12816	JCE LEASING LLC	STATI UNITI
25830	JEDINAK R AND R	CANADA
f11391	JEFFERSON FINANCIAL COMPANY	STATI UNITI
f12803	JEM AVIATION LLC	STATI UNITI
f11814	JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
36921	JETAVIVA LLC	STATI UNITI
30465	JETWORKS	STATI UNITI
31939	JOKLAFLUG	ISLANDA
36618	JPATS	STATI UNITI



ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f13350	JT Aviation Leasing Co. LLC	STATI UNITI
f10903	Jesse Duplantis Ministries	STATI UNITI
37333	KAVAN LLC	STATI UNITI
35730	KIRLAND 41025 LLC	STATI UNITI
30456	KMI MANAGEMENT	STATI UNITI
35444	Koch Industries	STATI UNITI
f11783	L60-215 HOLDINGS LLC	STATI UNITI
34973	LAMONT SEA MARITIME	STATI UNITI
27994	LIFTWOOD	REGNO UNITO
f10301	LKM, Inc.	STATI UNITI
f10902	Landow 101 Inc.	STATI UNITI
f10996	Laurence Di Francesco	STATI UNITI
38705	Logistics Business Services LLC	STATI UNITI
26857	MAINE AVIATION SALES	STATI UNITI
f12845	MARI LLC	STATI UNITI
f11446	MARIGOT LLC	STATI UNITI
37082	MARK IV AVIATION LTD	BAHAMAS
32248	MARRON VENTURES	SVIZZERA
f11780	MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO	STATI UNITI
f12795	MERCER AIR LLC	STATI UNITI
36609	MIG AVIATION (UK)LTD	REGNO UNITO
805	MIL COLOMBIA	COLOMBIA
7907	MIL EGYPT (3)	EGITTO
1105	MIL ISRAEL	ISRAELE
1880	MIL MEXICO	MESSICO
1111	MIL NORWAY	NORVEGIA
5556	MIL SAUDI (RSF)	ARABIA SAUDITA



ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
19955	MIL UKRAINE	UCRAINA
823	MIL US NAVY	STATI UNITI
2799	MIL USA	STATI UNITI
30154	MISSIONAIR S.L.	SPAGNA
f11373	MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC	STATI UNITI
34584	MUNSTER JET PARTNER	IRLANDA
f13782	Manivalva, S.A	PANAMA
f12191	Mr Chow Enterprises, LTD	STATI UNITI
f10320	Mutual of Omaha	STATI UNITI
35669	NATO AIRLIFT	LUSSEMBURGO
37436	NEXTANT AEROSPACE	STATI UNITI
35419	NORLANDAIR	ISLANDA
31976	OTTER INSPIRATIONS	STATI UNITI
f12488	Onni Airways Ltd.	CANADA
f11480	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: N1667 J	STATI UNITI
f11524	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: PPPRR	BRASILE
27784	PACIFIC JET	STATI UNITI
33063	PANADERO ENERGY LLC	STATI UNITI
39027	PEAK PACIFIC GLOBAL	CINA
f11817	PEGASUS AVIATION II INC	STATI UNITI
9516	PEREGRINE AVIATION	STATI UNITI
38365	POSEIDON FINANCE	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
29769	PREMIERE FLIGHT	STATI UNITI
30137	PRIMERA AIR	ISLANDA
28212	PROVINCIAL AIRLINES	CANADA
30279	Papier Mettler	GERMANIA
25580	Pioneer Private Aviation	STATI UNITI



ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10370	Pyle Group LLC	STATI UNITI
31967	RADIOACTIVE	STATI UNITI
36291	RAFAN HOLDING BV	PAESI BASSI
31179	RB AVTN USA	STATI UNITI
40267	REPUBLIC AIRWAYS	STATI UNITI
38738	REVA AIR AMBULANCE	STATI UNITI
38098	RH-Flugdienst GmbH & CO. KG	GERMANIA
33695	ROSS AVIATION INC	STATI UNITI
f10763	Raven Aviation LLC	STATI UNITI
f10380	Redleaf Management Company, LLC	STATI UNITI
23948	S GOUV.DU QUEBEC	CANADA
29518	SAAB ACFT OF AMERICA	STATI UNITI
33986	SELVA LTDA.	COLOMBIA
38122	SERVICIOS AER. PROF.	REPUBBLICA DOMINICANA
36425	SINGAPORE FLYING C.	SINGAPORE
24369	SK-AIR	SLOVACCHIA
32244	SKY JET AVTN UGANDA	UGANDA
32799	SKY KING INC	STATI UNITI
38981	SKY RESEARCH INC	STATI UNITI
27489	SKY RIVER MANAGEMENT	STATI UNITI
32954	SLW INTERNATIONAL	STATI UNITI
32599	SOUTHERN AIR SYSTEMS	STATI UNITI
32603	SPRING AIR	REGNO UNITO
36338	STRATEGIC MOVES	STATI UNITI
34530	SUMMER SUN TRADING	SUD AFRICA
8397	SUNCOAST AVIATION	STATI UNITI
37653	SUNRISE AIRWAYS	REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA



ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34627	SWIFTJET INC.	CANADA
f11884	Saratoga, INC.	STATI UNITI
20236	Sequoia Properties, LLC	STATI UNITI
28475	Silk Way Airlines	AZERBAIGIAN
f12111	Supervalu Inc.	STATI UNITI
35130	Switchback Argentina, LLC	STATI UNITI
30863	TABY AIR MAINTENANCE	SVEZIA
30936	TANGO-LIMA AVIATION	FRANCIA
34842	TINKLER GROUP AVTN	AUSTRALIA
31974	TOWER AVTN OF READIN	STATI UNITI
32766	TRADEWIND AVTN	STATI UNITI
38201	TRONOS CANADA	CANADA
32928	TUNISAIR EXPRESS	TUNISIA
f11516	Tamarack Flight Management	STATI UNITI
39039	Telescope Capital, LLC	STATI UNITI
f11002	Titan International Inc.	STATI UNITI
f10447	Town Fair Tires	STATI UNITI
25448	UKRAINE CARGO AIRWAY	UCRAINA
35124	UNICREDIT GLOBAL	AUSTRIA
36942	UNITED ACFT SERVICES	STATI UNITI
35464	UNIVERSAL AIR SVCS	REGNO UNITO
28951	US EPPERSON UNDERWRT	STATI UNITI
20609	VOLKSWAGEN USA	STATI UNITI
f11345	VS MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
f11852	Valor Aviation LLC	STATI UNITI
f10841	W&J Air, LLC	STATI UNITI
33375	WAYLOCK OVERSEAS LTD	FEDERAZIONE RUSSA




ISLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38980	WAYPOINT AERONAUTIC.	STATI UNITI
f11376	WESTERN ASSET MANAGEMENT CO	STATI UNITI
f11383	WESTWIND BROTHERS INC	STATI UNITI
f11029	WHITE LODGING SERVICES	STATI UNITI
39113	WORLD MARKET AVTN	STATI UNITI
6357	WORLD WIDE AIRCRAFT	CANADA
38716	WORLDWIDE ACFT SVCS	STATI UNITI
40090	WOW AIR	ISLANDA
f11839	Western Air Crews	STATI UNITI
f12486	Wolrd Heir, Inc	STATI UNITI
37431	ZAIN SD FZE	EMIRATI ARABI UNITI
34395	ZAPOLARYE	FEDERAZIONE RUSSA

IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34931	Blue Nightingale Trading	SUD AFRICA
32901	142955 ONTARIO LTD	CANADA
37435	921BE LLC	STATI UNITI
35023	ACFT FINANCE TRUST	IRLANDA
31510	ACP JETS	STATI UNITI
f11447	ADC AVIATION LLC	STATI UNITI
f10775	ADP Aviation, LLC	STATI UNITI
132	AER LINGUS	IRLANDA
29293	AERO TIMBER PARTNERS	STATI UNITI
23714	AERO TOY STORE LLC	STATI UNITI
28752	AEROMANAGMENT GROUP	STATI UNITI
39015	AEROSTAR LTD IRELAND	IRLANDA




IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32813	AIR BLESSING	STATI UNITI
298	AIR CONTRACTORS	IRLANDA
7057	AIR SHAMROCK	STATI UNITI
32218	AIR TAHOMA	STATI UNITI
28432	AIR TREK	STATI UNITI
30118	AIRCRAFT INTL RENT	IRLANDA
34285	ALCHEMIST JET AIR LLC	STATI UNITI
f12838	ALEDO SUB LLC	STATI UNITI
26140	ALLTECH	STATI UNITI
30995	ALPHA ONE FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
f12957	AMC 50 LLC	STATI UNITI
27173	APACHE CORP	STATI UNITI
38618	AR INVESTMENTS LLC.	STATI UNITI
39205	ARGOS CAPITAL MNGT	STATI UNITI
29280	ASTOR STREET ASSET	STATI UNITI
33136	ATLANTIC AV KTEB	STATI UNITI
33008	AVIA PARTNER DENMARK	DANIMARCA
36309	AVIANOVA (RUSSIA)	FEDERAZIONE RUSSA
f11798	AVION SALES LLC	STATI UNITI
29670	Aero Ways Inc	STATI UNITI
f10007	Air Reese, LLC	STATI UNITI
f10765	Alaska Eastern Partners	STATI UNITI
36324	Altis	IRLANDA
33209	Altivia Flight	SINGAPORE
f12155	Amalgamated Consolidated, Inc.	STATI UNITI
f12108	Ambassador Marketing International Inc.	STATI UNITI
26369	B&G LEASING	STATI UNITI



IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34053	BANK OF NOVA SCOTIA	CANADA
31686	BARNARD AVIATION	STATI UNITI
1537	BAXTER HEALTH CARE	STATI UNITI
34487	BAZIS INTL INC.	CANADA
33090	BEACON AVIATION	IRLANDA
f11361	BEAUTY CENTRAL LLC	STATI UNITI
25114	BECKER GROUP	STATI UNITI
32660	BEDEK AVIATION	ISRAELE
38915	BEL AIR LLC	STATI UNITI
33557	BIG PLAY FLIGHT SVCS	STATI UNITI
33247	BLUE CITY HOLDINGS	STATI UNITI
f11410	BORG HOLDINGS LLC	STATI UNITI
31975	BOULDER US	STATI UNITI
37279	BUSINESS A.CENTRE CO	THAILANDIA
1868	Bard (C.R. Bard Inc)	STATI UNITI
f12103	Benson Football, LLC	STATI UNITI
35372	Bindley Capital Partners	STATI UNITI
f12682	Bombardier New Aircraft	STATI UNITI
36888	Boston Scientific Corp	STATI UNITI
f11899	C C MEDIA Holdings Inc	STATI UNITI
35160	C. Dot Aviation, LLC	STATI UNITI
30615	CARLISLE HOLDINGS LLC	STATI UNITI
30896	CCA AIR CHARTER	STATI UNITI
29250	CENTURION AVTN SRVCS	STATI UNITI
36860	CESSNA FINANCE CORP	REGNO UNITO
f11418	CESSNA FINANCE CORP	REGNO UNITO
5078	CINTAS	STATI UNITI



IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
21455	CITYJET	IRLANDA
36082	CMC GROUP INC.	STATI UNITI
32509	COOK AIRCRAFT LEASNG	STATI UNITI
19036	CORPORATE JETS PA	STATI UNITI
28444	CROSS AVTN	REGNO UNITO
f11386	CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY	STATI UNITI
f13609	Center for Disease Detection LLC	STATI UNITI
f12458	Codale Electric Supply Inc.	STATI UNITI
f13788	Constellation Productions	STATI UNITI
f10129	Corporate Flight Services, LLC	STATI UNITI
30753	Covidien	STATI UNITI
f10987	Cozzens and Cudahy Air	STATI UNITI
f10650	DARBY HOLDINGS	STATI UNITI
f11469	DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC	STATI UNITI
31690	DELTA JET USA	STATI UNITI
24235	DENISTON ENTERPRISES	STATI UNITI
30715	DMB Aviation	STATI UNITI
35370	DOMINOS PIZZA (2)	STATI UNITI
28485	DOW CORNING	STATI UNITI
f12713	DSS214 LLC	STATI UNITI
27997	DYNAMIC AVIATION SERVICES INC	STATI UNITI
f13128	David A. Duffield/Pegasus VI, LLC.	STATI UNITI
35072	EAC AIR LLC	STATI UNITI
8339	EATON	STATI UNITI
1009	ELI LILLY	STATI UNITI
23828	EMC IRELAND	IRLANDA
23627	EMERCOM RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA



IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33649	ENCORE 684 LLC	STATI UNITI
f11381	ENCORE/SB AVIATION LLC	STATI UNITI
f12801	EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC	STATI UNITI
f10176	Energy Corporation of America	STATI UNITI
f10183	Executive Flight Solutions, LLC	STATI UNITI
33361	FAGEN INC	STATI UNITI
29521	FAIRMONT AVIATION SE	CANADA
32271	FAST LINK EGYPT	EGITTO
34792	FASTNET JET ALLIANCE	IRLANDA
21578	FEDERAL MOGUL	STATI UNITI
28181	FERRO CORP	STATI UNITI
30469	FIRST VIRTUAL AIR	STATI UNITI
31774	FLYING SQUIRREL	STATI UNITI
34371	FREEBIRD MNGMT LTD.	IRLANDA
3826	FRIEDKIN INTL	STATI UNITI
f10208	Flightstar Corporation	STATI UNITI
f11889	Futura Travels Limited	INDIA
39022	GAUGHAN FLYING LLC	STATI UNITI
38550	GC INTERNATIONAL LLC	STATI UNITI
22286	GE CAPITAL-GECAS EI	IRLANDA
26624	GENERAL MILLS SALES	STATI UNITI
38543	GEORGE GUND 3	STATI UNITI
f12778	GIV EXEC JET LLC	STATI UNITI
36512	GLOBAL JETCARE	STATI UNITI
23814	GLOBAL WINGS LTD	SVIZZERA
3964	GOODYEAR	STATI UNITI
f10230	GPAir Limited	CANADA




IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11374	GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC	STATI UNITI
f12820	GREENBRIER CAPITAL LLC	STATI UNITI
26847	GREENHILL AVTN	STATI UNITI
31561	GULF PACIFIC AVTN SV	STATI UNITI
f11239	GameStop, Inc	STATI UNITI
f13449	General Dynamics Land Systems	STATI UNITI
f12159	Gilead Sciences	STATI UNITI
10229	Goodman Real Estate, Inc.	GERMANIA
f10231	Graham Brothers Construction Co., Inc	STATI UNITI
22958	Group Holdings	STATI UNITI
f13612	Guthy Renker Aviation	STATI UNITI
28219	HARLEY-DAVIDSON	STATI UNITI
31054	HEAVYLIFT INT.	EMIRATI ARABI UNITI
35241	HIGHFIELDS CAP MGMT	STATI UNITI
33420	HOWARD HOLDINGS PLC	IRLANDA
5170	HUMANA	STATI UNITI
f10901	Hormel Foods Corporation	STATI UNITI
f11193	IAMAW	STATI UNITI
24747	IFFTG	STATI UNITI
32500	ILFC IRELAND LTD	IRLANDA
f11378	INDIGO MANAGEMENT CO	STATI UNITI
21409	IRVING AIR SERVICE	CANADA
27861	JEP LEASING	STATI UNITI
22094	JEPPESEN UK LTD	REGNO UNITO
32549	JET CLIPPER JOHNNY	STATI UNITI
35926	JET LOGISTICS INC	STATI UNITI
35981	JET SHARES ONLY	STATI UNITI



IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32652	JET SMART INC	STATI UNITI
30210	JET-A-WAY CHARTERS	STATI UNITI
34915	JKB JET HOLDINGS LLC	STATI UNITI
39282	James S Offield	STATI UNITI
31850	Jarden Corp	STATI UNITI
34314	JET Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009)	STATI UNITI
f10282	John M. Connors, Jr.	STATI UNITI
1584	Johnson&Johnson	STATI UNITI
35520	Jones International Aviation LLC	STATI UNITI
f10702	KEB Aircraft Sales, Inc.	STATI UNITI
8180	KELLOGG	STATI UNITI
f11341	KKN TRANSPORTATION LEASING LLC	STATI UNITI
f10287	Kenair, Inc.	STATI UNITI
f11016	Kendall Jackson Wine Estates	STATI UNITI
f10713	Konfara Company	STATI UNITI
31706	LCG ENTERPRISES	STATI UNITI
35616	LEONARD GREEN & PART	STATI UNITI
32207	LISBON LIMITED	BERMUDA
28852	LONDON CITY JET	REGNO UNITO
36958	LUNA ENTERTAINMENT	STATI UNITI
f10295	Leco Corporation	STATI UNITI
29729	Letica Leasing LLC	STATI UNITI
f10302	Lower Cross Aircraft Corp.	STATI UNITI
38901	M&M AVIATION GROUP	STATI UNITI
36961	MAGELLAN A/C SVCS	IRLANDA
30454	MAJJEC JHETT	STATI UNITI
26422	MANDAN	STATI UNITI



IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38653	MANHAG AG	SVIZZERA
27630	MERCURY ENGINEERING	IRLANDA
30050	MHS TRAVEL & CHTR	STATI UNITI
f13615	MIDES SEM DE CV	EL SALVADOR
1104	MIL IRELAND	IRLANDA
f10317	MMB Management Advisory Services	STATI UNITI
31703	MMRB SERVICES	STATI UNITI
35625	MODESTO EXEC AIR CHR	STATI UNITI
f11411	MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
36426	MPW INDUSTRIAL SVCS	STATI UNITI
40770	MRTV LLC	STATI UNITI
32479	MVA AVIATION LTD.	REGNO UNITO
f12230	Mannco LLC	STATI UNITI
f10507	Midland Financial Co.	STATI UNITI
f10968	Mozart Investments, Inc.	STATI UNITI
f12769	N48KZ LLC	STATI UNITI
39276	N583KD LLC	STATI UNITI
18796	N728LW LLC	STATI UNITI
f10328	NCR Corporation	STATI UNITI
18352	NESTLE PURINA PETCAR	STATI UNITI
29867	NEXT FLIGHT JETS	STATI UNITI
32930	NINETY EIGHT AVTN	STATI UNITI
37562	NONSTOP AVIATION	STATI UNITI
f10962	NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
26985	NORTH STAR AVTN	STATI UNITI
42956	NORWEGIAN AIR INTL	IRLANDA
f10919	Noble Energy, Inc.	STATI UNITI




IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10334	Noel Group Aviation	STATI UNITI
f12093	Nustar Logistics	STATI UNITI
32397	OFFICE DEPOT	STATI UNITI
37310	OKAY AIRWAYS	CINA
9116	OMEGA AIR (USA)	STATI UNITI
7079	ORBIS INTL	STATI UNITI
35897	OSLO EXPRESS	STATI UNITI
2079	OWENS ILLINOIS	STATI UNITI
f11106	Orange Crimson Aviation, LLC	STATI UNITI
f11477	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: HP1 A	PANAMA
f12917	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: XABEG	MESSICO
10012	P & E PROPERTIES	STATI UNITI
33261	PACIFIC SKY	CANADA
8792	PALMER A	STATI UNITI
29783	PEGASUS AVIATION CA	STATI UNITI
36816	PHILLIPS EDISON & CO	STATI UNITI
32055	PIONEER ADVENTURES	NUOVA ZELANDA
39139	PITCH LINK LLC	STATI UNITI
f10361	PNC Financial Services Group	STATI UNITI
f11419	POLAR BEAR EXPRESS II LLC	STATI UNITI
32096	PRIME AVIATION JSC	KAZAKHSTAN
34180	PROFESSIONAL CARE	STATI UNITI
3252	PepsiCo, Inc.	STATI UNITI
31045	PrivateSky Aviation LLC	STATI UNITI
7076	Project ORBIS International, Inc.	FRANCIA
26605	QUEST AVTN	STATI UNITI
32706	RBGT LLC	STATI UNITI



IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10978	REAUD MORGAN QUINN	STATI UNITI
31234	RED BARN FARMS	STATI UNITI
38890	RKK Management, Inc.	STATI UNITI
f11777	ROBINSON LEASING INC	STATI UNITI
23899	ROLLINS INC.	STATI UNITI
29788	RORO 212	STATI UNITI
31502	ROTOR TRADE (ARC)	STATI UNITI
2292	ROWAN COMPANIES PLC	STATI UNITI
30090	RUSAVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
39971	RUUD LIGHTING INC	STATI UNITI
8651	RYANAIR	IRLANDA
28054	SAFEWAY	STATI UNITI
43554	SB LEASING	IRLANDA
34898	SD VERMOGENSVERWALT	GERMANIA
f12851	SDL MANAGEMENT COMPANY LLC	STATI UNITI
871	SEAGULL AIRCRAFT CORP	STATI UNITI
24869	SIERRA PACIFIC IND	STATI UNITI
36640	SIM SAS	FRANCIA
f12817	SITRICK AND CO	STATI UNITI
31192	SOUTHERN JET MGMT	STATI UNITI
28509	SPEEDWINGS BUSINESS SA	MESSICO
f12106	SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)	STATI UNITI
31823	STARSHIP ENTERPRISE	STATI UNITI
131	STOBART AIR	IRLANDA
f10397	Select Management Resources, LLC	STATI UNITI
f10824	Seminole Tribe of Florida	STATI UNITI



IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f14029	Signature Group LLC	STATI UNITI
f13116	Standridge Color Corporation	STATI UNITI
f10501	Sunoco Inc.	STATI UNITI
35071	T2 Aviation Mgmt.	STATI UNITI
32156	TALLWOOD MANAGEMNT	STATI UNITI
3696	TEXAS INSTRUMENTS	STATI UNITI
f11309	THIRD SECURITY LLC	STATI UNITI
f13842	TLS Aviation LLC	STATI UNITI
f12991	TONY DOWNS FOODS	STATI UNITI
26406	TRANS WEST AIR SRVCS	STATI UNITI
9788	TRANSIT AIR SRVC	STATI UNITI
29623	TRICYCLE AVIATION	STATI UNITI
38625	Tashi Corporation	STATI UNITI
f10441	The Sherwin-Williams Company	STATI UNITI
f12692	UNICORP AVIATION LLC	STATI UNITI
2797	UNITED STATES STEEL	STATI UNITI
9252	University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)	STATI UNITI
9275	VALLEJO INVESTMENTS	STATI UNITI
f11803	VALLEY JET LLC	STATI UNITI
29120	VEN AIR	IRLANDA
32119	VIA FELIZ II	STATI UNITI
24690	VICTORY AVTN FLORIDA	STATI UNITI
28043	VILLAGE EQUIPMENT	STATI UNITI
36447	VTB LEASING (EUROPE)	FEDERAZIONE RUSSA
5187	WELDBEND	STATI UNITI
35439	WELLS FARGO BANK NW	STATI UNITI
31125	WESTON LTD	IRLANDA



IRLANDA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38797	WILDGOOSE LLC	STATI UNITI
33542	WING FINANCIAL LLC	STATI UNITI
28282	WINGEDFOOT AVTN	STATI UNITI
38212	WINGS AVIATION (DE)	STATI UNITI
29233	WRENAIR	IRLANDA
36499	Warner Chilcott (US), LLC	STATI UNITI
f10815	Washington Penn Plastic Company	STATI UNITI
f10789	Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan	STATI UNITI
f10792	Werner Enterprises Inc.	STATI UNITI
f10784	Wilmington Trust	STATI UNITI
32454	XJET USA	STATI UNITI
31649	Z1 HOLDINGS	STATI UNITI
39577	ZAROX HOLDINGS LTD	GIBILTERRA


ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12167	251 Finance Inc	STATI UNITI
37781	43 AIR SCHOOL	SUD AFRICA
39001	546 PARTICIPACOES	BRASILE
37425	ABBERTON LTD	EMIRATI ARABI UNITI
24650	ABU DHABI AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
40432	AERO AGENTS LLP	REGNO UNITO
1662	AEROMANAGEMENT	STATI UNITI
29651	AEROMANAGEMENT EUROP	ITALIA
31391	AERONORD-GROUP	REPUBBLICA DI MOLDOVA
30371	AEROPORTUL MARCULEST	REPUBBLICA DI MOLDOVA
19195	AEROTRANSPORTES PRIV	MESSICO



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35660	AEROYACHT INVESTMENT	ITALIA
29450	AIC CANADA	CANADA
37380	AIR ARABIA JORDAN	GIORDANIA
11479	AIR DOLOMITI	ITALIA
32715	AIR FOUR S.P.A.	ITALIA
30965	AIR ITALY	ITALIA
31884	AIR PRESTIGIO	STATI UNITI
35312	AIR SPEA S.R.L.	ITALIA
36050	AIR TEAM EXECUTIVE	ITALIA
34676	AIR UGANDA	UGANDA
33278	AIR WING S.P.A.	
32513	AIR-TEC AFRICA	SUD AFRICA
30283	AIRCRAFT PROPERTIES	STATI UNITI
27328	AIRSTARS AIRWAY	FEDERAZIONE RUSSA
37604	ALBATROS ACFT CORP	CANADA
30526	ALBATROS AIRWAYS	ALBANIA
43583	ALBAWINGS	ALBANIA
9303	ALBERTO CULVER	STATI UNITI
34831	ALITALIA S.A.I. SpA ITALY	ITALIA
36390	ALLIBO AIR CARGO	LIBIA
28123	AMRASH	STATI UNITI
f13950	ASTRA HOLDINGS INC.	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
40652	AVCON JET LIMITED	REGNO UNITO
36508	AVIATION CAPITAL SOL	REGNO UNITO
36451	AXSOA S.P.A.	ITALIA
f11555	Aero Taxis Metropolitanos	MESSICO




ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36964	Air Mandalay	INDIA
f10004	Air Mercury, Ltd.	BERMUDA
f10022	Alcoa, Inc.	STATI UNITI
29878	BALMORAL AIR PTY	AUSTRALIA
31999	BASHKORTOSTAN AIR	FEDERAZIONE RUSSA
34857	BB FLY S.R.L.	ITALIA
20198	BELAVIA AIRLINES	BIELORUSSIA
31421	BELLE AIR	ALBANIA
32891	BERJAYA AIR SDN (2)	MALAYSIA
32734	BLUE JET	STATI UNITI
31928	BLUE MERCURY S.R.L.	ITALIA
26015	BLUE PANORAMA LI	ITALIA
43979	BLUE PANORAMA (3) LI	ITALIA
f11338	BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES CORP	STATI UNITI
36408	BLUEBAIR JET	SVIZZERA
37770	BOEING WICHITA IDS	STATI UNITI
38549	BOMBARDIER LEARJET	STATI UNITI
37190	BORDER GUARD EP	POLONIA
35243	BRAATHENS TRAINING	SVEZIA
39045	BRAZIL TRADING LTDA	BRASILE
32566	BRENZIL PTY	AUSTRALIA
27675	BUDDHA AIR	NEPAL
35914	BUSINESS AIR PARTS	STATI UNITI
f13502	Biotab Nutraceuticals	STATI UNITI
f10086	Black Diamond Aviation	STATI UNITI
36979	C FLY S.R.L.	ITALIA
f10100	C. Cary Patterson	STATI UNITI



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
19019	CABLEAIR	STATI UNITI
5083	CAI	ITALIA
f11308	CANDYBAR AVIATION LLC	STATI UNITI
32079	CAREMARK AVIATION	STATI UNITI
35318	CARGOLUX ITALIA	ITALIA
36379	CARISLE BAY	SVIZZERA
26954	CARNIVAL CORP	STATI UNITI
38117	CAROPAN COMPANY SA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31898	CATEX USA	STATI UNITI
36292	CERAMICA CLEOPATRA	EGITTO
36770	CHEMIPLASTICA	REGNO UNITO
35645	CN AVIATION	STATI UNITI
24759	CNH America LLC	STATI UNITI
35761	CORPO FORRESTALE	ITALIA
38402	COTEMINAS	BRASILE
f13770	Cameron industries consult Inc.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f12602	Cartera de Inversiones Venezuela C.A.	STATI UNITI
f10307	Colony Advisors, LLC	STATI UNITI
30812	Consolidated Investment Group	STATI UNITI
37371	DAKO AIRLINES SA	LUSSEMBURGO
32598	DELIA A/S	DANIMARCA
36591	DELMAR SYSTEMS INC.	STATI UNITI
36268	DELTON GROUP INC.	FEDERAZIONE RUSSA
27358	DI AIR	MONTENEGRO
18428	DOLE FOODS	STATI UNITI
28426	DOLPHIN AIR EXPRESS	ITALIA
9322	DOMUS	ITALIA



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11470	DOUBLE V RESOURCES LLC	STATI UNITI
30245	DRAX GROUP	STATI UNITI
31864	DS AVIATION	ISRAELE
23676	DUDMASTON LTD	SVIZZERA
29468	Dillard's Inc.	STATI UNITI
39049	E C MENZIES AVIATION	STATI UNITI
33586	E+A AVIATION	SVIZZERA
24307	ELITICINO SA	SVIZZERA
27824	ELIWORK SRL	ITALIA
8149	ENAV ITALIA	ITALIA
34700	EP AVIATION LLC	STATI UNITI
1039	ETHIOPIAN AIRLINES	ETIOPIA
5051	EUROFLY SERVICE	ITALIA
f12110	EUROJET HOLDINGS LTD	BERMUDA
29693	EUTELIA S.P.A.	ITALIA
36996	EXECUJET CHARTER SVC	STATI UNITI
f12669	Elk Mountain Consulting LLC	STATI UNITI
f11891	Encanto Investment Inc	STATI UNITI
f12791	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC	STATI UNITI
31996	FIBA AIR HAVA	TURCHIA
24342	FININVEST	ITALIA
22368	FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE ELICOTTERI	ITALIA
31568	FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE VELIVOLI	ITALIA
31464	FLIGH TEST ASSOCIATE	STATI UNITI
32391	FLIGHTPARTNER	REGNO UNITO
43521	FLY ONE S.R.L.	REPUBBLICA DI MOLDOVA
36118	FLY540 KENYA	KENYA



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
21557	FLYNOR JET	ITALIA
38931	FORTE AVIATION PARTS	STATI UNITI
37983	FRI-EL GREEN POWER	ITALIA
f10871	Fort Calumet Company	STATI UNITI
f12234	Full Hill Limited Hong Kong	REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG
f12550	Full Wing Holdings Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32161	G350 LEASING LLC	STATI UNITI
34858	GALAXY AIRWAYS INC.	CANADA
37037	GAMAY ENTERPRISES LT	BRASILE
35213	GEDEAM TOURISM SA.	LUSSEMBURGO
30273	GEFA LEASING GmbH	GERMANIA
29961	GENERAL WORK GUINEA	GUINEA EQUATORIALE
36315	GEO LOGISTICA	ITALIA
36948	GIANAIR LTD	GHANA
36179	GLENN EAGLES RESEARC	FEDERAZIONE RUSSA
f12981	GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING LTD	STATI UNITI
33783	GLOBUS LLC	FEDERAZIONE RUSSA
27805	GMG AIRLINES LTD	BANGLADESH
32024	GMR INDUSTRY LTD	INDIA
29615	GOLDEN AIR SRL	ITALIA
32887	GP Aviation	STATI UNITI
f11463	GR1040 INC	STATI UNITI
36873	GRASKOP AVIATION LLC	BRASILE
31017	GULF AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
32263	GUTMEN INC.	BRASILE
f10228	Golden Gaming	STATI UNITI
32296	HANSUNG AIRLINES	REPUBBLICA DI COREA



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34031	HAWKER 700LTD	REGNO UNITO
38229	HERMES AVIATION LTD.	MALTA
f10248	HGA, LLC	STATI UNITI
37563	HIGH TECH AIRCRAFT 2	STATI UNITI
22863	HUBBARD ENTERPRISES	STATI UNITI
31089	Hawker Aviation LLC	STATI UNITI
f12241	Hermes Capital Limited Bermuda	BERMUDA
40880	Hood Capital LLC	STATI UNITI
37842	IBEX AIR CHARTER	LIBANO
43419	ICS AERO SM SRL	
25061	INAER AVIATION ITALIA SpA.	ITALIA
36788	INDONESIA AIR TRA(2)	INDONESIA
36455	INTL AVIATION LLC	STATI UNITI
27510	ITALEASE	ITALIA
f13901	Indika Mitra Investments Pte Ltd	STATI UNITI
f10259	Inversiones Far West Inc.	STATI UNITI
38415	JB AVIATION II LLC	STATI UNITI
37841	JBS S/A	BRASILE
35564	JET AVIATION (VA)	STATI UNITI
38551	JET AVIVA LLC	STATI UNITI
25029	JET PLANE CORP	DANIMARCA
31941	JET SUPPORT GROUP	ISOLE CAYMAN
32677	JETALLIANCE EAST JSC	FEDERAZIONE RUSSA
38438	JETCOM S.R.L.	ITALIA
34346	JETDIRECT AVTN INC	STATI UNITI
32062	JETEX FLIGHT SUPPORT	LIBIA
30695	JETLINK EXPRESS	KENYA



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42277	JETOLOGY GmbH	AUSTRIA
34576	JETPLANET S.R.L.	ITALIA
f12752	JK AVIATION LLC	STATI UNITI
f12763	JODA LLC	STATI UNITI
30609	JSC NORDAVIA-RA	FEDERAZIONE RUSSA
f10283	JSM at FALCON, LLC	STATI UNITI
32068	K & M AVIATION	STATI UNITI
36322	KARNAVATI AVIATION	INDIA
38012	KAUPÉ AVIATION LTD	SVIZZERA
f11389	L & L LEASING IV LLC	STATI UNITI
29205	LATIUM 3 INC	STATI UNITI
32713	LAUTHER-PHILLIPS	STATI UNITI
29027	LEADING EDGE	STATI UNITI
38276	LEILA JET LTD.	EMIRATI ARABI UNITI
30044	LEMOINE INVESTMENTS	STATI UNITI
31451	LENNAR	STATI UNITI
23188	LIBYAN AIR AMBULANCE	LIBIA
39036	LIFEJET LTD.	MALTA
18942	LINDSTROEM ENAR	SVEZIA
33253	LINUS AIRWAYS	INDONESIA
28628	LUKOIL AVIA	FEDERAZIONE RUSSA
22416	LVOV AIRLINES	UCRAINA
f10999	LatAm LLC	STATI UNITI
f10839	Leonard Green and Partners, L.P.	STATI UNITI
f10781	Lucky Fives LLC	STATI UNITI
37803	M-NICE LIMITED	SVIZZERA
35314	MAE AIRCRAFT MGMT.	BAHREIN



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36367	MAGELLAN AVIATION	IRLANDA
36421	MARCPAN CHARTER	AUSTRALIA
27891	MASS MUTUAL LIFE	STATI UNITI
39901	MATONE PROMOTORA	BRASILE
35469	MAZAG	ISOLE CAYMAN
38206	MELO PARTICIPACOES	BRASILE
32051	MERIDIAN AIRCOMPANY	UCRAINA
11698	MERIDIANA FLY	ITALIA
1106	MIL ITALY	ITALIA
37676	MILLENNIUM LABS	STATI UNITI
24266	MINISTERO INTERNO	ITALIA
36406	MISTER JET	GERMANIA
8487	MISTRAL AIR ROMA	ITALIA
31311	MSC AVIATION	SVIZZERA
f10769	MSS Falcon 900LLC	STATI UNITI
36491	Management Services	STATI UNITI
f10828	Marnell Corrao Associates	STATI UNITI
28892	N90BJ	STATI UNITI
36980	NAND AVIATION	ARABIA SAUDITA
35377	NASJET	ARABIA SAUDITA
33889	NAVELLIER & ASSOCS	STATI UNITI
28484	NEOS	ITALIA
36477	NESMA AIRLINES	EGITTO
f12702	NETJETS SALES INC	STATI UNITI
33201	NEWCO MANAGEMENT GRP	STATI UNITI
26030	NEXT CENTURY AVTN	STATI UNITI
31499	NIKAIR SRL	



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
29756	NOEVIR AVIATION	STATI UNITI
f12605	NET Medical, C.A.	STATI UNITI
26129	New World Aviation, Inc.	STATI UNITI
f10633	Northwestern Mutual LIFE Ins. Co.	STATI UNITI
27302	OAK MANAGEMENT	STATI UNITI
35934	ODYSSEY ADVENTURES	STATI UNITI
37412	OPI SERVIZI S.R.L.	ITALIA
36149	OZARK MANAGEMENT (2)	STATI UNITI
32200	PABLO AIR LINE SRL	ITALIA
32786	PACIFIC INFORMATION	ARUBA
31079	PAFO	STATI UNITI
35642	PELICAN DEVELOPMENT	STATI UNITI
32710	PENN NATIONAL GAMING	STATI UNITI
31232	PETROFF AIR	FEDERAZIONE RUSSA
36592	PFP AVIATION LLC	STATI UNITI
36071	PHOENIX AVTN MNGMENT	EGITTO
28946	PITTCO	STATI UNITI
34770	PL LOGISTICS CORP	SUD AFRICA
f11406	PLATINUM EQUITY LLC	STATI UNITI
43114	POBEDA AIRLINES, LLC	FEDERAZIONE RUSSA
30442	PRECISION AIR SVCS	REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA
23692	PRECISION AIR SVCS.	REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA
25235	PROVINCIA AUTONOMA	ITALIA
f10557	Penobscot Properties, LLC	STATI UNITI
f10357	Pinehurst Meadows LLC	STATI UNITI
f10372	R.O.P. Aviation, Inc.	STATI UNITI
f11465	RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC	STATI UNITI



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33019	REALI TAXI AEREO	BRASILE
37772	REMOREX PTY LTD AUS	AUSTRALIA
22653	RENAIR 315 LLC	STATI UNITI
27572	RHEA VENDORS	ITALIA
32661	ROONEY HOLDINGS INC	STATI UNITI
33024	ROYAL FALCON	GIORDANIA
f11347	RSI HOLDING LLC	STATI UNITI
36748	RWANDAIR (HR)	RUANDA
f10373	Raptor Group Holdings LP	STATI UNITI
f10390	Rochester Aviation, Inc.	STATI UNITI
29524	S.K.M.	BERMUDA
f12989	SAFEGUARD ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
37839	SARDINIAN SKY SERVIC	ITALIA
35774	SASO AIR LLC	BRASILE
28283	SCS SERVICES	STATI UNITI
25882	SEQUOIA MILLENNIUM	STATI UNITI
36271	SERVICE CORP INTL	STATI UNITI
23243	SERVIS AIR HAVA	TURCHIA
10356	SERVIZI TRASPORTI	ITALIA
28179	SEVASTOPOL AVIA	UCRAINA
37392	SGC AVIATION GmbH	AUSTRIA
36742	SILVER BIRD INT.	GERMANIA
8484	SIRIO	ITALIA
37931	SKY BEYOND	SINGAPORE
35899	SKY LINE SRL	ITALIA
31624	SKYKAR AVIATION	STATI UNITI
10748	SKYSERVICE AIRLINES	CANADA




ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34027	SOPHIA AIRLINES	COSTA D'AVORIO
34631	SORENA EXPORT LTD.	UCRAINA
36438	SOUTH AFRICAN EXP.	SUD AFRICA
30462	SOUTHERN AIR SYSTEM	STATI UNITI
36112	SPAN AIR PVT LTD	INDIA
30747	SPRINGLINE	FEDERAZIONE RUSSA
34744	STAR UP SA.	PERÙ
25832	STEPHENSON AIR SVCS	STATI UNITI
37091	SUNSET AVIATION LLC	STATI UNITI
42274	SW ITALIA SpA	ITALIA
31789	SYDNEY JET CHARTER	AUSTRALIA
f10435	SYMAX LLC	STATI UNITI
f10399	Sentry Insurance a Mutual Company DBA Sentry Aviation Services LLC	STATI UNITI
f10400	Servicios Aereos Sudamericanos SA.	ARGENTINA
37964	Sky Wings LTD	GERMANIA
31505	Springway	FEDERAZIONE RUSSA
29126	Star Aircraft Leasing SA.	STATI UNITI
f10414	State Farm Mutual Automobile Insurance Co.	STATI UNITI
37243	Stryker Corp	STATI UNITI
31740	Sunstate Aviation and Leasing, LLC	STATI UNITI
22663	TAVISTOCK AVTN	STATI UNITI
38643	TESSITURA ROBECCHETT	ITALIA
39690	THE WHITEWIND CO	STATI UNITI
37276	TRI MARINE LOGISTICS	STATI UNITI
31381	TRIP LINHAS AEREAS 2	BRASILE
33685	TRT EQUITY ADVISORS LLC	STATI UNITI



ITALIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36364	Time Warner Cable Enterprises LLC.	STATI UNITI
f12493	Titlemax Aviation, Inc.	STATI UNITI
f11186	Trinity Broadcasting of FL., Inc.	STATI UNITI
35594	UNITED AIRGROUP COR.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35073	UNITED AVIATION (HL)	LIBIA
f11404	UNITED HEALTHCARE SERVICES INC	STATI UNITI
f12469	UPMC	STATI UNITI
f12001	V1 Aviation Inc.	STATI UNITI
42737	VALOR FLY LTD	MALTA
42494	VERDE CAPITAL CORP	STATI UNITI
29884	VIZAVI-AVIA LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32561	VK AVIATION USA	STATI UNITI
32987	VOLIAMO	SVIZZERA
35634	WALKER AIR	AUSTRALIA
34937	WELLARD AVIATION	AUSTRALIA
f11301	WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA TRUSTEE	STATI UNITI
30275	WESTERN STONE & METAL	STATI UNITI
38875	WHITE TAIL AVTN AVV	STATI UNITI
26545	WIDEWORLD SRVCS	ARGENTINA
38045	WIN AIR JET	TAIWAN
33364	WINDROSE AVIATION	UCRAINA
f10568	Westbury Group Ltd.	BERMUDA
f10872	Westwind Aquisition	STATI UNITI
35438	XLA AVIATION	SVIZZERA
f13019	Xcoal Energy & Resources	STATI UNITI
28383	YAKUTIA AIRCOMPANY J	FEDERAZIONE RUSSA



CIPRO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33683	A&S WORLD AIRCRAFT	STATI UNITI
35731	AGREVIA HOLDINGS	GRECIA
27258	AIM AVIATION	ISRAELE
34989	AIR EXECUTIVE	CIPRO
32393	AIR ONE CORP	SVIZZERA
37309	AIRLINE ALLIED SVCS	INDIA
33059	ALLIANCE AIR	INDIA
36209	ARK AIRWAYS	ARMENIA
37959	ARROW AVIATION LTD	ISRAELE
31856	AVIATION SVCS GUAM	STATI UNITI
25193	AVIATORS INDIA	INDIA
32427	AYEET AVIATION	ISRAELE
37570	Azur Aviation	FRANCIA
31603	BRITISH GULF INTNL	EMIRATI ARABI UNITI
31988	BUSINESS-AERO OOO	FEDERAZIONE RUSSA
37660	CENTAURI RP AVIATION	STATI UNITI
33580	CENTRAFRIQUE AIR EXP	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
12148	CHIM NIR AVIATION	ISRAELE
43511	COBALTAIR LTD	CIPRO
34081	COMAIR (KULULA)	SUD AFRICA
20324	CSM AVIATION	CIPRO
866	CYPRUS AIRWAYS	CIPRO
33534	DOIYATEC COMMS LTD	NIGERIA
27554	EDT SHIPMANAGEMENT	CIPRO
16417	EUROCYPRIA	CIPRO
31008	FALCON EXPRESS CARGO	EMIRATI ARABI UNITI
34679	FALLBROOK PTY LTD	AUSTRALIA



CIPRO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34823	FIRST KUWAITI	KUWAIT
31112	FLAIR AVIATION GmbH	GERMANIA
37354	FLY ME	MALDIVE
8214	FUNAIR	STATI UNITI
36929	GLOBAL JET DUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
35606	GLOBAL PROJECTS	INDIA
7978	GLOBE AERO (3)	STATI UNITI
31245	GLOBE JET	LIBANO
32491	GOAIRLINES INDIA	INDIA
34421	GULF JET (DUBAI)	EMIRATI ARABI UNITI
f10827	Glenn Eagles Research LLP	REGNO UNITO
29619	HAMRA AIR	EMIRATI ARABI UNITI
f12985	HELMSBRISCOE	STATI UNITI
36429	HINDUSTAN CONSTRUCT.	INDIA
35562	INTEGRATED AVIATION	GIORDANIA
31523	INTERLINK AIRLINES	SUD AFRICA
5292	JENSON & NICHOLSON	SINGAPORE
7132	JOANNOU PARASKEVAIDE	REGNO UNITO
36427	JSW STEEL LTD	INDIA
30932	KINGFISHER AIRLINES	INDIA
30973	MARSLAND AVIATION	SUDAN
31441	MEGA	KAZAKHSTAN
1090	MIL DENMARK	DANIMARCA
1102	MIL NETHERLANDS	PAESI BASSI
35759	NAL ASSET Management Ltd	REGNO UNITO
28698	NATIONAL ACFT LEASIN	STATI UNITI
32955	NEW MACAU LANDMARK	CINA



CIPRO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
24788	ORIENT THAI AIRLINES	THAILANDIA
31143	Orion-X Ltd.	FEDERAZIONE RUSSA
24229	PANKH	FEDERAZIONE RUSSA
32162	PARAMOUNT AIRWAYS VI	INDIA
37181	PINNACLE AIR PVT LTD	INDIA
f10384	Reliance Transport & Travels Pvt Ltd	INDIA
f11013	Rockcreek Aviation	STATI UNITI
f10393	SAIB LLC	STATI UNITI
26471	SAKAVIA SERVICE	GEORGIA
32298	SCANDI HIST FLIGHT	NORVEGIA
29833	SKY GATE	GIORDANIA
43175	SKYLINE AVIATION LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10401	Shotgun Ranch	STATI UNITI
33512	TAHMID AIR	KAZAKHSTAN
29649	UB AIR PVT LTD	STATI UNITI
30383	UKRAINIAN HELICOPTER	UCRAINA
26103	UTAIR-HELICOPTERS	FEDERAZIONE RUSSA
26821	VERTICAL-T COMPANY	FEDERAZIONE RUSSA

LETTONIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37312	AERO TRANSPORTE SA	STATI UNITI
28309	AEROKLUB AIST	FEDERAZIONE RUSSA
23085	AIR BALTIC COORPORATION	LETTONIA
31027	FERAFORT INVESTMENT	EMIRATI ARABI UNITI
35448	HENNY, J	BELGIO
18062	INVERSIA CARGO	LETTONIA



LETTONIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37294	MARIMAX JETS LTD.	FEDERAZIONE RUSSA
40987	PRIMERA AIR NORDIC	LETTONIA
24839	RUSAIR JOINT STOCK	FEDERAZIONE RUSSA
34950	SIMPLEJET LV	LETTONIA
37697	SKY GUINEE AIRLINES	TAJIKISTAN
21470	SMARTLYNX AIRLINES	LETTONIA
36339	TARCO AIR	SUDAN
35294	TRI STAR AVTN CO	STATI UNITI
34617	WINGS4US	AUSTRIA

LITUANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26887	AEROCENTRUM SPOL	REPUBBLICA CECA
37287	ASSOCIATION B-JET LT	LITUANIA
26550	AVIAVILSA LVR	LITUANIA
31300	AVION EXPRESS	LITUANIA
36910	EUROPOS VARTAI, VSI	LITUANIA
38814	JENDELA	GERMANIA
40565	KLASJET	LITUANIA
34813	MERIDIAN AIRWAYS	NIGERIA
31219	QANOT-SHARQ	UZBEKISTAN
35831	SAKHALINSKIE (SAT)	FEDERAZIONE RUSSA
32679	SAMAL AIR	KAZAKHSTAN
25815	SCAT	KAZAKHSTAN
34582	SMALL PLANET (EY)	LITUANIA
30296	STAR UP	PERÙ
27781	TRITON AVTN SERVICES	STATI UNITI




LUSSEMBURGO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36598	AERO NORTH INTL LTD	CINA
24391	AERO-CHARTER UKRAINE	UCRAINA
36613	BULLFINCH LTD	BERMUDA
724	CARGOLUX	LUSSEMBURGO
f11328	EBAY INC	STATI UNITI
26356	EMERALD AVTN USA	STATI UNITI
37613	FLEET UNLIMITED	STATI UNITI
26052	GLOBAL JET LUXEMBOUR	LUSSEMBURGO
25247	HUSKY	CANADA
38885	LOUE AIR SA.	LUSSEMBURGO
1781	LUXAIR	LUSSEMBURGO
23415	Luxaviation SA.	LUSSEMBURGO
6051	RANGEFLYERS, INC	STATI UNITI
29957	SMART CARGO SA.	LUSSEMBURGO
37485	STRATEGIC AIR SA	LUSSEMBURGO
25108	TRADEWINDS AIRLINES	STATI UNITI
38821	UNI-TOP AIRLINES	CINA
32947	YANGTZE RIVER EXP	CINA

UNGHERIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
25569	ABC AIR HUNGARY	UNGHERIA
32787	AEROLIMOUSINE RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
34259	AIR HIGHNESSES LTD.	ARMENIA
28525	AIRQUARIUS CONTRACTS	SUD AFRICA
36490	ALBION HOLDINGS LTD	REGNO UNITO
20273	ASL AIRLINES HUNGARY	UNGHERIA
29545	Avia Crew Leasing	STATI UNITI



UNGHERIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31616	BALTYKA LTD.	UCRAINA
21621	BLACKBURN INTL.HU	UNGHERIA
32389	EASTERN EXPRESS	KAZAKHSTAN
36479	JETEX FLT SUP. DUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
39195	Jabil Circuit, Inc.	STATI UNITI
24336	KRUNK AVIATION	UCRAINA
31411	PLAZA CENTERS LTD.	UNGHERIA
37039	ROLLINS AIR	HONDURAS
38354	SKY AVIATION (IND)	INDONESIA
27948	TAM AIR JSC	GEORGIA
34398	TOTAL AERO SVCS LTD	REGNO UNITO
27768	TRAVEL SERVICE KFT.	UNGHERIA
34636	UKRSPETSEXPORT	UCRAINA
22148	VALKYRIE LEASING LLC	STATI UNITI
30078	WIZZ AIR HUNGARY LTD	UNGHERIA
34351	YAS AIR	REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN

MALTA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42638	AIR HORIZONT LTD	MALTA
256	AIR MALTA	MALTA
39454	AIR X CHARTER LTD.	MALTA
31495	AIRBLUE LTD	PAKISTAN
40823	ALBINATI AVIATION	MALTA
36714	BACA HYDRA LEASING	AUSTRIA
37355	BRISE AIR SA.	EMIRATI ARABI UNITI
34461	COMLUX MALTA LTD	MALTA



MALTA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34875	CONTRACTAIR LTD.	REGNO UNITO
f12667	Capital Aerospace	STATI UNITI
32146	DAVID FRIEND	AUSTRALIA
32274	DBF AVIATION SERV 2	AUSTRALIA
38978	DRITTE XR-GmbH	GERMANIA
33271	EUROPE EXEC JET SVCS	MALTA
37277	FLUGLAUSNIR	ISLANDA
37769	GLOBAL SERVICES LLC	STATI UNITI
32637	HARDY AVIATION	AUSTRALIA
30537	HEAVYLIFT CARGO	SIERRA LEONE
38311	HYPERION AVIATION	MALTA
37284	IMAGEAIR P/L	AUSTRALIA
36198	KASAS LTD	KENYA
25799	KHARKOV AIRCRAFT	UCRAINA
22461	KING AIR SERVICES	SUD AFRICA
32978	NEVILLE DUNN'S AVIAT	AUSTRALIA
31897	PAY S AIR SERVICE	AUSTRALIA
39008	R & M AIRCRAFT PTY	AUSTRALIA
34775	ROYAL AIRLINES LTD	PAKISTAN
22960	S TOGO	TOGO
37109	SKY AIRLINE	CILE
32979	SRD AVIATION	AUSTRALIA
31989	SUKHOY OAO OKB	FEDERAZIONE RUSSA
39103	TEN BARREL INC.	CANADA
f11796	THRESHOLD VENTURES INC	STATI UNITI
f10459	Turner Enterprises, Inc.	STATI UNITI
38457	VESTING PARTICIPACOE	BRASILE
38482	VISTAJET LIMITED	MALTA



MALTA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
27137	WASHINGTON TIMES AVT	STATI UNITI
36435	WELLHOME AIR CARRIER	SUD AFRICA

PAESI BASSI		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30998	AEROVERTIGO 2	STATI UNITI
23557	AIR MEMPHIS	PAESI BASSI
37191	AIR NORTH PARTNERSHI	CANADA
29998	AIR UNIVERSAL LTD	GIORDANIA
36307	AIRBULANCE	PAESI BASSI
39427	AMERICAN EAGLE EXEC.	PORTO RICO
21363	ANGOLA AIR CHARTER	ANGOLA
29335	ASPEN I LLC	STATI UNITI
23464	AVIACON ZITOTRANS	FEDERAZIONE RUSSA
35323	AVIODROME LELYSTAD	PAESI BASSI
39021	BAIRES FLY SA.	ARGENTINA
31611	BLUE AIRWAYS LLC	ARMENIA
33759	BLUE BIRD AVTN (HS)	SUDAN
34080	BRASILIAN AIRCRAFT	PAESI BASSI
33147	BUSINESS AIR (TX)	STATI UNITI
f10613	C&E Holdings Inc.	STATI UNITI
34199	CANAL AIR LLC	STATI UNITI
f11794	CARPAU CORP	STATI UNITI
2386	CHC AIRWAYS	PAESI BASSI
6984	CHINA AIRLINES	TAIWAN
24134	CHINA SOUTHERN	CINA
39138	CITATION 550 LLC	STATI UNITI




PAESI BASSI		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34951	COMPAGNIE D'AVIATION	CONGO
30777	CORENDON AIRLINES	TURCHIA
34761	COVENTRY FIRST	STATI UNITI
37301	Corendon Dutch Airline B.V.	PAESI BASSI
31592	DAC-AVIATION	CANADA
37643	DAROCO HOLDINGS LLC	STATI UNITI
28015	DC-YHDISTYS	FINLANDIA
23651	DENIM AIR	PAESI BASSI
36211	DENIM AIR ACMI BV	PAESI BASSI
39325	DORNIER 3095 LLC	STATI UNITI
7398	DYNAMIC AIRLINES	PAESI BASSI
f12172	Digital Monitoring Products	STATI UNITI
25536	Dynamic Aviation Group Inc.	STATI UNITI
1005	ELAL	ISRAELE
21725	EMERGO FINANCE	CANADA
36313	ENERJET	CANADA
20588	EXECUJET AVTN (PTY)	SUD AFRICA
22713	Eastman Chemical Company	STATI UNITI
33648	Emerson Climate Technologies	STATI UNITI
35663	FIRST PROP AVIATION	GRECIA
29640	FLORIDA WEST INTL AW	STATI UNITI
38731	FLY GEORGIA	GEORGIA
30803	FOKKER HERITAGE	PAESI BASSI
8034	FOKKER SERVICES BV	PAESI BASSI
11556	GABON AIR TRANSPORT	GABON
3140	GARUDA	INDONESIA
24666	GCB BEHEER	PAESI BASSI



PAESI BASSI		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34347	GHASSAN AHMED	KUWAIT
28885	GLOBAL ACFT SERVICES UNITED STATES	STATI UNITI
12137	GOLDEN EUROPE JET	GERMANIA
3707	HEEREMA Vliegbedrijf	PAESI BASSI
31163	INTERSTATE AIRLINE	PAESI BASSI
f10255	Idaho Investments Inc.	STATI UNITI
f12150	JAY Aviation II LLC	STATI UNITI
38601	JET A COMPANY	STATI UNITI
5131	JM Aviation Holdings	STATI UNITI
19232	Jetaway Air Service	STATI UNITI
1640	KLM	PAESI BASSI
12405	KOM ACTIVITY	PAESI BASSI
12573	Keycorp Aviation Center	STATI UNITI
f10294	LBN, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.	STATI UNITI
29439	LIBERTY GLOBAL EUROP	PAESI BASSI
35336	LODGINGS 2000	GIBILTERRA
f11885	Liberty Global, INC	STATI UNITI
1833	MARTINAIR	PAESI BASSI
23109	MEISNER AIRCRAFT	STATI UNITI
34026	MIL NETH TRANSPORT	PAESI BASSI
37631	MK Air Pty Ltd	AUSTRALIA
278	NIPPON CARGO	GIAPPONE
2023	NORTHWEST AIRLINES	STATI UNITI
1770	Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium	PAESI BASSI
f10346	OMI Management US LP	STATI UNITI
43017	OSA AVIATION	NIGERIA
37004	OSHKOSH CORPORATION	STATI UNITI



PAESI BASSI		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10349	Oshkosh Corporation	STATI UNITI
f10928	Oxbow Falcon LLC	STATI UNITI
34344	PARADIGM JET MGMT	STATI UNITI
449	PATH	STATI UNITI
37434	PEGASUS TECH	STATI UNITI
22139	POLAR AIR CARGO WW	STATI UNITI
f12245	Prime City Holdings Limited Bvi	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f13142	Promega Corporation	STATI UNITI
35234	SAMCO AIRCRAFT CORP	PAESI BASSI
32631	SEXTANT HOLDINGS	STATI UNITI
2440	SHELL AIRCRAFT	PAESI BASSI
31729	SILVER AIR LTD	EMIRATI ARABI UNITI
44026	SKY GATES AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
20544	SKYLINE AVIATION	PAESI BASSI
6050	SKYWEST AIRLINES	AUSTRALIA
31449	SOC. DE CONSERVATION	PAESI BASSI
2628	SURINAM AIRWAYS LTD	SURINAME
32167	Sama LeTayaran Company Limited	ARABIA SAUDITA
22345	THE NATIONAL POLICE	PAESI BASSI
2723	TRANSAVIA AIRLINES	PAESI BASSI
38200	TRAVEL AIR (PAPUA)	PAPUA NUOVA GUINEA
30852	TUI NED. ARKEFLY	PAESI BASSI
37890	UNIVERSAL HEALTH MGM	STATI UNITI
19198	UNIVERSAL WEATHER UK	REGNO UNITO
23316	WILMINGTON TRUST CY	STATI UNITI
42795	XIAMEN AIRLINES	CINA
31532	Xojet	STATI UNITI



NORVEGIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28884	AERONAUTICA SUNTRANS	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
35709	AIR MANAS	TAJKISTAN
33563	AL THANI, ABDULLAH	QATAR
33869	ALCI ANTARTIC	SUD AFRICA
f12790	ALPINE AVIATION INC	STATI UNITI
32992	AMAZON SKY SAC	PERÙ
36140	ARMSTRONG-SUMIN H B	STATI UNITI
37320	AVIA EXPRESS SWEDEN	SVEZIA
550	BERGEN AIR TRANSPORT	NORVEGIA
37084	BRISTOW NORWAY AS	NORVEGIA
36851	CHC HELI. AUSTRALIA	AUSTRALIA
3536	CHC HELIKOPTER	NORVEGIA
32128	CRESCINI G	STATI UNITI
5071	CROIX ROUGE	SVIZZERA
f10118	Chouest Air, Inc.	STATI UNITI
38211	DONGHAI JET COMPANY	CINA
28088	Duke Energy Business Services LLC	STATI UNITI
37853	FIELD AVIATION CY	CANADA
32166	FLYFORT	NORVEGIA
34355	FLYJET KAZAKHSTAN	KAZAKHSTAN
27731	GUARD SYSTEMS ASA	NORVEGIA
f10772	Gpluss	STATI UNITI
34076	HELISWISS INTL	SVIZZERA
f12850	HOAK TRAVEL INC	STATI UNITI
28864	JAZZ AIR	CANADA
f11458	MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC	STATI UNITI



NORVEGIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
17698	MARINE R CORP	STATI UNITI
31852	MFI MANAGEMENT FUR	GERMANIA
34343	MIDAIR LS	SVIZZERA
32571	NORSK HELIKOPTER AS	NORVEGIA
22212	NORWEGIAN AIRSHUTTLE	NORVEGIA
32975	PLANE FOLK LLC	STATI UNITI
37652	RELY AS	NORVEGIA
37658	SCANDINAVIAN A/SYS	SVEZIA
24142	SMC AVIATION	CIPRO
32653	SMOKELESS TOBACCO	STATI UNITI
33705	SUNDT AIR MNGT AS	NORVEGIA
35288	SUNSHINE AIR SVCS	AUSTRALIA
f10893	W. C. Aviation	STATI UNITI
5343	WIDEROE FLYVESELSKAP	NORVEGIA
33661	WINNER 614 JH LLC	STATI UNITI


AUSTRIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28314	AAA — AIR ALPS AVTN	AUSTRIA
21973	AAA COOPER TRANSPORT	STATI UNITI
209	AIR CHARTER LTD	SVIZZERA
35091	AIR SYLHET AG	AUSTRIA
37260	ALTENRHEIN LUFTFAHRT	AUSTRIA
38061	ARTJET LTD	BERMUDA
27885	AUSTIN JET HOLDING	AUSTRIA
440	AUSTRIAN AIRLINES	AUSTRIA
30611	AVIA CONSULT/SAGAVIA	AUSTRIA



AUSTRIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35521	AVIATION SVC. MNGT	EMIRATI ARABI UNITI
35434	AVIATION-LOWW GmbH	AUSTRIA
32825	AVTN PARTNERS INC	STATI UNITI
33061	Avcon JET AG	AUSTRIA
f11781	BCOM AIR LLC	STATI UNITI
11578	BERTSCH AVIATION	AUSTRIA
31562	BFS BUSINESS FLIGHT	AUSTRIA
27000	CENTRE-AVIA AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
3813	CHARTER AIR	AUSTRIA
20561	COMTEL AIR	AUSTRIA
f14570	CONCOFF TRADING CORPORATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32053	DJT AVIATION GmbH	AUSTRIA
36370	FEWOTEL BERTRIEBS	AUSTRIA
8620	FLY JET	ITALIA
15451	GEORGETOWN MNGMNT	STATI UNITI
31326	GLOBAL JET AUSTRIA	AUSTRIA
29397	GROSSMANN AIR (2)	AUSTRIA
30486	HADID INTNL SERVICES	EMIRATI ARABI UNITI
38013	INNOVATIVE PROPRTIE	STATI UNITI
30323	INTERNATIONAL JET	AUSTRIA
28512	INTERSKY LUFTFAHRT	AUSTRIA
39111	JETALLIANCE (2)	AUSTRIA
34493	Jetlines	GERMANIA
25637	KRONO AIR	AUSTRIA
32335	LARET AVIATION LTD.	SVIZZERA
30222	LAUDAMOTION GmbH	AUSTRIA
f10771	LK Air, Inc.	STATI UNITI




AUSTRIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37796	LYONESS AVIATION	AUSTRIA
39012	M B P COM. & IMP.	BRASILE
28808	M.A.P. Management + Planning	AUSTRIA
9965	MAGNA INTERNATIONAL	CANADA
1083	MIL AUSTRIA	AUSTRIA
22617	MIL SLOVENIA	SLOVENIA
33517	MJET GmbH	AUSTRIA
33073	Majestic Executive Aviation AG	AUSTRIA
29932	NIKI LUFTFAHRT GmbH	AUSTRIA
8582	OMY AVIATION SUISSE	SVIZZERA
35956	PEGASUS JETS LTD	SVIZZERA
39219	PROXIMA LTD	EMIRATI ARABI UNITI
32449	ROBIN HOOD AVIATION	AUSTRIA
38249	RZ AIR CHARTER GmbH	AUSTRIA
3858	SCHAFFER	AUSTRIA
27384	SCHAFFER GmbH	SVIZZERA
13030	STRASSER GmbH	AUSTRIA
35104	SWAN VIEW	AUSTRIA
25989	THE FLYING BULLS	AUSTRIA
28567	TUPACK	AUSTRIA
26871	TYROL AIR AMBULANCE	AUSTRIA
8421	TYROLEAN JET SERVICE	AUSTRIA
19210	UKRAINE INTL AIRLINE	UCRAINA
32735	VIENNA JET	AUSTRIA
33552	VIPJETS LUFTFAHRT	AUSTRIA
32040	VISTAJET	AUSTRIA
26443	VOLGA AVIAEXPRESS	FEDERAZIONE RUSSA




AUSTRIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10472	Weeks-Davies Aviation, Inc.	STATI UNITI
36939	XENTRA PHARM LTD	IRLANDA


POLONIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36500	A&S WORLD ACFT INC	FEDERAZIONE RUSSA
31588	AERO POWER UK	REGNO UNITO
40166	AIR GO EGYPT	EGITTO
38570	AIR NORTH REGIONAL	AUSTRALIA
33187	AIR POLAND SP.Z.O.O.	POLONIA
21406	AMC AVIATION	EGITTO
37958	ARKADY SP.Z.O.O.	POLONIA
27743	AWAS AVTN SRVC	STATI UNITI
38443	BINGO AIRWAYS	POLONIA
33876	CEZAR PRZEDSIĘBIORST	POLONIA
31191	ECC LEASING COMPANY	IRLANDA
38442	EHT SA	LUSSEMBURGO
36143	ENTER AIR	POLONIA
25625	EUROLOT SA	POLONIA
32532	HAWKER PARTNERSHIP	REGNO UNITO
24631	J S AVIATION	REGNO UNITO
31322	JET STORY SP.Z.O.O.	POLONIA
32562	KORAL BLUE AIRLINES	EGITTO
33079	LC ENGINEERING	POLONIA
1763	LOT POLISH AIRLINES	POLONIA
30797	MAGELLAN PRO-SERVICE	POLONIA



POLONIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
15423	MARITIME OFFICE	POLONIA
35190	MIDWEST AIRLINES	EGITTO
1082	MIL ALGERIA	ALGERIA
15686	MIL BULGARIA	BULGARIA
1097	MIL FINLAND	FINLANDIA
6310	MIL NATO NAPMA	GERMANIA
1113	MIL POLAND	POLONIA
11555	MIL ROMANIA	ROMANIA
37385	MUSCO SPORTS LIGHT	STATI UNITI
32654	NG2 SA.	POLONIA
31237	OLT EXPRESS REGIONAL	POLONIA
37290	OLT Express Poland	POLONIA
28514	POGRANICHNAYA KAZ	KAZAKHSTAN
32968	POLISH AIR NAVIG	POLONIA
29333	PYRLANDIA BOOGIE SP.	POLONIA
30603	PZL MIELEC	POLONIA
24855	ROVNO UNIVERSAL AVIA	UCRAINA
35551	SAUDI MEDICAL SERV.	ARABIA SAUDITA
36308	SMALL PLANET EP	POLONIA
30192	SPRINTAIR SA	POLONIA
36858	TELE-FONIKA KABLE	POLONIA
38446	TRAVEL SERVICE EP	POLONIA
26078	TURAN AIR	AZERBAIGIAN
22273	VENKATESHWARA HATCH	INDIA
39588	YOLENAL AERONAUTICS	REGNO UNITO
35851	YOLENAL LIMITED	POLONIA




PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38947	540 GHANA LIMITED	GHANA
37971	ACFT CONSULTANTS 2	STATI UNITI
37357	AERO CONTRACTORS	STATI UNITI
33236	AERONAUTIC SOLUTIONS	SUD AFRICA
37192	AERONEXUS CORPORATE	SUD AFRICA
26220	AERONORTE	PORTOGALLO
34994	AFRICAIR USA (2)	STATI UNITI
f12788	AG HOLDINGS I CORP	STATI UNITI
f12949	AGRI COMMODITY TRADE LLC	STATI UNITI
9568	AIR BEAR	STATI UNITI
35406	AIR BY JET LLC	STATI UNITI
12500	AIR TRACTOR	STATI UNITI
34315	AIRALT SL	SPAGNA
39102	AIRCO AIRCRAFT	CANADA
f11466	AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP TRUSTEE	STATI UNITI
35358	AIRES SA.	COLOMBIA
32873	AIRLOG INTL LTD	STATI UNITI
35522	AMERICAN JET INTL 2	STATI UNITI
35973	AMERICAN LOGISTICS	ARGENTINA
33621	ANGOLA AIR SERVICE	ANGOLA
31591	ASSOCIATED AV (NIG)	NIGERIA
29535	ASSOCIATED AVTN	REGNO UNITO
37174	AV FLEET HOLDING LLC	STATI UNITI
31919	AVIATION COMPANY	SUD AFRICA
10055	AVIATION SRVCS INTL	STATI UNITI
36487	AVIONCO	CANADA
f12524	Air Bravo	STATI UNITI



PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33625	Air Cargo Carrier Gov Div	STATI UNITI
f11871	Airways Management Services	STATI UNITI
f12525	Alesworth	STATI UNITI
23852	Aries Aviation	CANADA
35811	BANK OF UTAH	STATI UNITI
25881	BARNETT INVESTMENTS	STATI UNITI
3935	BASLER TURBO	STATI UNITI
f10078	BASURVENCIA	STATI UNITI
38781	BEST FLY WORLDWIDE	ANGOLA
37795	BLUE SKY PROPERTIES	PANAMA
32957	BORDER SECURITY	INDIA
28573	BRA TRANSP AEREOS	BRASILE
27477	BROAD RIVER AVTN	STATI UNITI
38891	BRUCE LEVEN	STATI UNITI
34501	BUFFINI & COMPANY 2	STATI UNITI
35174	Banco Pine SA	BRASILE
f11394	CAMAC AVIATION LLC	STATI UNITI
f11249	CAOA Montadora de Veiculos S/A	BRASILE
35613	CELESTIAL AV TRADING	IRLANDA
34187	CEMAIR	SUD AFRICA
f11421	CHALLENGER 1073 LLC	STATI UNITI
37305	CHALLENGER 605 LLC	BRASILE
29700	CHARTERTECH PARTNER	SUD AFRICA
32199	CHERRY AIR AVIATION	STATI UNITI
38270	CHIK-CHIK AERONAUTIC	ANGOLA
27516	CIELOS DEL PERU SA	PERÙ
f13619	CIMED Industria de Medicamentos Ltda	BRASILE




PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23339	CIT LEASING	STATI UNITI
33653	CJ AIR SAFARIS	SUD AFRICA
24811	CLOS DE BERRY MGMT	STATI UNITI
35501	COHEN RICARDO	STATI UNITI
32983	COMAIR (2)	STATI UNITI
24378	COMAIR SALES LTD	SUD AFRICA
30053	CONSORCIO UNIBANCO	BRASILE
33062	CONSTRUCTORA SAMBIL	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
36787	CONSTRUTORA COWAN	BRASILE
33176	CRYSTAL AIR AVTN	STATI UNITI
37409	Casas Bahia Comercial LTDA	BRASILE
f10986	Challenger Air Corp., LLC	STATI UNITI
f10117	Channelock, Inc.	STATI UNITI
28991	Construtora Andrade Gutierrez, SA.	BRASILE
f12176	Contran Corporation	STATI UNITI
32382	Curves International Inc	STATI UNITI
35533	DIAS BRANCO ADMINI	BRASILE
31528	DISTRIBUIDORA PHARMA	BRASILE
f12527	Derwick Associates de Venezuela	STATI UNITI
27988	EAGLE MOUNTAIN INTL	STATI UNITI
33867	EMBASSY OF INDIA	PORTOGALLO
34414	EMPR.DE MEIOS AEREOS	PORTOGALLO
25289	EUROATLANTIC AIRWAYS	PORTOGALLO
30179	EXECUTIVE TURBINE	SUD AFRICA
f12189	Enterprise Aviation — Bermuda Ltd	STATI UNITI
23864	FAITH LANDMARK	STATI UNITI



PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31214	FALCONCREST AVTN	STATI UNITI
24973	FLIGHT MANAGEMENT	STATI UNITI
30684	FLUIRDADOS SA	PORTOGALLO
37242	FUNG WING CHEUNG	CINA
f10727	Falcon Executive Aviation, Inc.	STATI UNITI
f11847	Flightstream Aviation LLC	STATI UNITI
35289	G 137 LLC	STATI UNITI
27761	GAMBIA INTL (2)	GAMBIA
8760	GAVILAN	STATI UNITI
36437	GEMINI MOON TRADING	SUD AFRICA
f12704	GIROSKI AVIATION LLC	STATI UNITI
30178	GLOBAL EQUITIES	SUD AFRICA
31572	GLOBAL FLIGHT SUPPRT	STATI UNITI
f11793	GLOBAL MISSION LLC	STATI UNITI
f11434	GROSFELD INVESTORS LLC	STATI UNITI
36978	GUNTER PPS LLC	STATI UNITI
36257	GYROCAM SYSTEMS	STATI UNITI
34888	HAMPTON CRYSTAL	NIGERIA
36346	HM LLC	STATI UNITI
29095	HMY AIRWAYS INC	CANADA
31879	HUGHES AIR CORP	CANADA
32070	Hy Fly, Transportes Aéreos, SA.	PORTOGALLO
34593	IAL CORP	STATI UNITI
38058	IBECA SA	CUBA
32417	IBIS Participações e Serviços Ltda.	BRASILE
32833	INDIGO TRANSPORT	STATI UNITI
37805	INMOBILIARIA RASAL	GUATEMALA



PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32173	INTERWINGS AIRCHRTR	SUD AFRICA
32590	Igreja Universal do Reino de Deus	BRASILE
31628	JDL Aviation LLC	STATI UNITI
37257	JESPER CONTINENTAL	ISRAELE
7255	JET FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
33637	JET MANAGEMENT INC	STATI UNITI
38520	JET MANAGERS INC	STATI UNITI
33382	JETFLY SUISSE SARL	SVIZZERA
f10281	JMI Services Inc.	STATI UNITI
27707	JORDAN AVIATION	GIORDANIA
38883	JW CONSTRUCTION CO	STATI UNITI
34763	Joyce Meyer Ministries	STATI UNITI
32523	K&P AVIATION LLC	STATI UNITI
34683	KANDO JET LLC	STATI UNITI
32791	KING AIR CHARTER	SUD AFRICA
32122	KJ AIR	STATI UNITI
32488	KNIGHTS AIRLINES LTD	NIGERIA
f11799	KTI INCORP	STATI UNITI
38707	L-3 COMMS AEROMET	STATI UNITI
34911	L3 COMMUNICATIONS ADVANCED AVIATION LLC	STATI UNITI
26001	LADS	AUSTRALIA
37177	LANE AVIATION INC	STATI UNITI
38064	LIMA DELTA COMPANY	STATI UNITI
f11784	LIVING WORD CHRISTIAN CENTER	STATI UNITI
31063	LUZAIR SA	PORTOGALLO
f12528	La Cadena	STATI UNITI
40079	MAAMBA COLLIERIES	ZAMBIA



PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37666	MACHAVIA INC	STATI UNITI
29587	MACNEIL AVIATION LLC	STATI UNITI
37794	MADRONE ADVISORS	STATI UNITI
38933	MAHIL AGROPECUARIA	BRASILE
35273	MALAYSIAN DCA	MALAYSIA
28388	MANACA TAXI AEREA	BRASILE
30683	MASTERJET-AVIACAO	PORTOGALLO
32546	MBF HEALTHCARE MGMT	STATI UNITI
32317	MCC AVIATION	SUD AFRICA
34766	MED-VIEW AIRLINES	NIGERIA
35632	MERIDIAN AVTN (CO)	STATI UNITI
33303	MH AVIATION	STATI UNITI
37098	MH AVIATION SERVICES	SUD AFRICA
31810	MINISTRY TRANSPORT	NIGERIA
f12190	ML200 Leasing LLC	STATI UNITI
29463	MORGAN FLIGHT	STATI UNITI
32691	MOURITEEN FAMILY TR	SUD AFRICA
32137	MOURITZEN FAMILY	SUD AFRICA
31396	Mariner Management LLC	BARBADOS
25266	Mente L.L.C.	STATI UNITI
f13250	Mercantil Servicios Financieros C.A.	STATI UNITI
28772	NATURELINK AVIATION	SUD AFRICA
33092	NICON AIRWAYS	NIGERIA
33140	NOLINOR AVIAT (NLN)	CANADA
f10339	NWW Excel II Inc.	STATI UNITI
23781	Netjets Transportes Aéreos, SA.	PORTOGALLO
f13917	Nevada Restaurant Services. INC	STATI UNITI



PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30008	OCEANAIR LINHAS AER	BRASILE
32688	Orbest Airlines, SA.	PORTOGALLO
f11505	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: N723HH	STATI UNITI
f12895	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: PREST	BRASILE
f12899	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: PRMMP	BRASILE
36786	PACIFIC FLIER	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
29678	PARTNERSHIP	SUD AFRICA
25069	PASSAREDO SA	BRASILE
33232	PEACON ASSOCIATES	STATI UNITI
38880	PERDIEM PILOTS LLC	STATI UNITI
38542	PETROWEST SERVICES	SVIZZERA
8058	PILOT INTERNATIONAL	STATI UNITI
28105	PROFESSIONAL MAINTNC	STATI UNITI
34256	Planair Enterprises	BERMUDA
31277	R & R AIRCRAFT	STATI UNITI
31995	RANI S AVIATION	STATI UNITI
31003	RB SPORTS INTL	ISOLE CAYMAN
7732	RICH PRODUCTS	STATI UNITI
36622	RICHARD P. MATHESON	STATI UNITI
31958	ROSTON AVIATION	STATI UNITI
35338	ROYAL JET INC	STATI UNITI
32614	RSE COMPANY	STATI UNITI
37646	RSE COMPANY DELAWARE	STATI UNITI
f12718	RUSSELL AVIATION LEASING INC	STATI UNITI
f10830	Reyes Holdings, LLC	STATI UNITI
22689	S IVORY COAST	COSTA D'AVORIO




PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28661	SAHARA AVIATION	SUD AFRICA
36028	SIERRA NEVADA Snc.	STATI UNITI
38239	SIFCO SA	BRASILE
34940	SIGNIA JETS	SPAGNA
31892	SKYROS PROPERTIES	SUD AFRICA
36707	SPARTAN ORGANISATION	STATI UNITI
9295	SPECIALIZED AIRCRAFT	STATI UNITI
31178	SPECTREM AIR	SUD AFRICA
19821	SPORTO Snc	FRANCIA
33551	STAR AIR CARGO	SUD AFRICA
31587	STORM AVTN CANADA	CANADA
35493	STRATEGIC AIRLINES	AUSTRALIA
2354	Sata Air Açores, SA.	PORTOGALLO
25573	Sata Internacional, SA.	PORTOGALLO
f12670	Schweitzer Engineering Labs Inc	STATI UNITI
f10406	Spectator, Inc. and Kalco Corporation	STATI UNITI
388	TAAG — Linhas Aéreas de Angola — Angola Airlines	ANGOLA
2649	TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde, SA.	CAPO VERDE
34229	TAK CONTINENTAL LTD	STATI UNITI
2656	TAP-Transportes Aéreos Portugueses, SA.	PORTOGALLO
39124	TAXI AER PIRACICABA	BRASILE
21003	TAXI AEREO WESTON	BRASILE
f11806	THREE VALLEYS RANCH LLC	STATI UNITI
27408	TINAIRLINES	PORTOGALLO
30033	TRANS CAPITAL AIR	CANADA
32712	TRAYTON AVIATION	STATI UNITI
31334	TRIDENT AVIATION HK	KENYA



PORTOGALLO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
39447	TRIJET AVTN SPV LTD.	SVIZZERA
32974	TRIUMPH AIRWAYS LTD	CANADA
37761	TROP COMERCIO EXTER	BRASILE
31496	TRUSH AIRCRAFT	STATI UNITI
f12760	TSTC LLC	STATI UNITI
f13023	Tierecel Limited/Corbantrade Cia. Ltda.	STATI UNITI
34375	Toby Limited	ISOLE CAYMAN
11938	UAC AIR CHARTER	GERMANIA
32229	US AVIATION CORP	STATI UNITI
31833	US EUROPE AFRICA TR	STATI UNITI
35718	United Bank Card	STATI UNITI
32025	VALLEYSOFT	ANGOLA
30481	VITESSE AVIATION	BRASILE
30887	VOYAGEUR AIRWAYS (2)	CANADA
31801	WACHOVIA FINANCIAL	STATI UNITI
37186	WAYLAWN	ISRAELE
32618	WC FERRIES	SUD AFRICA
35256	WEBJET LINHAS AEREAS	BRASILE
30546	WEST CENTRAL AIR	CANADA
27218	WHITE-AIRWAYS SA	PORTOGALLO
f11379	WILLOW CREEK ASSOCIATION	STATI UNITI
30536	WINGS AVTN NIGERIA	NIGERIA
7965	WORLDWIDE FERRYING	CANADA
f10773	Wells Fargo Bank NW NA	STATI UNITI
f11443	X PEGASUS LLC	STATI UNITI
42339	ZAPAIR ADM. AERONAVE	BRASILE




ROMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11849	26 North Aviation	STATI UNITI
37254	AAR AIRLIFT	STATI UNITI
38504	AERSALE INC	STATI UNITI
36412	AIR BUCHAREST	ROMANIA
31871	AIR JET LDA	EMIRATI ARABI UNITI
31492	AIRCRAFT TRADERS	BELGIO
31265	AIRJET ANGOLA	ANGOLA
33726	ALFA AIR SERVICES	ROMANIA
26569	ARP 410 AIRLINES	UCRAINA
26750	AVE.COM FZC	EMIRATI ARABI UNITI
30600	BLUE AIR TRANSPORT AERIAN	ROMANIA
27344	BUKOVYNA	UCRAINA
34021	CAGDAS AIR	TURCHIA
26254	CARPATAIR	ROMANIA
37103	CITYLINK	GHANA
31415	DETA AIR	KAZAKHSTAN
29714	EUROJET ROMANIA	ROMANIA
37634	INTER AVIATION SRL	ROMANIA
2349	JETRAN	STATI UNITI
31627	JETRAN AIR S.R.L.	ROMANIA
31435	KYRGYZ TRANS AVIA	TAJKISTAN
30390	LIBYAVIA AVIATION	LIBIA
31716	MAX AVIA	TAJKISTAN
35518	MDLR AIRLINES	INDIA
28204	MIA	LIBANO
30986	MIA AIRL.	ROMANIA
21209	MIAMI AIR INTL	STATI UNITI



ROMANIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32236	MIDDLE EAST AVIATION	LIBANO
32327	RED STAR (FZE)	EMIRATI ARABI UNITI
27810	ROMANIAN ACADEMY	ROMANIA
26019	ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY	ROMANIA
12320	ROMAVIA ROMANIAN	ROMANIA
24932	ROSTVERTOL	FEDERAZIONE RUSSA
f10719	Riata Management LLC	STATI UNITI
10864	S CAMEROON	CAMERUN
26056	SANTAY AIR	TURCHIA
39475	SKYBLUE AERO PVT LTD	INDIA
2658	TAROM	ROMANIA
38059	TEN AIRWAYS SRL	ROMANIA
39073	TRIDENT JET LEASING	IRLANDA
33564	VEGA AIR COMPANY	UCRAINA
28579	VICTORIA AVTN	REGNO UNITO
27298	VISION AIRLINES	STATI UNITI

SLOVENIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
129	ADRIA AIRWAYS	SLOVENIA
32878	ARTHEL SARL	FRANCIA
32720	CITIC GEN AVIATION	CINA
35546	CSI AVIATION SVCS	STATI UNITI
33291	ELITAVIA D.O.O.	SLOVENIA
36624	IRTYSH-AIR	KAZAKHSTAN
35867	REGION AVIA AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
20012	SOLINAIR D.O.O.	SLOVENIA




SLOVACCHIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36800	AELIS GROUP A.S.	SLOVACCHIA
29083	AEROMIST KHARKIV	UCRAINA
36293	AIREXPLORE LTD.	SLOVACCHIA
36260	AVIA AM LEASING	LITUANIA
23803	BERIEV ACRFT COMPANY	FEDERAZIONE RUSSA
34446	BOTTLESPRING LTD	CIPRO
31950	EAGLE AIR (SL) LTD	SIERRA LEONE
31730	EASTERN	SLOVACCHIA
30601	EASTERN AIRWAYS (FD)	SWAZILAND
38208	EASTERN AIRWAYS(PTY)	SWAZILAND
30547	FILAIR 2	CONGO
22395	GOVERNMENT SLOVAKIA	SLOVACCHIA
38541	Georgian LLC	GEORGIA
30935	ILYICH IRON & STEEL	UCRAINA
33181	JUMP-TANDEM S.R.O.	SLOVACCHIA
30337	KAM AIR	AFGHANISTAN
36456	MOKRANCE STEEL MILLS	SLOVACCHIA
23544	SLOVAK TRANSP. AUTH.	SLOVACCHIA
35142	SSIM, A.S.	SLOVACCHIA
27064	STEEL KOSICE	SLOVACCHIA
36243	TRAVEL SERVICE SLOV	SLOVACCHIA
36633	VJEKOSLAV MIHAJLOVIC	SERBIA
37222	VR JET A.S.	SLOVACCHIA

FINLANDIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
3167	AIR NIAMEY	NIGER
380	ALTICOR	STATI UNITI



FINLANDIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
24494	ATYRAU AUE JOLY	KAZAKHSTAN
38637	BEST JETS INTL	STATI UNITI
f10892	Best Friends Air	STATI UNITI
31399	CARLBAD ENTERPRISES	UCRAINA
838	CITYJET OY	FINLANDIA
35898	EXTREME CRAFTS VI	STATI UNITI
9834	FIN AVIATION ACADEMY	FINLANDIA
1167	FINNAIR OY	FINLANDIA
37664	HANGAR AVIATION MGMT	STATI UNITI
5922	JETFLITE	FINLANDIA
25610	KAZAIR WEST	KAZAKHSTAN
31987	Lone Ranger Jets LLC	STATI UNITI
26102	MAGADANAVIALISING	FEDERAZIONE RUSSA
8930	METROPOLITAN LIFE	STATI UNITI
27086	NORDIC REGIONAL AIRLINES OY	FINLANDIA
32127	RIVER AVIATION	FINLANDIA
26295	SPARC AVIA CJSC	FEDERAZIONE RUSSA
30246	TUPOLEV OAO	FEDERAZIONE RUSSA
33207	UTAIR-EXPRESS LTD	FEDERAZIONE RUSSA
28491	ZAO AK BYLINA	FEDERAZIONE RUSSA

SVEZIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31883	AIR NELSON (2)	NUOVA ZELANDA
35376	AIR SWEDEN AVIATION	SVEZIA
35786	AJ PRODUKTER AB	SVEZIA
20289	AKE JANSSON	SVEZIA



SVEZIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38079	ALISE AVIATION LLC.	STATI UNITI
36103	ALLEGiant AIR LLC	STATI UNITI
37047	ALNASER AIRLINES	GIORDANIA
30326	AMAPOLA FLYG AB	SVEZIA
21131	ATRAN-AVIATRANS	FEDERAZIONE RUSSA
455	Avia Express Sweden AB	SVEZIA
30470	BABCOCK SCAND AIRAMB	SVEZIA
23804	BH AIRLINES	BOSNIA-ERZEGOVINA
12084	BIRGMA SWEDEN AB	SVEZIA
32341	BLUE AERO	FRANCIA
24912	BLUE CHIP JET	SVEZIA
22830	BRAATHENS REGIONAL	SVEZIA
38682	BRAVO AIRWAYS	UCRAINA
30391	BUSINESS AVIATION UK	UCRAINA
f10112	CCI Pilot Services II, LLC	STATI UNITI
f11023	CHAILEASE FINANCE (BVI) Corp.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32004	CINGULAR WIRELESS	STATI UNITI
26939	CITY AIRLINE AB	SVEZIA
38659	CITY AIRLINE AB 2	SVEZIA
37937	CLYDE AIR AB	SVEZIA
38080	COMAIR (3)	STATI UNITI
36076	COMTRAN INTERNATIONAL INC	STATI UNITI
f10123	Comcast Corporation/Classic Services	STATI UNITI
28009	Corning Incorporated	STATI UNITI
30875	DLS AIR	STATI UNITI
40082	DYNAMIC AIRWAYS	STATI UNITI
38727	EXEC JET ENTERPRISE	TAIWAN



SVEZIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31463	EXPO AVIATION PVT 2	SRI LANKA
31837	EZNIS AIRWAYS	MONGOLIA
35824	FLEETLEADER AB	SVEZIA
8697	FLYGANDE VETERANER	SVEZIA
38448	FLYGLINJEN VATTERBYG	SVEZIA
35907	FORSCHUNGSZENTRUM	GERMANIA
23513	Fly Logic	SVEZIA
31506	GLOBAL AVTN PARTNERS	FEDERAZIONE RUSSA
39114	GOIANIA COMERCIO	PORTOGALLO
22647	H-BIRD AVTN SVCS AB	SVEZIA
23882	HASTENS SANGAR AB	SVEZIA
27706	INTERNAL MINISTRY UK	UCRAINA
34845	JET ARROW	SVIZZERA
39062	JET PLAID LLC	STATI UNITI
32414	JORDAN CONSULTING	STATI UNITI
33688	JP AIR AB (2)	SVEZIA
35590	K/S HAWKER	DANIMARCA
3839	KINNARPS	SVEZIA
5790	KUSTBEVAKNINGEN	SVEZIA
34960	LARGUS AVIATION AB	SVEZIA
35390	MCA AIRLINES	SVEZIA
1103	MIL HUNGARY	UNGHERIA
1116	MIL SWEDEN	SVEZIA
23589	MIL/CIV SWEDEN	SVEZIA
21450	Malmö Aviation AB	SVEZIA
37340	N724DB LLC	SPAGNA
30120	NEXTJET AB	SVEZIA




SVEZIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30511	Norwegian Air Shuttle Sweden AB	SVEZIA
24970	Nova Airlines AB	SVEZIA
2041	OCCIDENTAL PETROLEUM	STATI UNITI
26024	PA-FLYG AB	SVEZIA
33709	PMI GLOBAL SVCS INC	STATI UNITI
37993	PROFESSIONAL AIR	STATI UNITI
24567	RAINIER AVTN	STATI UNITI
29020	RAYA AIRWAYS SDN BHD	MALAYSIA
25043	SA EXPRESS	SUD AFRICA
25966	SAAB AB	SVEZIA
13488	SAAB AB SUPP & SERV	SVEZIA
35916	SAMOA TECHNOLOGIES	STATI UNITI
38353	SAPPI MANUFACTURING	SUD AFRICA
2351	SAS	SVEZIA
34500	SFS HOLDING AB	SVEZIA
37442	SHOTGUN RANCH LLC	STATI UNITI
39172	SKYMERE STORM	REGNO UNITO
38691	SKYWAYS EXPRESS AB 2	SVEZIA
7491	SNAS COURIERS	BAHREIN
38038	SOL LINEAS AEREAS SA	ARGENTINA
21918	SOUTH AFRICAN EXPRES	SUD AFRICA
35483	SPITFIRE INVESTMENTS	REGNO UNITO
32740	SWAFHF	SVEZIA
f12232	Shuert Enterprises	STATI UNITI
36334	TAM AB	SVEZIA
30408	TANDORO	SVIZZERA
34708	TOR AIR AB	SVEZIA




SVEZIA		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23235	TUIFLY NORDIC AB	SVEZIA
26810	UAB APATAS	LITUANIA
7778	VARTIOLENTOLAIVUE	FINLANDIA
29367	Viking Airlines AB	SVEZIA
32336	WADE AIR	AUSTRALIA
20170	WEST AIR SWEDEN AB	SVEZIA

REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35380	19TH HOLE CORP	REGNO UNITO
36325	21st Century Fox America, Inc.	STATI UNITI
36971	350 S.R.O.	SLOVACCHIA
1905	3M COMPANY	STATI UNITI
34746	51 NORTH LIMITED	REGNO UNITO
30021	57 AVIATION SERVICES LLC	STATI UNITI
6803	711 CODY INC	STATI UNITI
f12809	73MR LLC	STATI UNITI
27726	994748 ONTARIO INC	CANADA
f11440	A & C BUSINESS SERVICES INC	STATI UNITI
29496	A J WALTER AVIATION	REGNO UNITO
27976	ABCO Aviation Incorporated	STATI UNITI
32962	ABG AIR LTD	REGNO UNITO
39081	ABG RESOURCE PVT LTD	INDIA
20894	ABS JETS	STATI UNITI
35443	AC TRAVEL LLC	STATI UNITI
39446	ACANITT (CZA) HOLD.	SVIZZERA
30786	ACFT SARL	LUSSEMBURGO
f11778	ACG ACQUISITION 169 LLC	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35080	ACROPOLIS AVNT LTD	REGNO UNITO
31406	ADL LEASING	STATI UNITI
f13707	ADMINISTRADORA JBL C.A.	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
27832	ADVENTAIR	STATI UNITI
24201	AEC INTERN. LTD	SVIZZERA
f11874	AEG Air A.V.V.	ARUBA
27739	AEROMEDICAL EVAC	ARABIA SAUDITA
36924	AERON CIVIL PANAMA	PANAMA
31549	AERONAVAL	STATI UNITI
36365	AERORUTAS SATA	ARGENTINA
29326	AEROSERVICIOS EJE	MESSICO
21273	AEROSMITH PENNY	STATI UNITI
36773	AFRICAN AIRLINES INV	SUD AFRICA
29508	AIR AMBULANCE SUPPRT	STATI UNITI
35354	AIR ASIA X	MALAYSIA
201	AIR CANADA	CANADA
34225	AIR CHARTER PROFSNL	STATI UNITI
551	AIR GROUP (VAN NUYS)	STATI UNITI
24148	AIR HARRODS LTD	REGNO UNITO
237	AIR INDIA	INDIA
241	AIR JAMAICA	GIAMAICA
26351	AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYS	REGNO UNITO
264	AIR NEW ZEALAND	NUOVA ZELANDA
31662	AIR NOVA INC	STATI UNITI
25802	AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD	REGNO UNITO
33259	AIR PARTNERS CORP	CANADA
5633	AIR TRANSAT	CANADA




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38900	AIRCRAFT MNGT SVCS	REGNO UNITO
33754	AIRCRAFT AFRICA CO	SUD AFRICA
37072	AIRCRAFT HOLDINGS	REGNO UNITO
f11330	AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES	STATI UNITI
38908	AIRCREW DIRECT	REGNO UNITO
35078	AIRLIFT INTL (GHANA)	GHANA
33856	AIRMID AVTN SVCS LTD	INDIA
10639	AIRSTAR GROUP	STATI UNITI
38429	AIRSTAR LEASING LTD	REGNO UNITO
39122	AIRTANKER	REGNO UNITO
33141	AIRTIME LLC	STATI UNITI
27574	AIRX LTD	REGNO UNITO
36074	AL FOZAN HOLDING CO.	ARABIA SAUDITA
33143	AL RUSHAID AVIATION	STATI UNITI
31508	AL SALAM 319 LTD	ISOLE CAYMAN
36145	AL SHOHRA PVT JET	GIORDANIA
21690	ALG TRANSP UK OFFICE	STATI UNITI
30184	ALII AVIATION	STATI UNITI
31951	ALLEGIANCE AIR	SUD AFRICA
38790	ALLFAST FASTENING	STATI UNITI
34807	ALMOJIL AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
33938	AMAC CORPORATE JET AG	SVIZZERA
35757	AMBER AVTN (UK) LTD.	REGNO UNITO
364	AMBRION AVIATION	REGNO UNITO
36990	AMERIANA AVIATION	REGNO UNITO
369	AMERICAN AIRLINES	STATI UNITI




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
372	AMERICAN EXPRESS	STATI UNITI
31782	AMERIPRISE FINANCIAL	STATI UNITI
31943	AMGEN	STATI UNITI
37598	AMS LTD	REGNO UNITO
31016	ANDAMAN AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
36383	ANDERSON AIR LTD.	CANADA
4944	ANHEUSER BUSCH	STATI UNITI
25743	ANSCHUTZ	STATI UNITI
35836	APEC ASSETS LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
28676	APRILIA HOLDINGS INC	ISOLE CAYMAN
37233	ARABIAN JETS	ARABIA SAUDITA
28325	ARAMARK	STATI UNITI
4999	ARAMCO SAUDI ARABIA	PAESI BASSI
27475	ARENA AVIATION LTD	REGNO UNITO
32054	ARIK AIR LTD	NIGERIA
31512	ARINC DIRECT	STATI UNITI
38283	ARIRANG IOM AVIATION	REGNO UNITO
34018	ARKIVA LTD.	IRLANDA
36765	ARM INVESTMENT MNG	NIGERIA
33376	ARMAD	BERMUDA
35141	ASHOK LEYLAND LTD	INDIA
31554	ASIA UNIVERSAL JET	LETTONIA
38121	ASP Aviation ltd	REGNO UNITO
35917	ASTROJET LTD	REGNO UNITO
35166	AT&T Management Services, L.P.	STATI UNITI
36976	ATALANTA AIR	STATI UNITI
31345	ATLANTIC AIRLINES LTD	REGNO UNITO



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
27139	ATLANTIC AVTN 2	STATI UNITI
32213	ATLANTIC Bridge AV 2	REGNO UNITO
436	AURIGNY AIR	REGNO UNITO
37011	AV CONSULTANTS ASPEN	STATI UNITI
31787	AV8JET	REGNO UNITO
31623	AVALON CAPITAL GROUP	STATI UNITI
38338	AVANTHA HOLDING LTD	INDIA
32163	AVCARD UK	REGNO UNITO
38720	AVFUEL CORP	STATI UNITI
35868	AVIA FUNDS MNGMT	LITUANIA
31940	AVIACOR — AIRCRAFT	FEDERAZIONE RUSSA
30645	AVIAMAX	GERMANIA
35661	AVIATION DYNAMIX LLC	STATI UNITI
36095	AVION LLC	STATI UNITI
27087	AVIONETA	STATI UNITI
36193	AVITRANS INC	STATI UNITI
26701	AVMAX AVIATION SVCS	CANADA
35910	AVMET INTERNATIONAL	STATI UNITI
29445	AVN AIR	STATI UNITI
27329	AVPLAN TRIP SUPPORT	STATI UNITI
37441	AVPRO INC (3)	STATI UNITI
33188	AVTN DEVLPMENT INTL	IRLANDA
33680	AVTN EQPMENT LEASING	REGNO UNITO
33050	AVTRADE UK	REGNO UNITO
35255	AVX TAXI AEREO	BRASILE
18980	AZERBAIJAN AIRLINES	AZERBAIGIAN
38878	AZIKEL GROUP	NIGERIA



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
40782	AbbVie US LLC.	STATI UNITI
8740	Abbott Laboratories	STATI UNITI
37390	Advanced Air Management	STATI UNITI
10342	Aero Air, LLC	STATI UNITI
37236	Agropecuaria Santana do Deserto Ltda.	BRASILE
f10008	AirBill Inc.	STATI UNITI
33319	Aircraft Associates Inc	STATI UNITI
23373	Al Tameer Co. Ltd.	ARABIA SAUDITA
f10023	Alpha Technologies, Inc.	STATI UNITI
f12107	American Credit Acceptance	STATI UNITI
375	American International Group	STATI UNITI
f11014	American Resources	STATI UNITI
35644	Amys Kitchen	STATI UNITI
10014	Anadarko Petroleum Corporation	STATI UNITI
35895	Andromeda Ltd.	BERMUDA
32958	Avenir Worldwide.	EMIRATI ARABI UNITI
31878	B&D AVIATION	STATI UNITI
36004	B2 MANAGMENT LTD.	BAHREIN
12669	BA CITYFLYER LTD	REGNO UNITO
32705	BAA JET MANAGEMENT	CINA
32767	BAC LEASING LTD	REGNO UNITO
481	BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD	REGNO UNITO
478	BAE SYSTEMS OPS CAT	REGNO UNITO
7579	BAE Systems, Inc.	STATI UNITI
22433	BAHRAIN ROYAL FLIGHT	BAHREIN
f11305	BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC	STATI UNITI
498	BANGLADESH BIMAN	BANGLADESH



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12870	BANK OF AMERICA NA C/O JET AVIATION BUSINESS JETS	STATI UNITI
6323	BANLINE AVIATION	REGNO UNITO
37657	BARBICAN HOLDINGS	REGNO UNITO
6989	BASS ENTERPRISES	STATI UNITI
36153	BAYHAM LIMITED	ARABIA SAUDITA
37956	BBAM AVTN SVCS LTD	IRLANDA
29975	BCC EQUIPMENT LEASE	STATI UNITI
34052	BDK AIR LIMITED	CANADA
21482	BECHTEL	STATI UNITI
6890	BECTON DICKINSON	STATI UNITI
27039	BEEHAWK AVIATION	STATI UNITI
32447	BEGAL AIR	REGNO UNITO
9170	BEL AIR	REGNO UNITO
34866	BELL GEOSPACE	REGNO UNITO
33770	BENSLOW BERMUDA LTD.	SVIZZERA
36587	BENTLEY FORBES	STATI UNITI
37353	BERTA FINANCE LTD	BELIZE
31598	BETA LEASING	IRLANDA
f12839	BEYOND VENTURES LLC	STATI UNITI
36482	BGST LLC	STATI UNITI
36410	BHARAT HOTELS LTD	INDIA
38422	BHOJA AIR	PAKISTAN
31303	BIG DOG AVTN	STATI UNITI
f11350	BISSELL LEASING CO LLC	STATI UNITI
f11785	BKF AVIATION LIMITED	STATI UNITI
3166	BLACK & DECKER	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31242	BLACK DIAMOND AVTN	STATI UNITI
f12964	BLATTI AVIATION INC	STATI UNITI
38822	BLUE ISLANDS LTD	REGNO UNITO
36940	BLUE SKY LEASING LTD	REGNO UNITO
37860	BLUEJETS LTD	REGNO UNITO
38941	BMI REGIONAL LTD	REGNO UNITO
f11795	BOMBARDIER AEROSPACE CORP	STATI UNITI
342	BOMBARDIER CORPORATE	CANADA
37506	BOMBARDIER-MARIBEL	STATI UNITI
30590	BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD	REGNO UNITO
29396	BOOTH CREEK MGMT	STATI UNITI
35778	BOREH INTERNATIONAL	EMIRATI ARABI UNITI
43658	BOSTON AIR LIMITED	ISOLE CAYMAN
32750	BOULTBEE AVTN 3	REGNO UNITO
38220	BOW & ARROW AVIATION	STATI UNITI
f12965	BP CAPITAL LP	STATI UNITI
32952	BPG PROPERTIES	STATI UNITI
32635	BRAMPTONIA LTD	REGNO UNITO
32340	BRAVO AVIATION	REGNO UNITO
22234	BRECO INTL	REGNO UNITO
34320	BRIARWOOD PROD. LTD	REGNO UNITO
30940	Bridge AVIATION	REGNO UNITO
29373	BRIDGTOWN PLANT	REGNO UNITO
36768	BRILLIANT MEDIA	REGNO UNITO
33190	BRISTOL AIR LTD.	ARABIA SAUDITA
590	BRITISH AIRWAYS PLC	REGNO UNITO
29940	BROOM P AVTN SVCS	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22676	BROOME WELLINGTON	REGNO UNITO
9701	BRUNSWICK	STATI UNITI
37278	BUA DELAWARE INC	STATI UNITI
31448	BUCKHEAD	STATI UNITI
f11800	BUSINESS AIRCRAFT LEASING INC	STATI UNITI
36409	BUSINESS JET CONSULT	STATI UNITI
36607	BUSINESS UNIVERSE	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10174	BVG VIAJES SA DE CV	MESSICO
33472	BYECROSS IOM LTD	REGNO UNITO
36342	BZ AIR LTD	REGNO UNITO
29107	BZL Bermuda Limited	BERMUDA
35068	Beacon Capital Partners, LLC	STATI UNITI
8974	Berwind Corporation	STATI UNITI
32764	Bharat Forge Limited	INDIA
f13674	Blackhorse, LLC.	STATI UNITI
f10089	Bloomberg Services LLC	STATI UNITI
f10801	Blue Ridge Air, Inc.	STATI UNITI
38499	Bollinger Enterprises, LLC	STATI UNITI
10970	Bombardier Aerospace Corporation	STATI UNITI
37196	Bournemouth Handling Ltd	REGNO UNITO
629	Bristow Helicopters Ltd	REGNO UNITO
f200001	British Midland Regional Limited	REGNO UNITO
29157	Brokerage and Management Corp	STATI UNITI
36790	C2C AIR CHARTERS	STATI UNITI
37117	CA, Inc.	STATI UNITI
30369	CAESARS ENTERTAINMNT	STATI UNITI
33215	CALIFORNIA JET SHARE	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
12499	CALSPAN	STATI UNITI
32717	CAMERON HENKIND	STATI UNITI
4018	CAMPBELL SOUP	STATI UNITI
29956	CAN PACIFIC RAILWAY	CANADA
22953	CAPE CLEAR CAPITAL	STATI UNITI
36417	CAPITAL AVIATION PTE	SINGAPORE
37579	CAPITAL MANAGEMENT	STATI UNITI
22724	CARDINAL HEALTH AVTN	STATI UNITI
4029	CARGILL	STATI UNITI
43019	CARGOLOGICAIR LTD	REGNO UNITO
39000	CASANOVA AIR 7X LTD	REGNO UNITO
32273	CASBAH	SVIZZERA
34066	CASTLE 2003-2 IRELAND LTD	IRLANDA
39170	CATERHAMJET MALAYSIA	MALAYSIA
6625	CATERPILLAR	STATI UNITI
5800	CATHAY PACIFIC	CINA
24738	CATHTON HOLDINGS LTD	CANADA
38494	CAVOK AIR	UCRAINA
34153	CAYLEY AVIATION	BERMUDA
28483	CB APPLICATIONS	STATI UNITI
31570	CBAIR	STATI UNITI
29199	CBAS (PVT) LTD	INDIA
f10110	CBS Mass MEDIA Corporation	STATI UNITI
f11409	CBX AVIATION LLC	STATI UNITI
f10927	CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation	STATI UNITI
31445	CELESTIAL AIRWAYS	REGNO UNITO
36333	CELLO AVIATION LTD	REGNO UNITO




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
18137	CENTRELINE AV LTD	REGNO UNITO
f10114	CFG Service Corp, Inc.	STATI UNITI
39016	CHARTER AIR (IOM)LTD	REGNO UNITO
28796	CHARTWELL AVIATION	STATI UNITI
1808	CHC SCOTIA LTD	REGNO UNITO
37291	CHICAGO JET GROUP	STATI UNITI
39352	CHICK-FILL-A INC	STATI UNITI
35823	CHILDRESS KLEIN MGMT	STATI UNITI
38506	CHINA EASTERN EXEC	CINA
31541	CHRISTIE AVTN	AUSTRALIA
29096	CHUBB	STATI UNITI
7526	CIGNA	STATI UNITI
37889	CIRRUS AVIATION (US)	STATI UNITI
31361	CIT AEROSPACE INT.	IRLANDA
37077	CIT GROUP LOCATION	FRANCIA
27210	CITIGROUP	STATI UNITI
31867	CLEARWATER AVIATION	REGNO UNITO
28482	CLEARWATER FINE FOOD	CANADA
31057	CLOUD AIR SERVICE	BERMUDA
f14468	CLOUD SKIPPER LTD.	STATI UNITI
33553	CLOUDSCAPE INC	STATI UNITI
32365	CNL GROUP SERVICES	STATI UNITI
37774	COBIAN MEDRANO JOSE	MESSICO
34041	COLDSTREAM SARL	LUSSEMBURGO
9049	COLLEEN CORPORATION	STATI UNITI
27981	COLT INTL	CANADA
28719	COLT INTL HOUSTON	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30312	COMLUX AVTN	SVIZZERA
2577	COMPUTAPLANE	REGNO UNITO
f11810	COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC	STATI UNITI
4742	CONDOR AVTN	REGNO UNITO
31320	CONSOLIDATED CHARTER	STATI UNITI
32850	CONSOLIDATED PRESS H	AUSTRALIA
39375	CONSTELLATION AVIATN	EMIRATI ARABI UNITI
35826	CONSTELLATION LEASING LLC	STATI UNITI
38166	COORDINATES OPS	STATI UNITI
33096	COPART INC	STATI UNITI
31929	COR AVIATION	STATI UNITI
33877	CORACLE AVIATION	SVIZZERA
31680	CORP JET MGMT	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
23765	CORPORATE FLIGHT MGT	STATI UNITI
34548	CORPORATE JET REALL.	REGNO UNITO
38982	CORVALLIS AERO SVC	STATI UNITI
36493	COSMOS AIR LLC	STATI UNITI
30051	COSTA AZZOURA	ARABIA SAUDITA
26988	COSTCO WHOLESALE	STATI UNITI
25039	COUGAR HELICOPTERS	CANADA
29350	COUNTRYWIDE HOME	STATI UNITI
37273	COVE AVTN PARTNERS	STATI UNITI
39718	COZURO LTD	REGNO UNITO
9248	CRANE COMPANY	STATI UNITI
37073	CROMPTON GREAVES LTD	INDIA
31211	CSC TRANSPORTATION	STATI UNITI
33204	CTC AVTN JET SVCS	REGNO UNITO



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42742	CUANGO LTD	SVIZZERA
f11401	CVS/Caremark Corporation	STATI UNITI
33885	CYBER SPACE	NIGERIA
f10103	Canadian Utilities Limited	CANADA
f13705	Carlyle Investment Management, LLC	STATI UNITI
f10817	Casafin II LLC	STATI UNITI
37741	Casam Int	EGITTO
f13919	Century Ocean Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10770	Charles Schwab	STATI UNITI
3769	Chevron U.S.A.Inc.	STATI UNITI
11816	Coca Cola Enterprise	STATI UNITI
f11882	Colson & Colson General Contractor	STATI UNITI
f11184	Columbus Networks USA Inc.	STATI UNITI
38182	Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation	STATI UNITI
f10778	Computer Sciences Corporation	STATI UNITI
f10124	Conanicut Aviation	STATI UNITI
2138	ConocoPhillips Avtn	STATI UNITI
f13144	Consultatio SA.	ARGENTINA
10627	Control Techniques Ltd.	REGNO UNITO
35440	Crescent Heights, Inc.	STATI UNITI
30922	DAIDALOS AVIATION	UCRAINA
37414	DALLAH AL-BARAKA HOL	ARABIA SAUDITA
36557	DANGOTE INDUSTRIES	NIGERIA
36006	DAR JANA GROUP	ARABIA SAUDITA
29548	DARTASSAN	IRLANDA
30278	DARWIN AIRLINE	SVIZZERA
27123	DATEL DIRECT LTD	REGNO UNITO



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42758	DC AVIATION AL FUT	EMIRATI ARABI UNITI
36478	DEER JET(BEIJ.) CO.	CINA
f11325	DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS LLC	STATI UNITI
35844	DELEAUD GILBERT	STATI UNITI
38341	DESERT AIR 3 LTD	SVIZZERA
32849	DESERT AIR CHTR INC	STATI UNITI
35715	DHL Air Ltd.	REGNO UNITO
32847	DIAGO CONTINENTAL	EMIRATI ARABI UNITI
35507	DIAMOND AIR CHARTER	REGNO UNITO
38765	DIAMOND CAPITAL INV	STATI UNITI
34630	DIRECT AVIATION MNGT	REGNO UNITO
36177	DIRECTV GROUP	STATI UNITI
f12814	DJT OPERATIONS I LLC	STATI UNITI
34559	DOMINION AIR LTD	NIGERIA
944	DONINGTON AVIATION	REGNO UNITO
37038	DORSTONE HOLDINGS	BRASILE
42839	DP WORLD FZE	SVIZZERA
31583	DTC LLC	STATI UNITI
6064	DUBAI AIR WING	EMIRATI ARABI UNITI
11968	DUKE OF WESTMINSTER	REGNO UNITO
9784	DUNAVANT ENTERPRISES	STATI UNITI
28590	DUNVIEW	SVIZZERA
30955	Dal Briar Corporation	STATI UNITI
f10140	Devon Realty Advisors, LLC	STATI UNITI
f10888	Diamond A Administration LLC	STATI UNITI
34844	Dominion Resources Services Inc.	STATI UNITI
27686	E*TRADE GROUP	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22252	EAGLE AIRCRAFT	STATI UNITI
39119	EAGLE AVIATION FZC	EMIRATI ARABI UNITI
37787	EAGLE AVTN INC	STATI UNITI
35754	EASSDA	REGNO UNITO
35500	EASTAR JET	REPUBBLICA DI COREA
32095	EASTWAY AVIATION LLC	STATI UNITI
32462	EASY AVIATION	REGNO UNITO
23226	EASYJET AIRLINE COMPANY LTD	REGNO UNITO
38310	ECB AVIATION PTY LTD	SUD AFRICA
10068	EDREES MUSTAFA	ARABIA SAUDITA
13008	EDS USA	STATI UNITI
29883	EFB AVIATION	STATI UNITI
f12872	EGRET MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
996	EGYPTAIR	EGITTO
29824	EIE EAGLE	REGNO UNITO
29879	EL-SEIF ENGINEERING	ARABIA SAUDITA
27085	ELAS PROFESSIONAL	PAESI BASSI
f12745	ELK MOUNTAIN VENTURES INC	STATI UNITI
29935	ELMET AVIATION	STATI UNITI
36502	EMBRAER AAF AIRCRAFT	SUD AFRICA
4025	EMBRAER SA	BRASILE
9807	EMIRATES INTL	EMIRATI ARABI UNITI
35162	EMMANUEL GROUP	STATI UNITI
34060	EMPECOM CORPORATION	CIPRO
40911	EMPEROR AVIATION	MALTA
33488	ENBRIDGE	CANADA
30014	ENERGEM AVIATION	SUD AFRICA



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23576	ENNA — ALGERIE	ALGERIA
27894	ENTREPRENEURIAL ASST	STATI UNITI
35529	EON AVIATION PVT LTD	SINGAPORE
31041	EPC HOLDINGS 644	STATI UNITI
29929	ETIHAD AIRWAYS	EMIRATI ARABI UNITI
36196	EU-FLIGHT-SERVICE	GERMANIA
37275	EUROPEAN ACFT SALES	DANIMARCA
34927	EUROPEAN SKYBUS	REGNO UNITO
14846	EVA AIR	TAIWAN
29654	EWA WEST	STATI UNITI
32605	EXEC JET MANAGEMENT	REGNO UNITO
33714	EXECUJET (UK) LTD	REGNO UNITO
32264	EXECUJET ASIA	AUSTRALIA
29471	EXECUJET EUROPE	SVIZZERA
36643	EXECUJET NEW ZEALAND	NUOVA ZELANDA
34017	EXECUTIVE AVTN LTD	REGNO UNITO
32109	EXECUTIVE CHARTR USA	STATI UNITI
37101	EXECUTIVE FLIGHT DIV	QATAR
31993	EXECUTIVE JET SVCS	NIGERIA
26147	EXECUTIVE JETS LTD	ARABIA SAUDITA
1076	EXXONMOBIL AV SVCS	STATI UNITI
f10121	Eleventh Street Aviation, LLC	STATI UNITI
f10178	Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Holdings	STATI UNITI
f12480	Essar Shipping & Logistics Ltd	REGNO UNITO
f13783	Essar Shipping Ltd	INDIA
26208	ExecuJet Middle East	EMIRATI ARABI UNITI
30494	Executive JET Group Limited	REGNO UNITO




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23881	Executive JET Management	STATI UNITI
22523	FAA	STATI UNITI
35375	FALCON 50 LLC	STATI UNITI
7382	FALCONAIR LTD	SUD AFRICA
33587	FANAR AVIATION LTD	BERMUDA
8430	FAYAIR (JERSEY)	REGNO UNITO
36124	FAYAIR LTD	STATI UNITI
34494	FCI AVIATION LLC	REGNO UNITO
35728	FCS Limited	REGNO UNITO
12811	FEGOTILA LTD	BERMUDA
37269	FENWAY AVIATION	BRASILE
31156	FERNCROFT	REGNO UNITO
38525	FGA 9 LTD	REGNO UNITO
32784	FIGHTER COLLECTION	REGNO UNITO
32130	FIREBLADE AVIATION	SUD AFRICA
36876	FIRST FUTURE AIR SVC	INDIA
18781	FJ900	STATI UNITI
28957	FJL LEASING	STATI UNITI
9695	FJR PRIVATE FLIGHT	EMIRATI ARABI UNITI
f10202	FL Aviation Corporation	STATI UNITI
34064	FL510	SVIZZERA
38413	FLIGHT ASSIST UK LTD	REGNO UNITO
19907	FLIGHT CONSULTANCY	REGNO UNITO
f10974	FLIGHTS Inc.	BERMUDA
34554	FLIGHTWORKS	REGNO UNITO
f12979	FLY BECKYS MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
5453	FLYBE LTD	REGNO UNITO



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35214	FLYDUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
38743	FLYGTRACK LTD	REGNO UNITO
10992	FLYING LION	STATI UNITI
35925	FLYING M LLC	STATI UNITI
10276	FLYNN FINANCIAL	STATI UNITI
11369	FORD EUROPE LTD	REGNO UNITO
21529	Forest AVIATION LTD	REGNO UNITO
7521	FORMULA ONE MNGMT	REGNO UNITO
34647	FOSTER AVIATION	REGNO UNITO
6573	FOUR STAR	STATI UNITI
22109	FRANKLIN TEMPLETON	STATI UNITI
f12717	FREEMAN AIR CHARTER SERVICES	STATI UNITI
22740	FREWTON LTD	REGNO UNITO
22293	FRONTLINER INC	STATI UNITI
37166	FS AVIATION LLP	REGNO UNITO
32164	FUTURA TRAVELS	INDIA
f12666	Falcon Fifty LLC	STATI UNITI
36874	Fambran Enterprises LLC	STATI UNITI
35797	Felham Enterprises Inc	STATI UNITI
f10932	Felham Enterprises Ltd.	NUOVA ZELANDA
23081	Fertitta Enterprises	STATI UNITI
f10761	Firefly Entertainment Inc.	STATI UNITI
f10192	First Data Corporation	STATI UNITI
f12184	FirstEnergy Service Company	STATI UNITI
f10193	Five Star Aviation, LLC	STATI UNITI
37694	Fly Vectra Ltd.	REGNO UNITO
f10210	Foreign Manufactures Finance Corp	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10877	Fortune Brands, Inc.	STATI UNITI
f10836	Fox Paine and Company, LLC	STATI UNITI
21858	Frost Administrative Services, Inc.	STATI UNITI
f10215	Fry's Electronics, Inc.	STATI UNITI
34836	G200 LTD	BERMUDA
33864	G5 AVIATION	SUD AFRICA
25615	G5 EXECUTIVE	SVIZZERA
34978	G550 LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
24116	GALLAGHER ENTERPRISE	STATI UNITI
34737	GALLERIA AVIATION	STATI UNITI
43161	GAMA AVIATION HK	CINA
7618	GAMA AVIATION LTD	REGNO UNITO
38961	GAMBIA BIRD AIRLINE	GAMBIA
7573	GANTT AVIATION	STATI UNITI
38747	GARDEN AIR LLC	STATI UNITI
34865	GARUDA AVIATION	AUSTRALIA
32292	GE COMMERCIAL AV SVC	IRLANDA
1278	GE CORPORATE AIR TRP	STATI UNITI
35922	GEN AVTN FLYING SVCS	STATI UNITI
1277	GENERAL DYNAMICS	STATI UNITI
f11377	GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP	STATI UNITI
32209	GENERAL TECHNICS	REGNO UNITO
36098	GEXAIR LTD.	REGNO UNITO
25841	GF AIR	STATI UNITI
36716	GHAITH AVIATION	ARABIA SAUDITA
31328	GHANA INTL AIRLINES	GHANA
33100	GHK COMPANY LLC	STATI UNITI




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35880	GIANCARLO TRIMARCHI	REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
36916	GIGER, R	SVIZZERA
f13141	GIII Aircraft Management, LLC	STATI UNITI
30058	GIV AIRWAYS LLC	REGNO UNITO
f11424	GKMG PARTNERS LLC	STATI UNITI
f11354	GLEN WEST 300 INC TRUSTEE	STATI UNITI
39093	GLOBAL AIRCRAFT LLC	STATI UNITI
36040	GLOBAL BUSINESS ASS.	MALAYSIA
36785	GLOBAL ELITE JETS	ARABIA SAUDITA
33907	GLOBAL ESTATE & AVIATION LTD	STATI UNITI
38943	GLOBAL EXPRESS GROUP	STATI UNITI
35699	GLOBAL FLEET OIL GAS	REGNO UNITO
43646	GLOBAL JET IOM LTD	REGNO UNITO
33121	GLOBAL TRIP SUPPORT	STATI UNITI
32437	GO XLS LTD	REGNO UNITO
35355	GOLDEN FALCON 348	EMIRATI ARABI UNITI
36312	GOTTBETTER & PARTNER	STATI UNITI
22982	GOVERNMENT OF NIGER	NIGER
28048	GRAHAM CAPITAL	STATI UNITI
33773	GRAHAM CAPITAL MGMT	STATI UNITI
3259	GRAINGER	STATI UNITI
30778	GRANARD LTD	REGNO UNITO
36620	GRAND A AIRCRAFT LLC	STATI UNITI
38796	GRATEFIELD LTD	BERMUDA
31982	GREEN FLAG AVIATION	SUDAN
6179	GREENAAP CONSULTANTS	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35286	GREENTECH	STATI UNITI
f12804	GREY FALCON LLC	STATI UNITI
32596	GSC PARTNERS	STATI UNITI
30895	GSCP (NJ) INC	STATI UNITI
23240	GTC MANAGEMT BURBANK	STATI UNITI
30632	GUILD INVESTMENTS	STATI UNITI
1365	GULF AIR	BAHREIN
32656	GULF GLOBAL SVCS LTD	REGNO UNITO
36387	GULF WINGS	EMIRATI ARABI UNITI
1356	GULFSTREAM SAVANNAH	STATI UNITI
f10914	Galt Aviation, LLC	STATI UNITI
33031	Gemini Ltd	STATI UNITI
f10219	General Avileasing, Inc.	STATI UNITI
f11240	Glenbrook III LLC	STATI UNITI
f10227	Global Pacific Aviation, Inc.	STATI UNITI
f12247	Good Think Limited Cayman Island	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
39243	Google Inc.	STATI UNITI
38737	Green Bay Packaging Inc.	STATI UNITI
f10234	Guidara Nordeste Participacoes Ltda	BRASILE
f10984	Guitar Center, Inc.	STATI UNITI
f10896	H. H. Aviation LLC	STATI UNITI
24874	HAC (Hangar Acquisition Corporation)	STATI UNITI
12127	HAMILTON COMPANIES	STATI UNITI
29388	HANGAR 8 LTD	REGNO UNITO
9954	HARRIS	STATI UNITI
21857	HARSCO	STATI UNITI
33302	HAVERFORD SUISSE	SVIZZERA



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
529	HAWKER BEECHCRAFT	STATI UNITI
38607	HAWKER BEECHCRAFT 2	STATI UNITI
33023	HAWKER WEST	CANADA
31777	HB-JEM	SVIZZERA
32824	HBC AVIATION	REGNO UNITO
28603	HCC SERVICE CO	STATI UNITI
38724	HEAD START AVTN SYS	CIPRO
8352	HEINZ COMPANY	STATI UNITI
8583	HELISWISS	SVIZZERA
31253	HERITAGE JETS (FL)	STATI UNITI
1423	HERSHEY COMPANY	STATI UNITI
26380	HERTZ CORP	STATI UNITI
38709	HEVELCA SOCIETE	STATI UNITI
36953	HIGHLAND AWYS LTD	REGNO UNITO
24583	HILL AIR COMPANY I LLC	STATI UNITI
42259	HK BELLAWINGS JET	CINA
5152	HM AIR LTD	ARABIA SAUDITA
23203	HOLLY CORP	STATI UNITI
32171	HOLROB ACFT COMPANY	STATI UNITI
24776	HOME DEPOT	STATI UNITI
8849	HONEYWELL MORRISTOWN	STATI UNITI
35466	HORIZON AIR LLP	REGNO UNITO
41143	HORIZON AVIATION LTD	SVIZZERA
6663	HORNBILL SKYWAYS	MALAYSIA
24604	HUNDRED PERCENT AVTN	REGNO UNITO
32412	Hamilton Aviation Inc.	STATI UNITI
5601	Hamlin JET Ltd	REGNO UNITO



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
29387	Harbert Aviation	STATI UNITI
35935	Harrinford Ltd	STATI UNITI
f11872	Heckmann Enterprises Inc.	STATI UNITI
f14309	Hemberg Trading Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10240	Hess Corporation	STATI UNITI
37266	Hewlett Packard Inc.	STATI UNITI
f12673	Hindalco Industries Limited	INDIA
f11137	Hubbard Broadcasting	STATI UNITI
f10254	Hunt Consolidated Inc.	STATI UNITI
17402	IBM	STATI UNITI
f11457	ICA GLOBAL SERVICES LLC	STATI UNITI
9962	ICELAND FROZEN FOODS	REGNO UNITO
35622	ICON TWO LTD	REGNO UNITO
f11412	IGT	STATI UNITI
36144	ILC AVIATION GmbH	AUSTRIA
f11456	IMAGINARY IMAGES INC	STATI UNITI
32114	INDO PACIFIC AVTN	INDIA
32394	INFINITY AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
35931	INFLITE AVTN (IOM)	REGNO UNITO
38619	INSPERITY INC	STATI UNITI
34771	INTERCONT. AIRWAYS	GAMBIA
39821	INTERCONTL EXCHANGE	STATI UNITI
37023	INTERNATIONAL FLIGHT	BELGIO
31503	INTERNATIONAL JETCLUB LTD	REGNO UNITO
34321	INTL AVTN LEASING	REGNO UNITO
34440	INTL FLIGHT RES	STATI UNITI
33831	INTL TRIP PLANNING	STATI UNITI




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38539	IPEK INTERNATIONAL	BELIZE
38651	IRKUT CORPORATION	FEDERAZIONE RUSSA
26959	ISCAR ISRAEL	ISRAELE
28061	ISLAND AVTN USA	STATI UNITI
31918	ISM AVIATION	REGNO UNITO
23317	ITT INDUSTRIES	STATI UNITI
27301	IVANHOE AVIATION 2	SINGAPORE
f11372	IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC	STATI UNITI
38462	IZY AIR	NIGERIA
28726	International JET Management	STATI UNITI
36005	Irving Oil Transport Inc.	CANADA
32671	JANNAIRE LLP	REGNO UNITO
1559	JAPAN AIRLINES	GIAPPONE
35830	JAPC INC	STATI UNITI
27693	JATO AVTN	REGNO UNITO
493	JC BAMFORD EXCAVATORS LTD	REGNO UNITO
36350	JCPenney Co. Inc.	STATI UNITI
f10275	JELD-WEN, Inc.	STATI UNITI
21889	JEPPESEN DATAPLAN 2	STATI UNITI
37076	JERAND HOLDINGS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
24997	JET AIRWAYS INDIA	INDIA
28548	JET AVIATION H KONG	CINA
36501	JET AVTN FLT SVCS	STATI UNITI
31555	JET CENTRE LTD	REGNO UNITO
31952	JET ICU AIR AMBULNCE	STATI UNITI
21727	JET LINK	ISRAELE
29290	JET MIDWEST	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33417	JET STREAM AVIATION	ARABIA SAUDITA
7532	JET2.COM LTD	REGNO UNITO
24165	JETCLUB LTD	SVIZZERA
36498	JETFLITE INTL LLC	STATI UNITI
38712	JETS AVTN SVCS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
36494	JETSELECT, LLC	STATI UNITI
30733	JETSTEFF AVIATION	REGNO UNITO
36274	JETSTREAM WORLDWIDE	CINA
f11392	JHD AIRCRAFT SALES CO LLC	STATI UNITI
f10970	JHS Management, LLC.	STATI UNITI
23153	JINDAL STEEL	INDIA
32363	JLJ EQUIPMENT LEASIN	STATI UNITI
32069	JOHN MASON ACFT SVCS	REGNO UNITO
7628	JOHNSON FRANKLIN	STATI UNITI
6281	JOHNSON SC AND SON	STATI UNITI
26509	JOLUK AVTN	STATI UNITI
24536	JP MORGAN CHASE CY	STATI UNITI
37941	JRA Flight Solutions	STATI UNITI
f10265	Jackson National LIFE	STATI UNITI
f10555	Janah Management Company Ltd.	REGNO UNITO
f10276	Jepson Associates Inc.	STATI UNITI
f10285	Justravl Aircraft Management, Inc.	STATI UNITI
f11096	KACALP	STATI UNITI
36270	KAUPTHING SINGER	REGNO UNITO
34670	KEEPFLYING LLP	REGNO UNITO
3735	KENYA AIRWAYS	KENYA
24347	KERZNER INTL.	STATI UNITI




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12815	KH AVIATION LLC	STATI UNITI
32845	KILMER MANAGEMENT	CANADA
37723	KINCH AVIATION SVCS	REGNO UNITO
39891	KING POWER INTERNL	THAILANDIA
33034	KINGS AIRLINES (2)	NIGERIA
21519	KINGS AVIATION	REGNO UNITO
32210	KLEIN TOOLS	STATI UNITI
26927	KNICKERBOCKER	STATI UNITI
f11415	KOURY AVIATION INC	STATI UNITI
f12222	KTR Capital Partners	STATI UNITI
33039	KUBASE AVIATION	INDIA
34192	KUDOS AVIATION LTD	REGNO UNITO
1673	KUWAIT AIRWAYS	KUWAIT
f10305	Kaitar Resources, LLP	STATI UNITI
f10286	Kansas City LIFE Insurance Company	STATI UNITI
35938	Knightsdene Limited	REGNO UNITO
4335	Kraft Foods Global Inc.	STATI UNITI
33756	LABRAID LIMITED	CROAZIA
36286	LAC AVIATION	REGNO UNITO
f11022	LAKE CAPITAL LLC	STATI UNITI
31324	LAS VEGAS SANDS	STATI UNITI
1703	LEARJET	STATI UNITI
30542	LEDAIR CANADA	CANADA
34956	LEGACY AVIATION LIMITED	EMIRATI ARABI UNITI
f10880	LFG Aviation	AUSTRALIA
34322	LG ELECTRONICS INC.	REPUBBLICA DI COREA
33298	LIBERTY MEDIA LLC	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
12275	LIBERTY MUTUAL	STATI UNITI
1727	LIBYAN AIRLINES	LIBIA
31756	LIGHTAIR	STATI UNITI
37068	LINK AIR SVCS	REGNO UNITO
32145	LINK AVIATION	REGNO UNITO
1823	LOCKHEED MARTIN CORP	STATI UNITI
f12798	LOCKHEED SALES & RENTALS INC	STATI UNITI
1755	LOGANAIR LTD	REGNO UNITO
34736	LOID GLOBAL LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32192	LONDON CORPORATE JET	REGNO UNITO
23603	LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD	REGNO UNITO
f12750	LONE WOLF AVIATION LLC	STATI UNITI
33068	LONG CHARTER AIR	STATI UNITI
27766	LOWE'S COMPANIES	STATI UNITI
35829	LOWES COMPANIES INC	STATI UNITI
40196	LP 221 LC	STATI UNITI
38109	LUFTHANSA TECH SOFIA	BULGARIA
37926	LUGHNASA MGMT LLC	STATI UNITI
35806	LUNAR JETS LTD	REGNO UNITO
4381	Leucadia Aviation, Inc.	STATI UNITI
36957	Level 3 Communications	STATI UNITI
f10298	Levi, Ray & Shoup, Inc.	STATI UNITI
f10299	Limerick Aviation, LLC	STATI UNITI
f12478	Longfellow Management Services LLC	STATI UNITI
29444	M C Group	STATI UNITI
33931	MACSTEEL JET SVCS	BERMUDA
38695	MADIS MANAGEMENT	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32533	MAITON AIR LLP	REGNO UNITO
32569	MAJESTIC EXECUTIVE	EMIRATI ARABI UNITI
35087	MALAMATINAS	GRECIA
36992	MANN AVIATION LLC	STATI UNITI
3901	MARATHON OIL	STATI UNITI
28276	MARBYIA EXEC. FLIGHT	ARABIA SAUDITA
34154	MARCO POLO AVTN LTD.	ISOLE CAYMAN
34616	MARQUEZ BROTHERS AV	STATI UNITI
35178	MARRIOTT INTL	STATI UNITI
1828	MARSHALL AEROSPACE	REGNO UNITO
22811	MASCO	STATI UNITI
33151	MASS Holding	PAESI BASSI
38632	MATHIS BROTHERS	STATI UNITI
30499	MATHYS HUGO	SVIZZERA
31670	MATTHEWS JOHN	REGNO UNITO
37112	MAX AIR (NIGERIA)	NIGERIA
32516	MAZAMA FINANCE	STATI UNITI
28682	MBI AVIATION	STATI UNITI
31708	MCAIR SERVICES	REGNO UNITO
34826	MCAP EUROPE LTD	IRLANDA
4260	MCCAIN FOODS	CANADA
26848	MCDONALD'S CORP	STATI UNITI
39007	MCNEELY CHARTER SVC	STATI UNITI
f11393	MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC	STATI UNITI
28439	MEDIA CONSULTING SERVICES	STATI UNITI
12177	MELLON BANK	STATI UNITI
35776	MERIDIAN (GHANA)	GHANA



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31538	MERLIN AVIATION	SVIZZERA
31076	METRO JET USA	STATI UNITI
11068	MGM Resorts Aviation Corp	STATI UNITI
27573	MID ROC LEASING	ARABIA SAUDITA
36881	MID SOUTH AVIATION	STATI UNITI
37895	MID SOUTH JETS INC	STATI UNITI
26475	MIDAMERICAN ENERGY	STATI UNITI
30837	MIDROC AVIATION	ARABIA SAUDITA
9082	MIDWEST AVIATION NE	STATI UNITI
30093	MIG RUSSIAN AIRCRAFT	FEDERAZIONE RUSSA
2294	MIL UK RAF	REGNO UNITO
12626	MILLION AIR CHARTER	STATI UNITI
37426	MINERALOGY PTY LTD.	STATI UNITI
32550	MINNESOTA CHOICE AVIATION IV LLC	STATI UNITI
33855	MOBYHOLD LIMITED	REGNO UNITO
38024	MODERN ROAD MAKERS	INDIA
f11427	MOELIS & COMPANY MANAGER LLC	STATI UNITI
36267	MONACO SPORTS MNGMT	REGNO UNITO
1922	MONARCH AIRLINES LTD	REGNO UNITO
31348	MORGAN STANLEY MGMT	STATI UNITI
32228	MORGAN'S MACHINE	STATI UNITI
2996	MOTOROLA AUSTIN TX	STATI UNITI
4341	MOTOROLA MOBILITY	STATI UNITI
32202	MOUNTAIN AVTN LTD	REGNO UNITO
32777	MP AVIATION LLP	REGNO UNITO
f10319	MP Air, Inc.	STATI UNITI
8099	MSF AVIATION	ISOLE CAYMAN



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36762	MURRAY AIR	REGNO UNITO
34926	MURRAY AIR LTD	MALTA
31584	MVOC	STATI UNITI
27187	MW AVIATION GmbH	GERMANIA
36987	MWM AG	SVIZZERA
32579	MYSKY LLP	REGNO UNITO
1801	Malaysia Airlines Berhad	MALAYSIA
f10980	Maltese Falcon, LLC	STATI UNITI
37311	Marcus Evans Avians Ltd.	REGNO UNITO
f13119	Mariner Air LLC	STATI UNITI
f10312	McCormick and Company Inc.	STATI UNITI
27893	Merck & Co., Inc.	STATI UNITI
36336	Metrojet (MPAMCL)	CINA
36335	Metrojet Limited US	CINA
f10315	Mexico Transportes Aereos S.A de C.V.	MESSICO
3508	Monsanto	STATI UNITI
34936	Moore Capital Management, LP dba GX Aviation	STATI UNITI
f12471	Mr Adam Zachary Cherry	STATI UNITI
43215	Myc0 61 Limited	SVIZZERA
f11326	N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO	STATI UNITI
31771	N526EE	STATI UNITI
31781	N846QM	STATI UNITI
31780	N941AM	STATI UNITI
28895	NAC AVIATION	REGNO UNITO
23230	NASA	STATI UNITI
f10324	NASCAR, Inc.	STATI UNITI
36849	NATIONAL AIR CARGO GROUP INC	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35849	NATIONAL AVTN COMP.	INDIA
6764	NATIONAL JETS	STATI UNITI
9900	NATIONWIDE MUTUAL	STATI UNITI
7853	NATURAL ENVIRONMENT	REGNO UNITO
20472	NCC SERVICES	STATI UNITI
38835	NEBULA III LTD UAE	EMIRATI ARABI UNITI
38874	NEPTUNE AVTN SVCS	STATI UNITI
31095	NETJETS AVIATION INC	STATI UNITI
38267	NEW PRIME INC	STATI UNITI
34560	NOBLE FOODS LIMITED	REGNO UNITO
33203	NOCLAF LIMITED	REGNO UNITO
33473	NOK AIR	THAILANDIA
f11329	NORLEASE INC	STATI UNITI
33099	NORTH AMER JET LLC	STATI UNITI
39364	NORTH CARIBOO FLYING	CANADA
f14731	NORTHEASTERN AVIATION	STATI UNITI
31004	NOVA CORPORATE SVCS	REGNO UNITO
39066	NOVOAIR LTD	BANGLADESH
f12708	NOW PRESENCE LLC	STATI UNITI
31489	NS Aviation	REGNO UNITO
f13501	NS Falcon	BERMUDA
f10327	National Gypsum Company	STATI UNITI
36522	New Orion Air Group	STATI UNITI
38627	NextEra Energy Inc.	STATI UNITI
f12496	Noble Services Switzerland, LLC	STATI UNITI
f10338	Nordstrom, Inc.	STATI UNITI
f12013	Norfolk Southern Corp.	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10917	OAKLR Aviation Services LLC	STATI UNITI
21845	OAKMONT	STATI UNITI
31679	OASIS SERVICES	STATI UNITI
33502	OCEAN SKY (TURKEY)	TURCHIA
22820	OMAN AIR	OMAN
22436	OMAN ROYAL FLIGHT	OMAN
28683	OMNICARE MANAGEMENT	STATI UNITI
22888	ON TIME AVTN	STATI UNITI
37779	ONCAM AVIATION LTD	REGNO UNITO
17692	ONUR AIR	TURCHIA
f11444	OPA LLC	STATI UNITI
25897	OPEN ROAD AIRWAYS	STATI UNITI
37336	ORANTO PETROLEUM	NIGERIA
30217	ORION AIR PTE	SINGAPORE
39002	ORION ENTERPRISES	ISOLE CAYMAN
37383	OSPREY AIR LEASE LLC	STATI UNITI
f10603	OTO Development, LLC	STATI UNITI
f14391	Oaktree Capital Management	STATI UNITI
f10342	Olayan Financing Company	ARABIA SAUDITA
f10509	Operadora de Vuelos Ejecutivas, SA de C.V.	MESSICO
f10348	Orient Wonder Internationl Ltd.	BERMUDA
f12461	Osmotica Leasing LLC	STATI UNITI
f11486	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: N254GA	STATI UNITI
f11513	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: N928GC	STATI UNITI
f11538	Proprietario dell'aeromobile con codice di registrazione: VPCJM	ISOLE CAYMAN
32487	P.M. AIR	CANADA
2088	PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES	PAKISTAN




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28158	PALACE INTL	REGNO UNITO
f10642	PAM Management Serv. LLC	STATI UNITI
35530	PAMIR AIRWAYS	AFGHANISTAN
948	PAN MARITIME LTD	REGNO UNITO
33154	PARAGON GLOBAL FLT S	REGNO UNITO
36085	PARK HOUSE AVTN LTD	BERMUDA
32132	PARKRIDGE AVIATION	REGNO UNITO
38394	PASCAN EXPRESS INC	CANADA
36875	PATRONUS AVIATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31009	PATTISON AIRWAYS	CANADA
39143	PAULICOPTER CIA	BRASILE
36792	PB AIR LLC	STATI UNITI
34044	PD AIR OPERATION LTD	GERMANIA
f12723	PEAK ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
34075	PEAKVIEW LLC	STATI UNITI
30697	PEARSONS ASSETS GRP	SINGAPORE
33882	PEGASUS ELITE AVTN	STATI UNITI
22294	PENSKE JET, INC.	STATI UNITI
37153	PERFECT 10 ANTENNA	STATI UNITI
f12694	PERINI CORP	STATI UNITI
36038	PEROLUX SARL	LUSSEMBURGO
37762	PETTERSON DON	STATI UNITI
22283	PHELPS DODGE CORP	STATI UNITI
37430	PHILADELPHIA JET SVC	STATI UNITI
32057	PINNACLE OPERATIONS	STATI UNITI
21824	PLANES AND PARTS	CANADA
22309	POLET	FEDERAZIONE RUSSA



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32061	POLYGON AIR	STATI UNITI
30970	POOL AVIATION NW LTD	REGNO UNITO
33115	POTASH CORP (2)	CANADA
f10729	PPD Development, LLC	STATI UNITI
30220	PPL AVIATION LLC	STATI UNITI
31920	PRESTBURY TWO	REGNO UNITO
38271	PRESTIGE INTL HOLDIN	EMIRATI ARABI UNITI
33762	PRESTIGE JET RENTAL	EMIRATI ARABI UNITI
35276	PRESTIGE JP LTD	REGNO UNITO
38147	PRIME AIR SVCS LTD	NIGERIA
37897	PRIME JET (CO)	STATI UNITI
36789	PRIME LEGACY MGMT	STATI UNITI
37638	PRIMEVALUE TRADING	CANADA
31222	PRIVATE AIRCRAFT INT	ISRAELE
36797	PRIVATE JET GROUP	LIBANO
35665	PRIVILEGE AIRWAYS	INDIA
3751	PROCTER&GAMBLE	STATI UNITI
f12698	PROFESSIONAL JET III LLC	STATI UNITI
40852	PT PEGASUS AIR CHART	INDONESIA
33780	PTB (EMERALD) PTY	REGNO UNITO
32329	PUNJ LLOYD	INDIA
39222	PUNJ LLOYD PTE LTD	INDIA
35176	Pacific JET Aviation, LLC	STATI UNITI
36857	Pacific Stream	REGNO UNITO
f10820	Palm Beach Aviation, Inc.	STATI UNITI
f10351	Paramount Pictures Corporation	STATI UNITI
f11009	Park Rise Investments Ltd.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10356	Peabody Energy	STATI UNITI
f10609	Pegasus South, LLC	STATI UNITI
f10595	Pfizer Inc.	STATI UNITI
38050	Pilante Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10918	Pilgrim Air	STATI UNITI
f11181	Pilot Corporation	STATI UNITI
f10979	Pinjet Aviation, LLC	STATI UNITI
f11276	Powdr Aviation, Inc	STATI UNITI
f13500	Prime Aviation	SINGAPORE
35365	Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC	STATI UNITI
f10369	Professional JET Management, Inc.	STATI UNITI
2196	QANTAS AIRWAYS	AUSTRALIA
21912	QATAR AIRWAYS	QATAR
42859	QATAR AMIRI FLIGHT 2	QATAR
33331	QUADRA AVIATION LP	REGNO UNITO
31585	QUALCOMM	STATI UNITI
35924	QWEST COMMUNICATIONS	STATI UNITI
39476	Qatar Executive	QATAR
f12590	R. Lacy Services, LTD.	STATI UNITI
29692	RABBIT RUN	STATI UNITI
37367	RADCOOL INVESTMENTS	SUD AFRICA
32174	RAVELLO ENTERPRISES	STATI UNITI
26191	RAVENHEAT MANUFACTRG	REGNO UNITO
30485	RC AVIATION LLP	STATI UNITI
29739	RDV PROPERTIES (ARC)	STATI UNITI
f12825	RED HAWK AVIATION LLC	STATI UNITI
29515	RED LINE AIR LLC	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38333	REDWOOD AVTN CO.	STATI UNITI
31859	RELATIONAL INVESTORS	STATI UNITI
9674	REMO INVESTMENTS	REGNO UNITO
37662	REYNOLDS JET MGMT	STATI UNITI
33614	RICHARD HAYWARD	REGNO UNITO
35143	RICHMOND AMERICAN	STATI UNITI
7403	RICHMOR AVIATION	STATI UNITI
29947	RIVERSIDE AVIATION LLC	STATI UNITI
35940	RIZON JET UK LTD	REGNO UNITO
5547	RJR WINSTON SALEM	STATI UNITI
30422	RL WINGS LLC	STATI UNITI
31650	ROBINSON AVTN	STATI UNITI
38421	ROCK-TENN COMPANY	STATI UNITI
8271	ROCKWELL COLLINS	STATI UNITI
36351	ROCKWELL COLLINS LLC	STATI UNITI
21667	ROSS INVESTMENTS	STATI UNITI
28988	ROYAL BANK SCOTLAND	REGNO UNITO
2296	ROYAL BRUNEI	SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM
29599	ROYAL JET	EMIRATI ARABI UNITI
2297	ROYAL JORDANIAN AIRLINES	GIORDANIA
30527	RP AVIATION	STATI UNITI
34828	RUNWAY ASSET MNGT	SUD AFRICA
36105	Rampart Aviation	STATI UNITI
f10376	Raytheon Company	STATI UNITI
f10378	Red White & Blue Pictures, Inc.	STATI UNITI
f10975	Regions Financial Corporation	STATI UNITI
f13924	Richie Sky Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36945	Russian Copper Company Holdings Ltd.	FEDERAZIONE RUSSA
22568	S ANGOLA	ANGOLA
22649	S BOTSWANA	BOTSWANA
22593	S BRUNEI SULTAN	SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM
27535	S PRESIDENT SUDAN	SUDAN
29242	S TANZANIA	REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA
37012	SA EXPRESS AIRWAYS	SUD AFRICA
30329	SAGA AIRLINES	TURCHIA
29648	SAGITTA LLC	STATI UNITI
38892	SAM FLIER SERVICES	STATI UNITI
38645	SANTOS DUMONT LTD	IRLANDA
34319	SAPOFINA AVTN LTD.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32608	SAVANNAH AVIATION	STATI UNITI
12627	SCANDI AIRLEASING	SVEZIA
f10894	SCB Falcon, LLC	STATI UNITI
3236	SCOTTISH & NEWCASTLE	REGNO UNITO
f11482	SCP Aviation LLC	STATI UNITI
22305	SEAFLIGHT AVTN	BERMUDA
36492	SEAGRAVE AVIATION	STATI UNITI
33214	SEENO CONSTRUCTION	STATI UNITI
f11025	SELA HOLDING COMPANY LTD	ARABIA SAUDITA
26695	SELECT PLANT HIRE	REGNO UNITO
36444	SETON DAVID	KENYA
37439	SEVCS AEREOS ILSA	MESSICO
36843	SG FINANS AS	NORVEGIA
f11250	SGSF Capital Venture LLC	STATI UNITI
22418	SHAMROCK AVTN NJ	STATI UNITI




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38490	SHANGHAI DEER JET	CINA
22814	SHARJAH RULERS FLT	EMIRATI ARABI UNITI
33126	SHAW COMMUNICATIONS	CANADA
35777	SHAW WALLACE	INDIA
32093	SHEARWATER AIR	STATI UNITI
27163	SHERIDAN AVTN	STATI UNITI
29727	SHUKRA	REGNO UNITO
f11453	SIAREX SOCIETY INC	STATI UNITI
38910	SIBITI 1 INC	BELIZE
28022	SIEBEL SYSTEMS UK	REGNO UNITO
36604	SIERRA AVIATION LP	STATI UNITI
32002	SIERRA STELLAR	STATI UNITI
33581	SIGNAL AVIATION LTD	REGNO UNITO
2463	SINGAPORE AIRLINES	SINGAPORE
39068	SITM JET LTD	REGNO UNITO
7867	SIXT	GERMANIA
36037	SK TELECOMM	REPUBBLICA DI COREA
35145	SKA INTERNATIONAL	EMIRATI ARABI UNITI
37703	SKIVA AIR	ARMENIA
34918	SKY AERONAUTICAL	IRLANDA
29880	SKY AVIATION	ARABIA SAUDITA
31208	SKY BEYOND HOLDINGS	SINGAPORE
38711	SKY UNLIMITED WEZUP	PAESI BASSI
37740	SKYBIRD AIR LTD	NIGERIA
30241	SKYBLUE AVIATION	REGNO UNITO
34695	SKYBUS INC	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35065	SKYBUS LLC	STATI UNITI
24926	SKYDRIFT LTD	REGNO UNITO
32526	SKYEXPRESS JSC	FEDERAZIONE RUSSA
38190	SKYJET AVIATION SVCS	NIGERIA
39057	SKYLINE ENTERPRISES	STATI UNITI
39132	SKYPLAN FZC	EMIRATI ARABI UNITI
23638	SKYSERVICE BUSINESS	CANADA
32337	SKYSTEAD	EMIRATI ARABI UNITI
33788	SKYTRAVEL LLC	STATI UNITI
31074	SKYWAY RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
38350	SKYWAYAERO INC.	STATI UNITI
32553	SKYWORKS CAPITAL	STATI UNITI
30794	SLEEPWELL AVTN	REGNO UNITO
38895	SOBHA PURAVANKARA	INDIA
6404	SONY AVIATION	STATI UNITI
36182	SOPHAR PROPERTY	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
36653	SOUTH AFR. BREWERIES	SUD AFRICA
2316	SOUTH AFRICAN AIRWAYS	SUD AFRICA
38491	SOUTHERN AVTN SVCS	STATI UNITI
17330	SOUTHERN CROSS AV FL	STATI UNITI
32897	SPC AVIATION LTD	REGNO UNITO
34137	SPECIAL OPS LTD.	ARABIA SAUDITA
42165	SPECIALIZED AVIATION	ARABIA SAUDITA
25246	SPECSAVERS AVTN	REGNO UNITO
31762	SPORTSMENS AVTN GRP	STATI UNITI
28904	SPX FLOW	STATI UNITI
5216	SRI LANKAN AIRLINES	SRI LANKA



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28152	ST AVIATION	STATI UNITI
24644	ST MERRY AIR	REGNO UNITO
30500	STANDARD & POORS	STATI UNITI
38586	STAR AERO HOLDINGS	STATI UNITI
32446	STAR AVIATION SRVCS	EMIRATI ARABI UNITI
36639	STARS AWAY AVIATION	SUD AFRICA
32993	STC BERMUDA LTD.	EGITTO
33469	STEPHEN R. LLOYD	REGNO UNITO
30889	STIRLING AVTN	REGNO UNITO
17378	STOCKHOLM AIRCRAFT	PAESI BASSI
27889	STULLER SETTINGS	STATI UNITI
24529	SUBPRICE	REGNO UNITO
9182	SUCKLING AIRWAYS (CAMBRIDGE) LTD T/A SCOTAIRWAYS	REGNO UNITO
20474	SUMMIT AVTN USA 2	STATI UNITI
32807	SUN TV NETWORK	INDIA
29813	SUNCOR ENERGY	CANADA
f11402	SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP	STATI UNITI
31354	SUNWING AIRLINES	CANADA
8963	SUREWINGS	REGNO UNITO
28720	SUZUKI DEL CARIBE	PORTO RICO
34329	SVCS AEREOS DENIM	MESSICO
5683	SWAGELOK	STATI UNITI
38217	SWEDEWINGS AB	SVEZIA
28494	SWISS	SVIZZERA
9768	SWISS PRIVATE AVTN	SVIZZERA
38361	SYBERJET AIRCRAFT	STATI UNITI
31527	SYMPHONY MILLENIUM	SINGAPORE



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
2642	SYRIAN ARAB AIRLINES	REPUBBLICA ARABA SIRIANA
f1467	Sails In Concert, Inc.	STATI UNITI
20467	Samaritan's Purse	STATI UNITI
f12147	SanRidge Operating Company	STATI UNITI
3991	Sioux Company Ltd	SVIZZERA
f11112	Sky Aviation LTD.	GIBILTERRA
34281	Sky Aviation Services	EMIRATI ARABI UNITI
30904	Skyflight	STATI UNITI
f10405	Snapper Consulting Inc.	BRASILE
30582	Space Exploration	STATI UNITI
f12459	Spitfire USA Limited	STATI UNITI
36081	Starbucks Corporation	STATI UNITI
f10410	Starwood Asset Management, LLC	STATI UNITI
f14474	Super Boost Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
26684	TAG AVIATION UK LTD	REGNO UNITO
f14327	TAG Aviation Middle East W.W.L.	BAHREIN
33802	TAIL WIND LTD.	SINGAPORE
36754	TAK AVIATION	STATI UNITI
33497	TAK SERVICES LTD AVV	GIORDANIA
f12709	TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP	STATI UNITI
27291	TARRANT ADVISORS	STATI UNITI
31697	TAS CORP	STATI UNITI
4189	TAUBMAN	STATI UNITI
32242	TAYLOR ENERGY COMPANY LLC	STATI UNITI
36827	TCC AIR SERVICES INC	STATI UNITI
38545	TEAM AERO	STATI UNITI




REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36108	TEAM VIPER	REGNO UNITO
f10217	TEGNA, Inc.	STATI UNITI
37359	TEKLOC	STATI UNITI
29164	TELUS COMMUNICATIONS	CANADA
37446	TEMPEST CAPITAL	REGNO UNITO
39539	Tempus JETS INC	STATI UNITI
39160	TENACIOUS ADVENTURES	STATI UNITI
39127	TESCO STORES LTD	REGNO UNITO
28114	TEXAS AVTN SALES&LSN	STATI UNITI
42391	TEXTRON AVIATION	STATI UNITI
15677	TEXTRON INC	STATI UNITI
37352	THOMAS & BETTS	STATI UNITI
27034	THOMAS COOK AIRLINES LTD	REGNO UNITO
35441	THOMAS ENTERPRISES	STATI UNITI
f10971	THOMAS William H.	STATI UNITI
30131	THOMSON AIRWAYS LTD	REGNO UNITO
32727	THREE OF A KIND XL	STATI UNITI
35153	THUN AB	SVEZIA
27799	TIDEWATER	STATI UNITI
4744	TITAN AIRWAYS LTD	REGNO UNITO
36184	TNT EXPRESS (UK)	REGNO UNITO
f12990	TOKECO INCORPORATED	STATI UNITI
36462	TOP ACES INC	CANADA
32110	TOP AIRCRAFT	STATI UNITI
9705	TOWER HOUSE CONSULTS	REGNO UNITO
33891	TOWN & COUNTRY FOOD	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38996	TP AERO	STATI UNITI
32029	TPG AVIATION	SUD AFRICA
5759	TRANS CAN PIPELINES	CANADA
30585	TRANS EURO AIR	REGNO UNITO
34674	TRANSCONT. WINGS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
26670	TRANSMERIDIAN AVTN	STATI UNITI
37267	TRANSWORLD AV TRADE	REGNO UNITO
31673	TRAVELERS INDEMNITY CO	STATI UNITI
33923	TREK-AIR B.V.	PAESI BASSI
29593	TRIDENT JET JERSEY	REGNO UNITO
28999	TRIDENT LEASING	IRLANDA
37551	TRIDENT PETROLEUM	EGITTO
36495	TRIMEL INVESTMENT	STATI UNITI
33853	TRINITY AVIATION LTD	REGNO UNITO
36471	TRIPLE S AVIATION LLC	STATI UNITI
13174	TRUSTAIR LTD	REGNO UNITO
26165	TRYGON LTD	REGNO UNITO
32832	TUCK AVIATION	STATI UNITI
21887	TUDOR INVESTMENTS	STATI UNITI
24731	TURKMENISTAN	TURKMENISTAN
7971	TW AIR	BERMUDA
28983	TWINWOOD TRANSPORT.	ISOLE CAYMAN
f12492	Target corporation	STATI UNITI
f11003	Tendencia Asset Management	ISOLE CAYMAN
f10439	Tesoro Aviation Company	STATI UNITI
38565	Tetran Assets Ltd.	REGNO UNITO
25363	The Boeing Company	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12612	The Private JET Company	REGNO UNITO
f10831	The Richard E. Jacobs Group, LLC	STATI UNITI
f12238	The Whitewind Company US	STATI UNITI
f11873	Tillford Limited	BERMUDA
f12235	Top Delight Worldwide Ltd	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f12186	Tor Air AB	SVEZIA
f10446	Tour Air, Inc.	STATI UNITI
f12231	Translatin SA.	STATI UNITI
38580	Triple A Aviation SA	LUSSEMBURGO
f10452	Truman Arnold Companies	STATI UNITI
f10990	Ty-Tex Exploration Inc.	STATI UNITI
f12479	Tyremax Pty Ltd	AUSTRALIA
22512	UGANDA EXEC FLIGHT	UGANDA
32889	UNIQUE AIR (UK)	REGNO UNITO
35763	UNITED AIRWAYS (BD)	BANGLADESH
4090	UNITED COMPANY THE	STATI UNITI
21505	UNITED CONSTRUCTION	TURCHIA
34059	UNITED WEST AIRLINES	STATI UNITI
33177	UNIV AVN MIDDLE EAST	EMIRATI ARABI UNITI
f10462	US Bank NA Trustee	STATI UNITI
34260	US MARSHALS SERVICE	STATI UNITI
34914	USA JET AIRLINES 3	STATI UNITI
35834	UTFLIGHT	STATI UNITI
18224	UZBEKISTAN AIRWAYS	UZBEKISTAN
f10460	Unisys Corporation	STATI UNITI
2782	United Airlines, Inc.	STATI UNITI
2795	Universal Weather and Aviation, Inc.	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34977	V1 FLT SUP. INTL	STATI UNITI
37678	VALEANT PHARMACEUT	STATI UNITI
8962	VALERO SERVICES, INC	STATI UNITI
33003	VEDANTA ALUMINA LTD	INDIA
38968	VERHILL CORPORATE	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
7861	VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP	STATI UNITI
35720	VICIS CAPITAL L.L.C	STATI UNITI
34107	VIPER AVIATION LLC	STATI UNITI
37019	VIPJET LIMITED	IRLANDA
8142	VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD	REGNO UNITO
39392	VLf CREW SERVICES	STATI UNITI
30418	VMD AVIATION	STATI UNITI
30637	Vale S/A	BRASILE
f10591	Vulcan Materials Company	STATI UNITI
31377	WA DEVELOPMENTS	REGNO UNITO
35911	WALLAN AVIATION 2	ARABIA SAUDITA
38924	WAR ENTERPRISES	STATI UNITI
30900	WARNER ROAD AVTN	STATI UNITI
35511	WARWICKSHIRE BLUE	REGNO UNITO
f10470	WASTE MANAGEMENT, INC	STATI UNITI
36041	WATSCO HOLDINGS INC	STATI UNITI
35535	WELLS FARGO BANK (2)	STATI UNITI
2885	WESTAIR FLYING	REGNO UNITO
36283	WESTERN AIR CHTR KX	STATI UNITI
34328	WESTFIELD LLC	STATI UNITI
2890	WESTLAND	REGNO UNITO
25990	WESTSHORE AVTN MGMT	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34873	WESTSTAR AVTN SVCS	MALAYSIA
22445	WHITE CLOUD	STATI UNITI
38210	WHITE MOUNTAIN AVTN	STATI UNITI
28542	WHITE ROSE AVTN	STATI UNITI
32120	WILDERNESS POINT ASS	STATI UNITI
3021	WILLIAMS COMPANIES	STATI UNITI
1162	WILLIAMS GRAND PRIX	REGNO UNITO
f11390	WILLIS LEASE FINANCE CORP	STATI UNITI
36185	WILMINGTON TRUST(EI)	IRLANDA
37767	WIN AVIATION LTD.	REGNO UNITO
36815	WING AVTN CHTR SVC	STATI UNITI
25648	WING AVTN USA	STATI UNITI
34008	WINGED BULL AVIATION	REGNO UNITO
29596	WINNEPEG C/O REYES	STATI UNITI
32802	WIV AIR-2 LLC	STATI UNITI
31438	WOOD J M	REGNO UNITO
30474	WORLD IS YOURS	REGNO UNITO
42401	WORLDWIDE ACFT (BDA)	BERMUDA
22444	WORTHINGTON INDUSTRY	STATI UNITI
32152	WYNDHAM WORLDWIDE	STATI UNITI
f12485	Waco Air Supply	STATI UNITI
25432	Wal-Mart Stores	STATI UNITI
f10471	Wayne A Reaud	STATI UNITI
25465	WestJet	CANADA
2634	Western Air Charter Inc	REGNO UNITO
8721	Westfield Aviation Inc	AUSTRALIA
f10629	Weyerhaeuser Company	STATI UNITI



REGNO UNITO		
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10479	Wichita Air Services, Inc.	STATI UNITI
f10482	Windsor MEDIA Inc.	STATI UNITI
f11514	Windway Capital Corp	STATI UNITI
f14415	Wingtip Corporation	STATI UNITI
f10483	World Harvest Church Flight Operations	STATI UNITI
f12248	World Noble Limited Cayman Island	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f11532	Worldwide Aircraft Holding Company	BERMUDA
f10881	Worldwide Business Jets Corp	STATI UNITI
24421	XAMEX INVESTMENTS	STATI UNITI
33042	XCLUSIVEJET CHARTER	REGNO UNITO
32609	XIAMEN AVIATION AVV	FEDERAZIONE RUSSA
f10485	Xerox Corporation	STATI UNITI
38359	YAAS	STATI UNITI
34976	YH AVIATION LTD	REGNO UNITO
37033	YUM RESTAURANT SVCS	STATI UNITI
40036	YYA MANAGEMENT LTD	REGNO UNITO
37677	ZC Aviation	STATI UNITI
34953	ZENITH CAPITAL LTD	SVIZZERA
f11027	ZENITH INSURANCE COMPANY	STATI UNITI
38977	ZWEITE XR-GmbH	GERMANIA
f10983	Zachry Industrial Inc.	STATI UNITI
f10488	Ziff Brothers Investment, LLC	STATI UNITI
f10490	Zimmer Inc.	STATI UNITI
f11242	Zoe Air	SUD AFRICA»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/295 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2017

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in Francia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016 la Francia ha confermato e notificato numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5. In totale, ne sono stati confermati 81 nella Francia sudoccidentale. Le specie interessate sono anatre, oche, galline ovaiole, tacchini, galli e galline della specie *Gallus domesticus*, galletti e polli, faraone e quaglie.
- (2) La Francia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) In particolare, le autorità francesi hanno adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e hanno istituito zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2239 ⁽³⁾, (UE) 2015/2460 ⁽⁴⁾, (UE) 2016/42 ⁽⁵⁾, (UE) 2016/237 ⁽⁶⁾ e (UE) 2016/447 ⁽⁷⁾ della Commissione. Per controllare e prevenire la diffusione della malattia, le autorità francesi hanno imposto le seguenti misure:
 - a) il divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito all'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016. Scopo del divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni era in particolare assicurare un periodo di spopolamento di 16 settimane;
 - b) il divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola sensibile e di commercio di pollame vivo al di fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni;
 - c) prolungamento dei periodi di fermo negli allevamenti di volatili sensibili diversi dalle anatre e oche, ubicati nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito all'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016.
- (4) Grazie alle suddette misure le autorità francesi sono riuscite a sradicare la minaccia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale sono state applicate fino al 15 settembre 2016 in tutti gli

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione, del 15 gennaio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 11 del 16.1.2016, pag. 10).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 12).


⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/447 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 76).



allevamenti pertinenti tranne le aziende avicole ubicate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016, in cui le misure sono state applicate rispettivamente fino al 25 agosto, al 25 settembre e al 3 ottobre 2016.

- (5) Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario unionale di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (6) Il 20 aprile, il 20 settembre e il 24 ottobre 2016 la Commissione ha ricevuto dalle autorità francesi richieste formali di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (7) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, è stata vietata l'immissione di volatili in tutti gli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite a seguito dell'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.
- (8) In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, le galline ovaiole giunte a fine ciclo di produzione e i galli e galline della specie *Gallus domesticus* non hanno potuto essere trasportati fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni per essere macellati nei macelli specializzati ai fini della produzione di carne. Ciò ha comportato l'abbattimento e la distruzione nei macelli o negli allevamenti stessi, con conseguente perdita di produzione per gli allevatori di galline ovaiole e galli e galline della specie *Gallus domesticus* ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno compensare tali perdite.
- (9) In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, sono stati prolungati i periodi di fermo negli allevamenti di polli standard, biologici, Label Rouge e allevati all'aperto, di galletti, di faraone Label Rouge e allevate all'aperto, di tacchini e quaglie ubicati nelle zone di protezione, di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 5 agosto 2016. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite.
- (10) In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, polli, galline ovaiole, faraone e tacchini vivi non hanno potuto essere venduti al di fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. Ne è risultata una perdita di produzione per i produttori di polli, galline ovaiole, faraone e tacchini vivi ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno compensare tali perdite.
- (11) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Francia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna delle misure suddette dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dalla Francia.
- (12) Per evitare rischi di sovracompensazione occorre fissare un importo forfettario di partecipazione finanziaria — sulla base di studi tecnici ed economici o di documentazione contabile — a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali in termini di specie, ma anche di metodo produttivo, ossia standard, allevato all'aperto, produzione certificata da un regime nazionale o secondo il marchio Label Rouge, protetta da un'indicazione geografica (IGP); infine, in termini di durata del ciclo produttivo, ossia ciclo lungo per gli allevatori di oche e anatre che producono solo animali vivi, ciclo breve per gli allevatori di oche e anatre che producono animali vivi e li lavorano per ottenere prodotti trasformati.
- (13) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o dalle assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).



- (14) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine; in particolare, dovrebbero applicarsi solo alla produzione di carni di pollame degli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione unionale e francese in ordine agli 81 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (15) Ai fini di una sana gestione finanziaria delle misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Francia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2017 dovrebbero ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾ non è d'applicazione.
- (16) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, le autorità francesi dovrebbero procedere a controlli ex ante.
- (17) Ai fini del controllo finanziario dell'Unione, le autorità francesi dovrebbero comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (18) Per assicurare l'immediata attuazione della misura in Francia il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Francia per sostenere il mercato delle carni di pollame gravemente colpito dagli 81 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Francia tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016.

Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione unionale e in quella francese di cui all'allegato.

Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo per gli allevamenti avicoli soggetti a misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicati nelle parti della Francia indicate nella legislazione unionale e in quella francese di cui all'allegato.

Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dalla Francia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 2

I livelli massimi della partecipazione finanziaria dell'Unione sono articolati come segue:

a) per la perdita di produzione di oche e anatre ubicate nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo fino a un importo massimo di 40 000 002 EUR:

i) produttori con ciclo produttivo breve di:


— anatre «Mulard» in fase di avviamento — codice NC 0105 99 10:

0,24 EUR/capo per un massimo di 724 512 capi;


⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 18).



- anatre «Mulard» in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 10:
1,13 EUR/capo per un massimo di 606 172 capi;
 - anatre «Mulard» in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 10:
4,41 EUR/capo per un massimo di 690 431 capi;
 - anatre «Mulard» — codice NC 0105 99 10 carcasse intere:
2,20 EUR/capo per un massimo di 664 261 capi;
 - anatre «Mulard» — codice NC 0105 99 10 a pezzi:
4,275 EUR/capo per un massimo di 578 814 capi;
 - anatre «Mulard» — codice NC 0105 99 10 trasformate:
19,055 EUR/capo per un massimo di 321 019 capi;
 - oche in fase di avviamento — codice NC 0105 99 20:
2,455 EUR/capo per un massimo di 15 769 capi;
 - oche — codice NC 0105 99 20 carcasse intere:
10,595 EUR/capo per un massimo di 14 560 capi;
 - oche — codice NC 0105 99 20 trasformate:
23,33 EUR/capo per un massimo di 11 024 capi;
 - anatre — codice NC 0105 99 10 da arrosto:
1,37 EUR/capo per un massimo di 25 831 capi;
 - oche — codice NC 0105 99 20 da arrosto:
2,855 EUR/capo per un massimo di 7 156 capi;
- ii) produttori con ciclo produttivo lungo di:
- anatre «Mulard» in fase di avviamento, nate da tre giorni — codice NC 0105 99 10:
0,0487 EUR/capo per un massimo di 668 427 capi;
 - anatre «Mulard» standard in fase di avviamento, IGP e Label Rouge — codice NC 0105 99 10:
0,24 EUR/capo per un massimo di 10 115 677 capi;
 - anatre «Mulard» standard in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 10:
0,515 EUR/capo per un massimo di 646 195 capi;
 - anatre «Mulard» IGP in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 10:
0,68 EUR/capo per un massimo di 8 737 557 capi;
 - anatre «Mulard» Label Rouge in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 10:
0,81 EUR/capo per un massimo di 808 848 capi;



- anatre «Mulard» standard in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 10:
1,48 EUR/capo per un massimo di 900 255 capi;
 - anatre «Mulard» IGP in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 10:
1,645 EUR/capo per un massimo di 7 818 392 capi;
 - anatre «Mulard» Label Rouge in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 10:
2,63 EUR/capo per un massimo di 559 637 capi;
 - anatre muschiate standard — codice NC 0105 99 10:
0,48 EUR/capo per un massimo di 71 331 capi;
 - anatre muschiate certificate — codice NC 0105 99 10:
0,585 EUR/capo per un massimo di 7 579 capi;
 - anatre «Mulard» Label Rouge — codice NC 0105 99 10:
0,625 EUR/capo per un massimo di 28 344 capi;
 - germani reali (anatre selvatiche) — codice NC 0105 99 10:
1,1325 EUR/capo per un massimo di 7 392 capi;
 - oche in fase d'ingrasso — codice NC 0105 99 20:
2,855 EUR/capo per un massimo di 50 179 capi;
 - oche in fase di finissaggio — codice NC 0105 99 20:
5,54 EUR/capo per un massimo di 49 500 capi;
- b) per la perdita di produzione, l'abbattimento e la distruzione nei macelli o negli allevamenti, di galline ovaiole alla fine del loro ciclo di produzione, e di galli e galline della specie *Gallus domesticus* ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo fino a un importo massimo di 519 155 EUR:
- galline ovaiole alla fine del ciclo di produzione e galli e galline della specie *Gallus domesticus* — codice NC 0105 94 00, trasportati, abbattuti nei macelli e distrutti:
0,2645 EUR/capo per un massimo di 1 902 064 capi;
 - galli e galline della specie *Gallus domesticus* abbattuti nell'allevamento e distrutti, — codice NC 0105 94 00:
1,055 EUR/capo per un massimo di 15 222 capi;
- c) per il prolungamento dei periodi di fermo nelle zone di protezione, di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito agli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016, per polli standard, biologici, Label Rouge e allevati all'aperto, galletti, faraone Label Rouge e allevate all'aperto, tacchini e quaglie, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo al giorno fino a un importo massimo di 1 430 908 EUR:
- polli e galletti standard — codice NC 0105 94 00:
0,00191 EUR/capo al giorno per un massimo di 31 247 850 capi e di 626 466 EUR;



- polli Label Rouge o allevati all'aperto — codice NC 0105 94 00:
0,00416563 EUR/capo al giorno per un massimo di 14 105 345 capi e un massimo di 616 878 EUR;
 - polli biologici — codice NC 0105 94 00:
0,005050685 EUR/capo al giorno per un massimo di 700 201 capi e di 37 039 EUR;
 - faraone Label Rouge e allevate all'aperto — codice NC 0105 99 50:
0,00365332 EUR/capo al giorno per un massimo di 1 405 735 capi e di 53 856 EUR;
 - tacchini — codice NC 0105 99 30:
0,005195 EUR/capo al giorno per un massimo di 1 533 617 capi e di 83 371 EUR;
 - quaglie — codice NC 0106 39 80:
0,000605 EUR/capo al giorno per un massimo di 2 102 602 capi e di 13 298 EUR;
- d) per la perdita di produzione di polli vivi in fase di avviamento, di faraone vive in fase di avviamento, di tacchini vivi in fase di avviamento per il mercato nazionale francese, di tacchini vivi in fase di avviamento per il mercato unionale, di galline ovaiole vive in fase di avviamento, di polli adulti vivi e faraone adulte vive, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo fino a un importo massimo di 545 152 EUR:
- polli vivi in fase di avviamento — codice NC 0105 94 00:
0,591 EUR/capo per un massimo di 183 439 capi;
 - faraone vive in fase di avviamento — codice NC 0105 99 50:
0,4955 EUR/capo per un massimo di 126 996 capi;
 - tacchini vivi in fase di avviamento per il mercato nazionale francese — codice NC 0105 99 30:
0,681 EUR/capo per un massimo di 21 166 capi;
 - tacchini vivi in fase di avviamento per il mercato unionale — codice NC 0105 99 30:
0,633 EUR/capo per un massimo di 423 320 capi;
 - galline ovaiole vive in fase di avviamento — codice NC 0105 94 00:
0,43 EUR/capo per un massimo di 56 443 capi;
 - polli vivi adulti — codice NC 0105 94 00:
0,47 EUR/capo per un massimo di 98 775 capi;
 - faraone vive adulte — codice NC 0105 99 50:
0,49 EUR/capo per un massimo di 42 332 capi.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria dell'Unione in conformità al presente regolamento si limita agli animali e ai prodotti non compensati da aiuti di Stato né da assicurazioni e che non hanno ottenuto contributi finanziari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.



Articolo 4

La Francia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

In particolare, le autorità francesi verificano:

- a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
- b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;
- c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

Articolo 5

Le autorità francesi comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).



ALLEGATO

Parti della Francia e periodi cui si riferisce l'articolo 1

Parti della Francia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:

- Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52).
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione, del 15 gennaio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 11 del 16.1.2016, pag. 10).
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 12).
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/447 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 76).
- Arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite de la déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national depuis le département de la Dordogne (Journal Officiel de la République Française du 3.12.2016, texte 38 sur 178) [decisione del 2 dicembre 2015 che stabilisce una zona regolamentata a basso rischio in seguito alla dichiarazione d'influenza aviaria ad alta patogenicità e limita la movimentazione dal dipartimento della Dordogna in uscita dal territorio nazionale (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 3.12.2016, doc. 38 di 178)].
- Arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français (Journal Officiel de la République Française du 18.12.2016, texte 56 sur 142) [decisione del 17 dicembre 2015 che stabilisce disposizioni complementari di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità in seguito al rilevamento della malattia sul territorio francese (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18.12.2016, doc. 56 di 142)].
- Arrêté du 15 Janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français (Journal Officiel de la République Française du 16.1.2016, texte 31 sur 85) [decisione del 15 gennaio 2016 che modifica la decisione del 17 dicembre che stabilisce disposizioni complementari di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità in seguito al rilevamento della malattia sul territorio francese (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 16.1.2016, doc. 31 di 85)].
- Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaire contre l'influenza hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français (Journal Officiel de la République Française du 10.2.2016, texte 42 sur 129) [decisione del 9 febbraio 2016 che stabilisce disposizioni complementari di lotta contro l'influenza ad alta patogenicità in seguito al rilevamento della malattia sul territorio francese (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 10.2.2016, doc. 42 di 129)].
- Arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène (Journal Officiel de la République Française du 15.9.2016, texte 33 sur 100) [decisione del 14 settembre 2016 che stabilisce disposizioni transitorie di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 15.9.2016, doc. 33 di 100)].
- Arrêtés Préfectoraux de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016 (decisioni prefettizie di dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 24 novembre 2015 e il 18 aprile 2016).
- Arrêtés Préfectoraux de levée de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016 (decisioni prefettizie di revoca della dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 24 novembre 2015 e il 18 aprile 2016).



- Arrêtés Préfectoraux de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016 (decisioni prefettizie di dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati il 15 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 5 agosto 2016).
- Arrêtés Préfectoraux de levée de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016 (decisioni prefettizie di revoca della dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati il 15 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 5 agosto 2016).

17CE0844



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/296 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2017****recante duecentosessantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 15 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare quattro voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

I dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

- a) la voce «Sayf-Al Adl (alias (a) Saif Al-'Adil, (b) Seif al Adel, (c) Muhamad Ibrahim Makkawi, (d) Ibrahim al-Madani). Data di nascita: (a) 1963, (b) 11.4.1963, (c) 11.4.1960. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» è sostituita dalla seguente:

«Sayf-Al Adl (alias (a) Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan. Data di nascita: 11.4.1963. Luogo di nascita: Governatorato di Monufia, Egitto. Nazionalità: egiziana. (b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Data di nascita: (i) 11.4.1960, (ii) 11.4.1963. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. (c) Ibrahim al-Madani; (d) Saif Al-'Adil; (e) Seif al Adel). Data di nascita: 11.4.1963. Luogo di nascita: Governatorato di Monufia, Egitto. Cittadinanza: egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 25.1.2001.»;

- b) la voce «Seifallah Ben-Hassine (alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh). Data di nascita: 8.11.1965. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: leader di Ansar al-Shari'a in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.» è sostituita dalla seguente:

«Seifallah Ben-Hassine (alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh). Data di nascita: 8.11.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»;

- c) la voce «Abd Al-Rahman Bin 'Umair Al-Nu'Aymi (alias (a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; (b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; (c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; (d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; (e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; (f) 'Abd al-Rahman al-Nua'yimi; (g) A. Rahman al-Naimi; (h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; (i) A. Rahman Omair J Alnaimi; (j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Data di nascita: 1954. N. del passaporto: 00868774 (passaporto qatariiano, scaduto il 27.4.2014). N. di identificazione nazionale: 25463401784 (ID qatariiano, scade il 6.12.2019). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.» è sostituita dalla seguente:

«Abd Al-Rahman Bin 'Umair Al-Nu'Aymi (alias (a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; (b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; (c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; (d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; (e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; (f) 'Abd al-Rahman al-Nua'yimi; (g) A. Rahman al-Naimi; (h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; (i) A. Rahman Omair J Alnaimi; (j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Cittadinanza: qatariiana. N. del passaporto: 00868774 (passaporto qatariiano, scaduto il 27.4.2014). N. di identificazione nazionale: 25463401784 (ID qatariiano, scade il 6.12.2019). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»;

- d) la voce «Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'Al-'Anizi (alias (a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; (c) Abu Usamah al-Rahman; (d) Abu Shaima' Kuwaiti; (e) Abu Usamah al-Kuwaiti; (f) Abu Usama; (g) Yusuf). Data di nascita: 1973 (circa). Nazionalità: kuwaitiana. Altre informazioni: localizzato in Siria dal 2013. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.» è sostituita dalla seguente:

«Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'Al-'Anizi (alias (a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; (c) Abu Usamah al-Rahman; (d) Abu Shaima' Kuwaiti; (e) Abu Usamah al-Kuwaiti; (f) Abu Usama; (g) Yusuf). Data di nascita: 6.3.1973. Cittadinanza: kuwaitiana. Altre informazioni: localizzato nella Repubblica araba siriana dal 2013. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»

17CE0845



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/297 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	75,4
	MA	108,0
	TN	194,0
	TR	124,4
	ZZ	125,5
0707 00 05	MA	79,2
	TR	179,9
	ZZ	129,6
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	56,2
	TR	172,4
	ZZ	114,3
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	42,6
	IL	74,6
	MA	45,3
	TN	56,5
	TR	75,9
	ZA	196,8
	ZZ	82,0
	EG	88,5
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	IL	130,2
	JM	101,3
	MA	100,5
	TR	85,2
	ZZ	101,1
	IL	115,9
0805 22 00	MA	99,5
	ZZ	107,7
	EG	82,4
0805 50 10	TR	64,0
	ZZ	73,2
	EG	82,4
0808 10 80	CN	128,2
	US	115,7
	ZZ	122,0
0808 30 90	CL	173,6
	CN	77,2
	ZA	107,6
	ZZ	119,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (PESC) 2017/298 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2017****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/598 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Peter BURIAN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri sedici mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**


Il mandato del sig. Peter BURIAN quale RSUE per l'Asia centrale è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

- a) promuovere buone e strette relazioni tra l'Unione e i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;
- b) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;
- c) contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (G.U.L. 99 del 16.4.2015, pag. 25).



- d) affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Unione;
- e) potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite (ONU).

Articolo 3


Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione;
 - b) monitorare, per conto dell'AR, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, integrato dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all'attuazione della strategia dell'Unione per l'Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;
 - c) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;
 - d) seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;
 - e) incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;
 - f) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;
 - g) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
 - h) contribuire, in stretta cooperazione con l'ONU e l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;
 - i) contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all'ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Asia centrale;
 - j) promuovere la sicurezza regionale all'interno delle frontiere dell'Asia centrale nel contesto della riduzione della presenza internazionale in Afghanistan.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.



2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 1 195 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro di invio, dell'istituzione dell'Unione di invio o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE o la delegazione dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.



*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e sulla base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e compreso un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area geografica;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area della missione dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i pertinenti capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per l'Asia centrale e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO

17CE0847



DECISIONE (PESC) 2017/299 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2017****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/438/PESC ⁽¹⁾, con cui ha nominato il sig. Herbert SALBER rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 28 febbraio 2017.
- (2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 16 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Herbert SALBER quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1° settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l'altro:

- a) nel prevenire, conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;

⁽¹⁾ Decisione 2014/438/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 200 del 9.7.2014, pag. 11).



- b) nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
- c) nell'incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;
- d) nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

- a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;
- b) incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;
- c) contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk;
- d) riguardo alla crisi in Georgia:
 - i) contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 («discussioni internazionali di Ginevra») e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;
 - ii) contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e
 - iii) agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;
- e) favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno;
- f) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;
- g) intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
- h) assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;
- i) nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.



2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1º marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 2 990 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta, rispettivamente, alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.



*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio⁽¹⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**


Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contenga specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e includa un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati all'area di competenza stessa dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l'RSUE e il comandante delle operazioni civili dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO

17CE0848



DECISIONE (PESC) 2017/300 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2017****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC ⁽¹⁾ che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

1. Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende l'area comprendente la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.

*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Corno d'Africa indicati nel quadro strategico adottato il 14 novembre 2011, nel piano d'azione regionale 2015-2020 per il Corno d'Africa adottato il 26 ottobre 2015, e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, vale a dire contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE contribuisce migliorare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.

⁽¹⁾ Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GUL 327 del 9.12.2011, pag. 62).



2. Gli obiettivi politici ai quali l'RSUE deve contribuire includono, tra l'altro:
 - a) la continuazione della stabilizzazione del Corno d'Africa tenendo conto delle dinamiche regionali più ampie;
 - b) la risoluzione dei conflitti, in particolare quelli in Somalia, Sud Sudan e Sudan, e la prevenzione e l'allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;
 - c) il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica;
 - d) il miglioramento della gestione dei flussi migratori misti dal Corno d'Africa e al suo interno, affrontando anche le cause profonde di tali flussi.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) sulla base del quadro strategico e del relativo piano d'azione regionale, avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati nella regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspora, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione, e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione;
 - b) dialogare con i principali attori al di fuori della regione che esercitano un'influenza nel Corno d'Africa, al fine di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo al Mar Rosso, all'Oceano indiano occidentale e al finanziamento della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Tali contatti comprendono il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti d'America, i paesi del Golfo, l'Egitto, la Turchia e la Cina, contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e l'interazione con altri eventuali attori pertinenti;
 - c) rappresentare l'Unione nei pertinenti consessi internazionali, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti;
 - d) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'Unione con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni regionali, in particolare l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);
 - e) seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'Unione rivolte alla regione, anche in relazione all'Eritrea, all'Etiopia, alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla disputa della frontiera tra Gibuti ed Eritrea, alla disputa della frontiera tra Etiopia ed Eritrea, all'attuazione dell'accordo di Algeri, all'iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;
 - f) per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, inclusi il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite (ONU) per la Somalia, l'UA e l'IGAD, continuare a contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia, sostenere un nuovo accordo di partenariato sulla base dei risultati ottenuti nell'ambito del patto per un «new deal» del 2013 e del completamento del processo di formazione dello Stato federale e agevolare la transizione politica dopo il processo elettorale. L'RSUE continua inoltre a sostenere lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche tramite le missioni PESC dell'Unione schierate nella regione e di lavorare verso un maggiore coordinamento dei donatori internazionali per sostenere il settore della sicurezza in Somalia, in stretta consultazione con gli Stati membri;
 - g) per quanto riguarda il Sudan, e in stretta cooperazione con i capi delegazione dell'Unione a Khartoum e presso l'UA a Addis Abeba, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell'Unione nei confronti del Sudan e sostenere soluzioni politiche per i conflitti in corso nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro, e la riconciliazione nazionale tramite un processo politico globale. In proposito, l'RSUE contribuisce a un approccio internazionale coerente con l'UA e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell'UA per il Sudan e il Sud Sudan (AUHIP), l'ONU e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali, tenendo presente anche l'esigenza di sostenere la coesistenza pacifica del Sudan e del Sud Sudan, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace;



- h) riguardo al Sud Sudan, basandosi sull'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan, prosegue il dialogo a livello regionale, in particolare con l'ONU, l'UA, l'IGAD, i vicini del Sud Sudan e altri partner internazionali fondamentali, per garantire l'attuazione dell'accordo e la prevenzione di ulteriori conflitti. A questo proposito l'RSUE lavora in stretta cooperazione con i capi delle delegazioni dell'Unione a Giuba e presso l'UA ad Addis Abeba;
 - i) esaminare le sfide transfrontaliere, in particolare in materia di migrazione e, su richiesta, partecipare a dialoghi in materia di migrazione con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione sulla migrazione e i rifugiati riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di aumentare la cooperazione, anche per quanto riguarda il rimpatrio e la riammissione;
 - j) seguire da vicino altre sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, con particolare attenzione alla radicalizzazione e al terrorismo, ma senza trascurare la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando e il traffico di armi, di prodotti della fauna selvatica, di stupefacenti e di altre merci e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;
 - k) promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione;
 - l) contribuire all'attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.
2. Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:
- a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla definizione delle posizioni dell'Unione nei consessi internazionali, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'Unione nei confronti del Corno d'Africa;
 - b) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti, nonché con le pertinenti delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione.
4. L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 3 400 000 EUR.

⁽¹⁾ Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).



2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene regolarmente informati il Consiglio e la Commissione in ordine alla composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e alla corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione nella regione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.


2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia delle azioni dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle pertinenti delegazioni dell'Unione e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri e delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Somalia. Se necessario, l'RSUE, i comandanti delle operazioni dell'UE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente.



3. L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in Sudan (e Sud Sudan) e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO

17CE0849



DECISIONE (PESC) 2017/301 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2017****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2274 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

1. Il mandato del sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ quale RSUE per il Sahel è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, su proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Sahel si intende l'area che costituisce l'obiettivo principale della strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («strategia») e del relativo piano d'azione regionale («PAR»), vale a dire il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con i paesi del bacino del lago Ciad e con altri paesi ed entità regionali o internazionali oltre il Sahel, fra cui il Maghreb, l'Africa occidentale e il Golfo di Guinea.

*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sull'obiettivo politico dell'Unione in relazione al Sahel di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità e l'impatto degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Sahel.

2. L'RSUE contribuisce a sviluppare e attuare tutti gli sforzi dell'Unione nella regione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, compresi la strategia e il relativo PAR, nonché a coordinare tutti gli strumenti pertinenti per le azioni dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/2274 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (G.U.L. 322 dell'8.12.2015, pag. 44).




3. La priorità è data al Mali e alla sua stabilizzazione a lungo termine e alle dimensioni regionali del conflitto, in coordinamento con la delegazione dell'UE e gli altri soggetti interessati, compresi Stati membri, Commissione e servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
4. Gli obiettivi politici dell'Unione dovrebbero mirare a promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali e il suo popolo a un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo.
5. Debita attenzione è data al contributo al potenziamento degli sforzi di coordinamento tra i paesi del Sahel nei settori della sicurezza e dello sviluppo, in particolare del G5 Sahel.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Sahel, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) contribuire attivamente all'attuazione della strategia e del relativo PAR e coordinare e sviluppare ulteriormente l'approccio globale dell'Unione alla crisi regionale, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficienza globali delle attività dell'Unione nel Sahel;
 - b) avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, organizzazioni regionali, in particolare il G5 Sahel, organizzazioni internazionali, società civile e diaspore, anche con tutti i paesi del Maghreb e del bacino del lago Ciad, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel;
 - c) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell'Unione nei pertinenti consessi internazionali e regionali, tra cui la partecipazione al Comité de Suivi dell'accordo di pace del Mali, e facilitare l'azione dell'Unione pienamente coordinata e globale nel disegno regionale su tutti gli strumenti pertinenti, tra cui l'assistenza allo sviluppo, le attività degli Stati membri e il sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, attraverso la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger);
 - d) mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite (ONU), in particolare il rappresentante speciale del Segretario generale per l'Africa occidentale e il Sahel e il rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), con l'Unione Africana (UA), in particolare l'alto rappresentante dell'UA per il Mali e il Sahel, con il G5 Sahel, con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, con la Commissione del bacino del lago Ciad e con gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel, nonché con gli organismi pertinenti nella zona del Maghreb;
 - e) seguire da vicino le dimensioni regionale e transfrontaliera delle sfide alle quali la regione deve far fronte, compresi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, la tratta e il traffico di esseri umani, il traffico di stupefacenti, i flussi di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari; in stretta collaborazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, contribuire all'ulteriore attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE;
 - f) seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche, di sicurezza e sviluppo dei flussi su larga scala di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari illeciti in tutta la regione; su richiesta, partecipare a dialoghi sulle migrazioni con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione in materia migratoria e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di intensificare la cooperazione, anche in materia di rimpatrio e di riammissione; collaborare con i paesi del Sahel per vigilare sull'azione concordata al vertice di La Valletta del novembre 2015, compreso il fondo fiduciario di emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, e nell'ambito dei quadri di partenariato;
 - g) mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi della regione interessati da terrorismo e criminalità internazionale e assicurare il ruolo chiave dell'Unione negli sforzi internazionali volti a combattere il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include gli sforzi dell'Unione tesi ad aumentare il suo sostegno al settore della sicurezza mediante la regionalizzazione delle missioni PSDC e il sostegno attivo allo sviluppo di capacità regionali, nonché ad assicurare che le cause profonde del terrorismo e della criminalità internazionale nel Sahel siano affrontate in modo adeguato;



- h) seguire da vicino le conseguenze politiche, di sicurezza e sviluppo delle crisi umanitarie nella regione;
- i) per quanto riguarda il Mali, contribuire alla stabilizzazione del paese, in particolare a un completo ritorno alla normalità costituzionale e alla *governance* nell'intero territorio e a un dialogo nazionale credibile e inclusivo nel quadro generale dell'accordo di pace del Mali. Ciò include anche promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza e la costruzione della pace e la riconciliazione a lungo termine e la lotta contro la corruzione e l'impunità in Mali, nonché facilitare gli sforzi attivi e pienamente coordinati dell'Unione per promuovere una rapida attuazione dell'accordo di pace in Mali;
- j) contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, all'attuazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani nella regione, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come della politica dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, e promuovere l'inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui la risoluzione 2242 (2015). Il contributo includerà il monitoraggio e la relazione sugli sviluppi nonché la formulazione di raccomandazioni a tale riguardo e il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti in Mali e nella regione, l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;
- k) vigilare e riferire sul rispetto delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR), in particolare delle UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013) e 2295 (2016).
2. Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:
- a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo l'approccio globale dell'Unione alla crisi nel Sahel;
- b) mantiene una visione globale e facilitare il pieno coordinamento di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti, in particolare con il Dipartimento Africa.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 1 840 000 EUR.



2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE


L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione nella regione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1. Nell'ambito della strategia e del suo PAR, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione politica e diplomatica dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione.

2. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.



3. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri e delle delegazioni dell'Unione. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce ai capi delle missioni EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali e al comandante della missione EUTM Mali orientamenti politici a livello locale. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante civile delle operazioni di EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sahel e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO

17CE0850



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2017

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 688]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
- (2) Il forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 ⁽²⁾, ha trasmesso alla Commissione il 19 ottobre 2015 il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini. Il parere in questione è accessibile al pubblico.
- (3) Le conclusioni sulle BAT di cui all'allegato della presente decisione sono l'elemento chiave di tale documento di riferimento sulle BAT.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'allevamento intensivo di pollame o di suini riportate in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ GUC 146 del 17.5.2011, pag. 3.



ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME O DI SUINI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) concernono le attività indicate al punto 6.6 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero: «6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini»:

- a) con più di 40 000 posti pollame;
- b) con più di 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
- c) con più di 750 posti scrofe.

In particolare le presenti conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi e attività che si svolgono nell'azienda agricola:

- gestione alimentare di pollame e suini,
- preparazione dei mangimi (macinazione, miscelazione e stoccaggio),
- allevamento (stabulazione) di pollame e suini,
- raccolta e stoccaggio degli effluenti di allevamento,
- trattamento degli effluenti di allevamento,
- spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,
- deposito delle carcasse.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano i seguenti processi o attività:


- smaltimento delle carcasse, che può essere disciplinato nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all'industria dei sottoprodotti animali.

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che rivestono un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sono:

Documenti di riferimento	Attività
Incenerimento di rifiuti (WI)	Incenerimento degli effluenti di allevamento
Industrie di trattamento dei rifiuti (WT)	Compostaggio e digestione anaerobica degli effluenti di allevamento
Monitoraggio delle emissioni da impianti IED (ROM)	Monitoraggio delle emissioni nell'aria e nell'acqua
Effetti economici e incrociati (ECM)	Aspetti economici ed effetti incrociati delle tecniche
Emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS)	Stoccaggio e movimentazione di materiali
Efficienza energetica (ENE)	Aspetti generali dell'efficienza energetica
Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (FDM)	Produzione di mangimi

Laddove le presenti conclusioni sulle BAT disciplinino lo stoccaggio e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, restano impregiudicate le disposizioni della direttiva 91/676/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U.L. 375 del 31.12.1991, pag. 1).



Laddove le presenti conclusioni sulle BAT disciplinino il deposito e lo smaltimento delle carcasse nonché il trattamento e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, restano impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.


Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano ferme restando le altre normative pertinenti, ad esempio quelle relative al benessere degli animali.

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le seguenti definizioni:

Termine impiegato	Definizione
Ad libitum	La messa a disposizione a libero accesso al mangime o all'acqua che consenta all'animale di autoregolare il consumo conformemente alle proprie esigenze biologiche.
Posto animale	Spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima dell'impianto.
Agricoltura conservativa	Qualsiasi metodo di lavorazione del suolo che lasci nei campi i residui delle colture dell'anno precedente (quali il fusto del mais o le stoppie di grano) prima e dopo l'impianto della coltura successiva, per ridurre l'erosione del suolo e il deflusso.
Azienda agricola esistente	Un'azienda agricola che non è una nuova azienda agricola.
Impianto esistente	Un impianto che non è un nuovo impianto.
Azienda agricola	Un'installazione a norma della definizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE in cui si allevano suini o pollame.
Effluenti di allevamento	Liquame e/o effluente solido (palabile)
Nuova azienda agricola	Azienda agricola autorizzata per la prima volta successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un'azienda agricola successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.
Nuovo impianto	Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'azienda agricola successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto sulle fondamenta esistenti successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.
Impianto	Parte dell'azienda agricola dove si svolgono uno o più dei seguenti processi o attività: ricovero zootecnico, stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento. Un impianto consiste in un unico edificio (o struttura) e/o nelle attrezzature necessarie per svolgere processi o attività.
Recettore sensibile	Zona che necessita di protezione speciale da disagi, quali: <ul style="list-style-type: none"> — Zone residenziali. — Zone in cui si svolgono attività umane (per esempio scuole, centri diurni, zone ricreative, ospedali o case di cura). — Ecosistemi/habitat sensibili.
Liquame	Feci e urina, anche non mescolate con lettiera e poca acqua per ottenere un effluente liquido avente un contenuto di materia secca di circa 10 %, che galleggia per gravità e può essere pompato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).



Termine impiegato	Definizione
Effluente solido (palabile)	Feci o deiezioni e urina, anche non mescolati con lettiera, che non galleggiano per gravità e non possono essere pompati.
Azoto ammoniacale totale	Ammonio-N ($\text{NH}_4\text{-N}$) e suoi composti, incluso l'acido urico, prontamente scomposti in $\text{NH}_4\text{-N}$.
Azoto totale	L'azoto totale, espresso come N, comprende ammoniaca libera e ammonio ($\text{NH}_4\text{-N}$), nitriti ($\text{NO}_2\text{-N}$), nitrati ($\text{NO}_3\text{-N}$) e composti organici azotati.
Azoto totale escreto	Azoto totale eliminato dai processi metabolici degli animali, attraverso urine e feci.
Fosforo totale	Il fosforo totale, espresso come P_2O_5 , comprende tutti i composti inorganici e organici di fosforo, disciolti o legati a particelle.
Fosforo totale escreto	Fosforo totale eliminato dai processi metabolici degli animali, attraverso urine e feci.
Acque reflue	Acque di dilavamento, di norma mescolate con effluenti di allevamento, acqua derivata dalla pulizia delle superfici (per esempio pavimenti) e delle attrezzature e acqua derivata dal funzionamento dei sistemi di trattamento dell'aria. Anche «acque cariche».

Definizioni di talune categorie di animali

Termine impiegato	Definizione
Riproduttori	Esemplari da moltiplicazione (maschi e femmine) per uova da cova.
Polli da carne	Pollame allevato per la produzione di carne.
Polli da carne riproduttori	Esemplari da moltiplicazione (maschi e femmine) per uova per la produzione di polli da carne.
Scrofe allattanti	Scrofe nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei suinetti.
Suini da ingrasso	Suini da produzione di norma allevati da un peso in vivo di 30 kg per macellazione o prima inseminazione. Questa categoria include suini in accrescimento e in finissaggio e scrofette non ancora inseminate.
Scrofe in gestazione	Scrofe gravide, incluse scrofette.
Galline ovaiole	Pollame femmina adulto per produzione di uova dopo l'età di 16-20 settimane.
Scrofe in attesa di calore	Scrofe pronte per l'inseminazione e prima della gestazione.
Suino	Un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso.
Suinetti	Suino dalla nascita allo svezzamento.
Pollame	Pollame (polli), tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna.



Termine impiegato	Definizione
Pollastri	Pollame giovane al di sotto dell'età di deposizione delle uova. Se allevata per la produzione di uova una pollastrella diventa una gallina ovaioia quando inizia a deporre uova all'età di 16-20 settimane. Se allevati per la riproduzione, il pollame giovane maschio e femmina è definito con il termine «pollastri» fino all'età di 20 settimane.
Scrofe	Suini femmine in attesa di calore, gestazione e allattanti.
Suinetti svezzati	Giovani suini allevati dallo svezzamento all'ingrasso, di norma allevati da un peso in vivo di circa 8 kg fino a 30 kg.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente.

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT sono di applicabilità generale.

Salvo diversa indicazione, nelle presenti conclusioni sulle BAT sono forniti livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'aria che si riferiscono alla massa di sostanze emesse per posto animale, per tutti i cicli di allevamento compiuti durante un anno (ovvero, kg sostanza/posto animale/anno).

Tutti i valori di concentrazione espressi come massa di sostanza emessa per volume nell'aria fanno riferimento a condizioni standard (gas secco ad una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa).


1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

Le conclusioni sulle BAT settoriali o di processo incluse nelle sezioni 2 e 3 si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT.

1.1. Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:
 - a) struttura e responsabilità;
 - b) formazione, sensibilizzazione e competenza;
 - c) comunicazione;
 - d) coinvolgimento del personale;
 - e) documentazione;
 - f) controllo efficace dei processi;
 - g) programmi di manutenzione;
 - h) preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;
 - i) verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;



5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:
 - a) al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);
 - b) alle misure preventive e correttive;
 - c) alle tenuta dei registri;
 - d) a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).
 Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:
 10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);
 11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).


Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità

L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

1.2. **Buona gestione**

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità
a	Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per: <ul style="list-style-type: none"> — ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), — garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, — tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), — tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, — prevenire l'inquinamento idrico. 	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.
b	Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne: <ul style="list-style-type: none"> — la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, — il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, — la pianificazione delle attività, — la pianificazione e la gestione delle emergenze, — la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	Generalmente applicabile.




	Tecnica	Applicabilità
c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, — i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), — le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile.
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, — le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, — i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, — i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, — i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), — i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile.
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile.

1.3. Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (!)	Applicabilità
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile.
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile.
c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escretato.	Generalmente applicabile.

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1. Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

Azoto totale escretato associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escretato ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (kg N escretato/posto animale/anno)
Totale azoto escretato, espresso in N.	Suinetti svezzati	1,5 — 4,0
	Suini da ingrasso	7,0 — 13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 — 30,0
	Galline ovaiole	0,4 — 0,8
	Polli da carne	0,2 — 0,6
	Anatre	0,4 — 0,8
	Tacchini	1,0 — 2,3 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.

⁽²⁾ L'azoto totale escretato associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame.

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 24. I livelli di azoto totale escretato associati alla BAT possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica e all'allevamento di specie di pollame non indicate *supra*.

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escretato rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile.
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escretato (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2



Tabella .12

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto, espresso come P ₂ O ₅ .	Suinetti svezzati	1,2 — 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 — 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 — 15,0
	Galline ovaiole	0,10 — 0,45
	Polli da carne	0,05 — 0,25
	Tacchini	0,15 — 1,0

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.

⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 24. I livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica e all'allevamento di specie di pollame non indicate *supra*.

1.4. Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità
a	Registrazione del consumo idrico.	Generalmente applicabile.
b	Individuazione e riparazione delle perdite.	Generalmente applicabile.
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (<i>ad libitum</i>).	Generalmente applicabile.
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile.
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.



1.5. **Emissioni dalle acque reflue**

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (1)	Applicabilità
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	Generalmente applicabile.
b	Minimizzare l'uso di acqua.	Generalmente applicabile.
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.

(1) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1.

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.


	Tecnica (1)	Applicabilità
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile.
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile.
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.

(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.1

1.6. **Uso efficiente dell'energia,**

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (1)	Applicabilità
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile.
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	Generalmente applicabile.



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
e	<p>Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo. 	<p>Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.</p>
f	<p>Uso di pompe di calore per recuperare il calore.</p>	<p>L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.</p>
g	<p>Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).</p>	<p>Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.</p>
h	<p>Applicare la ventilazione naturale.</p>	<p>Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: — sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, — sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cucette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: — durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, — a causa di condizioni climatiche estreme.</p>

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.2

1.7. Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:

- i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
- ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;
- iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
- iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;
- v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.


Applicabilità

BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.



BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili.	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime.	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.
b	Ubicazione delle attrezzature.	I livelli di rumore possono essere ridotti: <ul style="list-style-type: none"> i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili); ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi; iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola. 	Negli impianti esistenti, la ri-localizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.
c	Misure operative.	Fra queste figurano misure, quali: <ul style="list-style-type: none"> i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. 	Generalmente applicabile.
d	Apparecchiature a bassa rumorosità.	Queste includono attrezzature quali: <ul style="list-style-type: none"> i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale; ii. pompe e compressori; iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo pre-alimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi <i>ad libitum</i>, alimentatori compatti). 	La BAT 7.d.iii è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi <i>ad libitum</i> sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.




	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e ricevitori.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.

1.8. Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (*)	Applicabilità
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:	
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile.
	3. Applicare l'alimentazione <i>ad libitum</i> ;	Generalmente applicabile.
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti;	Generalmente applicabile.
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile.
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:	
	1. Nebulizzazione d'acqua;	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniacale.



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
	2. Nebulizzazione di olio;	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero.
	3. Ionizzazione.	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:	
	1. Separatore d'acqua;	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.
	2. Filtro a secco;	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.
	3. Scrubber ad acqua;	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.
	4. Scrubber con soluzione acida;	Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.
	5. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico);	
	6. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;	
	7. Biofiltro.	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11.

1.9. Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:

- i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
- ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
- iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
- iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
- v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26.



Applicabilità

BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (1)	Applicabilità
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), — ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travi di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), — rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, — ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, — diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, — mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), — aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, — collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), — aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, — disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, — allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria, quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi. 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>
e	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio; 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame.</p> <p>Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali); 	<p>Generalmente applicabile.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. 	<p>Generalmente applicabile.</p>
f	<p>Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame; 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.d.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Compostaggio dell'effluente solido; 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.f.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Digestione anaerobica. 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 19.b.</p>
g	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile. 	<p>Cfr. applicabilità di BAT 22.</p>

(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11.



1.10. Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile.
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.


	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

1.11. Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:	



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.
	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche:	
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> — pellet di plastica, — materiali leggeri alla rinfusa, — coperture flessibili galleggianti, — piastrelle geometriche di plastica, — copertura gonfiata ad aria, — crostone naturale, — paglia. 	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.
c	Acidificazione del liquame,	Generalmente applicabile.

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> — fogli di plastica flessibile, — materiali leggeri alla rinfusa, — crostone naturale, — paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni.
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.



1.12. **Trattamento in loco degli effluenti di allevamento**

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: — separatore con pressa a vite, — separatore di decantazione a centrifuga, — coagulazione-flocculazione, — separazione mediante setacci, — filtro-pressa.	Applicabile unicamente se: — è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, — gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: — gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, — la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, — vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7.

1.13. **Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento**

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.


	Tecnica
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: — il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, — le condizioni climatiche, — il drenaggio e l'irrigazione del campo, — la rotazione colturale, — le risorse idriche e zone idriche protette.



	Tecnica
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato.

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (1)	Applicabilità
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione.	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.
e	Acidificazione del liquame,	Generalmente applicabile.

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 e 4.12.3.

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento, la BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile.

Descrizione

L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato.

Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21.

Applicabilità

Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.

Tabella 1.3

Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT


Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ — 4 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.

⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari.

1.14. Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.



1.15. **Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo**

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (1)	Frequenza	Applicabilità
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.
b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.		

(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (1)	Frequenza	Applicabilità
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.
c	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.


(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

Descrizione

Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:

- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),
- se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.



Applicabilità

BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno.	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno.	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2.

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile.

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.3.

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno

	Parametro	Descrizione	Applicabilità
a	Consumo idrico.	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica.




	Parametro	Descrizione	Applicabilità
b	Consumo di energia elettrica.	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.
c	Consumo di carburante.	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile.
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.	
e	Consumo di mangime.	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.	
f	Generazione di effluenti di allevamento.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.	

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI

2.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (1)	Specie animale	Applicabilità
a	Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca; ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio; iii) separazione dell'urina dalle feci; iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta.		
	0. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: — una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, — sistema di trattamento aria, — riduzione del pH del liquame, — raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame.



Tecnica (1)	Specie animale	Applicabilità
1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.
2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	
3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	
4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo.
5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.
	Suini da ingrasso	
6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di benessere degli animali.
	Suinetti svezzati	Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.
	Suini da ingrasso	
7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio.
	Suinetti svezzati	
	Suini da ingrasso	
8. Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suinetti svezzati	
	Suini da ingrasso	
9. Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati).	Suinetti svezzati	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.
	Suini da ingrasso	



	Tecnica ⁽¹⁾	Specie animale	Applicabilità
	10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.
	11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	
	12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Scrofe allattanti	Generalmente applicabile.
	13. Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.	Suinetti svezzati	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.
		Suini da ingrasso	
	14. Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Suini da ingrasso	
	15. Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).	Scrofe allattanti	
	16. Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suini da ingrasso	Non applicabile nei climi freddi. Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.
b	Raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile se: — non è possibile riutilizzare il calore; — si utilizza lettiera.
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Tutti i suini	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.
d	Acidificazione del liquame,	Tutti i suini	Generalmente applicabile.
e	Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.	Suini da ingrasso	Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione del liquame mediante ricircolo.

(1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.12.



Tabella 2.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini

Parametro	Specie animale	BAT-AEL ⁽¹⁾ (kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca, espressa come NH ₃	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	0,2 — 2,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	0,4 — 5,6 ⁽⁴⁾
	Suinetti svezzati	0,03 — 0,53 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
	Suini da ingrasso	0,1 — 2,6 ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

⁽²⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 4,0 kg NH₃/posto animale/anno.

⁽³⁾ Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite superiore del BAT-AEL è 5,2 kg NH₃/posto animale/anno.

⁽⁴⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 7,5 kg NH₃/posto animale/anno.

⁽⁵⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH₃/posto animale/anno.

⁽⁶⁾ Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH₃/posto animale/anno.

⁽⁷⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH₃/posto animale/anno.

⁽⁸⁾ Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7, a8 o 30.a16, il limite superiore del BAT-AEL è 5,65 kg NH₃/posto animale/anno.

I BAT-AEL possono non essere applicabili alla produzione zootecnica biologica. Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25.


3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME

3.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.
b	In caso di gabbie non modificate:	
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: — realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, — un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1.

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca, espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 — 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 — 0,13 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH₃/posto animale/anno.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.



	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2.

Tabella 3.2


BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca, espressa come NH ₃	0,01 — 0,08

⁽¹⁾ Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.



3.1.3. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre

BAT 33. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per anatre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Una delle seguenti tecniche con ventilazione naturale o forzata:	
	1. Aggiunta frequente di lettiera (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda o lettiera profonda combinata con pavimento parzialmente fessurato).	Per gli impianti esistenti a lettiera profonda combinata con pavimento tutto fessurato, l'applicabilità dipende dalla configurazione della struttura esistente.
	2. Rimozione frequente degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto fessurato).	Per motivi sanitari applicabile unicamente all'allevamento di anatre muschiate (<i>Cairina Moschata</i>)
b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.3.

3.1.4. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini

BAT 34. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per tacchini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
a	Ventilazione naturale o forzata con sistemi di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento e in caso di condizioni climatiche estreme.
b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.4.



4. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE

4.1. Tecniche per ridurre le emissioni da acque reflue

Tecnica	Descrizione
Minimizzare l'uso di acqua.	Il volume di acque reflue può essere ridotto mediante tecniche, quali la bonifica preventiva (per esempio pulizia a secco meccanica) e la pulizia ad alta pressione.
Separare l'acqua piovana dai flussi di acque reflue da trattare.	La separazione è effettuata mediante la raccolta separata sotto forma di sistemi di drenaggio opportunamente progettati e mantenuti.
Trattare le acque reflue.	Il trattamento può essere effettuato mediante sedimentazione e/o trattamento biologico. Per le acque reflue a basso carico inquinante, il trattamento può essere effettuato mediante letti torrentizi asciutti, stagni, fitodepurazione, pozzi di riassorbimento ecc. Si può usare un sistema di primo scarico per la separazione prima del trattamento biologico.
Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombilicale.	I flussi di acque reflue possono sedimentare, per esempio in serbatoi o lagoni, prima dello spandimento agronomico. La frazione solida che ne deriva può essere anch'essa destinata allo spandimento agronomico. L'acqua può essere pompata dai depositi e convogliata in tubi diretti verso ad esempio uno sprinkler o un irrigatore semovente che spande l'acqua con un tasso di applicazione basso. L'irrigazione può essere effettuata anche mediante attrezzature ad applicazione controllata per garantire una bassa traiettoria (bassa traiettoria di diffusione) e gocce di dimensioni consistenti.

4.2. Tecniche per un uso efficiente dell'energia

Tecnica	Descrizione
Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Questa pratica tiene in considerazione le prescrizioni relative al benessere degli animali (per esempio concentrazione degli inquinanti atmosferici, temperature adeguate) e può essere realizzata mediante diverse misure: <ul style="list-style-type: none"> — automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di confort termico per gli animali, — ventilatori con il consumo di energia specifico il più basso possibile, — la resistenza al flusso è mantenuta il più basso possibile, — convertitori di frequenza e motori a commutazione elettronica, — ventilatori a basso consumo controllati secondo la concentrazione di CO₂ nel ricovero zootecnico, — distribuzione corretta delle attrezzature di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate separatamente.
Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Il materiale isolante può essere naturalmente impermeabile o munito di un rivestimento impermeabile. I materiali permeabili dispongono di una barriera vapore, poiché l'umidità è la causa principale di deterioramento dei materiali isolanti. Una variante del materiale isolante per gli allevamenti di pollame può essere data dalle membrane termoriflettenti, composte da fogli di plastica laminati per sigillare il ricovero zootecnico dalle perdite di aria e dall'umidità.



Tecnica	Descrizione
<p>Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.</p>	<p>Un'illuminazione più efficiente può essere realizzata:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. sostituendo le lampade convenzionali a filamento di tungsteno o altre lampade a bassa efficienza con lampade più efficienti sotto il profilo energetico, quali le lampade fluorescenti, al sodio e LED. ii. usando dispositivi per regolare la frequenza dei microflash, variatori per regolare l'illuminazione artificiale, sensori o interruttori automatici in entrata per controllare l'illuminazione; iii. favorendo l'ingresso della luce naturale, per esempio per mezzo di sfciati o lucernari. La luce naturale deve essere equilibrata con le potenziali perdite di calore; iv. applicando schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile.
<p>Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aria/aria, — aria/acqua, — aria/suolo. 	<p>In uno scambiatore di calore aria-aria, l'aria in ingresso assorbe il calore dall'aria esausta dell'impianto. Può essere composto da placche di alluminio anodizzato o da tubi di PVC.</p> <p>Nello scambiatore di calore aria-acqua, l'acqua fluisce attraverso lamelle di alluminio ubicate nelle condotte dell'aria esausta e da questa assorbe il calore.</p> <p>Nello scambiatore di calore aria-suolo, l'aria fresca circola in tubi interrati (per esempio a una profondità di circa 2 metri), usando le basse variazioni stagionali di temperatura del suolo.</p>
<p>Uso di pompe di calore per recuperare il calore.</p>	<p>Il calore è assorbito da diversi mezzi (acqua, liquame, suolo, aria ecc.) e trasferito verso un'altra destinazione, attraverso un circuito chiuso che segue il principio del ciclo frigorifero inverso. Il calore può essere usato per produrre acqua per usi sanitari o per alimentare un sistema di riscaldamento o di raffreddamento.</p> <p>La tecnica può assorbire il calore da diversi circuiti, quali i sistemi di raffreddamento del liquame, l'energia geotermica, l'acqua degli scrubber, i reattori per il trattamento biologico del liquame o i gas esausti di un motore a biogas.</p>
<p>Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combideck).</p>	<p>Un circuito ad acqua chiuso è installato sotto il pavimento e un altro si trova a un livello inferiore per immagazzinare l'eccesso di calore o erogarlo al ricovero zootecnico per il pollame quando è necessario. I due circuiti sono collegati da una pompa di calore.</p> <p>All'inizio del periodo di allevamento il pavimento è riscaldato con il calore immagazzinato per mantenere asciutta la lettiera evitando la condensazione dell'umidità; durante il secondo ciclo di allevamento, i volatili producono un eccesso di calore che è immagazzinato nel circuito di stoccaggio raffreddando il pavimento, consentendo di ridurre la degradazione dell'acido urico grazie alla minore attività microbica.</p>
<p>Applicare la ventilazione naturale.</p>	<p>La ventilazione libera nel ricovero zootecnico è causata da effetti termici e/o dal flusso dei venti. I ricoveri zootecnici possono essere provvisti di aperture nel colmo e, se necessario, anche sui lati dei timpani oltre alle aperture controllabili sulle pareti laterali. Le aperture possono essere munite di reti di protezione dai venti. Durante i periodi caldi è possibile aggiungere ventilatori.</p>



4.3. **Tecniche per ridurre le emissioni di polveri**

Tecnica	Descrizione
Nebulizzazione d'acqua	L'acqua è nebulizzata da ugelli ad alta pressione per produrre goccioline finissime che assorbono il calore e ricadono sul pavimento per gravità, inumidendo le particelle di polveri che diventano abbastanza pesanti da ricadere. È necessario evitare la lettiera bagnata o umida.
Ionizzazione	Nel ricovero si crea un campo elettrostatico per produrre ioni negativi. Le particelle aeree di polvere in circolazione sono caricate dagli ioni negativi liberi; le particelle sono raccolte sul pavimento e sulle superfici dell'ambiente per gravità e attrazione del campo elettrostatico.
Nebulizzazione di olio	Si spruzza olio vegetale puro da ugelli all'interno dell'ambiente. A tal fine si può usare anche una miscela d'acqua e circa il 3 % di olio vegetale. Le particelle di polveri in circolazione sono legate alle gocce di olio e raccolte nella lettiera. Si applica inoltre un sottile strato di olio alla lettiera per prevenire le emissioni di polveri. È necessario evitare la lettiera bagnata o umida.

4.4. **Tecniche per ridurre le emissioni di odori**

Tecnica	Descrizione
Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili.	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime o mediante l'uso di modelli di dispersione per stimare/simulare la concentrazione degli odori nelle zone circostanti.
Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio.	Cfr. descrizione alla sezione 4.5 per l'effluente solido. Cfr. descrizione alla sezione 4.6 per il liquame.
Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Cfr. descrizione alla sezione 4.6.1.
Digestione aerobica (aerazione) dell'effluente liquido/liquame	Cfr. descrizione alla sezione 4.7.
Compostaggio dell'effluente solido.	
Digestione anaerobica.	
Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. descrizioni alla sezione 4.8.1.
Incorporare gli effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. descrizioni in BAT 22.



4.5. **Tecniche per ridurre le emissioni dallo stoccaggio di effluente solido**

Tecnica	Descrizione
Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Il capannone è di norma una costruzione semplice munita di pavimento e tetto impermeabili, con una ventilazione sufficiente a evitare le condizioni anaerobiche, oltre a una porta di accesso per il trasporto. L'effluente avicolo secco (per esempio lettiera dei polli da carne e delle galline ovaiole, deiezioni essiccate all'aria raccolte su nastri trasportatori) è trasportato da nastri trasportatori o da caricatori frontali dal ricovero zootecnico per il pollame al capannone dove può essere stoccato per un lungo periodo senza rischio di ri-umidificazione.
Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio.	Una piastra di fondazione di cemento impermeabile che può essere combinata con pareti su tre lati e una copertura per esempio tettoia sopra la piattaforma dell'effluente, plastica stabilizzata agli UV ecc. Il pavimento è inclinato (per esempio 2 %) verso una cunetta di drenaggio frontale. Le frazioni liquide e gli eventuali deflussi causati dalle precipitazioni atmosferiche sono raccolti in una fossa di cemento a tenuta stagna e trattati in seguito.
Stoccare l'effluente solido su un pavimento pieno impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Il deposito è munito di un pavimento pieno impermeabile, di un sistema di drenaggio ed è collegato a un serbatoio per la raccolta delle frazioni liquide e degli eventuali deflussi causati dalle precipitazioni atmosferiche.
Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente durante i periodi in cui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento non è possibile.	I periodi in cui è consentito lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento dipendono dalle condizioni climatiche locali e dalla legislazione ecc., è quindi necessaria un'area di stoccaggio di una capacità idonea. La capacità necessaria consente inoltre di allineare la tempistica dello spandimento agronomico alle prescrizioni relative all'azoto delle colture.
Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	L'effluente solido è accumulato direttamente sul terreno nel campo prima dello spandimento agronomico per un periodo limitato (per esempio qualche giorno o diverse settimane). Il luogo di stoccaggio è modificato con cadenza almeno annuale e ubicato il più lontano possibile da dalle acque superficiali e sotterranee.
Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Gli effluenti di allevamento possono essere compattati o è possibile usare un deposito a tre pareti.
Coprire i cumuli di effluente solido.	Si possono usare materiali quali coperture di plastica stabilizzata agli UV, torba, segatura o trucioli. Le coperture ermetiche diminuiscono il ricambio d'aria e la decomposizione nel cumulo di effluenti di allevamento, riducendo in tal modo le emissioni nell'aria.

4.6. **Tecniche per ridurre le emissioni da stoccaggio di liquame**4.6.1. **Tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca dai depositi di stoccaggio del liquame e vasche in terra di liquame**

Tecnica	Descrizione
Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame.	Per i depositi di stoccaggio del liquame rettangolari, la proporzione fra l'altezza e la superficie è pari a 1:30-50. Per i depositi circolari le dimensioni ottimali del contenitore si ottengono con un rapporto altezza-diametro pari a 1:3 — 1:4. Le pareti laterali del deposito di stoccaggio del liquame possono avere un'altezza maggiore.



Tecnica	Descrizione
Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame con un livello inferiore di riempimento;	Aumentare il bordo libero (lunghezza fra la superficie del liquame e il bordo superiore del deposito di stoccaggio del liquame) del deposito non coperto crea un effetto schermo.
Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Mantenere il rimescolamento al minimo. Questa pratica prevede di: <ul style="list-style-type: none"> — riempire il deposito al di sotto del livello superficiale, — scaricare il più vicino alla base del deposito, — evitare un'omogeneizzazione e una circolazione del liquame non necessarie (prima di svuotare il deposito di stoccaggio del liquame).
Copertura rigida.	Un tetto o un coperchio in cemento, pannelli di fibra di vetro o fogli di poliestere, di forma piatta o conica, applicato ai serbatoi e ai silos in cemento o acciaio. Ben chiuso ed ermetico per minimizzare il ricambio d'aria ed evitare l'ingresso di pioggia e neve.
Coperture flessibili.	<p>Copertura a tenda: copertura con palo centrale di sostegno e raggi provenienti dal vertice. Una membrana di tessuto è tesa sui raggi e fissata a un cerchione. Le aperture non coperte sono mantenute al minimo.</p> <p>Copertura a cupola: copertura con struttura funzionale curva installata su depositi circolari, munita di componenti di acciaio e giunti bullonati.</p> <p>Copertura piatta: copertura composta da un materiale composito flessibile autoportante, mantenuto da tasselli su una struttura metallica.</p>
Coperture galleggianti.	
Crostone naturale.	Sulla superficie del liquame con un contenuto di materia secca sufficiente (almeno 2 %), a seconda della natura dei solidi contenuti, può formarsi uno strato di crostone. Per essere efficace il crostone deve essere spesso, non va disturbato e deve coprire l'intera superficie del liquame. Il deposito di stoccaggio è riempito da sotto la superficie una volta che si è formata la copertura per evitarne la rottura.
Paglia.	Si aggiunge paglia tagliata al liquame per agevolare la formazione del crostone. Questo processo dà di norma buoni risultati con un contenuto di materia secca superiore a 4-5 %. Si raccomanda un crostone di spessore pari ad almeno 10 cm. Il soffio d'aria può essere ridotto aggiungendo paglia contemporaneamente all'aggiunta di liquame. Gli strati di paglia possono dover essere sostituiti in parte o in toto durante l'anno. Il deposito di stoccaggio è riempito da sotto la superficie una volta che si è formata la copertura per evitarne la rottura.
Pellet di plastica.	Per coprire la superficie del liquame si usano sfere di polistirene con un diametro di 20 cm e un peso di 100 g. Sono necessari una sostituzione regolare degli elementi deteriorati e un riempimento per le zone non coperte.
Materiali leggeri alla rinfusa.	Alla superficie del liquame si aggiungono materiali quali LECA (aggregati leggeri di argilla espansa), prodotti a base di LECA, perlite o zeolite per formare uno strato galleggiante. Si raccomanda uno strato galleggiante di spessore pari ad almeno 10-12 cm. Con particelle di LECA più fini può essere efficace uno strato più sottile.



Tecnica	Descrizione
Coperture flessibili galleggianti.	Le coperture galleggianti di plastica (per esempio tappeti, canovacci, pellicole) riposano sulla superficie del liquame. Per mantenere la copertura si installano galleggianti e tubi che creano altresì un vuoto sotto la copertura. Questa tecnica può essere combinata con strutture ed elementi stabilizzatori che consentono movimenti verticali. Sono necessarie la ventilazione e la rimozione dell'acqua piovana che si raccoglie in alto.
Piastrelle geometriche di plastica.	Sulla superficie del liquame si distribuiscono automaticamente elementi galleggianti esagonali di plastica. Si può coprire circa il 95 % della superficie.
Copertura gonfiata ad aria.	Copertura in tessuto di PVC sostenuto da una sacca gonfiabile che galleggia sul liquame. Il tessuto è fissato con tiranti alla struttura periferica metallica.
Fogli di plastica flessibile.	Fogli di plastica stabilizzata agli UV (per esempio HDPE) sono fissati alla sommità del banco e sostenuti con galleggianti. Questo evita che la copertura si giri durante il rimescolamento degli effluenti di allevamento e che si sollevi con il vento. Le coperture possono anche essere munite di tubi di raccolta per eliminare i gas, di altre aperture di manutenzione (per esempio per l'uso con attrezzature di omogeneizzazione) e di un sistema per la raccolta e l'eliminazione dell'acqua piovana.

4.6.2. Tecniche per ridurre le emissioni nel suolo e nell'acqua provenienti dai depositi di stoccaggio del liquame

Tecnica	Descrizione
Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Si possono applicare idonee miscele di cemento e, in molti casi, un rivestimento sulle pareti di cemento del deposito o strati impermeabili su fogli di acciaio.
Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare gli effluenti di allevamento; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Cfr. sezione 4.5.

4.7. Tecniche per trattamento in loco degli effluenti di allevamento

Tecnica	Descrizione
Separazione meccanica del liquame	Separazione delle frazioni solide e liquide con diversi contenuti di materia secca, per esempio mediante separatori con presse a vite, separatori di decantazione a centrifuga, setacci e filtri-prensa. La separazione può essere rafforzata mediante la coagulazione-flocculazione delle particelle solide.
Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	I microorganismi anaerobici decompongono la materia organica degli effluenti di allevamento in un reattore chiuso in assenza di ossigeno. Il biogas prodotto è raccolto per generare energia, ovvero produzione di calore, calore ed energia combinati e/o carburante. Una parte del calore prodotto è riciclato nel processo. Il residuo stabilizzato (digestato) può essere usato come fertilizzante (con un digestato abbastanza solido dopo il compostaggio). L'effluente solido può essere co-digerito con il liquame e/o altri co-substrati, garantendo un contenuto di materia secca inferiore al 12 %.
Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Gli effluenti di allevamento sono raccolti dai ricoveri per le galline ovaiole e rimossi mediante nastri trasportatori che li convogliano all'esterno, in un'apposita struttura chiusa, contenente una serie di nastri perforati sovrapposti che formano il tunnel. Si soffia aria calda attraverso i nastri trasportatori, essiccando gli effluenti di allevamento in circa due o tre giorni. Il tunnel è ventilato con l'aria estratta dal ricovero zootecnico per le galline ovaiole.




Tecnica	Descrizione
Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	La decomposizione biologica di materia organica in condizioni aerobiche. Il liquame stoccato è aerato mediante aeratori sommersi o galleggianti in un processo continuo o discontinuo. Le variabili operative sono controllate per prevenire la rimozione dell'azoto, per esempio mantenere il rimescolamento del liquame il più contenuto possibile. Il residuo può essere usato come fertilizzante (anche compostato) previa concentrazione.
Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Parte dell'azoto organico è trasformato in ammoniaca. L'ammoniaca è ossidata in nitriti e nitrati dai batteri nitrificanti. Mediante applicazione di periodi anaerobici, il nitrato può essere trasformato in N ₂ in presenza di carbonio organico. Il liquame sedimenta in un bacino secondario, mentre parte di esso è riutilizzato nel bacino d'aerazione. Il residuo può essere usato come fertilizzante (anche compostato) previa concentrazione.
Compostaggio degli effluenti di allevamento.	La decomposizione aerobica controllata degli effluenti di allevamento da parte dei microorganismi genera un prodotto finale (compost) sufficientemente stabile per essere trasportato, stoccato e utilizzato per lo spandimento agronomico. Si riducono gli odori, gli agenti patogeni e il contenuto d'acqua degli effluenti di allevamento. Si può compostare anche la frazione solida del liquame. L'apporto di ossigeno avviene mediante inversione meccanica delle andane o aerazione forzata dei cumuli. È possibile anche usare fusti e serbatoi di compostaggio. Con gli effluenti di allevamento è possibile compostare anche l'inoculo biologico, i residui verdi o altri rifiuti organici (per esempio digestato)

4.8. Tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame

Tecnica	Descrizione
Diluizione del liquame	Il rapporto di diluizione acqua-liquame è compreso fra 1:1 e 1:50. Il contenuto di materia secca del liquame diluito è inferiore al 2 %. Si possono usare anche la frazione liquida chiarificata generata dalla separazione meccanica del liquame e il digestato derivato dalla digestione anaerobica.
Sistema di irrigazione a bassa pressione	Il liquame diluito è iniettato nel tubo dell'acqua di irrigazione ed è pompato a bassa pressione nel sistema di irrigazione (per esempio sprinkler o irrigatore semovente).
Spandimento a bande (spandimento a raso in strisce)	Una serie di tubi flessibili scende da una barra larga montata sul rimorchio spandiletame. I tubi erogano il liquame al livello del suolo in bande parallele ampie. È praticabile l'applicazione fra i filari di colture arabili in crescita.
Spandimento a bande (spandimento con scarificazione)	Il liquame è erogato attraverso tubi rigidi terminati con una scarpetta metallica di distribuzione, progettata per applicare il liquame direttamente nelle bande strette sulla superficie e sotto le chiome delle colture. Alcuni tipi di scarpette di spandimento sono progettati per incidere lievemente il suolo, favorendo così l'infiltrazione.
Iniezione superficiale (solchi aperti)	Per effettuare incisioni verticali (profonde di norma 4-6 cm) nel suolo, formando solchi in cui va a depositarsi il liquame, si utilizzano erpici a denti o a dischi. Il liquame è iniettato interamente o in parte al di sotto della superficie del suolo, di norma i solchi sono aperti dopo l'applicazione di liquame.




Tecnica	Descrizione
Iniezione profonda (solchi chiusi)	Per coltivare il suolo e depositarvi il liquame e ricoprirlo interamente mediante ruota di compressione o rulli si utilizzano erpici a denti o a dischi. La profondità dei filari di solchi chiusi è compresa fra 10 e 20 cm.
Acidificazione del liquame	Cfr. sezione 4.12.3.

4.9. Tecniche di monitoraggio


4.9.1. Tecniche di monitoraggio dell'escrezione di N e P

Tecnica	Descrizione
Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	<p>Il bilancio di massa è calcolato per ciascuna categoria di animali allevato nell'azienda agricola alla fine del ciclo di allevamento, in base alle seguenti equazioni:</p> $N_{\text{excreted}} = N_{\text{diet}} - N_{\text{retention}}$ $P_{\text{excreted}} = P_{\text{diet}} - P_{\text{retention}}$ <p>Il valore N_{diet} è basato sulla quantità di mangime ingerito e sul contenuto di proteina grezza della dieta. Il valore P_{diet} è basato sulla quantità di mangime ingerito e sul contenuto totale di fosforo della dieta. I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale possono essere calcolati con uno dei seguenti metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — in caso di fornitura esterna di mangime: Nella documentazione di accompagnamento, — in caso di autoproduzione di mangime: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti dal silos o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione d'accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari. <p>I valori di $N_{\text{retention}}$ e $P_{\text{retention}}$ possono essere stimati utilizzando uno dei seguenti metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — equazioni o modelli di derivazione statistica, — fattori di ritenzione standard dei contenuti di azoto e fosforo dell'animale (o delle uova, nel caso delle galline ovaiole), — analisi dei contenuti di azoto e fosforo di un campione rappresentativo dell'animale (o delle uova, nel caso delle galline ovaiole). <p>Il bilancio di massa tiene in considerazione in particolare gli eventuali cambiamenti significativi della dieta di norma applicata (per esempio modifica di un mangime composto).</p>
Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per i contenuti totali di azoto e fosforo.	<p>Si misura il contenuto totale di azoto e fosforo di un campione rappresentativo composto di effluenti di allevamento e si stima l'escrezione totale di azoto e fosforo sulla base di quanto registrato per il volume (di liquame) o il peso (dell'effluente solido) di effluenti di allevamento. Per i sistemi a effluente solido si prende in considerazione anche il contenuto di azoto della lettiera.</p> <p>Affinché il campione composto sia rappresentativo, i campioni devono essere prelevati in almeno 10 punti e/o profondità diversi per formare tale campione composto. Per il pollame, si campiona il fondo della lettiera.</p>



4.9.2. Tecniche di monitoraggio dell'ammoniaca e delle polveri

Tecnica	Descrizione
<p>Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.</p>	<p>Le emissioni di ammoniaca sono stimate in base al quantitativo di azoto escreto da ciascuna categoria di animali e usando il flusso di azoto totale (o l'azoto ammoniacale totale, TAN) e i coefficienti di volatilizzazione (CV) per ogni fase della gestione degli effluenti di allevamento (ricovero zootecnico, stoccaggio, spandimento agronomico).</p> <p>Le equazioni applicate a ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento sono:</p> $E_{\text{housing}} = N_{\text{excreted}} \cdot VC_{\text{housing}}$ $E_{\text{storage}} = N_{\text{storage}} \cdot VC_{\text{storage}}$ $E_{\text{spreading}} = N_{\text{spreading}} \cdot VC_{\text{spreading}}$ <p>dove:</p> <p>E corrisponde alle emissioni annue di NH_3 dal ricovero zootecnico, dallo stoccaggio o dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento (per esempio in $\text{kg NH}_3/\text{posto animale/anno}$).</p> <p>N corrisponde all'azoto totale annuo escreto, stoccato o applicato con spandimento agronomico (per esempio in $\text{kg N/posto animale/anno}$). Se del caso, è possibile prendere in considerazione aggiunte di azoto (per esempio connesse alla lettiera, al riciclaggio delle acque di scrubbing) e/o perdite di azoto (per esempio connesse al trattamento degli effluenti di allevamento).</p> <p>VC è il coefficiente di volatilizzazione (privo di dimensione, connesso al sistema di stabulazione, di stoccaggio o dalle tecniche di spandimento agronomico degli effluenti di allevamento) che rappresenta la proporzione di TAN o azoto totale emesso nell'aria.</p> <p>I valori VC sono derivati da misurazioni elaborate ed effettuate a norma di un protocollo nazionale o internazionale (per esempio il protocollo VERA) e convalidate per un'azienda agricola avente un tipo identico di tecnica e condizioni climatiche simili. In alternativa le informazioni per derivare i valori VC possono provenire da orientamenti riconosciuti europei o internazionali di altra natura.</p> <p>Il bilancio di massa tiene conto in particolare di qualsiasi modifica del tipo di bestiame allevato presso l'azienda agricola e/o delle tecniche applicate ai sistemi di stabulazione, allo stoccaggio e allo spandimento agronomico.</p>
<p>Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca (o delle polveri) e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.</p>	<p>Si raccolgono i campioni di ammoniaca (o polveri) su almeno 6 giorni distribuiti in un anno. I giorni da campionamento sono così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le categorie di animali con modelli di emissione stabile (per esempio galline ovaiole), i giorni di campionamento sono scelti casualmente ogni due mesi. La media quotidiana è calcolata come media di tutti i giorni campionati, — per le categorie di animali con emissioni ad aumento lineare durante il ciclo di allevamento (per esempio suini da ingrasso), i giorni di campionamento sono uniformemente distribuiti sul periodo di crescita. A tal fine metà delle misurazioni è effettuata durante la prima metà del ciclo di allevamento e le altre durante la seconda metà del ciclo in questione. I giorni di campionamento durante la seconda metà del ciclo di allevamento sono distribuiti uniformemente durante l'anno (stesso numero di misurazioni per stagione). La media quotidiana è calcolata come media di tutti i giorni campionati, — per le categorie di animali con emissioni ad aumento esponenziale (per esempio polli da carne), il ciclo d'allevamento è suddiviso in tre periodi di uguale lunghezza (stesso numero di giorni). Si effettuano una misurazione nel primo periodo, due misurazioni nel secondo periodo e tre misurazioni nel terzo periodo. I giorni di campionamento durante il terzo periodo del ciclo di allevamento sono distribuiti uniformemente durante l'anno (stesso numero di misurazioni per stagione). La media quotidiana è calcolata come media delle medie dei tre periodi.



Tecnica	Descrizione
	<p>Il campionamento è basato su periodi di campionamento di 24 ore ed è effettuato alle prese di entrata e uscita dell'aria. Si misura quindi la concentrazione di ammoniaca (o polveri) alla presa di uscita dell'aria, correggendo il valore per il valore della concentrazione dell'aria in entrata e si derivano le emissioni quotidiane di ammoniaca (o polveri) mediante misurazione e moltiplicazione del tasso di ventilazione e la concentrazione di ammoniaca (o polveri). Dalle emissioni medie quotidiane di ammoniaca (o polveri), si possono calcolare le emissioni medie annuali di un ricovero zootecnico, moltiplicando per 365 e correggendo per gli eventuali periodi di inutilizzo.</p> <p>Il tasso di ventilazione, necessario per determinare il flusso di massa delle emissioni, è determinato mediante calcolo (per esempio anemometro della ventola, dati del sistema di controllo della ventilazione) nei ricoveri zootecnici a ventilazione forzata, oppure mediante gas traccianti (escludendo l'uso di SF₆ e di tutti i gas contenenti CFC) nei ricoveri zootecnici a ventilazione naturale che consentono un'adeguata miscela dell'aria.</p> <p>Per gli impianti muniti di valvole di entrata e uscita dell'aria, sono monitorati solo i punti di campionamento ritenuti rappresentativi dell'impianto (in termini di emissioni di massa stimate).</p>
Stima mediante i fattori di emissione.	<p>Le emissioni di ammoniaca (o polveri) sono stimate sulla base dei fattori di emissione derivati da misurazioni elaborate ed effettuate secondo un protocollo nazionale o internazionale (per esempio il protocollo VERA) in un'azienda agricola avente un tipo identico di tecnica (relativamente al sistema di stabulazione, di stoccaggio e/o di spandimento agronomico degli effluenti di allevamento) e condizioni climatiche simili. In alternativa i fattori di emissione possono provenire da orientamenti riconosciuti europei o internazionali di altra natura.</p> <p>L'uso dei fattori di emissione tiene conto in particolare di qualsiasi modifica del tipo di bestiame allevato presso l'azienda agricola e/o delle tecniche applicate ai sistemi di stabulazione, allo stoccaggio e allo spandimento agronomico.</p>

4.9.3. Tecniche di monitoraggio dei sistemi di trattamento aria

Tecnica	Descrizione
Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	<p>La verifica è effettuata mediante misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri alla valvola di entrata e uscita dell'aria e di tutti i parametri aggiuntivi pertinenti al funzionamento (per esempio portata d'aria, caduta della pressione, temperatura, livello di pH, conduttività). Le misurazioni sono effettuate in condizioni climatiche estive (periodo di almeno 8 settimane con un tasso di ventilazione superiore all'80 % del tasso di ventilazione massimo) e in condizioni climatiche invernali (periodo di almeno 8 settimane con un tasso di ventilazione inferiore al 30 % del tasso di ventilazione massimo), con gestione rappresentativa e piena capacità del ricovero zootecnico e solo se è trascorso un periodo adeguato (per esempio 4 settimane) dall'ultimo ricambio dell'acqua di lavaggio. Si possono applicare diverse strategie di campionamento.</p>
Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	<p>Tenuta di un registro elettronico per registrare tutti i dati di misurazione e funzionamento su un periodo di 1-5 anni. I parametri registrati dipendono dal tipo di sistema di trattamento aria e possono includere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pH e conduttività del liquido di scrubbing; 2. flusso d'aria e caduta di pressione del sistema di abbattimento;



Tecnica	Descrizione
	3. tempo di funzionamento della pompa; 4. consumo di acqua e acido. Altri parametri possono essere registrati manualmente.

4.10. Gestione nutrizionale

4.10.1. Tecniche per ridurre l'azoto escreto

Tecnica	Descrizione
Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Ridurre gli eccessi nell'apporto di proteina grezza garantendo che non si superino le raccomandazioni nutrizionali. La dieta è bilanciata in modo da soddisfare le esigenze di energia e amminoacidi digeribili dell'animale.
Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	La miscela di mangime corrisponde alle esigenze dell'animale in modo più accurato in termini di energia, amminoacidi e minerali, a seconda del peso dell'animale e/o della fase di produzione.
Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	Un dato quantitativo di mangimi ricchi di proteina è sostituito da mangimi a basso contenuto proteico, al fine di ridurre ulteriormente il contenuto di proteina grezza. La dieta è integrata con amminoacidi sintetici (per esempio lisina, metionina, treonina, triptofano, valina) in modo da evitare carenze nel profilo degli amminoacidi.
Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Sono aggiunte ai mangimi o all'acqua sostanze, preparazioni o microrganismi autorizzati [a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾], quali enzimi (per esempio enzimi NSP, proteasi) o probiotici per incidere positivamente sull'efficienza nutrizionale, per esempio migliorando la digeribilità dei mangimi, oppure sulla flora gastrointestinale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

4.10.2. Tecniche per ridurre il fosforo escreto

Tecnica	Descrizione
Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Il mangime consiste in una miscela che corrisponde alle esigenze dell'animale in modo più accurato in termini di apporto di fosforo, a seconda del peso dell'animale e/o della fase di produzione.
Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	Sono aggiunte ai mangimi o all'acqua sostanze, preparazioni o microrganismi autorizzati [a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003], quali enzimi (per esempio fitasi) o probiotici per incidere positivamente sull'efficienza nutrizionale, per esempio migliorando la digeribilità del fosforo fitico contenuto nei mangimi, oppure sulla flora gastrointestinale.



4.11. **Tecniche di trattamento delle emissioni nell'aria provenienti dai ricoveri zootecnici**

Tecnica	Descrizione
Biofiltro	L'aria esausta è convogliata attraverso uno strato filtrante di materiali organici, quali radici o trucioli di legno, corteccia grossolana, compost o torba. Il materiale filtrante è mantenuto sempre umido mediante spruzzatura intermittente sulla superficie. Le particelle di polveri e i composti odoriferi aerei sono assorbiti dalla pellicola umida, sono ossidati o degradati dai microorganismi viventi sul materiale inumidito.
Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)	La colonna filtrante a riempimento contenente materiale di riempimento inerte è di norma mantenuta continuamente umida spruzzando acqua. Gli inquinanti dell'aria sono assorbiti durante la fase liquida e quindi sono degradati dai microorganismi che si trovano sugli elementi filtranti. È possibile realizzare una riduzione dell'ammoniaca compresa fra il 70 % e il 95 %.
Filtro a secco	L'aria esausta è soffiata su uno schermo per esempio di plastica multistrato posto di fronte al ventilatore della parete di fondo. L'aria soffiata è sottoposta a forti cambiamenti di direzione che causano la separazione delle particelle mediante forza centrifuga.
Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	In un sistema a due fasi, la prima fase (scrubber con soluzione acida) è di norma combinato con un bioscrubber (seconda fase). In un sistema a tre fasi, una prima fase (scrubber ad acqua) è di norma combinata con una seconda fase (scrubber con soluzione acida), seguita da un biofiltro (terza fase). È possibile realizzare una riduzione dell'ammoniaca compresa fra il 70 % e il 95 %.
Scrubber ad acqua	L'aria esausta è soffiata attraverso un mezzo quale una colonna filtrante a corrente trasversale. L'acqua è continuamente spruzzata sul materiale filtrante, la polvere è rimossa e sedimenta nel serbatoio dell'acqua, che è svuotato prima di ogni successivo riempimento.
Separatore d'acqua	L'aria esausta è diretta verso il basso dai ventilatori verso un bagno d'acqua che impregna le particelle di polveri. Il flusso è quindi ridiretto verso l'alto di 180°. Il livello dell'acqua è mantenuto costante per compensare l'evaporazione.
Scrubber con soluzione acida	L'aria esausta è convogliata attraverso un filtro (per esempio parete a riempimento) in cui è spruzzato un liquido acido in circolazione (per esempio acido solforico). È possibile realizzare una riduzione dell'ammoniaca compresa fra il 70 % e il 95 %.

4.12. **Tecniche per i ricoveri zootecnici per suini**4.12.1. **Descrizione dei tipi di pavimenti e tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini**


Tipo di pavimento	Descrizione
Pavimento tutto fessurato	Pavimento la cui superficie è interamente fessurata con travetti di metallo, cemento o plastica, con aperture che consentono alle feci e all'urina di cadere in un canale o una fossa posti al di sotto.



Tipo di pavimento	Descrizione
Pavimento parzialmente fessurato	Pavimento la cui superficie è parzialmente piena e parzialmente fessurata con travetti di metallo, cemento o plastica, con aperture che consentono alle feci e all'urina di cadere in un canale o una fossa posti al di sotto. Le incrostazioni sul pavimento pieno sono evitate con una corretta gestione dei parametri relativi al clima interno, in particolare in condizioni calde e/o un'adeguata progettazione dei sistemi di stabulazione.
Pavimento pieno in cemento	Pavimento la cui superficie è interamente costituita da cemento pieno. Il pavimento può essere coperto con lettiera (per esempio paglia) a vari gradi. Il pavimento è di norma inclinato per facilitare il drenaggio dell'urina.

I suddetti tipi di pavimento sono usati nei sistemi di stabulazione descritti, se opportuno.

Tecnica	Descrizione
<p>Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, — sistema di trattamento aria, — riduzione del pH del liquame, — raffreddamento del liquame. 	I recinti sono muniti di una fossa profonda sotto il pavimento fessurato che consente il deposito del liquame fra le rimozioni infrequenti. Per i suini da ingrasso è possibile usare un canale a sfioro per gli effluenti di allevamento. La rimozione del liquame per lo spandimento agronomico o verso il deposito esterno avviene con la maggior frequenza possibile (per esempio almeno ogni due mesi) a meno che non vi siano vincoli tecnici (per esempio capacità di stoccaggio).
Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Le aperture di uscita sulla parte inferiore della fossa o del canale sono collegate a un tubo di scarico posto al di sotto, che trasferisce il liquame verso il deposito esterno. Il liquame è scaricato frequentemente mediante apertura di una valvola o di una spina nel tubo principale del liquame, per esempio una o due volte la settimana; si sviluppa un lieve vuoto che consente di svuotare completamente la fossa o il canale. Si deve ottenere una certa profondità del liquame prima che il sistema possa funzionare per far funzionare efficacemente il vuoto.
Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Il canale dell'effluente di allevamento crea una sezione a V con il punto di scarico posto sulla parte inferiore. La pendenza e la levigatezza della superficie agevolano lo scarico del liquame. La rimozione degli effluenti di allevamento è effettuata almeno due volte la settimana.
Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Vi è un canale con sezione a V a due pareti inclinate su ciascun lato di una cunetta centrale, in cui l'urina può essere drenata verso una fossa di raccolta mediante un drenaggio sul fondo del canale per gli effluenti di allevamento. La frazione solida degli effluenti di allevamento è estratta dalla fossa frequentemente (per esempio quotidianamente) mediante un raschiatore. Per ottenere una superficie (più) liscia si raccomanda l'aggiunta di un rivestimento sul pavimento raschiato.



Tecnica	Descrizione
Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati).	I canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua sono costruiti sui lati opposti del pavimento pieno in cemento convesso e liscio. Il canale per l'acqua è installato al di sotto del lato del recinto in cui i suini hanno tendenza ad alimentarsi e ad abbeverarsi. Per riempire i canali dell'acqua si può usare l'acqua usata per pulire i recinti. Il canale è parzialmente riempito con almeno 10 cm di acqua. Il canale per gli effluenti di allevamento può essere costruito con cunette o pareti inclinate che sono di norma risciacquate due volte al giorno, per esempio con acqua proveniente dall'altro canale o la frazione liquida del liquame (contenuto di materia secca non superiore a circa il 5 %).
Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento scorrono all'interno dei canali per gli effluenti di allevamento coprendone tutta la superficie, in modo che tutte le feci e l'urina vi siano raccolte. I nastri sono azionati almeno due volte al giorno per trasportare separatamente feci e urina verso il deposito chiuso per gli effluenti di allevamento. I nastri sono di plastica (polipropilene o polietilene).
Fossa di dimensioni ridotte per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Il recinto è munito di una corsia stretta avente una larghezza di circa 0,6 m. La fossa può essere collocata in una corsia esterna.
Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Una rimozione del liquame è effettuata molto frequentemente (per esempio una o due volte al giorno) mediante ricircolo nei canali con la frazione liquida del liquame (contenuto di materia secca non superiore a circa il 5 %) o con acqua. La frazione liquida del liquame può anche essere aerata prima del ricircolo. Questa tecnica può essere combinata con variazioni individuali del fondo dei canali o delle fosse, per esempio cunette, tubi o strato permanente di liquame.
Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Nei recinti dei ricoveri a ventilazione naturale sono organizzate zone funzionali distinte. La zona di riposo (circa il 50-60 % dell'area totale) consiste in un pavimento di cemento isolato e livellato con cuccette o capannine coperte e isolate, munite di un tetto incernierato che può essere alzato e abbassato per controllare la temperatura e la ventilazione. Le zone di attività e di alimentazione si trovano su un pavimento fessurato con una fossa per gli effluenti di allevamento al di sotto da cui gli effluenti di allevamento sono rimossi frequentemente, per esempio mediante vuoto. Su un pavimento di cemento pieno è possibile usare paglia.
Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Un pavimento interamente di cemento quasi del tutto coperto da uno strato di paglia o di altri materiali lignocellulosici. Nel sistema a copertura intera di lettiera l'effluente solido è rimosso frequentemente (per esempio due volte la settimana). In alternativa nel sistema a lettiera profonda, si aggiunge paglia in superficie e gli effluenti di allevamento accumulati sono rimossi alla fine del ciclo di allevamento. Si possono organizzare zone funzionali distinte per il riposo, l'alimentazione, il movimento e la defecazione.
Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Una porta di ridotte dimensioni consente ai suini di uscire per defecare in una corsia esterna munita di pavimento di cemento ricoperto di lettiera. Gli effluenti di allevamento cadono in un canale da cui sono raschiati una volta al giorno.
Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Le scrofe sono tenute in un recinto diviso in due zone funzionali, una principale coperta di lettiera con una serie di box di alimentazione/riposo su pavimento pieno. Gli effluenti di allevamento restano nella paglia o in altro materiale lignocellulosico, fornito e sostituito regolarmente.



Tecnica	Descrizione
Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.	Gli effluenti di allevamento sono raccolti nell'acqua di pulizia che resta nel canale per gli effluenti di allevamento ed è riempito fino a un livello di 120-150 mm. Le pareti inclinate del canale sono facoltative. Il canale per gli effluenti di allevamento è svuotato dopo ogni ciclo di allevamento.
Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).	La scrofa è tenuta in un posto fisso (mediante una gabbia parto) munito di zona specifica per la defecazione. La fossa per gli effluenti di allevamento è divisa in un canale ampio per l'acqua davanti e un canale ridotto per gli effluenti di allevamento sul retro, con una superficie ridotta per gli effluenti di allevamento. Il canale frontale è parzialmente riempito di acqua.
Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Un bacino prefabbricato (o una fossa) è collocato sotto il pavimento fessurato. Il bacino è più profondo a un'estremità con una pendenza di almeno 3° verso il canale centrale per l'effluente di allevamento; gli effluenti di allevamento sono scaricati quando raggiungono il livello di circa 12 cm. Se vi è un canale per l'acqua, il bacino può essere suddiviso in una sezione per l'acqua e una per gli effluenti di allevamento.
Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento).	I suini sono allevati in recinti muniti di pavimenti pieni, su cui sono definite una zona di riposo inclinata e una zona di escrezione. La paglia è fornita quotidianamente agli animali. L'attività dei suini spinge e distribuisce la lettiera sulla pendenza del recinto (4-10 %) verso la corsia per la raccolta degli effluenti di allevamento. La frazione solida può essere rimossa frequentemente (per esempio quotidianamente) con un raschiatore.
Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Le gabbie parto sono munite di zone funzionali separate: una cuccetta, zona per il movimento e per la defecazione con pavimenti fessurati o perforati nonché una zona per l'alimentazione su pavimento pieno. I suinetti dispongono di un nido coperto con lettiera. Il liquame è rimosso frequentemente con un raschiatore. L'effluente solido è rimosso ogni giorno manualmente dalle zone a pavimento pieno. Si fornisce lettiera regolarmente. Il sistema può essere combinato con un cortile.
Uso di sfere galleggianti nel canale per gli effluenti di allevamento.	Sfere riempite a metà con acqua, di una plastica speciale con un rivestimento non coloso, galleggiano sulla superficie dei canali per gli effluenti di allevamento.

4.12.2. Tecniche di raffreddamento del liquame

Tecnica	Descrizione
Tubi di raffreddamento del liquame	La riduzione della temperatura del liquame (di norma meno di 12 °C) si realizza mediante installazione di un sistema di raffreddamento collocato sopra il liquame, sopra il pavimento di cemento o installato nel pavimento stesso. L'intensità di raffreddamento applicata può essere compresa fra 10 W/m ² e 50 W/m ² per le scrofe in gestazione e i suini da ingrasso su pavimenti parzialmente fessurati. Il sistema consiste in tubi nei quali circola un liquido refrigerante o acqua. I tubi sono collegati a un dispositivo di scambio del calore per recuperare energia che può essere usata per riscaldare altre parti dell'azienda agricola. La fossa o i canali devono essere svuotati frequentemente a causa della superficie di scambio dei tubi relativamente modesta.

4.12.3. Tecniche per ridurre il pH del liquame


Tecnica	Descrizione
Acidificazione del liquame	Si aggiunge acido solforico al liquame per abbassare il pH della fossa del liquame a circa 5,5. L'aggiunta può essere effettuata in un serbatoio di processo, seguita da aerazione e omogeneizzazione. Parte del liquame trattato è pompata nuovamente nella fossa di deposito sotto i pavimenti dei ricoveri zootecnici. Il sistema di trattamento è interamente automatizzato. Prima (o dopo) lo spandimento agronomico su suoli acidi, può essere necessario aggiungere calce per neutralizzare il pH del suolo. In alternativa l'acidificazione può essere effettuata direttamente nel deposito di stoccaggio del liquame o in continuo durante lo spandimento agronomico.



4.13. **Tecniche per la stabulazione del pollame**

4.13.1. Tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

Sistema di stabulazione	Descrizione
Sistema di gabbie non modificate	I polli da carne riproduttori si trovano in sistemi di gabbie non modificate munite di posatoi, zona per le deiezioni e nido. Alle pollastre deve essere concessa un'esperienza adeguata delle pratiche di gestione (per esempio alimentazione speciale e sistemi di abbeveraggio) e delle condizioni ambientali (per esempio luce naturale, posatoi, lettiera) per consentire loro di adattarsi ai sistemi di allevamento in cui saranno immessi più avanti durante l'esistenza. Le gabbie sono di norma disposte su tre o più piani.
Sistema di gabbie modificate	Le gabbie modificate sono costruite con pavimenti in pendenza, sono costituite da rete metallica o travetti di plastica, sono munite di impianti fissi e dispongono di maggior spazio per l'alimentazione, l'abbeveraggio, la nidificazione, il grattarsi, l'appollaiamento e la raccolta delle uova. La capacità delle gabbie varia da 10 a 60 volatili. Le gabbie sono di norma disposte su tre o più piani.
Lettieria profonda con fossa per gli effluenti di allevamento	Almeno un terzo dell'intero pavimento del ricovero zootecnico è ricoperto di lettiera (per esempio sabbia, trucioli di legno, paglia). La superficie rimanente è fessurata, con una fossa per gli effluenti di allevamento collocata al di sotto. Gli impianti di alimentazione e abbeveraggio sono ubicati sulla zona fessurata. All'interno o all'esterno del ricovero zootecnico possono essere presenti ulteriori strutture, quali verande e un sistema all'aperto.
Voliere	Le voliere sono divise in zone funzionali distinte per l'alimentazione, l'abbeveraggio, la deposizione delle uova, il riposo e grattarsi. La zona utile è aumentata per mezzo di pavimenti fessurati sopraelevati combinati con ripiani. La superficie fessurata copre fra il 30 e il 60 % della superficie totale del pavimento. Il pavimento rimanente è di norma coperto di lettiera. Negli impianti per le galline ovaiole e per i polli da carne riproduttori il sistema può essere combinato con verande, anche con sistema all'aperto.
Rimozione degli effluenti di allevamento mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I nastri trasportatori sono posti sotto le gabbie per la rimozione degli effluenti di allevamento. La frequenza della rimozione può essere settimanale (se con essiccazione ad aria forzata) o superiore (senza essiccazione ad aria forzata). Il nastro di raccolta può essere ventilato per essiccare gli effluenti di allevamento. Si può utilizzare anche l'essiccazione ad aria forzata a mezzo di ventola sui nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.
Nastro trasportatore degli effluenti di allevamento o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Gli effluenti di allevamento sono rimossi mediante raschiatori (periodicamente) o nastri trasportatori (una volta la settimana per l'effluente essiccato, due volte la settimana per l'effluente non essiccato).
Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: — tecniche per garantire un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, — un sistema di trattamento aria.	Il sistema a lettiera profonda (cfr. <i>supra</i> per la descrizione) è combinato con la rimozione infrequente degli effluenti di allevamento, per esempio alla fine del ciclo di allevamento. Si garantisce un contenuto minimo di materia secca negli effluenti di allevamento di circa il 50-60 %. Questo si ottiene con un apposito sistema di ventilazione forzata (per esempio ventilatori ed estrazione dell'aria ad altezza del pavimento).



Sistema di stabulazione	Descrizione
Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti per gli effluenti di allevamento).	Il sistema a lettiera profonda (cfr. <i>supra</i> per la descrizione) è combinato con l'essiccazione degli effluenti di allevamento mediante ventilazione forzata applicata con tubi che soffiano aria (per esempio a 17-20 °C e 1,2 m ³ /volatile) sull'effluente stoccato sotto il pavimento fessurato.
Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Il sistema a lettiera profonda (cfr. <i>supra</i> per la descrizione) è munito di un pavimento perforato posto sotto gli effluenti di allevamento che consente il soffio dell'aria forzata dal basso. Gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni periodo di crescita.
Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	Gli effluenti di allevamento sono raccolti su nastri trasportatori sotto il pavimento fessurato e rimossi almeno una volta alla settimana con nastri trasportatori, anche ventilati. I pavimenti coperti di lettiera e i pavimenti pieni possono essere combinati con le voliere per le pollastre.
Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	In un sistema a lettiera profonda privo di fossa per gli effluenti di allevamento, i sistemi di ricircolo dell'aria interna possono essere usati per essiccare la lettiera soddisfacendo nel contempo le esigenze fisiologiche dei volatili. A tal fine è possibile utilizzare ventilatori, scambiatori di calore e/o apparecchi di riscaldamento.

4.13.2. Tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

Tecnica	Descrizione
Ventilazione naturale o forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	L'edificio è chiuso e bene isolato, munito di ventilazione naturale o forzata e può essere combinato con una veranda e/o un sistema all'aperto. Il pavimento pieno è interamente ricoperto di lettiera che può essere aggiunta se necessario. L'isolamento del pavimento (per esempio cemento, argilla, membrana) evita la condensazione dell'acqua nella lettiera. Gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine del ciclo di allevamento. La configurazione e il funzionamento del sistema di abbeveraggio evita le perdite e le fuoriuscite accidentali di acqua sulla lettiera.
Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	I sistemi di ricircolo dell'aria interna possono essere usati per essiccare la lettiera soddisfacendo nel contempo le esigenze fisiologiche dei volatili. A tal fine è possibile utilizzare ventilatori, scambiatori di calore e/o apparecchi di riscaldamento.
Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti di allevamento e essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Sistema a pavimenti su piani multipli muniti di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento coperti con lettiera. Fra le fila di piani sono previsti corridoi per la ventilazione. L'aria entra da un corridoio ed è diretta verso il materiale di lettiera sul nastro trasportatore per gli effluenti di allevamento. La lettiera è rimossa alla fine di ogni periodo di allevamento. Il sistema può essere usato in combinazione con una fase iniziale distinta in cui i giovani pulcini da carne sono allevati per un tempo limitato su nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento con lettiera su un sistema a piani multipli.
Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Cfr. sezione 4.2.



4.13.3. Tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre

Tecnica	Descrizione
Aggiunta frequente di lettiera (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda o lettiera profonda combinata con pavimento parzialmente fessurato).	<p>La lettiera è mantenuta asciutta mediante aggiunta frequente (per esempio quotidiana) di materiale fresco se necessario. L'effluente solido è rimosso alla fine del ciclo di allevamento.</p> <p>Il sistema di stabulazione può essere munito di ventilazione naturale o forzata e combinato con una veranda e/o un sistema all'aperto.</p> <p>In caso di lettiera profonda combinata con pavimento fessurato, questo è munito di travetti nella zona di abbeveraggio (circa il 25 % della superficie totale del pavimento).</p>
Rimozione frequente degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto fessurato).	<p>I travetti coprono la fossa dove sono stoccati gli effluenti di allevamento per essere evacuati verso il deposito esterno di stoccaggio. Si può eseguire una rimozione frequente degli effluenti di allevamento verso un deposito esterno di stoccaggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per gravità permanente; 2. mediante raschiamento a frequenze variabili. <p>Il sistema di stabulazione può essere munito di ventilazione naturale o forzata e combinato con una veranda e/o un sistema all'aperto.</p>

4.13.4. Tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini

Tecnica	Descrizione
Ventilazione naturale o forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	<p>Il pavimento pieno è interamente ricoperto di lettiera che può essere aggiunta se necessario. L'isolamento del pavimento (per esempio con cemento, argilla) evita la condensazione dell'acqua nella lettiera. L'effluente solido è rimosso alla fine del ciclo di allevamento. La configurazione e il funzionamento del sistema di abbeveraggio evita le perdite e le fuoriuscite accidentali di acqua sulla lettiera. La ventilazione naturale può essere combinata con un sistema all'aperto.</p>

17CE0851



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2017/303**del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2016**

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 ⁽⁵⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 adottato dalla Commissione il 30 settembre 2016,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 adottata dal Consiglio l'8 novembre 2016 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 1° dicembre 2016,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 è definitivamente adottato.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2016

Il Presidente
M. SCHULZ

⁽¹⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 48 del 24.2.2016.



BILANCIO RETTIFICATIVO N. 4 PER L'ESERCIZIO 2017

SOMMARIO

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale	
B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio	
— Titolo 1: Risorse proprie	
— Titolo 3: Eccedenze, saldi e adeguamenti	

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE**Sezione III: Commissione**

— Spese	
— Titolo 01: Affari economici e finanziari	
— Titolo 04: Occupazione, affari sociali e inclusione	
— Titolo 05: Agricoltura e sviluppo rurale	
— Titolo 08: Ricerca e Innovazione	
— Titolo 11: Affari marittimi e pesca	
— Titolo 13: Politica regionale e urbana	
— Titolo 17: Salute e sicurezza degli alimenti	
— Titolo 18: Migrazione e Affari interni	
— Titolo 32: Energia	
— Titolo 40: Riserve	
— Personale	



A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire, durante l'esercizio 2016, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

SPESE

Descrizione	Bilancio 2016 ⁽¹⁾	Bilancio 2015 ⁽²⁾	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	59 290 697 648	66 853 308 910	- 11,31
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	54 972 403 654	55 978 784 039	- 1,80
3. Sicurezza e cittadinanza	3 022 387 739	1 926 965 795	+ 56,85
4. Ruolo mondiale dell'Europa	10 155 590 403	7 478 225 907	+ 35,80
5. Amministrazione	8 950 916 040	8 658 632 705	+ 3,38
6. Compensazioni	p.m.	p.m.	—
Strumenti speciali	219 000 000	384 505 583	- 43,04
Totale delle spese ⁽³⁾	136 610 995 484	141 280 422 939	- 3,31

(1) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1), dei bilanci rettificativi n. 1/2016 e n. 2/2016 e dei progetti di bilancio rettificativo n. 3/2016 e n. 4/2016.

(2) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del 13.3.2015, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 8/2015.

(3) L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».



ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2016 ⁽¹⁾	Bilancio 2015 ⁽²⁾	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 616 701 373	3 045 497 557	- 46,92
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	1 349 116 814	1 434 557 708	- 5,96
Eccedenza di risorse proprie risultante dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	p.m.	7 133 244 000	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	2 965 818 187	11 613 299 265	- 74,46
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	18 982 100 000	18 759 400 000	+ 1,19
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	18 949 564 800	18 023 353 946	+ 5,14
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	95 713 512 497	92 884 369 728	+ 3,05
Stanziamanti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom ⁽³⁾	133 645 177 297	129 667 123 674	+ 3,07
Totale delle entrate ⁽⁴⁾	136 610 995 484	141 280 422 939	- 3,31

(¹) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1), dei bilanci rettificativi n. 1/2016 e n. 2/2016 e dei progetti di bilancio rettificativo n. 3/2016 e n. 4/2016.

(²) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del 13.3.2015, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 8/2015.

(³) Le risorse proprie per il bilancio 2016 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 166ª riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 18 maggio 2016.

(⁴) L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».



TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Stato membro	1% della base IVA non ridotta	1% del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1% del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1% della base IVA ridotta (¹)	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 721 991 000	4 129 447 000	50	2 064 723 500	1 721 991 000	
Bulgaria	207 858 000	432 502 000	50	216 251 000	207 858 000	
Repubblica ceca	680 378 000	1 524 065 000	50	762 032 500	680 378 000	
Danimarca	1 022 373 000	2 724 118 000	50	1 362 059 000	1 022 373 000	
Germania	12 984 422 000	31 112 706 000	50	15 556 353 000	12 984 422 000	
Estonia	102 808 000	204 553 000	50	102 276 500	102 276 500	Estonia
Irlanda	809 088 000	1 744 614 000	50	872 307 000	809 088 000	
Grecia	759 264 000	1 734 821 000	50	867 410 500	759 264 000	
Spagna	4 723 052 000	10 997 285 000	50	5 498 642 500	4 723 052 000	
Francia	9 712 577 000	22 235 442 000	50	11 117 721 000	9 712 577 000	
Croazia	256 144 000	435 508 000	50	217 754 000	217 754 000	Croazia
Italia	6 088 296 000	16 405 910 000	50	8 202 955 000	6 088 296 000	
Cipro	116 299 000	173 869 000	50	86 934 500	86 934 500	Cipro
Lettonia	98 291 000	252 115 000	50	126 057 500	98 291 000	
Lituania	151 049 000	377 324 000	50	188 662 000	151 049 000	
Lussemburgo	275 478 000	348 750 000	50	174 375 000	174 375 000	Lussemburgo
Ungheria	433 908 000	1 052 847 000	50	526 423 500	433 908 000	
Malta	63 326 000	90 780 000	50	45 390 000	45 390 000	Malta
Paesi Bassi	2 787 039 000	6 890 276 000	50	3 445 138 000	2 787 039 000	
Austria	1 556 782 000	3 291 174 000	50	1 645 587 000	1 556 782 000	
Polonia	1 833 156 000	4 186 084 000	50	2 093 042 000	1 833 156 000	
Portogallo	871 109 000	1 778 729 000	50	889 364 500	871 109 000	
Romania	550 855 000	1 616 422 000	50	808 211 000	550 855 000	
Slovenia	178 550 000	383 307 000	50	191 653 500	178 550 000	
Slovacchia	266 343 000	761 013 000	50	380 506 500	266 343 000	
Finlandia	915 357 000	2 028 318 000	50	1 014 159 000	915 357 000	
Svezia	2 034 845 000	4 689 977 000	50	2 344 988 500	2 034 845 000	
Regno Unito	12 151 903 000	25 327 327 000	50	12 663 663 500	12 151 903 000	
Totale	63 352 541 000	146 929 283 000		73 464 641 500	63 165 216 000	

(¹) La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell'RNL.




TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1% della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 721 991 000	0,300	516 597 300
Bulgaria	207 858 000	0,300	62 357 400
Repubblica ceca	680 378 000	0,300	204 113 400
Danimarca	1 022 373 000	0,300	306 711 900
Germania	12 984 422 000	0,300	3 895 326 600
Estonia	102 276 500	0,300	30 682 950
Irlanda	809 088 000	0,300	242 726 400
Grecia	759 264 000	0,300	227 779 200
Spagna	4 723 052 000	0,300	1 416 915 600
Francia	9 712 577 000	0,300	2 913 773 100
Croazia	217 754 000	0,300	65 326 200
Italia	6 088 296 000	0,300	1 826 488 800
Cipro	86 934 500	0,300	26 080 350
Lettonia	98 291 000	0,300	29 487 300
Lituania	151 049 000	0,300	45 314 700
Lussemburgo	174 375 000	0,300	52 312 500
Ungheria	433 908 000	0,300	130 172 400
Malta	45 390 000	0,300	13 617 000
Paesi Bassi	2 787 039 000	0,300	836 111 700
Austria	1 556 782 000	0,300	467 034 600
Polonia	1 833 156 000	0,300	549 946 800
Portogallo	871 109 000	0,300	261 332 700
Romania	550 855 000	0,300	165 256 500
Slovenia	178 550 000	0,300	53 565 000
Slovacchia	266 343 000	0,300	79 902 900
Finlandia	915 357 000	0,300	274 607 100
Svezia	2 034 845 000	0,300	610 453 500
Regno Unito	12 151 903 000	0,300	3 645 570 900
Totale	63 165 216 000		18 949 564 800



TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1% del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	4 129 447 000		2 690 027 944
Bulgaria	432 502 000		281 742 922
Repubblica ceca	1 524 065 000		992 815 125
Danimarca	2 724 118 000		1 774 560 502
Germania	31 112 706 000		20 267 616 595
Estonia	204 553 000		133 251 083
Irlanda	1 744 614 000		1 136 486 414
Grecia	1 734 821 000		1 130 107 002
Spagna	10 997 285 000		7 163 914 189
Francia	22 235 442 000		14 484 738 592
Croazia	435 508 000		283 701 108
Italia	16 405 910 000		10 687 231 570
Cipro	173 869 000		113 262 737
Lettonia	252 115 000	0,6 514 257 (*)	164 234 193
Lituania	377 324 000		245 798 555
Lussemburgo	348 750 000		227 184 716
Ungheria	1 052 847 000		685 851 604
Malta	90 780 000		59 136 426
Paesi Bassi	6 890 276 000		4 488 502 935
Austria	3 291 174 000		2 143 955 360
Polonia	4 186 084 000		2 726 922 742
Portogallo	1 778 729 000		1 158 709 802
Romania	1 616 422 000		1 052 978 849
Slovenia	383 307 000		249 696 035
Slovacchia	761 013 000		495 743 434
Finlandia	2 028 318 000		1 321 298 493
Svezia	4 689 977 000		3 055 171 597
Regno Unito	25 327 327 000		16 498 871 973
Totale	146 929 283 000		95 713 512 497

(*) Calcolo dell'aliquota: (95 713 512 497) / (146 929 283 000) = 0,651425709992745.



TABELLA 4.1

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2015 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	19,2145	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,5910	
3. (1) - (2)	11,6235	
4. Spesa ripartita totale		129 194 773 448
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		31 733 179 803
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		97 461 593 645
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		7 476 753 663
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		1 912 680 343
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		5 564 073 321
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		- 79 812 056
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) - (10)		5 643 885 377

⁽¹⁾ Percentuali arrotondate.
⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.
⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.
⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 25% al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).



TABELLA 4.2

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2014 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 6)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	17,4319	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,4180	
3. (1) - (2)	10,0139	
4. Spesa ripartita totale		128 669 838 650
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		33 342 488 843
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		95 327 349 807
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		6 300 352 079
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		1 531 441 424
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		4 768 910 655
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		- 26 651 399
11. Correzione a favore del Regno Unito ⁽⁵⁾ = (9) - (10)		4 795 562 054

⁽¹⁾ Percentuali arrotondate.
⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originarie dal FEAOG, sezione garanzia.
⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.
⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 25% al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).
⁽⁵⁾ Nota: la differenza di -251 403 157 EUR tra l'importo provvisorio della correzione britannica del 2014 (4 795 562 054 EUR, come calcolato sopra) e l'importo della correzione britannica 2014 precedentemente iscritto in bilancio (4 544 158 897 EUR, iscritti nel BR n. 6/2015) è finanziata nel capitolo 36 del PBR n. 4/2016.



TABELLA 4.3

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2012 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	16,1200	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,2358	
3. (1) - (2)	8,8842	
4. Spesa ripartita totale		126 017 496 941
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		30 151 594 002
5a. Spese di preadesione		3 084 519 964
5b. Spese legate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		27 067 074 038
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		95 865 902 938
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		5 621 164 211
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		331 907 397
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		5 289 256 814
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		12 810 520
11. Correzione a favore del Regno Unito ⁽⁵⁾ = (9) - (10)		5 276 446 294

⁽¹⁾ Percentuali arrotondate.

⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2004-2010, nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2007-2010 (5a); e ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originarie dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 25% al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

⁽⁵⁾ Nota: la differenza di -132 837 911 EUR tra l'importo definitivo della correzione britannica del 2012 (5 276 446 294 EUR, come calcolato sopra) e l'importo della correzione britannica del 2012 precedentemente iscritto in bilancio (5 143 608 383 EUR, iscritti nel BR n. 6/2015) è finanziata nel capitolo 35 del PBR n. 4/2016.



TABELLA 5.1

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 5 643 885 377 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,81	3,40	5,46		1,55	4,94	279 071 850
Bulgaria	0,29	0,36	0,57		0,16	0,52	29 228 885
Repubblica ceca	1,04	1,25	2,02		0,57	1,82	102 997 723
Danimarca	1,85	2,24	3,60		1,02	3,26	184 098 416
Germania	21,18	25,59	0,00	- 19,19	0,00	6,40	361 006 829
Estonia	0,14	0,17	0,27		0,08	0,24	13 823 881
Irlanda	1,19	1,43	2,31		0,65	2,09	117 902 629
Grecia	1,18	1,43	2,29		0,65	2,08	117 240 809
Spagna	7,48	9,04	14,54		4,12	13,17	743 206 698
Francia	15,13	18,29	29,41		8,34	26,63	1 502 691 749
Croazia	0,30	0,36	0,58		0,16	0,52	29 432 034
Italia	11,17	13,49	21,70		6,15	19,64	1 108 726 582
Cipro	0,12	0,14	0,23		0,07	0,21	11 750 228
Lettonia	0,17	0,21	0,33		0,09	0,30	17 038 165
Lituania	0,26	0,31	0,50		0,14	0,45	25 499 905
Lussemburgo	0,24	0,29	0,46		0,13	0,42	23 568 848
Ungheria	0,72	0,87	1,39		0,39	1,26	71 152 375
Malta	0,06	0,07	0,12		0,03	0,11	6 134 996
Paesi Bassi	4,69	5,67	0,00	- 4,25	0,00	1,42	79 949 224
Austria	2,24	2,71	0,00	- 2,03	0,00	0,68	38 188 137
Polonia	2,85	3,44	5,54		1,57	5,01	282 899 431
Portogallo	1,21	1,46	2,35		0,67	2,13	120 208 152
Romania	1,10	1,33	2,14		0,61	1,94	109 239 295
Slovenia	0,26	0,32	0,51		0,14	0,46	25 904 242
Slovacchia	0,52	0,63	1,01		0,29	0,91	51 429 963
Finlandia	1,38	1,67	2,68		0,76	2,43	137 075 608
Svezia	3,19	3,86	0,00	- 2,89	0,00	0,96	54 418 723
Regno Unito	17,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	- 28,36	28,36	100,00	5 643 885 377

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.



TABELLA 5.2

Aggiornamento intermedio del finanziamento della correzione per il Regno Unito per il 2014 (capitolo 36)

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	9 808 723
Bulgaria	1 857 845
Repubblica ceca	5 618 512
Danimarca	5 183 926
Germania	15 098 382
Estonia	615 754
Irlanda	6 055 723
Grecia	3 882 091
Spagna	23 452 091
Francia	62 183 471
Croazia	2 392 016
Italia	60 923 232
Cipro	1 058 836
Lettonia	517 980
Lituania	493 224
Lussemburgo	3 153 754
Ungheria	2 775 751
Malta	557 582
Paesi Bassi	3 797 278
Austria	1 572 870
Polonia	16 987 381
Portogallo	5 315 559
Romania	6 012 749
Slovenia	1 449 464
Slovacchia	2 207 088
Finlandia	5 796 891
Svezia	2 634 984
Regno Unito	- 251 403 157
Totale	0




TABELLA 5.3

Finanziamento della correzione definitiva per il Regno Unito per il 2012 (capitolo 35)

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	12 108 628
Bulgaria	1 275 199
Repubblica ceca	3 342 634
Danimarca	4 686 427
Germania	7 934 870
Estonia	568 776
Irlanda	5 094 409
Grecia	1 773 357
Spagna	7 537 051
Francia	38 002 662
Croazia	382 317
Italia	19 830 215
Cipro	241 390
Lettonia	102 976
Lituania	646 364
Lussemburgo	1 741 166
Ungheria	2 179 154
Malta	101 561
Paesi Bassi	4 101 900
Austria	1 068 284
Polonia	7 063 680
Portogallo	3 441 569
Romania	2 351 280
Slovenia	554 253
Slovacchia	1 502 129
Finlandia	4 198 567
Svezia	1 007 093
Regno Unito	- 132 837 911
Totale	0




TABELLA 6
Riepilogo del finanziamento (¹) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)			Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti					Totale risorse proprie (²)	
	Contributi netti nel settore dello zucchero (75%)	Dazi doganali netti (75%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75%)	p.m. costi di riscossione (25% delle RPT forde)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali» (8) = (5)+(6)+(7)		Percentuale del totale «contributi nazionali» (%) (9)
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3) + (8)
Belgio	6 600 000	1 860 800 000	1 867 400 000	622 466 667	516 597 300	2 690 027 944	300 989 201	3 507 614 445	3,06	5 375 014 445
Bulgaria	400 000	61 000 000	61 400 000	20 466 667	62 337 400	281 742 922	32 361 929	376 462 251	0,33	437 862 251
Repubblica ceca	3 400 000	235 000 000	238 400 000	79 466 667	204 113 400	992 815 125	111 938 869	1 308 887 394	1,14	1 547 287 394
Danimarca	3 400 000	357 400 000	360 800 000	120 266 667	306 711 900	1 774 560 502	193 968 769	2 275 241 171	1,98	2 636 041 171
Germania	26 300 000	3 867 100 000	3 893 400 000	1 297 799 998	3 895 326 600	20 267 616 595	384 040 081	24 546 983 276	21,41	28 440 383 276
Estonia	0	26 100 000	26 100 000	8 700 000	30 682 950	133 251 083	15 008 411	178 942 444	0,16	205 042 444
Irlanda	0	295 000 000	295 000 000	98 333 333	242 726 400	1 136 486 414	129 032 761	1 508 265 575	1,32	1 803 265 575
Grecia	1 400 000	141 600 000	143 000 000	47 666 667	227 779 200	1 130 107 002	122 896 257	1 480 782 459	1,29	1 623 782 459
Spagna	4 700 000	1 340 500 000	1 345 200 000	448 400 000	1 416 915 600	7 163 914 189	774 195 840	9 355 025 629	8,16	10 700 225 629
Francia	30 900 000	1 572 000 000	1 602 900 000	534 300 000	2 913 773 100	14 484 738 592	1 602 877 882	19 001 389 574	16,57	20 604 289 574
Croazia	1 700 000	41 200 000	42 900 000	14 300 000	65 326 200	283 701 108	32 206 367	381 233 675	0,33	424 133 675
Italia	4 700 000	1 715 100 000	1 719 800 000	573 266 667	1 826 488 800	10 687 231 570	1 189 480 029	13 703 200 399	11,95	15 423 000 399
Cipro	0	18 300 000	18 300 000	6 100 000	26 080 350	113 262 737	13 050 454	152 393 541	0,13	170 693 541
Lettonia	0	30 400 000	30 400 000	10 133 333	29 487 300	164 234 193	17 659 121	211 380 614	0,18	241 780 614
Lituania	800 000	75 200 000	76 000 000	25 333 334	45 314 700	245 798 555	26 639 493	317 752 748	0,28	393 752 748
Lussemburgo	0	17 100 000	17 100 000	5 700 000	52 312 500	227 184 716	28 463 768	307 960 984	0,27	325 060 984
Ungheria	2 100 000	132 700 000	134 800 000	44 933 333	130 172 400	685 851 604	76 107 280	892 131 284	0,78	1 026 931 284
Malta	0	11 800 000	11 800 000	3 933 333	13 617 000	59 136 426	6 794 139	79 547 565	0,07	91 347 565
Paesi Bassi	7 200 000	2 260 300 000	2 267 500 000	755 833 333	836 111 700	4 488 502 935	87 848 402	5 412 463 037	4,72	7 679 963 037
Austria	3 200 000	201 100 000	204 300 000	68 100 000	467 034 600	2 143 955 360	40 829 291	2 651 819 251	2,31	2 856 119 251
Polonia	12 800 000	516 000 000	528 800 000	176 266 667	549 946 800	2 726 922 742	306 950 492	3 583 820 034	3,13	4 112 620 034
Portogallo	100 000	128 300 000	128 400 000	42 800 000	261 332 700	1 158 709 802	128 965 280	1 549 007 782	1,35	1 677 407 782
Romania	900 000	128 900 000	129 800 000	43 266 667	165 256 500	1 052 978 849	117 603 324	1 335 838 673	1,17	1 465 638 673
Slovenia	0	65 100 000	65 100 000	21 700 000	53 565 000	249 696 035	27 907 959	331 168 994	0,29	396 268 994
Slovacchia	1 300 000	90 900 000	92 200 000	30 733 333	79 902 900	495 743 434	55 139 180	630 785 514	0,55	722 985 514
Finlandia	700 000	118 400 000	119 100 000	39 700 000	274 607 100	1 321 298 493	147 071 066	1 742 976 659	1,52	1 862 076 659
Svezia	2 600 000	515 000 000	517 600 000	172 533 334	610 453 500	3 055 171 597	58 060 800	3 723 685 897	3,25	4 241 285 897
Regno Unito	9 500 000	3 035 100 000	3 044 600 000	1 014 866 667	3 645 570 900	16 498 871 973	- 6 028 126 445	14 116 316 428	12,31	17 160 916 428
Totale	124 700 000	18 857 400 000	18 982 100 000	6 327 366 667	18 949 564 800	95 713 512 497	0	114 663 077 297	100,00	133 645 177 297

(¹) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = 133 645 177 297 + 2 965 818 187 = 136 610 995 484 = 136 610 995 484)

(²) Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (133 645 177 297) / (14 692 928 300 000) = 0,91%; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,23%



B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	140 919 477 297	- 7 274 300 000	133 645 177 297
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	1 349 116 814	0,—	1 349 116 814
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 348 027 707		1 348 027 707
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMIN- ISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	55 455 129		55 455 129
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	60 000 000		60 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	123 000 000		123 000 000
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	5 217 537		5 217 537
9	ENTRATE VARIE	25 001 000		25 001 000
	TOTALE GENERALE	143 885 295 484	- 7 274 300 000	136 610 995 484




TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

- CAPITOLO 1 1** — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM)
- CAPITOLO 1 2** — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM
- CAPITOLO 1 3** — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM
- CAPITOLO 1 4** — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	<i>Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti</i>	p.m.		p.m.
1 1 1	<i>Contributi connessi all'ammasso dello zucchero</i>	p.m.		p.m.
1 1 3	<i>Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione</i>	p.m.		p.m.
1 1 7	<i>Tassa sulla produzione</i>	124 700 000		124 700 000
1 1 8	<i>Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio</i>	p.m.		p.m.
1 1 9	<i>Prelievo di eccedenza</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	124 700 000		124 700 000
	CAPITOLO 1 2			
1 2 0	<i>Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	18 465 300 000	392 100 000	18 857 400 000
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	18 465 300 000	392 100 000	18 857 400 000
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	<i>Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	18 812 783 576	136 781 224	18 949 564 800
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	18 812 783 576	136 781 224	18 949 564 800
	CAPITOLO 1 4			
1 4 0	<i>Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	103 516 693 721	- 7 803 181 224	95 713 512 497
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	103 516 693 721	- 7 803 181 224	95 713 512 497



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO**CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
1 5 0	CAPITOLO 1 5 <i>Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 5 — TOTALE	0,—		0,—
1 6 0	CAPITOLO 1 6 <i>Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	p.m.		p.m.
Titolo 1 — Totale		140 919 477 297	- 7 274 300 000	133 645 177 297



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

1 2 0 *Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom*

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
18 465 300 000	392 100 000	18 857 400 000

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).



CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM (seguito)

1 2 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 4/2016	Nuovo importo
Belgio	1 769 700 000	91 100 000	1 860 800 000
Bulgaria	58 200 000	2 800 000	61 000 000
Repubblica ceca	216 200 000	18 800 000	235 000 000
Danimarca	340 900 000	16 500 000	357 400 000
Germania	3 655 500 000	211 600 000	3 867 100 000
Estonia	24 900 000	1 200 000	26 100 000
Irlanda	250 700 000	44 300 000	295 000 000
Grecia	130 300 000	11 300 000	141 600 000
Spagna	1 261 400 000	79 100 000	1 340 500 000
Francia	1 571 200 000	800 000	1 572 000 000
Croazia	44 000 000	- 2 800 000	41 200 000
Italia	1 596 900 000	118 200 000	1 715 100 000
Cipro	17 800 000	500 000	18 300 000
Lettonia	28 200 000	2 200 000	30 400 000
Lituania	69 600 000	5 600 000	75 200 000
Lussemburgo	15 100 000	2 000 000	17 100 000
Ungheria	109 300 000	23 400 000	132 700 000
Malta	11 200 000	600 000	11 800 000
Paesi Bassi	2 230 500 000	29 800 000	2 260 300 000
Austria	208 100 000	- 7 000 000	201 100 000
Polonia	489 200 000	26 800 000	516 000 000
Portogallo	131 200 000	- 2 900 000	128 300 000
Romania	123 500 000	5 400 000	128 900 000
Slovenia	64 200 000	900 000	65 100 000
Slovacchia	96 400 000	- 5 500 000	90 900 000
Finlandia	113 700 000	4 700 000	118 400 000
Svezia	514 300 000	700 000	515 000 000
Regno Unito	3 323 100 000	- 288 000 000	3 035 100 000
<i>Totale dell'articolo 1 2 0</i>	18 465 300 000	392 100 000	18 857 400 000



CAPITOLO 13 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM**130 Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom**

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
18 812 783 576	136 781 224	18 949 564 800

Commento

L'aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell'Unione, è fissata allo 0,30%. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50% del RNL di ciascuno Stato membro.

Basi giuridiche


Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4.



CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM (seguito)

1 3 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 4/2016	Nuovo importo
Belgio	523 409 700	- 6 812 400	516 597 300
Bulgaria	63 202 436	- 845 036	62 357 400
Repubblica ceca	200 818 634	3 294 766	204 113 400
Danimarca	311 819 810	- 5 107 910	306 711 900
Germania	3 912 398 326	- 17 071 726	3 895 326 600
Estonia	30 202 119	480 831	30 682 950
Irlanda	219 088 800	23 637 600	242 726 400
Grecia	221 387 850	6 391 350	227 779 200
Spagna	1 375 304 700	41 610 900	1 416 915 600
Francia	2 952 872 217	- 39 099 117	2 913 773 100
Croazia	64 085 770	1 240 430	65 326 200
Italia	1 741 842 900	84 645 900	1 826 488 800
Cipro	24 682 350	1 398 000	26 080 350
Lettonia	28 305 295	1 182 005	29 487 300
Lituania	45 043 722	270 978	45 314 700
Lussemburgo	47 922 750	4 389 750	52 312 500
Ungheria	133 968 470	- 3 796 070	130 172 400
Malta	12 561 825	1 055 175	13 617 000
Paesi Bassi	819 396 150	16 715 550	836 111 700
Austria	462 261 900	4 772 700	467 034 600
Polonia	555 928 977	- 5 982 177	549 946 800
Portogallo	242 598 450	18 734 250	261 332 700
Romania	173 796 047	- 8 539 547	165 256 500
Slovenia	56 158 800	- 2 593 800	53 565 000
Slovacchia	79 892 400	10 500	79 902 900
Finlandia	279 661 350	- 5 054 250	274 607 100
Svezia	587 407 923	23 045 577	610 453 500
Regno Unito	3 646 763 905	- 1 193 005	3 645 570 900
<i>Totale dell'articolo 1 3 0</i>	18 812 783 576	136 781 224	18 949 564 800



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM**1 4 0 Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom**

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
103 516 693 721	- 7 803 181 224	95 713 512 497

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per il presente esercizio finanziario è dello 0,6514%.

Basi giuridiche


Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 4/2016	Nuovo importo
Belgio	2 919 612 001	- 229 584 057	2 690 027 944
Bulgaria	296 743 452	- 15 000 530	281 742 922
Repubblica ceca	1 059 677 884	- 66 862 759	992 815 125
Danimarca	1 961 259 436	- 186 698 934	1 774 560 502
Germania	21 895 426 525	- 1 627 809 930	20 267 616 595
Estonia	145 753 755	- 12 502 672	133 251 083
Irlanda	1 184 462 169	- 47 975 755	1 136 486 414
Grecia	1 285 548 718	- 155 441 716	1 130 107 002
Spagna	7 825 924 994	- 662 010 805	7 163 914 189
Francia	15 667 221 716	- 1 182 483 124	14 484 738 592
Croazia	300 890 812	- 17 189 704	283 701 108
Italia	11 424 036 809	- 736 805 239	10 687 231 570
Cipro	115 886 762	- 2 624 025	113 262 737
Lettonia	181 842 612	- 17 608 419	164 234 193
Lituania	270 514 323	- 24 715 768	245 798 555
Lussemburgo	225 003 387	2 181 329	227 184 716
Ungheria	787 966 764	- 102 115 160	685 851 604
Malta	58 979 361	157 065	59 136 426
Paesi Bassi	4 786 194 982	- 297 692 047	4 488 502 935
Austria	2 323 918 730	- 179 963 370	2 143 955 360
Polonia	3 110 515 894	- 383 593 152	2 726 922 742
Portogallo	1 243 776 057	- 85 066 255	1 158 709 802
Romania	1 139 418 748	- 86 439 899	1 052 978 849
Slovenia	265 083 337	- 15 387 302	249 696 035
Slovacchia	544 470 025	- 48 726 591	495 743 434
Finlandia	1 440 488 254	- 119 189 761	1 321 298 493
Svezia	3 181 849 691	- 126 678 094	3 055 171 597
Regno Unito	17 874 226 523	- 1 375 354 550	16 498 871 973
<i>Totale dell'articolo 1 4 0</i>	103 516 693 721	- 7 803 181 224	95 713 512 497



CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

150 *Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom*

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
0,—		0,—

Commento

Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del 1985. Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare gli articoli 4 e 5.



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO (seguito)

1 5 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 4/2016	Nuovo importo
Belgio	261 447 948	17 623 902	279 071 850
Bulgaria	26 573 040	2 655 845	29 228 885
Repubblica ceca	94 892 954	8 104 769	102 997 723
Danimarca	175 628 561	8 469 855	184 098 416
Germania	337 679 947	23 326 882	361 006 829
Estonia	13 052 084	771 797	13 823 881
Irlanda	106 067 246	11 835 383	117 902 629
Grecia	115 119 431	2 121 378	117 240 809
Spagna	700 802 719	42 403 979	743 206 698
Francia	1 402 981 958	99 709 791	1 502 691 749
Croazia	26 944 431	2 487 603	29 432 034
Italia	1 023 009 556	85 717 026	1 108 726 582
Cipro	10 377 528	1 372 700	11 750 228
Lettonia	16 283 800	754 365	17 038 165
Lituania	24 224 251	1 275 654	25 499 905
Lussemburgo	20 148 798	3 420 050	23 568 848
Ungheria	70 561 531	590 844	71 152 375
Malta	5 281 535	853 461	6 134 996
Paesi Bassi	73 814 596	6 134 628	79 949 224
Austria	35 840 396	2 347 741	38 188 137
Polonia	278 543 175	4 356 256	282 899 431
Portogallo	111 378 737	8 829 415	120 208 152
Romania	102 033 658	7 205 637	109 239 295
Slovenia	23 737 913	2 166 329	25 904 242
Slovacchia	48 756 674	2 673 289	51 429 963
Finlandia	128 994 091	8 081 517	137 075 608
Svezia	49 071 747	5 346 976	54 418 723
Regno Unito	- 5 283 248 305	- 360 637 072	- 5 643 885 377
<i>Totale dell'articolo 1 5 0</i>	0	0	0



TITOLO 3

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI


CAPITOLO 3 0 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000


CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 3 0			
3 0 0	<i>Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente</i>	1 349 116 814		1 349 116 814
3 0 2	<i>Ecceденza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell'ecceденza del Fondo di garanzia per le azioni esterne</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 0 — TOTALE	1 349 116 814		1 349 116 814
	CAPITOLO 3 1			
3 1 0	<i>Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995</i>			
3 1 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.		p.m.
	Articolo 3 1 0 — Totale	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 1 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 2			
3 2 0	<i>Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995</i>			
3 2 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.		p.m.
	Articolo 3 2 0 — Totale	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 2 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 4			
3 4 0	<i>Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 4 — TOTALE	p.m.		p.m.



CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO
CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 3 5			
3 5 0	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito			
3 5 0 4	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	0,—	0,—
	Articolo 3 5 0 — Totale	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 5 — TOTALE	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 6			
3 6 0	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito			
3 6 0 4	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	0,—	0,—
	Articolo 3 6 0 — Totale	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 6 — TOTALE	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 3 — Totale	1 349 116 814	0,—	1 349 116 814



TITOLO 3
ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 5 0 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 5 0 4 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
p.m.	0,—	0,—

Commento

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.

Le cifre corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2012.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare gli articoli 4 e 5.



CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO (seguito)

3 5 0 (seguito)

3 5 0 4 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 4/2016	Nuovo importo
Belgio	p.m.	12 108 628	12 108 628
Bulgaria	p.m.	1 275 199	1 275 199
Repubblica ceca	p.m.	3 342 634	3 342 634
Danimarca	p.m.	4 686 427	4 686 427
Germania	p.m.	7 934 870	7 934 870
Estonia	p.m.	568 776	568 776
Irlanda	p.m.	5 094 409	5 094 409
Grecia	p.m.	1 773 357	1 773 357
Spagna	p.m.	7 537 051	7 537 051
Francia	p.m.	38 002 662	38 002 662
Croazia	p.m.	382 317	382 317
Italia	p.m.	19 830 215	19 830 215
Cipro	p.m.	241 390	241 390
Lettonia	p.m.	102 976	102 976
Lituania	p.m.	646 364	646 364
Lussemburgo	p.m.	1 741 166	1 741 166
Ungheria	p.m.	2 179 154	2 179 154
Malta	p.m.	101 561	101 561
Paesi Bassi	p.m.	4 101 900	4 101 900
Austria	p.m.	1 068 284	1 068 284
Polonia	p.m.	7 063 680	7 063 680
Portogallo	p.m.	3 441 569	3 441 569
Romania	p.m.	2 351 280	2 351 280
Slovenia	p.m.	554 253	554 253
Slovacchia	p.m.	1 502 129	1 502 129
Finlandia	p.m.	4 198 567	4 198 567
Svezia	p.m.	1 007 093	1 007 093
Regno Unito	p.m.	- 132 837 911	- 132 837 911
Totale della voce 3 5 0 4	p.m.	0	0



CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 6 0 Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 6 0 4 Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere la differenza tra l'importo iscritto nel bilancio e l'aggiornamento intermedio più recente della correzione britannica, prima del calcolo finale.

Le cifre corrispondono al risultato del calcolo intermedio del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2014.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare gli articoli 4 e 5.



CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO (seguito)

3 6 0 (seguito)

3 6 0 4 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 4/2016	Nuovo importo
Belgio	p.m.	9 808 723	9 808 723
Bulgaria	p.m.	1 857 845	1 857 845
Repubblica ceca	p.m.	5 618 512	5 618 512
Danimarca	p.m.	5 183 926	5 183 926
Germania	p.m.	15 098 382	15 098 382
Estonia	p.m.	615 754	615 754
Irlanda	p.m.	6 055 723	6 055 723
Grecia	p.m.	3 882 091	3 882 091
Spagna	p.m.	23 452 091	23 452 091
Francia	p.m.	62 183 471	62 183 471
Croazia	p.m.	2 392 016	2 392 016
Italia	p.m.	60 923 232	60 923 232
Cipro	p.m.	1 058 836	1 058 836
Lettonia	p.m.	517 980	517 980
Lituania	p.m.	493 224	493 224
Lussemburgo	p.m.	3 153 754	3 153 754
Ungheria	p.m.	2 775 751	2 775 751
Malta	p.m.	557 582	557 582
Paesi Bassi	p.m.	3 797 278	3 797 278
Austria	p.m.	1 572 870	1 572 870
Polonia	p.m.	16 987 381	16 987 381
Portogallo	p.m.	5 315 559	5 315 559
Romania	p.m.	6 012 749	6 012 749
Slovenia	p.m.	1 449 464	1 449 464
Slovacchia	p.m.	2 207 088	2 207 088
Finlandia	p.m.	5 796 891	5 796 891
Svezia	p.m.	2 634 984	2 634 984
Regno Unito	p.m.	- 251 403 157	- 251 403 157
Totale della voce 3 6 0 4	p.m.	0	0



SEZIONE III
COMMISSIONE



COMMISSIONE

SPESE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	2 532 673 157	1 097 025 157	73 908 000		2 606 581 157	1 097 025 157
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	2 285 812 989	1 894 487 636			2 285 812 989	1 894 487 636
03	CONCORRENZA	102 698 620	102 698 620			102 698 620	102 698 620
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	12 924 259 299	13 030 720 525		- 1 845 000 000	12 924 259 299	11 185 720 525
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	61 382 084 429	54 625 119 708	- 1 250 000		61 380 834 429	54 625 119 708
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	4 219 477 187	2 295 863 330			4 219 477 187	2 295 863 330
07	AMBIENTE	448 266 445	397 061 087			448 266 445	397 061 087
08	RICERCA E INNOVAZIONE	5 854 638 306	5 402 950 507	- 1 400 000		5 853 238 306	5 402 950 507
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	1 803 314 364	2 373 056 657			1 803 314 364	2 373 056 657
10	RICERCA DIRETTA	396 834 657	402 688 960			396 834 657	402 688 960
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	999 860 215	675 121 774	- 5 370 000	- 138 795 000	994 490 215	536 326 774
	Riserve (40 02 41)	83 345 750	83 345 750	- 3 830 000	- 6 735 000	79 515 750	76 610 750
		1 083 205 965	758 467 524	- 9 200 000	- 145 530 000	1 074 005 965	612 937 524
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	84 986 304	85 662 304			84 986 304	85 662 304
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	35 988 630 661	36 386 098 987		- 5 111 000 000	35 988 630 661	31 275 098 987
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	166 447 251	159 265 251			166 447 251	159 265 251
15	ISTRUZIONE E CULTURA	2 889 262 253	3 030 752 053			2 889 262 253	3 030 752 053
16	COMUNICAZIONE	203 694 896	196 759 396			203 694 896	196 759 396
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	570 625 060	571 327 060	- 12 770 000	- 12 770 000	557 855 060	558 557 060
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	3 225 091 730	2 323 443 097	250 000 000	10 000 000	3 475 091 730	2 333 443 097



COMMISSIONE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	782 603 058	677 343 652			782 603 058	677 343 652
20	COMMERCIO	107 216 392	105 566 392			107 216 392	105 566 392
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 161 973 792	3 345 883 780			3 161 973 792	3 345 883 780
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	3 835 177 683	3 565 517 946			3 835 177 683	3 565 517 946
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 202 303 141	1 560 487 834			1 202 303 141	1 560 487 834
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	80 226 300	85 655 000			80 226 300	85 655 000
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	206 099 587	205 749 587			206 099 587	205 749 587
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 021 829 325	1 021 284 705			1 021 829 325	1 021 284 705
	Riserve (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 025 256 064	1 024 711 444			1 025 256 064	1 024 711 444
27	BILANCIO	72 184 538	72 184 538			72 184 538	72 184 538
28	AUDIT	18 774 034	18 774 034			18 774 034	18 774 034
29	STATISTICHE	139 150 570	127 507 570			139 150 570	127 507 570
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 647 355 000	1 647 355 000			1 647 355 000	1 647 355 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	398 824 459	398 824 459			398 824 459	398 824 459
32	ENERGIA	1 531 675 330	1 507 745 646	- 73 908 000		1 457 767 330	1 507 745 646
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	258 626 977	239 160 105			258 626 977	239 160 105
34	AZIONE PER IL CLIMA	137 514 278	81 944 278			137 514 278	81 944 278
40	RISERVE	561 384 489	395 772 489	- 3 830 000	- 176 735 000	557 554 489	219 037 489
	Totale	151 241 576 776	140 106 859 124	225 380 000	- 7 274 300 000	151 466 956 776	132 832 559 124
	<i>Di cui riserve (40 01 40, 40 02 41)</i>	86 772 489	86 772 489	- 3 830 000	- 6 735 000	82 942 489	80 037 489



COMMISSIONE

TITOLO 01
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»	82 891 865	82 891 865			82 891 865	82 891 865
01 02	UNIONE ECONOMICA E MONETARIA	15 990 500	14 692 500			15 990 500	14 692 500
01 03	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI	336 790 792	336 790 792			336 790 792	336 790 792
01 04	OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI	2 097 000 000	662 650 000	73 908 000		2 170 908 000	662 650 000
	Titolo 01 — Totale	2 532 673 157	1 097 025 157	73 908 000		2 606 581 157	1 097 025 157



COMMISSIONE

TITOLO 01
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 04	OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI							
01 04 01	Fondo europeo per gli investimenti							
01 04 01 01	Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	1,1	41 000 000	41 000 000			41 000 000	41 000 000
01 04 01 02	Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 01 04 01 — Subtotale</i>		41 000 000	41 000 000			41 000 000	41 000 000
01 04 02	Sicurezza nucleare – Cooperazione con la Banca europea per gli investimenti	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 03	Garanzia sui prestiti Euratom	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 04	Garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
01 04 05	Stanziamanti del fondo di garanzia FEIS	1,1	2 030 000 000	500 000 000	73 908 000		2 103 908 000	500 000 000
01 04 06	Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE)	1,1	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000
01 04 07	Competenze dovute al Fondo europeo per gli investimenti per l'aumento dell'assistenza nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici	1,1	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
01 04 51	Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)	1,1	p.m.	96 000 000			p.m.	96 000 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
01 04 77 01	Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione e le sinergie tra banche di promozione nazionali per sostenere il finanziamento a lungo termine dell'economia reale	1,1	p.m.	250 000			p.m.	250 000
01 04 77 02	Progetto pilota — Gestione delle attività statali	1,1	1 000 000	400 000			1 000 000	400 000
	<i>Articolo 01 04 77 — Subtotale</i>		1 000 000	650 000			1 000 000	650 000
	Capitolo 01 04 — Totale		2 097 000 000	662 650 000	73 908 000		2 170 908 000	662 650 000

01 04 05 Stanziamenti del fondo di garanzia FEIS

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 030 000 000	500 000 000	73 908 000		2 103 908 000	500 000 000

Commento


Stanziamento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al fondo di garanzia FEIS conformemente al regolamento (UE) 2015/1017 e alle procedure ivi stabilite. In particolare, lo stanziamento è finalizzato a garantire la corretta esecuzione del bilancio in caso di ricorso alla garanzia FEIS.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 - Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 definitivo].



COMMISSIONE

TITOLO 04
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPA- ZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»	102 287 606	102 287 606			102 287 606	102 287 606
04 02	FONDO SOCIALE EUROPEO	12 033 016 235	12 164 352 919		- 1 845 000 000	12 033 016 235	10 319 352 919
04 03	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	253 802 800	208 080 000			253 802 800	208 080 000
04 04	FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE	p.m.	30 000 000			p.m.	30 000 000
04 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCU- PAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	p.m.	65 000 000			p.m.	65 000 000
04 06	FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI	535 152 658	461 000 000			535 152 658	461 000 000
	Titolo 04 — Totale	12 924 259 299	13 030 720 525		- 1 845 000 000	12 924 259 299	11 185 720 525



COMMISSIONE

TITOLO 04
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02	FONDO SOCIALE EUROPEO							
04 02 01	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 03	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 04	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 05	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 06	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 07	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 08	Completamento di Equal (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 09	Completamento d'iniziativa comunitarie precedenti al 2000	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 10	Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 11	Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)	1,2	—	—			—	—
04 02 17	Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)	1,2	p.m.	3 470 000 000		- 645 000 000	p.m.	2 825 000 000
04 02 18	Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02 19	Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)	1,2	p.m.	1 109 595 811			p.m.	1 109 595 811
04 02 20	Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)	1,2	p.m.	1 500 000			p.m.	1 500 000
04 02 60	Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	6 904 001 096	3 420 000 000		- 528 000 000	6 904 001 096	2 892 000 000
04 02 61	Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	1 631 895 346	927 965 850		- 192 000 000	1 631 895 346	735 965 850
04 02 62	Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	3 479 119 793	2 178 091 258		- 480 000 000	3 479 119 793	1 698 091 258
04 02 63	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa							
04 02 63 01	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa	1,2	18 000 000	7 200 000			18 000 000	7 200 000
04 02 63 02	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 04 02 63 — Subtotale		18 000 000	7 200 000			18 000 000	7 200 000
04 02 64	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile	1,2	—	1 050 000 000			—	1 050 000 000
	Capitolo 04 02 — Totale		12 033 016 235	12 164 352 919		- 1 845 000 000	12 033 016 235	10 319 352 919

Commento

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo sociale europeo (FSE). I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177 TFUE.


L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FSE.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso degli importi del prefinanziamento applicabili al FSE.



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento


Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

04 02 17**Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 470 000 000		- 645 000 000	p.m.	2 825 000 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)**04 02 17** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni residui relativi a programmi nell'ambito dell'obiettivo di convergenza del FSE del periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Lo stanziamento intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica e sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

04 02 60 **Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 904 001 096	3 420 000 000		- 528 000 000	6 904 001 096	2 892 000 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni meno sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede un impegno sostenuto a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)**04 02 60** (seguito)

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

04 02 61 Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 631 895 346	927 965 850		- 192 000 000	1 631 895 346	735 965 850

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno fornito dal FSE nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema di *phasing-in* e *phasing-out* del periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media PIL dell'UE-27.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

04 02 62 Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 479 119 793	2 178 091 258		- 480 000 000	3 479 119 793	1 698 091 258

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni più sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'UE-27.



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 62 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).



COMMISSIONE

TITOLO 05
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	134 218 823	134 218 823			134 218 823	134 218 823
05 02	MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI	2 703 000 000	2 691 337 221			2 703 000 000	2 691 337 221
05 03	PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA	39 445 708 157	39 445 708 157			39 445 708 157	39 445 708 157
05 04	SVILUPPO RURALE	18 671 922 495	11 742 025 443			18 671 922 495	11 742 025 443
05 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE	112 000 000	425 400 000			112 000 000	425 400 000
05 06	ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	6 966 518	6 966 518			6 966 518	6 966 518
05 07	AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)	58 630 000	58 630 000			58 630 000	58 630 000
05 08	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	35 433 167	41 555 618	- 1 250 000		34 183 167	41 555 618
05 09	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	214 205 269	79 277 928			214 205 269	79 277 928
Titolo 05 — Totale		61 382 084 429	54 625 119 708	- 1 250 000		61 380 834 429	54 625 119 708



COMMISSIONE

TITOLO 05
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 08	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»							
05 08 01	Rete di informazione contabile agricola (RICA)	2	15 119 325	17 487 116			15 119 325	17 487 116
05 08 02	Indagini sulla struttura delle aziende agricole	2	250 000	1 500 000			250 000	1 500 000
05 08 03	Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole	2	5 681 842	5 437 303	- 1 250 000		4 431 842	5 437 303
05 08 06	Azioni di informazione sulla politica agricola comune	2	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
05 08 09	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa	2	4 382 000	4 382 000			4 382 000	4 382 000
05 08 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
05 08 77 01	Progetto pilota — Valutare i costi, per l'utente finale, dell'osservanza della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 08 77 06	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	2	p.m.	670 000			p.m.	670 000
05 08 77 08	Progetto pilota — Programma di scambio per giovani agricoltori	2	p.m.	299 969			p.m.	299 969
05 08 77 09	Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione	2	p.m.	1 144 230			p.m.	1 144 230
05 08 77 10	Progetto pilota — Agropolo: sviluppo di una regione transfrontaliera europea modello di agribusiness	2	p.m.	480 000			p.m.	480 000
05 08 77 11	Progetto pilota — Agroforestazione	2	p.m.	500 000			p.m.	500 000
05 08 77 12	Progetto pilota — Piccoli comuni ecosociali	2	400 000	200 000			400 000	200 000
05 08 77 13	Progetto pilota — Migliorare i criteri e le strategie di prevenzione e gestione delle crisi nel settore agricolo	2	300 000	150 000			300 000	150 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 08 77	(seguito)							
05 08 77 14	Progetto pilota — Ristrutturazione della filiera del miele e programma di allevamento e selezione di api resistenti alla varroa	2	700 000	350 000			700 000	350 000
05 08 77 15	Progetto pilota — Analisi dei modi migliori con cui le organizzazioni di produttori (OP) possono formarsi, svolgere le loro attività ed essere sostenute	2	300 000	150 000			300 000	150 000
	Articolo 05 08 77 — Subtotale		1 700 000	3 944 199			1 700 000	3 944 199
05 08 80	Partecipazione dell'Unione a: «Nutrire il pianeta — Energia per la vita», Esposizione universale del 2015 a Milano	2	300 000	805 000			300 000	805 000
	Capitolo 05 08 — Totale		35 433 167	41 555 618	- 1 250 000		34 183 167	41 555 618

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


05 08 03 Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 681 842	5 437 303	- 1 250 000		4 431 842	5 437 303

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per il miglioramento dei sistemi di statistica agricola nell'Unione,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro dell'acquisto e della consultazione di banche dati,



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)**05 08 03** (seguito)

- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro di lavori di modellizzazione nel settore agricolo e di previsione, a breve e medio termine, dell'evoluzione dei mercati e delle strutture agricole, nonché per la divulgazione dei risultati,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro della realizzazione di azioni relative all'applicazione delle tecniche di telerilevamento, delle indagini per aree e dei modelli agrometeorologici alle statistiche agricole,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi connessi all'esecuzione di analisi economiche e l'elaborazione di indicatori nell'ambito della politica agricola,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi connessi con le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio delle risorse agricole e l'attuazione della politica agricola comune, in conformità dell'articolo 6, lettera c) e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché per l'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione a norma dell'articolo 6, lettera a) e dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013,
- impegni non ancora liquidati assunti in virtù del regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14).

Decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune (GU L 25 del 30.1.2008, pag. 1).



COMMISSIONE

TITOLO 08
RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 01	SPESA AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE»	326 792 757	326 792 757			326 792 757	326 792 757
08 02	ORIZZONTE 2020 — RICERCA	5 336 470 831	4 927 342 012	- 1 400 000		5 335 070 831	4 927 342 012
08 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE	191 374 718	148 815 738			191 374 718	148 815 738
08 05	PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 08 — Totale	5 854 638 306	5 402 950 507	- 1 400 000		5 853 238 306	5 402 950 507



COMMISSIONE

TITOLO 08
RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA


Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 02	ORIZZONTE 2020 — RICERCA							
08 02 01	Scienza di eccellenza							
08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca	1,1	1 622 722 376	591 884 144			1 622 722 376	591 884 144
08 02 01 02	Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
08 02 01 03	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	1,1	183 905 321	83 564 914			183 905 321	83 564 914
	<i>Articolo 08 02 01 — Subtotale</i>		1 806 627 697	675 449 058			1 806 627 697	675 449 058
08 02 02	Leadership industriale							
08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate	1,1	504 175 361	407 929 917			504 175 361	407 929 917
08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	1,1	329 381 199	337 572 482			329 381 199	337 572 482
08 02 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI).	1,1	36 120 567	31 169 883			36 120 567	31 169 883
	<i>Articolo 08 02 02 — Subtotale</i>		869 677 127	776 672 282			869 677 127	776 672 282
08 02 03	Sfide per la società							
08 02 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	1,1	524 745 272	299 890 040			524 745 272	299 890 040
08 02 03 02	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotto	1,1	142 233 804	89 735 746			142 233 804	89 735 746
08 02 03 03	Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	1,1	335 369 074	242 548 217			335 369 074	242 548 217



COMMISSIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 02 03	(seguito)							
08 02 03 04	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità	1,1	331 555 393	174 476 315			331 555 393	174 476 315
08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	1,1	284 530 369	150 855 696			284 530 369	150 855 696
08 02 03 06	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	1,1	112 411 389	117 834 666			112 411 389	117 834 666
	<i>Articolo 08 02 03 — Subtotale</i>		1 730 845 301	1 075 340 680			1 730 845 301	1 075 340 680
08 02 04	<i>Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione</i>	1,1	105 470 711	47 808 292			105 470 711	47 808 292
08 02 05	<i>Attività orizzontali di Orizzonte 2020</i>	1,1	109 162 522	79 820 088			109 162 522	79 820 088
08 02 06	<i>La scienza con e per la società</i>	1,1	53 497 266	40 461 390			53 497 266	40 461 390
08 02 07	<i>Imprese comuni</i>							
08 02 07 31	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2) — Spese di sostegno	1,1	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
08 02 07 32	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2)	1,1	197 787 000	68 973 824			197 787 000	68 973 824
08 02 07 33	Impresa comune Bioindustrie (ICB) — Spese di sostegno	1,1	1 946 263	1 946 263			1 946 263	1 946 263
08 02 07 34	Impresa comune Bioindustrie (ICB)	1,1	156 136 237	60 148 775			156 136 237	60 148 775
08 02 07 35	Impresa comune Clean Sky 2 — Spese di sostegno	1,1	2 625 785	2 625 785			2 625 785	2 625 785
08 02 07 36	Impresa comune Clean Sky 2	1,1	194 773 655	177 301 922			194 773 655	177 301 922



COMMISSIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)


Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 02 07	(seguito)							
08 02 07 37	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH2) — Spese di sostegno	1,1	454 948	454 948			454 948	454 948
08 02 07 38	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH2)	1,1	102 166 319	47 344 982			102 166 319	47 344 982
	<i>Articolo 08 02 07 — Subtotale</i>		657 090 207	359 996 499			657 090 207	359 996 499
08 02 50	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico							
08 02 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
08 02 50 02	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 08 02 50 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
08 02 51	Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — azione indiretta CE (dal 2007 al 2013)							
		1,1	p.m.	1 867 645 867			p.m.	1 867 645 867
08 02 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — azioni indirette (anteriori al 2007)							
		1,1	p.m.	1 272 856			p.m.	1 272 856
08 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
08 02 77 01	Progetto pilota — Coordinamento della ricerca sul ricorso a omeopatia e fitoterapia nell'allevamento	2	p.m.	75 000			p.m.	75 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 02 77	(seguito)							
08 02 77 02	Progetto pilota — Recupero di materie prime critiche attraverso il riciclaggio: un'opportunità per l'Unione europea e l'Unione africana	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
08 02 77 03	Progetto pilota — Ricerca e sviluppo in materia di malattie trascurate connesse alla povertà nel quadro dell'obiettivo della copertura sanitaria universale dopo il 2015	1,1	p.m.	300 000			p.m.	300 000
08 02 77 04	Azione preparatoria — Verso uno spazio europeo dei trasporti unico e innovativo	1,1	1 500 000	1 250 000			1 500 000	1 250 000
08 02 77 05	Progetto pilota — Immunizzazione materna: colmare il divario delle conoscenze per promuovere la vaccinazione materna in contesti di risorse scarse	1,1	600 000	300 000			600 000	300 000
08 02 77 06	Azione preparatoria — Partecipazione attiva delle generazioni più giovani e di quelle più anziane alla cogestione e alla codicisione politica in Europa	1,1	600 000	250 000			600 000	250 000
08 02 77 07	Progetto pilota — Ottimizzazione del rilevamento opto-acustico non invasivo di pesce subacqueo in situ utilizzando un pre-prototipo di OSP (osservatorio subacqueo del pesce) al fine di sostenere il monitoraggio basato sulle valutazioni ASE degli stock e una migliore attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino	2	200 000	100 000	- 200 000		p.m.	100 000
08 02 77 08	Progetto pilota — Sviluppo di un sistema automatizzato, opto-acustico e non invasivo di campionatura in serie per l'osservazione subacquea dei pesci al fine di sostenere il monitoraggio della biodiversità ittica e di altri parametri della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino in settori essenziali per l'ambiente marino	2	1 200 000	600 000	- 1 200 000		p.m.	600 000
	Articolo 08 02 77 — Subtotale		4 100 000	2 875 000	- 1 400 000		2 700 000	2 875 000
	Capitolo 08 02 — Totale		5 336 470 831	4 927 342 012	- 1 400 000		5 335 070 831	4 927 342 012



COMMISSIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)*Commento*

I presenti commenti di bilancio sono applicabili a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanziamiento destinato a Orizzonte 2020 — il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo 2014-2020 e riunisce tutti i finanziamenti dell'Unione esistenti per la ricerca e l'innovazione, fra cui il programma quadro di ricerca, le attività in materia di innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). Il programma svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Agenda digitale per l'Europa», «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» e «Una politica industriale per l'era della globalizzazione», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Lo stanziamento sarà altresì destinato al completamento dei precedenti programmi di ricerca (Settimo programma quadro e programmi quadro precedenti).

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020)» e che abroga il regolamento(CE) n. 1906/2003 (GU L 347 del 20 dicembre 2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

08 02 77 *Progetti pilota e azioni preparatorie*

08 02 77 07 Progetto pilota — Ottimizzazione del rilevamento opto-acustico non invasivo di pesce subacqueo in situ utilizzando un pre-prototipo di OSP (osservatorio subacqueo del pesce) al fine di sostenere il monitoraggio basato sulle valutazioni ASE degli stock e una migliore attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 000	100 000	- 200 000		p.m.	100 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)**08 02 77** (seguito)

08 02 77 07 (seguito)

Commento

La ricerca proposta è completamente nuova in quanto combina in modo sincrono immagini a elevata definizione acustica (medio e lungo campo) e ottica (campo vicino) (scarsa luminosità, frequenze elevate), con un meccanismo di assemblaggio e taratura per trasformare le informazioni desunte dal campo vicino nel campo lontano e viceversa. Si tratta di quantificare l'abbondanza di pesce, la biomassa e la diversità in settori chiave, nonché altri ambiti disciplinati dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (attraverso una nuova serie di strumenti ambientali). Al posto delle «istantanee» (riprese in campionature a intervalli regolari) si effettueranno «video» secondo il metodo di valutazione conforme alle norme internazionali (CIEM). Si prevede che il sistema completo funzioni senza soluzione di continuità, in modo autonomo e in modalità non invasiva in stato di latenza per risparmiare energia.

Trattandosi di una piattaforma di ricerca, l'istituto fornirà, senza oneri per il progetto, strumenti opto-acustici (osservatorio subacqueo del pesce, OSP), al fine di perfezionare gli algoritmi per il riconoscimento di pattern e le ricerche correlate.

L'importo previsto copre tra l'altro i costi per le misurazioni biometriche del pesce, la modellizzazione dei rapporti tra età, lunghezza, biomassa e volume del pesce, da un lato, e foto e video, dall'altro, la quantificazione dell'effetto scogliera mediante esperimenti di marcatura, la taratura (integrazione) dei risultati biologici con quelli rilevati con strumenti acustici e ottici, l'ottimizzazione dell'impostazione dello schema di ricerca dal punto di vista biologico, la distinzione tra branco e singolo pesce (localizzazione del pesce a lungo raggio), il controllo innescato da evento di tutti gli strumenti, la stima della distanza (misurazione stereo a corto raggio), la distinzione del pesce (localizzazione del pesce a corto raggio), la taratura (integrazione) dei rilevamenti ottici con quelli acustici e biologici.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



COMMISSIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 77 (seguito)

08 02 77 08 Progetto pilota — Sviluppo di un sistema automatizzato, opto-acustico e non invasivo di campionatura in serie per l'osservazione subacquea dei pesci al fine di sostenere il monitoraggio della biodiversità ittica e di altri parametri della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino in settori essenziali per l'ambiente marino

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	600 000	- 1 200 000		p.m.	600 000


Commento

La ricerca proposta è completamente nuova in quanto combina in modo sincrono immagini a elevata definizione acustica (medio e lungo campo) e ottica (campo vicino) (scarsa luminosità, frequenze elevate), con un meccanismo di assemblaggio e taratura per trasformare le informazioni desunte dal campo vicino nel campo lontano e viceversa. Si tratta di quantificare l'abbondanza di pesce, la biomassa e la diversità in settori chiave, nonché altri ambiti disciplinati dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (attraverso una nuova serie di strumenti ambientali). Al posto delle «istantanee» (riprese in campionature a intervalli regolari) si effettueranno «video» secondo il metodo di valutazione conforme alle norme internazionali (CIEM). Si prevede che il sistema completo funzioni senza soluzione di continuità, in modo autonomo e in modalità non invasiva in stato di latenza per risparmiare energia (Si tratta di un pesce? In caso affermativo, si attiverà l'intera strumentazione). I due rilevatori subacquei del sistema di campionatura saranno impostati per comunicare tra loro e scambiarsi le informazioni pertinenti (ad esempio, relative all'effetto scogliera).

L'importo previsto copre tra l'altro i costi per le misurazioni biometriche del pesce, la modellizzazione di pesce con parametri come età, lunghezza, biomassa, volume con dati fotografici e video, la quantificazione dell'effetto scogliera con esperimenti di marcatura, la taratura (integrazione) dei risultati biologici con quelli rilevati con strumenti acustici e ottici, l'ottimizzazione dell'impostazione del rilevamento dal punto di vista biologico, la distinzione tra branco e singolo pesce (localizzazione del pesce a lungo raggio), il controllo in stato di latenza di tutti gli strumenti, la stima della distanza (misurazione stereo del campo vicino), la taratura (integrazione) dei rilevamenti ottici con quelli acustici e biologici, la strumentazione di campionatura e i sensori di interfaccia.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



COMMISSIONE

TITOLO 11
AFFARI MARITTIMI E PESCA

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»	43 057 571	43 057 571	- 370 000	- 370 000	42 687 571	42 687 571
11 03	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE	56 154 250	55 654 250			56 154 250	55 654 250
	Riserve (40 02 41)	83 345 750	83 345 750	- 3 830 000	- 6 735 000	79 515 750	76 610 750
		139 500 000	139 000 000	- 3 830 000	- 6 735 000	135 670 000	132 265 000
11 06	FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)	900 648 394	576 409 953	- 5 000 000	- 138 425 000	895 648 394	437 984 953
	Titolo 11 — Totale	999 860 215	675 121 774	- 5 370 000	- 138 795 000	994 490 215	536 326 774
	Riserve (40 02 41)	83 345 750	83 345 750	- 3 830 000	- 6 735 000	79 515 750	76 610 750
		1 083 205 965	758 467 524	- 9 200 000	- 145 530 000	1 074 005 965	612 937 524



COMMISSIONE

TITOLO 11
AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
11 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»				
11 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari marittimi e pesca»	5,2	29 715 805		29 715 805
11 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»				
11 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 194 611		2 194 611
11 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 602 903		2 602 903
	Articolo 11 01 02 — Subtotale		4 797 514		4 797 514
11 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comuni- cazione per il settore «Affari marittimi e pesca»	5,2	1 896 494		1 896 494
11 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari marittimi e pesca»				
11 01 04 01	Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa	2	3 700 000		3 700 000
	Articolo 11 01 04 — Subtotale		3 700 000		3 700 000
11 01 06	Agenzie esecutive				
11 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)	2	2 947 758	- 370 000	2 577 758
	Articolo 11 01 06 — Subtotale		2 947 758	- 370 000	2 577 758
	Capitolo 11 01 — Totale		43 057 571	- 370 000	42 687 571

11 01 06 Agenzie esecutive

11 01 06 01 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
2 947 758	- 370 000	2 577 758

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA» (seguito)**11 01 06** (seguito)

11 01 06 01 (seguito)

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Decisione della Commissione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione, quale modificata dalla Decisione C(2014) 4636, dell'11 luglio 2014.

Decisione della Commissione C(2014) 4636, dell'11 luglio 2014, che modifica la decisione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, per quanto riguarda la delega dei poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE							
11 03 01	<i>Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi</i>	2	50 654 250	50 654 250			50 654 250	50 654 250
	Riserve (40 02 41)		83 345 750	83 345 750	- 3 830 000	- 6 735 000	79 515 750	76 610 750
			134 000 000	134 000 000	- 3 830 000	- 6 735 000	130 170 000	127 265 000
11 03 02	<i>Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi internazionali)</i>	2	5 500 000	5 000 000			5 500 000	5 000 000
	Capitolo 11 03 — Totale		56 154 250	55 654 250			56 154 250	55 654 250
	Riserve (40 02 41)		83 345 750	83 345 750	- 3 830 000	- 6 735 000	79 515 750	76 610 750
			139 500 000	139 000 000	- 3 830 000	- 6 735 000	135 670 000	132 265 000

11 03 01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03 01	50 654 250	50 654 250			50 654 250	50 654 250
Riserve (40 02 41)	83 345 750	83 345 750	- 3 830 000	- 6 735 000	79 515 750	76 610 750
Totale	134 000 000	134 000 000	- 3 830 000	- 6 735 000	130 170 000	127 265 000

Commento


Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare l'articolo 31.



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE (seguito)

11 03 01 (seguito)

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi/protocolli in materia di pesca tra l'Unione/Comunità e i governi dei paesi seguenti:


Situazione (al settembre 2015)	Paese	Base giuridica	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
In vigore	Capo Verde	Decisione 2014/948/UE	15 dicembre 2014	L 369, 24.12.2014	dal 23.12.2014 al 22.12.2018
	Comore	Decisione 2014/369/UE	13 maggio 2014	L 179, 19.6.2014	dall'1.1.2014 al 31.12.2016
	Costa d'Avorio	Decisione 2013/303/UE	29 maggio 2013	L 170 del 22.6.2013	dall'1.7.2013 al 30.6.2018
	Gabon	Decisione 2013/462/UE	22 luglio 2013	L 250 del 20.9.2013	dal 24.7.2013 al 23.7.2016
	Guinea-Bissau	Decisione 2014/782/UE	16 ottobre 2014	L 328, 13.11.2014	dal 24.11.2014 al 23.11.2017
	Madagascar	Decisione 2014/929/UE	15 dicembre 2014	L 365, 19.12.2014	dall'1.1.2015 al 31.12.2018
	Maurizio	Decisione 2014/146/UE	28 gennaio 2014	L 79 del 18.3.2014	28.1.2014 to 27.1.2017
	Marocco	Decisione 2013/785/UE	16 dicembre 2013	L 349, 21.12.2013	dal 15.7.2014 al 14.7.2018
	São Tomé e Príncipe	Decisione 2014/334/UE	19 maggio 2014	L 168, 7.6.2014	Dal 23.5.2014 al 22.5.2018
	Seychelles	Decisione 2014/5/UE	18 gennaio 2014	L 12 del 17.1.2014	dal 18.1.2014 al 17.1.2020
	Senegal	Decisione 2014/733/UE	8 ottobre 2014	L 340, 23.10.2014	dal 20.10.2014 al 19.10.2019
In fase di negoziato o procedura legislativa in corso	Groenlandia	Decisione 2012/653/UE	16 luglio 2012	L 293 del 23.10.2012	dall'1.1.2013 al 31.12.2015
	Mauritania	Decisione 2013/672/UE	15 novembre 2013	L 313, 22.11.2013	dal 16.12.2012 al 15.12.2014
	Mozambico	Decisione 2012/306/UE	12 giugno 2012	L 153 del 14.6.2012	dall'1.2.2012 al 31.1.2015



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 06	FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)							
11 06 01	<i>Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)</i>	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 02	<i>Completamento del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)</i>	2	—	—			—	—
11 06 03	<i>Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)</i>	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 04	<i>Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Escluso l'obiettivo n. 1 (2000-2006)</i>	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 05	<i>Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivo n. 5 a (anteriori al 2000)</i>	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 06	<i>Completamento dei programmi precedenti — Iniziative anteriori al 2000</i>	2	—	—			—	—
11 06 08	<i>Completamento dei programmi precedenti — Precedenti azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica (anteriori al 2000)</i>	2	—	—			—	—
11 06 09	<i>Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco</i>	2	—	—			—	—
11 06 11	<i>Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)</i>	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 12	<i>Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza (2007-2013)</i>	2	p.m.	100 000 000			p.m.	100 000 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 06 13	Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Escluso l'obiettivo convergenza (2007-2013)	2	p.m.	32 000 000			p.m.	32 000 000
11 06 14	Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 15	Completamento del programma di pesca a favore delle regioni ultra-periferiche (2007-2013)	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 60	Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della politica comune della pesca	2	805 423 852	335 000 000		- 117 681 000	805 423 852	217 319 000
11 06 61	Favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione	2	38 426 980	30 491 000		- 5 149 000	38 426 980	25 342 000
11 06 62	Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata							
11 06 62 01	Consulenza scientifica e conoscenze	2	8 680 015	14 000 000			8 680 015	14 000 000
11 06 62 02	Controllo ed esecuzione	2	15 510 967	32 700 000	- 5 000 000	- 15 595 000	10 510 967	17 105 000
11 06 62 03	Contributi volontari a organizzazioni internazionali	2	7 978 580	6 900 000			7 978 580	6 900 000
11 06 62 04	Governance e comunicazione	2	5 078 000	4 509 000			5 078 000	4 509 000
11 06 62 05	Informazioni sul mercato	2	4 900 000	4 100 000			4 900 000	4 100 000
	Articolo 11 06 62 — Subtotale		42 147 562	62 209 000	- 5 000 000	- 15 595 000	37 147 562	46 614 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 06 63	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica							
11 06 63 01	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica operativa	2	4 080 000	4 300 000			4 080 000	4 300 000
11 06 63 02	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 11 06 63 — Subtotale</i>		4 080 000	4 300 000			4 080 000	4 300 000
11 06 64	Agenzia europea di controllo della pesca	2	9 070 000	9 070 000			9 070 000	9 070 000
11 06 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
11 06 77 01	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi di mercato dei prodotti della pesca	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 77 02	Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore	2	p.m.	359 953			p.m.	359 953
11 06 77 03	Azione preparatoria — Politica marittima	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
11 06 77 05	Progetto pilota — Creazione di uno strumento unico relativo alle denominazioni commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 06 77	(seguito)							
11 06 77 06	Azione preparatoria — Guardiani del mare	2	p.m.	480 000			p.m.	480 000
11 06 77 07	Progetto pilota — Rendere operativa la rete di aree marine protette, esistenti o da istituire a norma della legislazione nazionale e internazionale in materia di ambiente e pesca, al fine di migliorare il potenziale produttivo della pesca dell'Unione nel Mediterraneo sulla base del rendimento massimo sostenibile e di un approccio ecosistemico nella gestione della pesca	2	p.m.	400 000			p.m.	400 000
11 06 77 08	Progetto pilota — Misure di sostegno alla pesca su piccola scala	2	p.m.	600 000			p.m.	600 000
11 06 77 09	Progetto pilota — Sviluppo di metodi di pesca d'altura innovativi e a basso impatto per pescherecci di piccole dimensioni nelle regioni ultraperiferiche, compreso lo scambio di prassi eccellenti e prove di pesca	2	p.m.	750 000			p.m.	750 000
11 06 77 10	Progetto pilota — Valutazione delle informazioni facoltative apposte sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Europa	2	250 000	125 000			250 000	125 000
11 06 77 11	Progetto pilota — Modernizzazione del controllo della pesca e ottimizzazione del controllo dei pescherecci con sistemi innovativi europei	2	500 000	250 000			500 000	250 000
11 06 77 12	Progetto pilota — Creazione di un servizio di guardia costiera europea	2	750 000	375 000			750 000	375 000
	<i>Articolo 11 06 77 — Subtotale</i>		1 500 000	3 339 953			1 500 000	3 339 953
	Capitolo 11 06 — Totale		900 648 394	576 409 953	- 5 000 000	- 138 425 000	895 648 394	437 984 953



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)*Commento*

L'articolo 80 del regolamento finanziario stabilisce che vengano applicate rettifiche finanziarie in caso di spese sostenute in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte all'articolo 6 5 2 dello stato delle entrate.

Gli articoli 97, 98 e 99 del regolamento (CE) n. 1198/2006 prevedono rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte all'articolo 6 5 3 dello stato delle entrate.

Gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (CE) n. 1303/2013 prevedono rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte all'articolo 6 5 4 dello stato delle entrate.

Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

L'articolo 177 del regolamento finanziario stabilisce le condizioni per il rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

I prefinanziamenti rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

11 06 60

Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della politica comune della pesca

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
805 423 852	335 000 000		- 117 681 000	805 423 852	217 319 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai programmi operativi del FEAMP finalizzati a rafforzare l'occupazione e la coesione economica, sociale e territoriale, a favorire una pesca e un'acquacoltura innovative, competitive e basate sulle conoscenze scientifiche, a sostenere la pesca su piccola scala, alla luce delle specificità dei singoli Stati membri, a promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse e a promuovere l'attuazione della politica comune della pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)**11 06 60** (seguito)

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 5 lettere a), c) e d).

11 06 61 *Favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione*

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 426 980	30 491 000		- 5 149 000	38 426 980	25 342 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dal programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, tra cui:

- l'osservatorio marino europeo e la rete di dati,
- progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione,
- l'attuazione della tabella di marcia del sistema comune per la condivisione delle informazioni,
- studi pilota transfrontalieri sulla pianificazione dello spazio marittimo,
- applicazioni informatizzate quali il forum marittimo e l'Atlante europeo dei mari,
- eventi e conferenze,
- elaborazione e attuazione di strategie relative ai bacini marittimi,
- iniziative volte al cofinanziamento, all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di osservazione marina e di strumenti tecnici per la progettazione, la creazione e la gestione di un sistema di rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il trattamento, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra gli Stati membri e/o le istituzioni internazionali partecipanti,
- servizi di segreteria o di sostegno.
- studi da effettuare a livello europeo e su scala dei bacini marittimi per identificare gli ostacoli alla crescita, valutare le nuove opportunità e determinare l'impatto umano sull'ambiente marino.



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)**11 06 61** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1), in particolare l'articolo 5 lettera b).

11 06 62 *Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata*

11 06 62 02 Controllo ed esecuzione

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 510 967	32 700 000	- 5 000 000	- 15 595 000	10 510 967	17 105 000

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i pagamenti per azioni del periodo 2007-2013 e concernenti le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di monitoraggio e controllo applicabili nell'ambito della politica comune della pesca per quanto riguarda:

- investimenti relativi ad attività di controllo svolte da enti amministrativi o dal settore privato, compresa l'applicazione di nuove tecnologie di controllo quali i sistemi elettronici di registrazione (ERS), i sistemi di sorveglianza via satellite dei pescherecci (VMS), i sistemi di identificazione automatica (AIS) connessi con sistemi di rilevamento dei pescherecci (VDS), nonché l'acquisto e l'ammodernamento di strumenti di controllo,
- programmi di formazione e di scambio di funzionari responsabili di compiti di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca,
- attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori,
- analisi costi/benefici, valutazione delle spese e audit effettuati dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza,
- iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediati, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di applicare le norme della politica comune della pesca,



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 62 (seguito)

11 06 62 02 (seguito)

- applicazione di sistemi e procedure volti a garantire la tracciabilità nonché di strumenti per il controllo della capacità della flotta tramite la sorveglianza della forza motrice,
- progetti pilota come quello relativo alla CCTV (televisione a circuito chiuso).

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le azioni di controllo in gestione diretta nell'ambito del FEAMP:


- acquisto congiunto e/o noleggio, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60% del tempo;
- valutazione e sviluppo di nuove tecnologie di controllo e di processi per gli scambi di dati,
- spese operative connesse al controllo e alla valutazione ad opera della Commissione del rispetto della politica comune della pesca, in particolare alle missioni di verifica, ispettive e di revisione contabile, all'equipaggiamento e alla formazione dei funzionari della Commissione, all'organizzazione di riunioni o alla partecipazione alle medesime, a studi, alle tecnologie informatiche nonché alla locazione o all'acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nel titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009,
- sostegno dell'attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare i sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (CE) n. 1224/2009,
- programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca,
- iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi medialti, intese a uniformare l'interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)**11 06 62** (seguito)

11 06 62 02 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 86.

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).



COMMISSIONE

TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»	89 264 976	89 264 976			89 264 976	89 264 976
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI	27 001 568 669	29 056 491 090		- 5 111 000 000	27 001 568 669	23 945 491 090
13 04	FONDO DI COESIONE (FC)	8 764 484 012	6 636 678 932			8 764 484 012	6 636 678 932
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRI- TORIALE	50 101 004	529 881 989			50 101 004	529 881 989
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000
13 07	REGOLAMENTO SUGLI AIUTI	33 212 000	23 782 000			33 212 000	23 782 000
	Titolo 13 — Totale	35 988 630 661	36 386 098 987		- 5 111 000 000	35 988 630 661	31 275 098 987



COMMISSIONE

TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI							
13 03 01	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 02	<i>Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 03	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 04	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 05	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 06	<i>Completamento di Urban (2000-2006)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 07	<i>Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 08	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 09	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 12	<i>Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda</i>	1,1	p.m.	3 000 000			p.m.	3 000 000
13 03 13	<i>Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 14	<i>Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 16	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza</i>	1,2	p.m.	11 630 610 000		- 1 072 000 000	p.m.	10 558 610 000
13 03 17	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE</i>	1,2	p.m.	20 000 000			p.m.	20 000 000
13 03 18	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione</i>	1,2	p.m.	2 302 998 509		- 1 097 000 000	p.m.	1 205 998 509
13 03 19	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea</i>	1,2	p.m.	504 208 000		- 227 000 000	p.m.	277 208 000
13 03 20	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa</i>	1,2	p.m.	4 770 484			p.m.	4 770 484
13 03 31	<i>Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)</i>	1,2	p.m.	558 015			p.m.	558 015
13 03 40	<i>Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)


Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 41	<i>Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</i>	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 60	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1,2	17 862 662 517	9 467 650 000		- 1 069 000 000	17 862 662 517	8 398 650 000
13 03 61	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1,2	3 396 891 363	1 860 036 800		- 636 000 000	3 396 891 363	1 224 036 800
13 03 62	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1,2	4 426 018 219	2 750 605 336		- 1 000 000 000	4 426 018 219	1 750 605 336
13 03 63	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1,2	217 673 091	108 017 000		- 10 000 000	217 673 091	98 017 000
13 03 64	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea</i>							
13 03 64 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1,2	958 188 214	284 930 000			958 188 214	284 930 000
13 03 64 02	Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)	4	5 171 292	1 500 000			5 171 292	1 500 000
13 03 64 03	Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)	4	1 414 450	264 000			1 414 450	264 000
	<i>Articolo 13 03 64 — Subtotale</i>		964 773 956	286 694 000			964 773 956	286 694 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 65	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa							
13 03 65 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1,2	74 000 000	57 415 941			74 000 000	57 415 941
13 03 65 02	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 13 03 65 — Subtotale</i>		74 000 000	57 415 941			74 000 000	57 415 941
13 03 66	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile							
		1,2	52 049 523	48 649 262			52 049 523	48 649 262
13 03 67	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico — Assistenza tecnica							
		1,2	p.m.	1 420 620			p.m.	1 420 620
13 03 68	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica							
		1,2	p.m.	750 000			p.m.	750 000
13 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
13 03 77 01	Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 02	Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione a livello globale	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 03	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 04	Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 05	Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 77	(seguito)							
13 03 77 06	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 07	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 08	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e eccellenza nella macroregione danubiana	1,2	p.m.	315 452			p.m.	315 452
13 03 77 09	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	1,2	p.m.	334 000			p.m.	334 000
13 03 77 10	Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 11	Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 12	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1,2	p.m.	1 857 671			p.m.	1 857 671
13 03 77 13	Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la «scala di eccellenza»	1,2	p.m.	2 100 000			p.m.	2 100 000
13 03 77 14	Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 77 15	Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano	1,2	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
13 03 77 16	Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 17	Azione preparatoria — Cooperazione UE-CELAC in materia di coesione territoriale	1,2	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
13 03 77 18	Azione preparatoria — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: scala di eccellenza — la via da seguire	1,2	1 000 000	500 000			1 000 000	500 000
13 03 77 19	Azione preparatoria — Sostegno alla crescita e alla governance nelle regioni che accusano ritardi in termini di sviluppo	1,2	1 000 000	500 000			1 000 000	500 000
13 03 77 20	Azione preparatoria — I vantaggi economici competitivi e le potenzialità di specializzazione intelligente a livello regionale in Romania	1,2	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
	<i>Articolo 13 03 77 — Subtotale</i>		7 500 000	9 107 123			7 500 000	9 107 123
	Capitolo 13 03 — Totale		27 001 568 669	29 056 491 090		- 5 111 000 000	27 001 568 669	23 945 491 090

Commento

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). In conformità dell'articolo 176, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nell'Unione. I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FESR.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FESR.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175, 176 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag.1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).


Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

13 03 16 Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	11 630 610 000		- 1 072 000 000	p.m.	10 558 610 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare relativamente a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla convergenza nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Parte dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata per affrontare le disparità interregionali in modo che la situazione di sviluppo generale di una regione non celi sacche di povertà e unità territoriali svantaggiate.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.


Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 18 Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 302 998 509		- 1 097 000 000	p.m.	1 205 998 509



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 18** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla competitività regionale e all'occupazione nel periodo di programmazione 2007-2013. Al di fuori delle regioni meno sviluppate, l'obiettivo punta a rafforzare la competitività e l'attrazione delle regioni, nonché l'occupazione alla luce delle finalità indicate dalla strategia Europa 2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 19 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	504 208 000		- 227 000 000	p.m.	277 208 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto a rafforzare la cooperazione territoriale e macroregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 60 **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 862 662 517	9 467 650 000		- 1 069 000 000	17 862 662 517	8 398 650 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni meno sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede sforzi sostenuti a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 61 **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 396 891 363	1 860 036 800		- 636 000 000	3 396 891 363	1 224 036 800

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema del phasing-out e phasing-in, in vigore nel periodo 2007-2013. Questa categoria comprende le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 61 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 62 **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 426 018 219	2 750 605 336		- 1 000 000 000	4 426 018 219	1 750 605 336

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni più sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'Unione.


Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 63 **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
217 673 091	108 017 000		- 10 000 000	217 673 091	98 017 000



COMMISSIONE


CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)***13 03 63** *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno supplementare specifico del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare è destinato a tenere conto delle difficoltà particolari che devono affrontare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le regioni settentrionali scarsamente popolate che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 al trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



COMMISSIONE

TITOLO 17
SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	SPESA AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI»	101 836 432	101 836 432			101 836 432	101 836 432
17 03	SANITÀ PUBBLICA	214 853 000	226 241 000	- 9 900 000	- 9 900 000	204 953 000	216 341 000
17 04	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE	253 935 628	243 249 628	- 2 870 000	- 2 870 000	251 065 628	240 379 628
	Titolo 17 — Totale	570 625 060	571 327 060	- 12 770 000	- 12 770 000	557 855 060	558 557 060



COMMISSIONE

TITOLO 17
SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 03	SANITÀ PUBBLICA							
17 03 01	Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)	3	56 451 000	48 500 000			56 451 000	48 500 000
17 03 10	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	3	53 683 000	53 683 000			53 683 000	53 683 000
17 03 11	Autorità europea per la sicurezza alimentare	3	76 244 000	76 075 000			76 244 000	76 075 000
17 03 12	Agenzia europea per i medicinali							
17 03 12 01	Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali	3	14 503 000	14 503 000	- 9 900 000	- 9 900 000	4 603 000	4 603 000
17 03 12 02	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	3	9 972 000	9 972 000			9 972 000	9 972 000
	Articolo 17 03 12 — Subtotale		24 475 000	24 475 000	- 9 900 000	- 9 900 000	14 575 000	14 575 000
17 03 13	Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco	4	200 000	200 000			200 000	200 000
17 03 51	Completamento dei programmi di sanità pubblica	3	p.m.	16 000 000			p.m.	16 000 000
17 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
17 03 77 01	Progetto pilota — Nuova situazione occupazionale nel settore sanitario: prassi eccellenti per migliorare la formazione professionale e le qualifiche degli operatori sanitari e la loro retribuzione	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 03 77 02	Progetto pilota — Ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 03 77 03	Progetto pilota — Consumo di frutta e verdura	2	p.m.	350 000			p.m.	350 000
17 03 77 04	Progetto pilota — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione	2	p.m.	300 000			p.m.	300 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)


Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 03 77	(seguito)							
17 03 77 05	Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2	2	p.m.	400 000			p.m.	400 000
17 03 77 06	Azione preparatoria — Resistenza antimicrobica (AMR): Ricerca sulle cause dell'abuso e dell'uso improprio degli antibiotici	2	p.m.	320 000			p.m.	320 000
17 03 77 07	Azione preparatoria — Creazione di una rete di esperti dell'Unione nel settore dell'assistenza specifica per adolescenti con problemi psicologici	3	p.m.	400 000			p.m.	400 000
17 03 77 08	Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa	3	p.m.	630 000			p.m.	630 000
17 03 77 09	Progetto pilota — Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione	3	p.m.	600 000			p.m.	600 000
17 03 77 10	Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)	3	p.m.	297 000			p.m.	297 000
17 03 77 11	Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura	2	p.m.	225 000			p.m.	225 000
17 03 77 12	Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze sanitarie: mobilitare competenze e valutazione delle azioni	2	p.m.	450 000			p.m.	450 000
17 03 77 13	Progetto pilota — Sviluppare strategie basate su prove per migliorare la salute di persone isolate e vulnerabili	2	p.m.	300 000			p.m.	300 000
17 03 77 14	Azione preparatoria — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione	2	p.m.	100 000			p.m.	100 000
17 03 77 15	Azione preparatoria — Studio europeo sull'onere e la cura dell'epilessia	3	p.m.	246 000			p.m.	246 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 03 77 16	Progetto pilota — Ripercussioni delle diverse modalità di trattamento delle malattie renali e delle pratiche di donazione e trapianto degli organi sulla spesa sanitaria e sui risultati per i pazienti	3	p.m.	300 000			p.m.	300 000
17 03 77 17	Progetto pilota — Piattaforma per la promozione della donazione di organi nell'Unione europea e nei paesi vicini: EUDONORG 2015-2016	3	p.m.	180 000			p.m.	180 000
17 03 77 18	Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario subite dalle persone LGBTI	3	p.m.	135 000			p.m.	135 000
17 03 77 19	Progetto pilota — Accesso all'assistenza sanitaria per le persone che vivono nelle zone rurali	3	p.m.	300 000			p.m.	300 000
17 03 77 20	Progetto pilota — Tenuta di un registro delle malformazioni congenite rare (nell'ambito del registro delle malattie rare) facendo riferimento alla struttura, organizzazione ed esperienza del registro polacco delle malformazioni congenite (PRCM)	3	100 000	50 000			100 000	50 000
17 03 77 21	Progetto pilota — Sostegno alle donne che soffrono di problemi di alcolismo, al fine di ridurre i rischi, in particolare durante la gravidanza	3	350 000	150 000			350 000	150 000
17 03 77 22	Progetto pilota — MentALLY	3	400 000	200 000			400 000	200 000
17 03 77 23	Progetto pilota — Gravi disturbi mentali e rischio di violenza: percorsi con assistenza e terapie efficaci	3	1 200 000	500 000			1 200 000	500 000
17 03 77 24	Progetto pilota — Verso una più equa e più efficace misurazione dell'accesso all'assistenza sanitaria in tutta l'Unione al fine di potenziare la cooperazione e il trasferimento di conoscenze	3	250 000	125 000			250 000	125 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 03 77 25	Progetto pilota — INTEGRATE: messa a punto di strategie integrate per il controllo e il trattamento delle malattie croniche e reumatiche: ruolo degli indicatori di qualità e dei risultati segnalati dai pazienti a integrazione della valutazione clinica dell'attività della malattia e dei danni da essa provocati	3	500 000	250 000			500 000	250 000
17 03 77 26	Progetto pilota — Corsi di prevenzione primaria per ragazze che vivono in zone a rischio più elevato di cancro al seno	3	500 000	250 000			500 000	250 000
17 03 77 27	Progetto pilota — Ridistribuzione del cibo	3	500 000	250 000			500 000	250 000
	<i>Articolo 17 03 77 — Subtotale</i>		3 800 000	7 308 000			3 800 000	7 308 000
	Capitolo 17 03 — Totale		214 853 000	226 241 000	- 9 900 000	- 9 900 000	204 953 000	216 341 000

17 03 12 Agenzia europea per i medicinali

17 03 12 01 Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 503 000	14 503 000	- 9 900 000	- 9 900 000	4 603 000	4 603 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e di personale dell'agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3), al fine di svolgere le funzioni previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

L'agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.



COMMISSIONE

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)***17 03 12** *(seguito)***17 03 12 01** *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2016 ammonta complessivamente a 26 424 000 EUR. All'importo di 24 475 000 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 1 949 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 36 del 30.4.2004, pag. 1) e sostituisce il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

Atti di riferimento

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.4.2001, pag. 67).

Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).



COMMISSIONE

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)***17 03 12** *(seguito)*17 03 12 01 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).


Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1).



COMMISSIONE

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 04	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE							
17 04 01	<i>Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione</i>	3	171 925 000	144 840 000			171 925 000	144 840 000
17 04 02	<i>Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione</i>	3	12 000 000	6 100 000			12 000 000	6 100 000
17 04 03	<i>Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili</i>	3	47 401 000	55 250 000			47 401 000	55 250 000
17 04 04	<i>Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante</i>	3	19 000 000	18 000 000			19 000 000	18 000 000
17 04 07	<i>Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi</i>	2	3 319 628	3 319 628	- 2 870 000	- 2 870 000	449 628	449 628
17 04 10	<i>Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante</i>	4	290 000	290 000			290 000	290 000
17 04 51	<i>Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante</i>	3	p.m.	15 000 000			p.m.	15 000 000
17 04 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>							
17 04 77 01	Progetto pilota — Rete europea coordinata per il benessere degli animali	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 04 77 02	Azione preparatoria — Posti di controllo (aree di sosta) per il trasporto di animali	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 04 77 03	Progetto pilota — Sviluppo di prassi ottimali nel trasporto di animali	2	p.m.	300 000			p.m.	300 000
17 04 77 04	Progetto pilota — Rete dei caseifici agricoli e artigianali europei — Progetto di una «Guida europea di buone prassi igieniche»	2	p.m.	150 000			p.m.	150 000
	Articolo 17 04 77 — Subtotale		p.m.	450 000			p.m.	450 000
	Capitolo 17 04 — Totale		253 935 628	243 249 628	- 2 870 000	- 2 870 000	251 065 628	240 379 628



COMMISSIONE

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)

17 04 07 Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 319 628	3 319 628	- 2 870 000	- 2 870 000	449 628	449 628

Commento

Ex voce 07 02 05 01

Stanziamiento a copertura delle spese per il personale e delle spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia per l'attuazione della legislazione sui biocidi.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche è contenuta nell'allegato «Personale».

Il contributo dell'Unione per il 2016 ammonta complessivamente a 3 650 000 EUR. All'importo di 3 319 628 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 330 372 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 22).



COMMISSIONE

TITOLO 18
MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	SPESA AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»	53 847 598	53 847 598	500 000	500 000	54 347 598	54 347 598
18 02	SICUREZZA INTERNA	1 089 208 867	849 121 556	70 000 000		1 159 208 867	849 121 556
18 03	ASILO E MIGRAZIONE	1 806 730 094	1 066 910 600	130 000 000		1 936 730 094	1 066 910 600
18 04	PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA	22 977 000	21 450 000			22 977 000	21 450 000
18 05	ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	136 092 171	235 589 343			136 092 171	235 589 343
18 06	POLITICHE ANTIDROGA	17 236 000	17 324 000			17 236 000	17 324 000
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE	99 000 000	79 200 000	49 500 000	9 500 000	148 500 000	88 700 000
	Titolo 18 — Totale	3 225 091 730	2 323 443 097	250 000 000	10 000 000	3 475 091 730	2 333 443 097




COMMISSIONE

TITOLO 18
MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»				
18 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Migrazione e affari interni»	5,2	35 334 794		35 334 794
18 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Migrazione e affari interni»				
18 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 352 155		2 352 155
18 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 502 512		2 502 512
	<i>Articolo 18 01 02 — Subtotale</i>		4 854 667		4 854 667
18 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Migrazione e affari interni»	5,2	2 255 104		2 255 104
18 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Migrazione e affari interni»				
18 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna	3	2 325 000		2 325 000
18 01 04 02	Spese di supporto per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione	3	2 325 000		2 325 000
18 01 04 03	Spese di sostegno per il programma «Europa per i cittadini»	3	160 000		160 000
18 01 04 04	Spese di supporto per il programma Giustizia - Programmi antidroga	3	100 000		100 000
18 01 04 05	Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	3	1 000 000	500 000	1 500 000
	<i>Articolo 18 01 04 — Subtotale</i>		5 910 000	500 000	6 410 000
18 01 05	Spese di supporto per le attività di ricerca e i programmi innovativi del settore «Migrazione e affari interni»				
18 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 229 533		2 229 533
18 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	576 000		576 000
18 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	484 500		484 500
	<i>Articolo 18 01 05 — Subtotale</i>		3 290 033		3 290 033
18 01 06	Agenzie esecutive				
18 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma «Europa per i cittadini»	3	2 203 000		2 203 000
	<i>Articolo 18 01 06 — Subtotale</i>		2 203 000		2 203 000
	Capitolo 18 01 — Totale		53 847 598	500 000	54 347 598



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)

18 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Migrazione e affari interni»

18 01 04 05 Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 4/2017	Nuovo importo
1 000 000	500 000	1 500 000

*Commento**Nuova voce*

Stanziamiento destinato a coprire le spese di supporto direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del sostegno di emergenza all'interno dell'Unione. Questo comprende, tra l'altro, le spese per:

- attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione;
- lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il supporto di sistemi informativi ad uso interno o volti a migliorare il coordinamento tra la Commissione e le altre istituzioni, le amministrazioni nazionali, le agenzie, le organizzazioni non governative, gli altri partner che forniscono sostegno di emergenza e gli esperti in questo campo;
- studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo della misura;
- altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati, iscritte alla voce 6 0 2 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche


Cfr. articolo 18 07 01.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02	SICUREZZA INTERNA							
18 02 01	Fondo Sicurezza interna							
18 02 01 01	Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	3	487 653 803	214 436 438	70 000 000		557 653 803	214 436 438
18 02 01 02	Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi	3	155 555 064	78 737 456			155 555 064	78 737 456
18 02 01 03	Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell'informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 18 02 01 — Subtotale</i>		643 208 867	293 173 894	70 000 000		713 208 867	293 173 894
18 02 02	Strumento Schengen per la Croazia	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 03	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	3	238 686 000	238 686 000			238 686 000	238 686 000
18 02 04	Ufficio europeo di polizia (Europol)	3	99 660 000	99 660 000			99 660 000	99 660 000
18 02 05	Accademia europea di polizia (CEPOL)	3	8 411 000	8 411 000			8 411 000	8 411 000
18 02 07	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	3	80 022 000	80 022 000			80 022 000	80 022 000
18 02 08	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)	3	9 610 500	13 398 000			9 610 500	13 398 000
18 02 09	Sistema di informazione sui visti (VIS)	3	9 610 500	16 285 000			9 610 500	16 285 000
18 02 51	Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà	3	p.m.	99 485 662			p.m.	99 485 662
18 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
18 02 77 01	Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 77	(seguito)							
18 02 77 02	Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 18 02 77 — Subtotale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 18 02 — Totale		1 089 208 867	849 121 556	70 000 000		1 159 208 867	849 121 556

18 02 01 Fondo Sicurezza interna

18 02 01 01 Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
487 653 803	214 436 438	70 000 000		557 653 803	214 436 438


Commento

Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione clandestina,
- sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo l'ulteriore armonizzazione delle relative misure di gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione e attraverso la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e tra questi e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche attraverso la lotta contro l'immigrazione clandestina, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e prestando debita attenzione alle caratteristiche specifiche delle persone interessate e alla prospettiva di genere.

Stanziamento destinato a finanziare le spese relative ad azioni realizzate negli o dagli Stati membri, in particolare:

- infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché al fine di agevolare i flussi di viaggiatori,
- attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone,
- sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficiente dei flussi migratori transfrontalieri, ivi compresi gli investimenti nei sistemi attuali e per quelli futuri,



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 01 *(seguito)*

- infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione, attrezzatura operativa necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto,
- formazione sull'utilizzo di tale attrezzatura e di tali sistemi, nonché promozione di norme di gestione della qualità e formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche nei paesi terzi, riguardante lo svolgimento della sorveglianza, i compiti di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale in materia di diritti umani, prendendo in considerazione un approccio sensibile alla dimensione di genere, compresa l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e del contrabbando di persone,
- distacco in paesi terzi di funzionari di collegamento sull'immigrazione e di consulenti in materia di documenti, nonché scambi e distacco di guardie di frontiera fra gli Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo,
- studi, attività di formazione, progetti pilota e altre azioni per l'istituzione progressiva del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014, ivi comprese le azioni finalizzate a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri o tra gli stessi e le azioni connesse all'interoperabilità e all'armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere,
- studi, progetti pilota e azioni finalizzati ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre le spese relative ad azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi,
- azioni inerenti alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte,
- progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con Eurosur,
- studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi,
- studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi.

Stanziamiento destinato inoltre a compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 01 *(seguito)*

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Per essere ammissibili al finanziamento, tali azioni devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e di visti, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1053/2013, del 7 ottobre 2013, per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco,
- migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche,
- sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, ivi compresi strumenti statistici comuni, e metodi nonché di indicatori comuni, con l'ausilio di dati disaggregati per genere,
- sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entro il campo di applicazione dello strumento;
- promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di migliori pratiche e di approcci innovativi tra le varie parti coinvolte a livello europeo,
- promuovere progetti finalizzati all'armonizzazione e all'interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione al fine di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere,
- sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell'Unione,
- sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca,
- sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 01 *(seguito)*

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia di sollecitazione urgente ed eccezionale determinata dall'attraversamento o dal previsto attraversamento della frontiera esterna di uno o più Stati membri da parte di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

Lo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all'applicazione dell'acquis di Schengen. A questi costi vanno aggiunti quelli per le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).


Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03	ASILO E MIGRAZIONE							
18 03 01	Fondo Asilo, migrazione e integrazione							
18 03 01 01	Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri	3	1 473 487 626	704 850 000	130 000 000		1 603 487 626	704 850 000
18 03 01 02	Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci	3	314 476 868	216 910 000			314 476 868	216 910 000
	<i>Articolo 18 03 01 — Subtotale</i>		1 787 964 494	921 760 000	130 000 000		1 917 964 494	921 760 000
18 03 02	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — UESA	3	18 665 600	18 665 600			18 665 600	18 665 600
18 03 03	Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)	3	100 000	100 000			100 000	100 000
18 03 51	Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori	3	p.m.	125 000 000			p.m.	125 000 000
18 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
18 03 77 01	Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione	3	—	—			—	—
18 03 77 03	Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 04	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03 77	(seguito)							
18 03 77 05	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3	p.m.	560 000			p.m.	560 000
18 03 77 06	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3	p.m.	300 000			p.m.	300 000
18 03 77 07	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3	p.m.	285 000			p.m.	285 000
18 03 77 08	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	150 000			p.m.	150 000
18 03 77 09	Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture	3	p.m.	90 000			p.m.	90 000
18 03 77 10	Progetto pilota — Completamento dei finanziamenti per le vittime di torture	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 18 03 77 — Subtotale		p.m.	1 385 000			p.m.	1 385 000
	Capitolo 18 03 — Totale		1 806 730 094	1 066 910 600	130 000 000		1 936 730 094	1 066 910 600


18 03 01 Fondo Asilo, migrazione e integrazione

18 03 01 01 Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 473 487 626	704 850 000	130 000 000		1 603 487 626	704 850 000

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare -anche tramite la cooperazione pratica- la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)*

18 03 01 *(seguito)*

18 03 01 01 *(seguito)*

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché quelle volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo.

Stanziamento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale e i beneficiari di altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di reinsediamento e trasferimento di richiedenti e/o beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all'altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, comprese le attività di assistenza e coordinamento all'arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)***18 03 01** *(seguito)*18 03 01 01 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Decisione (EU) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 07 — STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE							
18 07 01	Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione		99 000 000	79 200 000	49 500 000	9 500 000	148 500 000	88 700 000
	Capitolo 18 07 — Totale		99 000 000	79 200 000	49 500 000	9 500 000	148 500 000	88 700 000

*Commento**Nuovo capitolo***18 07 01 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione**

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
99 000 000	79 200 000	49 500 000	9 500 000	148 500 000	88 700 000

*Commento**Nuovo articolo*

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di operazioni di sostegno emergenziale per rispondere alle esigenze umanitarie urgenti ed eccezionali riscontrate negli Stati membri a seguito di calamità naturali e provocate dall'uomo, quali l'improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi (rifugiati e migranti) nel loro territorio.

Dette operazioni possono consistere in un sostegno di emergenza fornito in base alle necessità, a complemento della risposta degli Stati membri interessati, volto a tutelare la vita, a prevenire e alleviare le sofferenze e a mantenere la dignità umana. La risposta di emergenza può comprendere operazioni di assistenza, soccorso e, se necessario, protezione finalizzate a salvare e proteggere vite in situazioni di calamità o di post-emergenza. Lo stanziamento è destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessari per l'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per i gruppi di persone interessati, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, il magazzinaggio, la spedizione, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso all'aiuto per i beneficiari.


Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la fornitura di cibo o di prodotti e materiale necessari per l'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale.

Lo stanziamento può coprire anche altri costi direttamente legati all'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale e il costo delle misure indispensabili a tal fine, entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondano alle esigenze dei beneficiari, soddisfino l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscano una maggiore trasparenza.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati, iscritte alla voce 6 0 2 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche


Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).



COMMISSIONE

TITOLO 32**ENERGIA**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA»	82 340 477	82 340 477			82 340 477	82 340 477
32 02	ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI	641 188 400	374 741 196	- 73 908 000		567 280 400	374 741 196
32 03	ENERGIA NUCLEARE	163 258 000	174 900 000			163 258 000	174 900 000
32 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA	324 676 361	426 866 961			324 676 361	426 866 961
32 05	ITER	320 212 092	448 897 012			320 212 092	448 897 012
	Titolo 32 — Totale	1 531 675 330	1 507 745 646	- 73 908 000		1 457 767 330	1 507 745 646




COMMISSIONE

TITOLO 32

ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 02	ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI							
32 02 01	Meccanismo per collegare l'Europa							
32 02 01 01	Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas	1,1	182 235 000	43 223 000			182 235 000	43 223 000
32 02 01 02	Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione	1,1	182 235 000	43 223 000			182 235 000	43 223 000
32 02 01 03	Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente	1,1	182 235 818	43 223 000			182 235 818	43 223 000
32 02 01 04	Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici	1,1	73 908 000	31 201 614	- 73 908 000		p.m.	31 201 614
	<i>Articolo 32 02 01 — Subtotale</i>		620 613 818	160 870 614	- 73 908 000		546 705 818	160 870 614
32 02 02	Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia	1,1	5 098 000	5 000 000			5 098 000	5 000 000
32 02 03	Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici	1,1	312 000	436 000			312 000	436 000
32 02 10	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	1,1	15 164 582	15 164 582			15 164 582	15 164 582
32 02 51	Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia	1,1	p.m.	15 000 000			p.m.	15 000 000
32 02 52	Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica	1,1	p.m.	176 000 000			p.m.	176 000 000
32 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
32 02 77 01	Progetto pilota — Sicurezza energetica — Gas di scisto	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 02 77	(seguito)							
32 02 77 02	Azione preparatoria — Meccanismi di cooperazione per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti energetiche rinnovabili	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 02 77 05	Azione preparatoria — Isole europee per una politica energetica comune	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 02 77 06	Progetto pilota — Modelli tecnico-economici per reti di riscaldamento urbano con alimentazione multipla	2	p.m.	1 250 000			p.m.	1 250 000
32 02 77 07	Progetto pilota — Studio di fattibilità sul finanziamento di misure a basso costo a favore dell'efficienza energetica nei nuclei familiari a basso reddito	1,1	p.m.	20 000			p.m.	20 000
32 02 77 08	Progetto pilota — Penuria di combustibili - Valutazione dell'impatto della crisi e riesame delle misure già esistenti e delle possibili nuove misure negli Stati membri	1,1	p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
	Articolo 32 02 77 — Subtotale		p.m.	2 270 000			p.m.	2 270 000
	Capitolo 32 02 — Totale		641 188 400	374 741 196	- 73 908 000		567 280 400	374 741 196

32 02 01 Meccanismo per collegare l'Europa

32 02 01 04 Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
73 908 000	31 201 614	- 73 908 000		p.m.	31 201 614

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi del contributo dell'Unione a strumenti finanziari istituiti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa al fine di consentire o agevolare l'accesso ai finanziamenti a lungo termine o alle risorse degli investitori privati e quindi accelerare o rendere possibile il finanziamento di progetti d'interesse comune ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39). Gli strumenti finanziari saranno costituiti sotto forma di strumenti di debito o di capitale previa valutazione *ex ante* conformemente all'articolo 224 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1). Sono destinati ad essere attuati in gestione diretta da parte delle entità delegate, ai sensi del regolamento finanziario, o congiuntamente con le entità delegate.



COMMISSIONE

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)***32 02 01** *(seguito)*32 02 01 04 *(seguito)*

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e di rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 3 4 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche


Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).



COMMISSIONE

TITOLO 40**RISERVE**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI	557 957 750	392 345 750	- 3 830 000	- 176 735 000	554 127 750	215 610 750
40 03	RISERVA NEGATIVA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 40 — Totale	561 384 489	395 772 489	- 3 830 000	- 176 735 000	557 554 489	219 037 489



COMMISSIONE

TITOLO 40**RISERVE****CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI**

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI							
40 02 40	<i>Stanziamanti non dissociati</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
40 02 41	<i>Stanziamanti dissociati</i>		83 345 750	83 345 750	- 3 830 000	- 6 735 000	79 515 750	76 610 750
40 02 42	<i>Riserva per aiuti d'urgenza</i>	9	309 000 000	309 000 000		- 170 000 000	309 000 000	139 000 000
40 02 43	<i>Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione</i>	9	165 612 000	p.m.			165 612 000	p.m.
Capitolo 40 02 — Totale			557 957 750	392 345 750	- 3 830 000	- 176 735 000	554 127 750	215 610 750

40 02 41 Stanziamanti dissociati


Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
83 345 750	83 345 750	- 3 830 000	- 6 735 000	79 515 750	76 610 750

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Articolo	11 03 01	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	79 515 750	76 610 750
				Totale	79 515 750 76 610 750



COMMISSIONE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI (seguito)**40 02 41** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

40 02 42 *Riserva per aiuti d'urgenza*

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 4/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
309 000 000	309 000 000		- 170 000 000	309 000 000	139 000 000

Commento

La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

L'importo annuo della riserva è fissato a 280 000 000 EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. La quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



COMMISSIONE

ORGANICO

S 03 - Organismi istituiti dall'Unione europea aventi personalità giuridica

Agenzie decentrate

Agenzie decentrate — Affari interni

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

Gruppo di funzioni e grado	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)					
	Posti					
	2016		2016			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Bilancio rettificativo n. 4/2016		Bilancio 2016 riveduto	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14		1				1
AD 13		4				4
AD 12		11		1		12
AD 11		8		1		9
AD 10		6		2		8
AD 9		8		2		10
AD 8		55		11		66
AD 7		29		15		44
AD 6		21		5		26
AD 5		13		1		14
Totale AD		157		38		195
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		5				5
AST 7		11				11
AST 6		14				14
AST 5		20				20
AST 4		14		12		26
AST 3		4				4
AST 2						
AST 1						
Totale AST		68		12		80



COMMISSIONE

Gruppo di funzioni e grado	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)					
	Posti					
	2016		2016			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Bilancio rettificativo n. 4/2016		Bilancio 2016 riveduto	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Totale AST/SC						
Totale generale		225		50		275
Totale effettivi		225		50		275

17CE0852



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2017/304**del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2016**

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 ⁽⁵⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 adottato dalla Commissione il 7 ottobre 2016,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 adottata dal Consiglio l'8 novembre 2016 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 1° dicembre 2016,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 è definitivamente adottato.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2016

Il Presidente
M. SCHULZ

⁽¹⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 48 del 24.2.2016.



BILANCIO RETTIFICATIVO N. 5 PER L'ESERCIZIO 2017

SOMMARIO

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale	
B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio	
— Titolo 1: Risorse proprie	
— Titolo 3: Eccedenze, saldi e adeguamenti	
— Titolo 7: Interessi di mora e multe	

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE**Sezione III: Commissione**

— Entrate	
— Titolo 7: Interessi di mora e multe	



A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire durante l'esercizio 2016 conformemente all'articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

SPESE

Descrizione	Bilancio 2016 ⁽¹⁾	Bilancio 2015 ⁽²⁾	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	59 290 697 648	66 853 308 910	- 11,31
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	54 972 403 654	55 978 784 039	- 1,80
3. Sicurezza e cittadinanza	3 022 387 739	1 926 965 795	+ 56,85
4. Ruolo mondiale dell'Europa	10 155 590 403	7 478 225 907	+ 35,80
5. Amministrazione	8 950 916 040	8 658 632 705	+ 3,38
6. Compensazioni	p.m.	p.m.	—
Strumenti speciali	219 000 000	384 505 583	- 43,04
Totale delle spese ⁽³⁾	136 610 995 484	141 280 422 939	- 3,31

⁽¹⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016) e dei bilanci rettificativi n. 1/2016 e n. 5/2016.

⁽²⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del 13.3.2015) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 8/2015.

⁽³⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».



ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2016 ⁽¹⁾	Bilancio 2015 ⁽²⁾	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 616 701 373	3 045 497 557	- 46,92
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	1 349 116 814	1 434 557 708	- 5,96
Riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	p.m.	7 133 244 000	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	2 965 818 187	11 613 299 265	- 74,46
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	20 247 900 000	18 759 400 000	+ 7,93
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	16 279 317 150	18 023 353 946	- 9,68
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	97 117 960 147	92 884 369 728	+ 4,56
Stanziamanti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom ⁽³⁾	133 645 177 297	129 667 123 674	+ 3,07
Totale delle entrate ⁽⁴⁾	136 610 995 484	141 280 422 939	- 3,31
⁽¹⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016) e dei bilanci rettificativi n. 1/2016 e n. 5/2016. ⁽²⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del 13.3.2015) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 8/2015. ⁽³⁾ Le risorse proprie per il bilancio 2016 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 166a riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 18 maggio 2016. ⁽⁴⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».			



TABELLA 1

Calcolo della riduzione degli imponibili armonizzati dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Stato membro	1% della base IVA non ridotta	1% del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1% del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1% della base IVA ridotta (*)	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 721 991 000	4 238 385 000	50	2 119 192 500	1 721 991 000	
Bulgaria	207 858 000	436 223 000	50	218 111 500	207 858 000	
Repubblica ceca	680 378 000	1 582 293 000	50	791 146 500	680 378 000	
Danimarca	1 022 373 000	2 804 139 000	50	1 402 069 500	1 022 373 000	
Germania	12 984 422 000	32 010 557 000	50	16 005 278 500	12 984 422 000	
Estonia	102 808 000	207 919 000	50	103 959 500	102 808 000	
Irlanda	809 088 000	1 948 180 000	50	974 090 000	809 088 000	
Grecia	759 264 000	1 760 083 000	50	880 041 500	759 264 000	
Spagna	4 723 052 000	11 193 707 000	50	5 596 853 500	4 723 052 000	
Francia	9 712 577 000	22 713 643 000	50	11 356 821 500	9 712 577 000	
Croazia	256 144 000	438 499 000	50	219 249 500	219 249 500	Croazia
Italia	6 088 296 000	16 687 221 000	50	8 343 610 500	6 088 296 000	
Cipro	116 299 000	172 542 000	50	86 271 000	86 271 000	Cipro
Lettonia	98 291 000	258 792 000	50	129 396 000	98 291 000	
Lituania	151 049 000	376 190 000	50	188 095 000	151 049 000	
Lussemburgo	275 478 000	350 152 000	50	175 076 000	175 076 000	Lussemburgo
Ungheria	433 908 000	1 073 674 000	50	536 837 000	433 908 000	
Malta	63 326 000	91 306 000	50	45 653 000	45 653 000	Malta
Paesi Bassi	2 787 039 000	7 030 893 000	50	3 515 446 500	2 787 039 000	
Austria	1 556 782 000	3 461 805 000	50	1 730 902 500	1 556 782 000	
Polonia	1 833 156 000	4 236 962 000	50	2 118 481 000	1 833 156 000	
Portogallo	871 109 000	1 817 370 000	50	908 685 000	871 109 000	
Romania	550 855 000	1 643 024 000	50	821 512 000	550 855 000	
Slovenia	178 550 000	391 715 000	50	195 857 500	178 550 000	
Slovacchia	266 343 000	776 122 000	50	388 061 000	266 343 000	
Finlandia	915 357 000	2 127 774 000	50	1 063 887 000	915 357 000	
Svezia	2 034 845 000	4 900 449 000	50	2 450 224 500	2 034 845 000	
Regno Unito	12 151 903 000	25 888 719 000	50	12 944 359 500	12 151 903 000	
Totale	63 352 541 000	150 618 338 000		75 309 169 000	63 167 543 500	

(*) La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell'RNL.




TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'IVA conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1% della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 721 991 000	0,30	516 597 300
Bulgaria	207 858 000	0,30	62 357 400
Repubblica ceca	680 378 000	0,30	204 113 400
Danimarca	1 022 373 000	0,30	306 711 900
Germania	12 984 422 000	0,15	1 947 663 300
Estonia	102 808 000	0,30	30 842 400
Irlanda	809 088 000	0,30	242 726 400
Grecia	759 264 000	0,30	227 779 200
Spagna	4 723 052 000	0,30	1 416 915 600
Francia	9 712 577 000	0,30	2 913 773 100
Croazia	219 249 500	0,30	65 774 850
Italia	6 088 296 000	0,30	1 826 488 800
Cipro	86 271 000	0,30	25 881 300
Lettonia	98 291 000	0,30	29 487 300
Lituania	151 049 000	0,30	45 314 700
Lussemburgo	175 076 000	0,30	52 522 800
Ungheria	433 908 000	0,30	130 172 400
Malta	45 653 000	0,30	13 695 900
Paesi Bassi	2 787 039 000	0,15	418 055 850
Austria	1 556 782 000	0,30	467 034 600
Polonia	1 833 156 000	0,30	549 946 800
Portogallo	871 109 000	0,30	261 332 700
Romania	550 855 000	0,30	165 256 500
Slovenia	178 550 000	0,30	53 565 000
Slovacchia	266 343 000	0,30	79 902 900
Finlandia	915 357 000	0,30	274 607 100
Svezia	2 034 845 000	0,15	305 226 750
Regno Unito	12 151 903 000	0,30	3 645 570 900
Totale	63 167 543 500		16 279 317 150



TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1% del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	4 238 385 000		2 732 889 706
Bulgaria	436 223 000		281 274 435
Repubblica ceca	1 582 293 000		1 020 254 708
Danimarca	2 804 139 000		1 808 094 972
Germania	32 010 557 000		20 640 248 993
Estonia	207 919 000		134 065 144
Irlanda	1 948 180 000		1 256 176 838
Grecia	1 760 083 000		1 134 892 822
Spagna	11 193 707 000		7 217 646 966
Francia	22 713 643 000		14 645 644 780
Croazia	438 499 000		282 741 989
Italia	16 687 221 000		10 759 837 650
Cipro	172 542 000		111 254 229
Lettonia	258 792 000	0,6 447 951 (*)	166 867 803
Lituania	376 190 000		242 565 453
Lussemburgo	350 152 000		225 776 280
Ungheria	1 073 674 000		692 299 690
Malta	91 306 000		58 873 658
Paesi Bassi	7 030 893 000		4 533 485 067
Austria	3 461 805 000		2 232 154 759
Polonia	4 236 962 000		2 731 972 163
Portogallo	1 817 370 000		1 171 831 196
Romania	1 643 024 000		1 059 413 757
Slovenia	391 715 000		252 575 897
Slovacchia	776 122 000		500 439 631
Finlandia	2 127 774 000		1 371 978 162
Svezia	4 900 449 000		3 159 785 302
Regno Unito	25 888 719 000		16 692 918 097
Totale	150 618 338 000		97 117 960 147

(*) Calcolo dell'aliquota: $(97\ 117\ 960\ 147) / (150\ 618\ 338\ 000) = 0,644795059065119$.




TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria e la Svezia e del relativo finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale dell'imponibile RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,81	31 449 227	31 449 227
Bulgaria		0,29	3 236 817	3 236 817
Repubblica ceca		1,05	11 740 767	11 740 767
Danimarca	- 142 439 555	1,86	20 806 983	- 121 632 572
Germania		21,25	237 521 435	237 521 435
Estonia		0,14	1 542 779	1 542 779
Irlanda		1,29	14 455 684	14 455 684
Grecia		1,17	13 059 986	13 059 986
Spagna		7,43	83 058 391	83 058 391
Francia		15,08	168 537 432	168 537 432
Croazia		0,29	3 253 705	3 253 705
Italia		11,08	123 820 797	123 820 797
Cipro		0,11	1 280 278	1 280 278
Lettonia		0,17	1 920 262	1 920 262
Lituania		0,25	2 791 366	2 791 366
Lussemburgo		0,23	2 598 162	2 598 162
Ungheria		0,71	7 966 765	7 966 765
Malta		0,06	677 499	677 499
Paesi Bassi	- 761 503 777	4,67	52 169 910	- 709 333 867
Austria	- 10 956 889	2,30	25 686 929	14 730 040
Polonia		2,81	31 438 669	31 438 669
Portogallo		1,21	13 485 062	13 485 062
Romania		1,09	12 191 397	12 191 397
Slovenia		0,26	2 906 563	2 906 563
Slovacchia		0,52	5 758 900	5 758 900
Finlandia		1,41	15 788 289	15 788 289
Svezia	- 202 702 444	3,25	36 361 807	- 166 340 637
Regno Unito		17,19	192 096 804	192 096 804
Totale	- 1 117 602 665	100,00	1 117 602 665	0



TABELLA 5.1

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2015 conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	19,2145	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,5910	
3. (1) - (2)	11,6235	
4. Spesa ripartita totale		129 194 773 448
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		31 733 179 803
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		97 461 593 645
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		7 476 753 663
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		1 496 521 393
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		5 980 232 270
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		- 76 109 576
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) - (10)		6 056 341 847
⁽¹⁾ Percentuali arrotondate. ⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. ⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL. ⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 20% al 1° gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per le spese di riscossione di queste risorse (RPT).		



TABELLA 5.2

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2014 conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 3 6)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	17,4319	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,4180	
3. (1) - (2)	10,0139	
4. Spesa ripartita totale		128 669 838 650
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		33 342 488 843
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		95 327 349 807
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		6 300 352 079
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		1 162 878 038
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		5 137 474 040
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		- 28 189 034
11. Correzione a favore del Regno Unito ⁽⁵⁾ = (9) - (10)		5 165 663 075
<p>⁽¹⁾ Percentuali arrotondate.</p> <p>⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originarie dal FEAOG, sezione garanzia.</p> <p>⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.</p> <p>⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 20% al 1° gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per le spese di riscossione di queste risorse (RPT).</p> <p>⁽⁵⁾ Nota: la differenza di -315 819 810 EUR tra l'importo provvisorio della correzione britannica 2014 (5 165 663 075 EUR, come calcolato sopra) e l'importo della correzione britannica 2014 precedentemente iscritto in bilancio (4 849 843 265 EUR, iscritti nel presente BR per l'applicazione della DRP 2014 nell'esercizio 2015) è finanziata nel capitolo 36 del BR n. 5/2016.</p>		



TABELLA 5.3

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2012 conformemente all'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Quota del Regno Unito (in %) nella base IVA non ridotta indicativa	16,1200	
2. Quota del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,2358	
3. (1) - (2)	8,8842	
4. Spesa ripartita totale		126 017 496 941
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		30 151 594 002
5a. Spese di preadesione		3 084 519 964
5b. Spese legate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		27 067 074 038
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		95 865 902 938
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		5 621 164 211
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		331 907 397
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		5 289 256 814
10. Guadagni imprevidi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		12 810 520
11. Correzione a favore del Regno Unito ⁽⁵⁾ = (9) - (10)		5 276 446 294

⁽¹⁾ Percentuali arrotondate.

⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2004-2010, nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2007-2010 (5a); ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e per le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevidi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 25% al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

⁽⁵⁾ Nota: la differenza di -132 837 911 EUR tra l'importo definitivo della correzione britannica del 2012 (5 276 446 294 EUR, come calcolato sopra) e l'importo della correzione britannica del 2012 precedentemente iscritto in bilancio (5 143 608 383 EUR, iscritti nel BR n. 6/2015) è finanziata nel capitolo 35 del BR n. 4/2016.




TABELLA 6.1

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 6 056 341 847 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,81	3,40	5,48		1,56	4,96	300 419 482
Bulgaria	0,29	0,35	0,56		0,16	0,51	30 919 770
Repubblica ceca	1,05	1,27	2,05		0,58	1,85	112 153 956
Danimarca	1,86	2,25	3,63		1,03	3,28	198 759 194
Germania	21,25	25,66	0,00	- 19,25	0,00	6,42	388 574 256
Estonia	0,14	0,17	0,27		0,08	0,24	14 737 434
Irlanda	1,29	1,56	2,52		0,72	2,28	138 088 264
Grecia	1,17	1,41	2,28		0,65	2,06	124 755 826
Spagna	7,43	8,97	14,48		4,13	13,10	793 417 224
Francia	15,08	18,21	29,37		8,37	26,58	1 609 957 772
Croazia	0,29	0,35	0,57		0,16	0,51	31 081 094
Italia	11,08	13,38	21,58		6,15	19,53	1 182 801 065
Cipro	0,11	0,14	0,22		0,06	0,20	12 229 889
Lettonia	0,17	0,21	0,33		0,10	0,30	18 343 345
Lituania	0,25	0,30	0,49		0,14	0,44	26 664 592
Lussemburgo	0,23	0,28	0,45		0,13	0,41	24 819 001
Ungheria	0,71	0,86	1,39		0,40	1,26	76 102 711
Malta	0,06	0,07	0,12		0,03	0,11	6 471 829
Paesi Bassi	4,67	5,64	0,00	- 4,23	0,00	1,41	85 347 594
Austria	2,30	2,78	0,00	- 2,08	0,00	0,69	42 022 646
Polonia	2,81	3,40	5,48		1,56	4,96	300 318 619
Portogallo	1,21	1,46	2,35		0,67	2,13	128 816 366
Romania	1,09	1,32	2,12		0,61	1,92	116 458 609
Slovenia	0,26	0,31	0,51		0,14	0,46	27 765 014
Slovacchia	0,52	0,62	1,00		0,29	0,91	55 012 032
Finlandia	1,41	1,71	2,75		0,78	2,49	150 818 003
Svezia	3,25	3,93	0,00	- 2,95	0,00	0,98	59 486 260
Regno Unito	17,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	- 28,50	28,50	100,00	6 056 341 847

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.




TABELLA 6.2

Aggiornamento intermedio del finanziamento della correzione per il Regno Unito per il 2014 (capitolo 36)

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	13 297 611
Bulgaria	2 322 802
Repubblica ceca	6 423 102
Danimarca	10 254 706
Germania	19 889 796
Estonia	870 740
Irlanda	13 998 232
Grecia	5 098 964
Spagna	34 026 198
Francia	77 369 366
Croazia	2 743 129
Italia	59 231 069
Cipro	851 288
Lettonia	1 033 546
Lituania	869 479
Lussemburgo	3 575 795
Ungheria	3 913 949
Malta	643 682
Paesi Bassi	4 823 050
Austria	2 127 855
Polonia	19 937 548
Portogallo	6 712 478
Romania	8 464 009
Slovenia	1 770 672
Slovacchia	3 026 145
Finlandia	9 102 902
Svezia	3 441 697
Regno Unito	- 315 819 810
Totale	0




TABELLA 6.3

Finanziamento della correzione definitiva per il Regno Unito per il 2012 (capitolo 35)

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	12 108 628
Bulgaria	1 275 199
Repubblica ceca	3 342 634
Danimarca	4 686 427
Germania	7 934 870
Estonia	568 776
Irlanda	5 094 409
Grecia	1 773 357
Spagna	7 537 051
Francia	38 002 662
Croazia	382 317
Italia	19 830 215
Cipro	241 390
Lettonia	102 976
Lituania	646 364
Lussemburgo	1 741 166
Ungheria	2 179 154
Malta	101 561
Paesi Bassi	4 101 900
Austria	1 068 284
Polonia	7 063 680
Portogallo	3 441 569
Romania	2 351 280
Slovenia	554 253
Slovacchia	1 502 129
Finlandia	4 198 567
Svezia	1 007 093
Regno Unito	- 132 837 911
Totale	0



TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento (1) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro


Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)					Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti					ORD 2014	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11)	(12) = (3) + (9) + (11)
Belgio	7 000 000	1 984 800 000	1 991 800 000	497 950 000	516 597 300	2 732 889 706	31 449 227	325 825 721	3 606 761 954	3,18	380 157 383	5 978 719 337
Bulgaria	400 000	65 100 000	65 500 000	16 375 000	62 357 400	281 274 435	3 236 817	34 517 771	381 386 423	0,34	12 976 885	459 863 308
Repubblica ceca	3 600 000	250 600 000	254 200 000	63 550 000	204 113 400	1 020 254 708	11 740 767	121 919 692	1 358 028 567	1,20	120 908 594	1 733 137 161
Danimarca	3 600 000	381 200 000	384 800 000	96 200 000	306 711 900	1 808 094 972	- 121 632 572	213 700 327	2 206 874 627	1,95	- 147 742 832	2 443 931 795
Germania	28 100 000	4 124 900 000	4 153 000 000	1 038 250 000	1 947 663 300	20 640 248 993	237 521 435	416 398 922	23 241 832 650	20,50	- 1 996 696 973	25 398 135 677
Estonia	0	27 800 000	27 800 000	6 950 000	30 842 400	134 065 144	1 542 779	16 176 950	182 627 273	0,16	7 533 435	217 960 708
Irlanda	0	314 600 000	314 600 000	78 650 000	242 726 400	1 256 176 838	14 455 684	157 180 905	1 670 539 827	1,47	170 564 976	2 155 704 803
Grecia	1 500 000	151 000 000	152 500 000	38 125 000	227 779 200	1 134 892 822	13 059 986	131 628 147	1 507 360 155	1,33	60 999 683	1 720 859 838
Spagna	5 000 000	1 429 900 000	1 434 900 000	358 725 000	1 416 915 600	7 217 646 966	83 058 391	834 980 473	9 552 601 430	8,42	444 555 900	11 432 057 330
Francia	33 000 000	1 676 800 000	1 709 800 000	427 450 000	2 913 773 100	14 645 644 780	168 537 432	1 725 329 800	19 453 285 112	17,15	1 063 986 397	22 227 071 509
Croazia	1 900 000	44 000 000	45 900 000	11 475 000	65 774 850	282 741 989	3 253 705	34 206 540	385 977 084	0,34	13 236 646	445 113 730
Italia	5 000 000	1 829 400 000	1 834 400 000	458 600 000	1 826 488 800	10 759 837 650	123 820 797	1 261 862 349	13 972 009 596	12,32	887 769 484	16 694 179 080
Cipro	0	19 600 000	19 600 000	4 900 000	25 881 300	111 254 229	1 280 278	13 322 567	151 738 374	0,13	9 862 666	181 201 040
Lettonia	0	32 400 000	32 400 000	8 100 000	29 487 300	166 867 803	1 920 262	19 479 867	217 755 232	0,19	6 740 740	256 895 972
Lituania	900 000	80 300 000	81 200 000	20 300 000	45 314 700	242 565 453	2 791 366	28 180 435	318 851 954	0,28	12 047 755	412 099 709
Lussemburgo	0	18 300 000	18 300 000	4 575 000	52 522 800	225 776 280	2 598 162	30 135 962	311 033 204	0,27	4 601 725	333 934 929
Ungheria	2 200 000	141 600 000	143 800 000	35 950 000	130 172 400	692 299 690	7 966 765	82 195 814	912 634 669	0,80	45 076 397	1 101 511 066
Malta	0	12 600 000	12 600 000	3 150 000	13 695 900	58 873 658	677 499	7 217 072	80 464 129	0,07	2 539 423	95 603 552
Paesi Bassi	7 700 000	2 411 000 000	2 418 700 000	604 675 000	418 055 850	4 533 485 067	- 709 333 867	94 272 544	4 336 479 594	3,82	- 1 798 837 531	4 956 342 063
Austria	3 400 000	214 500 000	217 900 000	54 475 000	467 034 600	2 232 154 759	14 730 040	45 218 785	2 759 138 184	2,43	180 218 679	3 157 256 863
Polonia	13 700 000	550 400 000	564 100 000	141 025 000	549 946 800	2 731 972 163	31 438 669	327 319 847	3 640 677 479	3,21	153 777 950	4 360 555 429
Portogallo	200 000	136 800 000	137 000 000	34 250 000	261 332 700	1 171 831 196	13 485 062	138 970 413	1 585 619 371	1,40	77 069 484	1 799 688 855
Romania	1 000 000	137 500 000	138 500 000	34 625 000	165 256 500	1 059 413 757	12 191 397	127 273 898	1 364 135 552	1,20	32 865 560	1 535 501 112
Slovenia	0	69 500 000	69 500 000	17 375 000	53 565 000	252 575 897	2 906 563	30 089 939	339 137 399	0,30	22 119 731	430 757 130
Slovacchia	1 400 000	96 900 000	98 300 000	24 575 000	79 902 900	500 439 631	5 758 900	59 540 306	645 641 737	0,57	33 257 802	777 199 539
Finlandia	800 000	126 300 000	127 100 000	31 775 000	274 607 100	1 371 978 162	15 788 289	164 119 472	1 826 493 023	1,61	132 868 521	2 086 461 544
Svezia	2 800 000	549 400 000	552 200 000	138 050 000	305 226 750	3 159 785 307	- 166 340 637	63 935 050	3 362 606 465	2,97	- 635 351 204	3 279 455 261
Regno Unito	10 100 000	3 237 400 000	3 247 500 000	811 875 000	3 645 570 900	16 692 918 097	192 096 804	- 6 504 999 568	14 025 586 233	12,37	700 892 724	17 973 978 957
Totale	133 300 000	20 114 600 000	20 247 900 000	5 061 975 000	16 279 317 150	97 117 960 147	0	0	113 397 277 297	100,00	0	133 645 177 297

(1) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = 133 645 177 297 + 2 965 818 187 = 136 610 995 484 + 136 610 995 484).

(2) Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (133 645 177 297) / (15 061 833 800 000) = 0,89 %

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO


Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	133 645 177 297	0,—	133 645 177 297
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	1 349 116 814	0,—	1 349 116 814
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 348 027 707		1 348 027 707
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMIN- ISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	55 455 129		55 455 129
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	60 000 000		60 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	123 000 000		123 000 000
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	5 217 537		5 217 537
9	ENTRATE VARIE	25 001 000		25 001 000
	TOTALE GENERALE	136 610 995 484	0,—	136 610 995 484



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

- CAPITOLO 1 1** — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM]
- CAPITOLO 1 2** — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM
- CAPITOLO 1 3** — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM
- CAPITOLO 1 4** — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	<i>Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti</i>	p.m.		p.m.
1 1 1	<i>Contributi connessi all'ammasso dello zucchero</i>	p.m.		p.m.
1 1 3	<i>Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione</i>	p.m.		p.m.
1 1 7	<i>Tassa sulla produzione</i>	124 700 000	8 600 000	133 300 000
1 1 8	<i>Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio</i>	p.m.		p.m.
1 1 9	<i>Prelievo di eccedenza</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	124 700 000	8 600 000	133 300 000
	CAPITOLO 1 2			
1 2 0	<i>Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	18 857 400 000	1 257 200 000	20 114 600 000
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	18 857 400 000	1 257 200 000	20 114 600 000
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	<i>Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	18 949 564 800	- 2 670 247 650	16 279 317 150
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	18 949 564 800	- 2 670 247 650	16 279 317 150
	CAPITOLO 1 4			
1 4 0	<i>Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	95 713 512 497	1 404 447 650	97 117 960 147
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	95 713 512 497	1 404 447 650	97 117 960 147



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO ANNUO BASATO SULL'RNL CONCESSA A DETERMINATI STATI MEMBRI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 5			
1 5 0	<i>Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 5 — TOTALE	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 6			
1 6 0	<i>Riduzione lorda del contributo annuo basato sull'RNL concessa a determinati Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 1 — Totale	133 645 177 297	0,—	133 645 177 297



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM]

1 1 0 Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevedeva che i produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina versassero contributi alla produzione di base e B. Tali contributi erano destinati a coprire le spese di sostegno del mercato. Attualmente gli importi iscritti al presente articolo provengono dalla revisione dei contributi stabiliti in precedenza. I contributi per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e seguenti figurano all'articolo 1 1 7 del presente capitolo, a titolo di «tassa sulla produzione».

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).


Regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 2).



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Esecuzione 2014
Belgio	p.m.	p.m.	- 13 407 918,37
Bulgaria	—	—	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	- 615 887,57
Danimarca	p.m.	p.m.	- 8 435 300,68
Germania	p.m.	p.m.	- 66 326 085,22
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	- 1 629 765,17
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	- 3 104 371,25
Francia	p.m.	p.m.	- 67 344 987,65
Croazia	—	—	0,—
Italia	p.m.	p.m.	- 5 424 004,14
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	- 37 347,10
Lituania	p.m.	p.m.	- 52 491,31
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	- 15 999 527,09
Austria	p.m.	p.m.	- 6 408 204,35
Polonia	p.m.	p.m.	- 3 938 707,93
Portogallo	p.m.	p.m.	- 552 030,26
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	- 4 159,31
Slovacchia	p.m.	p.m.	- 999 645,34
Finlandia	p.m.	p.m.	- 1 324 320,10
Svezia	p.m.	p.m.	3 232 826,45
Regno Unito	p.m.	p.m.	- 8 065 850,48
<i>Totale dell'articolo 1 1 0</i>	p.m.	p.m.	- 200 437 776,87



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 1 Contributi connessi all'ammasso dello zucchero

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Articolo destinato a registrare gli importi a carico di nuovi Stati membri in caso di mancata eliminazione delle eccedenze di zucchero conformemente al regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).

Articolo destinato anche a registrare le entrate provenienti dalle rimanenze del contributo per l'ammasso dello zucchero poiché il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1), ha eliminato il contributo per l'ammasso.

L'articolo registra anche gli importi dovuti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14), qualora non sia rispettato l'obbligo di magazzino dello zucchero riportato e gli importi dovuti in sospenso conformemente al regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 39), qualora non siano rispettate le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 1 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	p.m.	—	p.m.
Bulgaria	p.m.	—	p.m.
Repubblica ceca	p.m.	—	p.m.
Danimarca	p.m.	—	p.m.
Germania	p.m.	—	p.m.
Estonia	p.m.	—	p.m.
Irlanda	p.m.	—	p.m.
Grecia	p.m.	—	p.m.
Spagna	p.m.	—	p.m.
Francia	p.m.	—	p.m.
Croazia	p.m.	—	p.m.
Italia	p.m.	—	p.m.
Cipro	p.m.	—	p.m.
Lettonia	p.m.	—	p.m.
Lituania	p.m.	—	p.m.
Lussemburgo	—	—	—
Ungheria	p.m.	—	p.m.
Malta	p.m.	—	p.m.
Paesi Bassi	p.m.	—	p.m.
Austria	p.m.	—	p.m.
Polonia	p.m.	—	p.m.
Portogallo	p.m.	—	p.m.
Romania	p.m.	—	p.m.
Slovenia	p.m.	—	p.m.
Slovacchia	p.m.	—	p.m.
Finlandia	p.m.	—	p.m.
Svezia	p.m.	—	p.m.
Regno Unito	p.m.	—	p.m.
<i>Totale dell'articolo 1 1 1</i>	p.m.	—	p.m.



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 3 Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Importi corrispondenti agli importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata. Essi comprendono anche gli importi riscossi sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 3 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Esecuzione 2014
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	—	—	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Croazia	—	—	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
<i>Totale dell'articolo 1 1 3</i>	p.m.	p.m.	0,—



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 7 Tassa sulla produzione

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
124 700 000	8 600 000	133 300 000

Commento

L'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che venga riscossa una tassa sulla produzione delle imprese che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 16.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in particolare l'articolo 51.


Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare l'articolo 128.



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 7 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	6 600 000	400 000	7 000 000
Bulgaria	400 000		400 000
Repubblica ceca	3 400 000	200 000	3 600 000
Danimarca	3 400 000	200 000	3 600 000
Germania	26 300 000	1 800 000	28 100 000
Estonia	—	—	—
Irlanda	p.m.	—	p.m.
Grecia	1 400 000	100 000	1 500 000
Spagna	4 700 000	300 000	5 000 000
Francia	30 900 000	2 100 000	33 000 000
Croazia	1 700 000	200 000	1 900 000
Italia	4 700 000	300 000	5 000 000
Cipro	—	—	—
Lettonia	p.m.	—	p.m.
Lituania	800 000	100 000	900 000
Lussemburgo	—	—	,—
Ungheria	2 100 000	100 000	2 200 000
Malta	—	—	,—
Paesi Bassi	7 200 000	500 000	7 700 000
Austria	3 200 000	200 000	3 400 000
Polonia	12 800 000	900 000	13 700 000
Portogallo	100 000	100 000	200 000
Romania	900 000	100 000	1 000 000
Slovenia	p.m.	—	p.m.
Slovacchia	1 300 000	100 000	1 400 000
Finlandia	700 000	100 000	800 000
Svezia	2 600 000	200 000	2 800 000
Regno Unito	9 500 000	600 000	10 100 000
<i>Totale dell'articolo 1 1 7</i>	124 700 000	8 600 000	133 300 000



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 8 Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Le quote supplementari di zucchero e le quote aggiuntive di isoglucosio assegnate alle imprese sono soggette a un prelievo unico, a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 8 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Esecuzione 2014
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Croazia	—	—	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
<i>Totale dell'articolo 1 1 8</i>	p.m.	p.m.	0,—



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 9 *Prelievo di eccedenza*

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Ciascuno Stato membro addebita un prelievo di eccedenza alle imprese interessate stabilite sul suo territorio, a norma dell'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche


Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22).

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in particolare l'articolo 64.

Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).



CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] (seguito)

1 1 9 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	p.m.	—	p.m.
Bulgaria	p.m.	—	p.m.
Repubblica ceca	p.m.	—	p.m.
Danimarca	p.m.	—	p.m.
Germania	p.m.	—	p.m.
Estonia	—	—	—
Irlanda	p.m.	—	p.m.
Grecia	p.m.	—	p.m.
Spagna	p.m.	—	p.m.
Francia	p.m.	—	p.m.
Croazia	p.m.	—	p.m.
Italia	p.m.	—	p.m.
Cipro	—	—	—
Lettonia	p.m.	—	p.m.
Lituania	p.m.	—	p.m.
Lussemburgo	—	—	—
Ungheria	p.m.	—	p.m.
Malta	—	—	—
Paesi Bassi	p.m.	—	p.m.
Austria	p.m.	—	p.m.
Polonia	p.m.	—	p.m.
Portogallo	p.m.	—	p.m.
Romania	p.m.	—	p.m.
Slovenia	p.m.	—	p.m.
Slovacchia	p.m.	—	p.m.
Finlandia	p.m.	—	p.m.
Svezia	p.m.	—	p.m.
Regno Unito	p.m.	—	p.m.
<i>Totale dell'articolo 1 1 9</i>	p.m.	—	p.m.



CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM**1 2 0 *Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom***

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
18 857 400 000	1 257 200 000	20 114 600 000

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).



CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 2 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	1 860 800 000	124 000 000	1 984 800 000
Bulgaria	61 000 000	4 100 000	65 100 000
Repubblica ceca	235 000 000	15 600 000	250 600 000
Danimarca	357 400 000	23 800 000	381 200 000
Germania	3 867 100 000	257 800 000	4 124 900 000
Estonia	26 100 000	1 700 000	27 800 000
Irlanda	295 000 000	19 600 000	314 600 000
Grecia	141 600 000	9 400 000	151 000 000
Spagna	1 340 500 000	89 400 000	1 429 900 000
Francia	1 572 000 000	104 800 000	1 676 800 000
Croazia	41 200 000	2 800 000	44 000 000
Italia	1 715 100 000	114 300 000	1 829 400 000
Cipro	18 300 000	1 300 000	19 600 000
Lettonia	30 400 000	2 000 000	32 400 000
Lituania	75 200 000	5 100 000	80 300 000
Lussemburgo	17 100 000	1 200 000	18 300 000
Ungheria	132 700 000	8 900 000	141 600 000
Malta	11 800 000	800 000	12 600 000
Paesi Bassi	2 260 300 000	150 700 000	2 411 000 000
Austria	201 100 000	13 400 000	214 500 000
Polonia	516 000 000	34 400 000	550 400 000
Portogallo	128 300 000	8 500 000	136 800 000
Romania	128 900 000	8 600 000	137 500 000
Slovenia	65 100 000	4 400 000	69 500 000
Slovacchia	90 900 000	6 000 000	96 900 000
Finlandia	118 400 000	7 900 000	126 300 000
Svezia	515 000 000	34 400 000	549 400 000
Regno Unito	3 035 100 000	202 300 000	3 237 400 000
<i>Totale dell'articolo 1 2 0</i>	18 857 400 000	1 257 200 000	20 114 600 000



CAPITOLO 13 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM**130 Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom**

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
18 949 564 800	- 2 670 247 650	16 279 317 150

Commento

L'aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell'Unione, è fissata allo 0,30%. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50% dell'RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2014-2020, l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è stata fissata allo 0,15 %.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).



CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 3 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	516 597 300	—	516 597 300
Bulgaria	62 357 400	—	62 357 400
Repubblica ceca	204 113 400	—	204 113 400
Danimarca	306 711 900	—	306 711 900
Germania	3 895 326 600	- 1 947 663 300	1 947 663 300
Estonia	30 682 950	159 450	30 842 400
Irlanda	242 726 400	—	242 726 400
Grecia	227 779 200	—	227 779 200
Spagna	1 416 915 600	—	1 416 915 600
Francia	2 913 773 100	—	2 913 773 100
Croazia	65 326 200	448 650	65 774 850
Italia	1 826 488 800	—	1 826 488 800
Cipro	26 080 350	- 199 050	25 881 300
Lettonia	29 487 300	—	29 487 300
Lituania	45 314 700	—	45 314 700
Lussemburgo	52 312 500	210 300	52 522 800
Ungheria	130 172 400	—	130 172 400
Malta	13 617 000	78 900	13 695 900
Paesi Bassi	836 111 700	- 418 055 850	418 055 850
Austria	467 034 600	—	467 034 600
Polonia	549 946 800	—	549 946 800
Portogallo	261 332 700	—	261 332 700
Romania	165 256 500	—	165 256 500
Slovenia	53 565 000	—	53 565 000
Slovacchia	79 902 900	—	79 902 900
Finlandia	274 607 100	—	274 607 100
Svezia	610 453 500	- 305 226 750	305 226 750
Regno Unito	3 645 570 900	—	3 645 570 900
<i>Totale dell'articolo 1 3 0</i>	18 949 564 800	- 2 670 247 650	16 279 317 150



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM**1 4 0 Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom**

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
95 713 512 497	1 404 447 650	97 117 960 147

Commento


La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è dello 0,6448 %.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	2 690 027 944	42 861 762	2 732 889 706
Bulgaria	281 742 922	- 468 487	281 274 435
Repubblica ceca	992 815 125	27 439 583	1 020 254 708
Danimarca	1 774 560 502	33 534 470	1 808 094 972
Germania	20 267 616 595	372 632 398	20 640 248 993
Estonia	133 251 083	814 061	134 065 144
Irlanda	1 136 486 414	119 690 424	1 256 176 838
Grecia	1 130 107 002	4 785 820	1 134 892 822
Spagna	7 163 914 189	53 732 777	7 217 646 966
Francia	14 484 738 592	160 906 188	14 645 644 780
Croazia	283 701 108	- 959 119	282 741 989
Italia	10 687 231 570	72 606 080	10 759 837 650
Cipro	113 262 737	- 2 008 508	111 254 229
Lettonia	164 234 193	2 633 610	166 867 803
Lituania	245 798 555	- 3 233 102	242 565 453
Lussemburgo	227 184 716	- 1 408 436	225 776 280
Ungheria	685 851 604	6 448 086	692 299 690
Malta	59 136 426	- 262 768	58 873 658
Paesi Bassi	4 488 502 935	44 982 132	4 533 485 067
Austria	2 143 955 360	88 199 399	2 232 154 759
Polonia	2 726 922 742	5 049 421	2 731 972 163
Portogallo	1 158 709 802	13 121 394	1 171 831 196
Romania	1 052 978 849	6 434 908	1 059 413 757
Slovenia	249 696 035	2 879 862	252 575 897
Slovacchia	495 743 434	4 696 197	500 439 631
Finlandia	1 321 298 493	50 679 669	1 371 978 162
Svezia	3 055 171 597	104 613 705	3 159 785 302
Regno Unito	16 498 871 973	194 046 124	16 692 918 097
<i>Totale dell'articolo 1 4 0</i>	95 713 512 497	1 404 447 650	97 117 960 147



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 5 0 *Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom*

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
0,—		0,—

Commento

Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del 1985. Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all'Unione.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare gli articoli 4 e 5.



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO (seguito)

1 5 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	279 071 850	21 347 632	300 419 482
Bulgaria	29 228 885	1 690 885	30 919 770
Repubblica ceca	102 997 723	9 156 233	112 153 956
Danimarca	184 098 416	14 660 778	198 759 194
Germania	361 006 829	27 567 427	388 574 256
Estonia	13 823 881	913 553	14 737 434
Irlanda	117 902 629	20 185 635	138 088 264
Grecia	117 240 809	7 515 017	124 755 826
Spagna	743 206 698	50 210 526	793 417 224
Francia	1 502 691 749	107 266 023	1 609 957 772
Croazia	29 432 034	1 649 060	31 081 094
Italia	1 108 726 582	74 074 483	1 182 801 065
Cipro	11 750 228	479 661	12 229 889
Lettonia	17 038 165	1 305 180	18 343 345
Lituania	25 499 905	1 164 687	26 664 592
Lussemburgo	23 568 848	1 250 153	24 819 001
Ungheria	71 152 375	4 950 336	76 102 711
Malta	6 134 996	336 833	6 471 829
Paesi Bassi	79 949 224	5 398 370	85 347 594
Austria	38 188 137	3 834 509	42 022 646
Polonia	282 899 431	17 419 188	300 318 619
Portogallo	120 208 152	8 608 214	128 816 366
Romania	109 239 295	7 219 314	116 458 609
Slovenia	25 904 242	1 860 772	27 765 014
Slovacchia	51 429 963	3 582 069	55 012 032
Finlandia	137 075 608	13 742 395	150 818 003
Svezia	54 418 723	5 067 537	59 486 260
Regno Unito	- 5 643 885 377	- 412 456 470	- 6 056 341 847
<i>Totale dell'articolo 1 5 0</i>	0	0	0



CAPITOLO 16 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO ANNUO BASATO SULL'RNL CONCESSA A DETERMINATI STATI MEMBRI

160 *Riduzione lorda del contributo annuo basato sull'RNL concessa a determinati Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom*

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a riportare le riduzioni lorde del contributo annuo RNL di alcuni Stati membri conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 6.

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5.



CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO ANNUO BASATO SULL'RNL CONCESSA A DETERMINATI STATI MEMBRI
(seguito)

1 6 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	p.m.	31 449 227	31 449 227
Bulgaria	p.m.	3 236 817	3 236 817
Repubblica ceca	p.m.	11 740 767	11 740 767
Danimarca	p.m.	- 121 632 572	- 121 632 572
Germania	p.m.	237 521 435	237 521 435
Estonia	p.m.	1 542 779	1 542 779
Irlanda	p.m.	14 455 684	14 455 684
Grecia	p.m.	13 059 986	13 059 986
Spagna	p.m.	83 058 391	83 058 391
Francia	p.m.	168 537 432	168 537 432
Croazia	p.m.	3 253 705	3 253 705
Italia	p.m.	123 820 797	123 820 797
Cipro	p.m.	1 280 278	1 280 278
Lettonia	p.m.	1 920 262	1 920 262
Lituania	p.m.	2 791 366	2 791 366
Lussemburgo	p.m.	2 598 162	2 598 162
Ungheria	p.m.	7 966 765	7 966 765
Malta	p.m.	677 499	677 499
Paesi Bassi	p.m.	- 709 333 867	- 709 333 867
Austria	p.m.	14 730 040	14 730 040
Polonia	p.m.	31 438 669	31 438 669
Portogallo	p.m.	13 485 062	13 485 062
Romania	p.m.	12 191 397	12 191 397
Slovenia	p.m.	2 906 563	2 906 563
Slovacchia	p.m.	5 758 900	5 758 900
Finlandia	p.m.	15 788 289	15 788 289
Svezia	p.m.	- 166 340 637	- 166 340 637
Regno Unito	p.m.	192 096 804	192 096 804
<i>Totale dell'articolo 1 6 0</i>	p.m.	0	0



TITOLO 3
ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI


CAPITOLO 3 0 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IVA RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 TER DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 TER DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014

CAPITOLO 3 3 — COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SULL'IVA E SULL'RNL PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 3 0			
3 0 0	Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente	1 349 116 814		1 349 116 814
3 0 2	Riversamento al bilancio dell'ecceденza del Fondo di garanzia per le azioni esterne	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 0 — TOTALE	1 349 116 814		1 349 116 814
	CAPITOLO 3 1			
3 1 0	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995			
3 1 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.		p.m.
	Articolo 3 1 0 — Totale	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 1 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 2			
3 2 0	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995			
3 2 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.		p.m.
	Articolo 3 2 0 — Totale	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 2 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 3			
3 3 0	Compensazione degli adeguamenti per l'IVA e le risorse proprie basate sull'RNL degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.
	CAPITOLO 3 3 — TOTALE		p.m.	p.m.



- CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA**
CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO
CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO
CAPITOLO 3 7 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI SULLE RISORSE PROPRIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 3 4			
3 4 0	<i>'Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 4 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 5			
3 5 0	<i>Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito</i>			
3 5 0 4	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	0,—	0,—	0,—
	Articolo 3 5 0 — Totale	0,—	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 5 — TOTALE	0,—	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 6			
3 6 0	<i>Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito</i>			
3 6 0 4	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	0,—	0,—	0,—
	Articolo 3 6 0 — Totale	0,—	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 6 — TOTALE	0,—	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 7			
3 7 0	<i>Adeguamento relative all'attuazione delle decisioni sulle risorse proprie</i>	—	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 7 — TOTALE	—	0,—	0,—
	Titolo 3 — Totale	1 349 116 814	0,—	1 349 116 814



TITOLO 3
ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

CAPITOLO 3 0 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0 0 *Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente*

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
1 349 116 814		1 349 116 814

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'ecceденza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 39 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, che la Commissione deve presentare entro 15 giorni successivi alla presentazione dei conti provvisori.

Un disavanzo è iscritto all'articolo 27 02 01 dello stato delle spese nella sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 7.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 18.

3 0 2 *Riversamento al bilancio dell'ecceденza del Fondo di garanzia per le azioni esterne*

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento


Articolo destinato ad accogliere, conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, le eventuali ecceденze del Fondo di garanzia per le azioni esterne rispetto all'importo obiettivo, una volta raggiunto detto importo.



CAPITOLO 3 0 — ECCEDEZZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (seguito)**3 0 2** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2.



CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IVA RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 TER DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014

3 1 0 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 1 0 3 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio, un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA.

Ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato sulla base di questo estratto, conformemente alle norme dell'Unione europea, ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente.

Eventuali correzioni degli estratti summenzionati risultanti dai controlli della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e/o eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti che incidano sul livellamento della base IVA comporteranno adeguamenti dei saldi IVA.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10 ter.



CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IVA RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 TER DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014 (seguito)

3 1 0 (seguito)

3 1 0 3 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	p.m.	—	p.m.
Bulgaria	p.m.	—	p.m.
Repubblica ceca	p.m.	—	p.m.
Danimarca	p.m.	—	p.m.
Germania	p.m.	—	p.m.
Estonia	p.m.	—	p.m.
Irlanda	p.m.	—	p.m.
Grecia	p.m.	—	p.m.
Spagna	p.m.	—	p.m.
Francia	p.m.	—	p.m.
Croazia	p.m.	—	p.m.
Italia	p.m.	—	p.m.
Cipro	p.m.	—	p.m.
Lettonia	p.m.	—	p.m.
Lituania	p.m.	—	p.m.
Lussemburgo	p.m.	—	p.m.
Ungheria	p.m.	—	p.m.
Malta	p.m.	—	p.m.
Paesi Bassi	p.m.	—	p.m.
Austria	p.m.	—	p.m.
Polonia	p.m.	—	p.m.
Portogallo	p.m.	—	p.m.
Romania	p.m.	—	p.m.
Slovenia	p.m.	—	p.m.
Slovacchia	p.m.	—	p.m.
Finlandia	p.m.	—	p.m.
Svezia	p.m.	—	p.m.
Regno Unito	p.m.	—	p.m.
Totale della voce 3 1 0 3	p.m.	—	p.m.



CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 TER DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014

3 2 0 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 2 0 3 Risultato dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL e delle sue componenti per l'esercizio precedente, fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato conformemente alle norme dell'Unione ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente.

Eventuali modifiche apportate al prodotto nazionale lordo/reddito nazionale lordo degli esercizi precedenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatti salvi gli articoli 4 e 5, danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato, ad un adeguamento del saldo stabilito conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10 ter.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).



CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 TER DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014
(seguito)

3 2 0 (seguito)

3 2 0 3 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	p.m.	—	p.m.
Bulgaria	p.m.	—	p.m.
Repubblica ceca	p.m.	—	p.m.
Danimarca	p.m.	—	p.m.
Germania	p.m.	—	p.m.
Estonia	p.m.	—	p.m.
Irlanda	p.m.	—	p.m.
Grecia	p.m.	—	p.m.
Spagna	p.m.	—	p.m.
Francia	p.m.	—	p.m.
Croazia	p.m.	—	p.m.
Italia	p.m.	—	p.m.
Cipro	p.m.	—	p.m.
Lettonia	p.m.	—	p.m.
Lituania	p.m.	—	p.m.
Lussemburgo	p.m.	—	p.m.
Ungheria	p.m.	—	p.m.
Malta	p.m.	—	p.m.
Paesi Bassi	p.m.	—	p.m.
Austria	p.m.	—	p.m.
Polonia	p.m.	—	p.m.
Portogallo	p.m.	—	p.m.
Romania	p.m.	—	p.m.
Slovenia	p.m.	—	p.m.
Slovacchia	p.m.	—	p.m.
Finlandia	p.m.	—	p.m.
Svezia	p.m.	—	p.m.
Regno Unito	p.m.	—	p.m.
Totale della voce 3 2 0 3	p.m.	—	p.m.



CAPITOLO 33 — COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SULL'IVA E SULL'RNL PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

Commento

Nuovo capitolo

330 Compensazione degli adeguamenti per l'IVA e le risorse proprie basate sull'RNL degli esercizi precedenti

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
	p.m.	p.m.

Commento

Nuovo articolo

Risultato del calcolo della compensazione delle rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti.

Questo calcolo consiste nel moltiplicare gli importi complessivi delle rettifiche di cui all'articolo 10 ter, paragrafi 1-4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, ad eccezione delle rettifiche particolari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro in questione rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 5.



CAPITOLO 3 3 — COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SULL'IVA E SULL'RNL PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI (seguito)

3 3 0 (seguito)

Stato membro	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	—	p.m.	p.m.
Bulgaria	—	p.m.	p.m.
Repubblica ceca	—	p.m.	p.m.
Danimarca	—	p.m.	p.m.
Germania	—	p.m.	p.m.
Estonia	—	p.m.	p.m.
Irlanda	—	p.m.	p.m.
Grecia	—	p.m.	p.m.
Spagna	—	p.m.	p.m.
Francia	—	p.m.	p.m.
Croazia	—	p.m.	p.m.
Italia	—	p.m.	p.m.
Cipro	—	p.m.	p.m.
Lettonia	—	p.m.	p.m.
Lituania	—	p.m.	p.m.
Lussemburgo	—	p.m.	p.m.
Ungheria	—	p.m.	p.m.
Malta	—	p.m.	p.m.
Paesi Bassi	—	p.m.	p.m.
Austria	—	p.m.	p.m.
Polonia	—	p.m.	p.m.
Portogallo	—	p.m.	p.m.
Romania	—	p.m.	p.m.
Slovenia	—	p.m.	p.m.
Slovacchia	—	p.m.	p.m.
Finlandia	—	p.m.	p.m.
Svezia	—	p.m.	p.m.
Regno Unito	—	p.m.	p.m.
<i>Totale dell'articolo 3 3 0</i>	—	p.m.	p.m.



CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

3 4 0 'Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

L'articolo 3 del protocollo sulla posizione della Danimarca e l'articolo 5 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentano del tutto questi Stati membri dal sostenere le conseguenze finanziarie di determinate misure nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, ad eccezione dei relativi costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di un adeguamento delle risorse proprie versate per ciascun esercizio al quale non partecipano.

Il contributo di ciascuno Stato membro al meccanismo di adeguamento viene calcolato applicando alla spesa di bilancio risultante da questa azione o politica la chiave dell'aggregato del reddito nazionale lordo e delle sue componenti dell'esercizio precedente, forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

La Commissione determina l'ammontare del saldo di ciascuno Stato membro e lo comunica allo Stato membro con un anticipo sufficiente affinché possa iscriverlo nel conto della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese di dicembre dello stesso anno.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 11.

Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 3, e protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5.



CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA (seguito)

3 4 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	p.m.	—	p.m.
Bulgaria	p.m.	—	p.m.
Repubblica ceca	p.m.	—	p.m.
Danimarca	p.m.	—	p.m.
Germania	p.m.	—	p.m.
Estonia	p.m.	—	p.m.
Irlanda	p.m.	—	p.m.
Grecia	p.m.	—	p.m.
Spagna	p.m.	—	p.m.
Francia	p.m.	—	p.m.
Croazia	p.m.	—	p.m.
Italia	p.m.	—	p.m.
Cipro	p.m.	—	p.m.
Lettonia	p.m.	—	p.m.
Lituania	p.m.	—	p.m.
Lussemburgo	p.m.	—	p.m.
Ungheria	p.m.	—	p.m.
Malta	p.m.	—	p.m.
Paesi Bassi	p.m.	—	p.m.
Austria	p.m.	—	p.m.
Polonia	p.m.	—	p.m.
Portogallo	p.m.	—	p.m.
Romania	p.m.	—	p.m.
Slovenia	p.m.	—	p.m.
Slovacchia	p.m.	—	p.m.
Finlandia	p.m.	—	p.m.
Svezia	p.m.	—	p.m.
Regno Unito	p.m.	—	p.m.
<i>Totale dell'articolo 3 4 0</i>	p.m.	—	p.m.



CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO**3 5 0 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito**

3 5 0 4 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
0,—	0,—	0,—

Commento

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.

Le cifre corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2012.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare gli articoli 4 e 5.

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare gli articoli 4 e 5.



CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO (seguito)

3 5 0 (seguito)

3 5 0 4 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	12 108 628	—	12 108 628
Bulgaria	1 275 199	—	1 275 199
Repubblica ceca	3 342 634	—	3 342 634
Danimarca	4 686 427	—	4 686 427
Germania	7 934 870	—	7 934 870
Estonia	568 776	—	568 776
Irlanda	5 094 409	—	5 094 409
Grecia	1 773 357	—	1 773 357
Spagna	7 537 051	—	7 537 051
Francia	38 002 662	—	38 002 662
Croazia	382 317	—	382 317
Italia	19 830 215	—	19 830 215
Cipro	241 390	—	241 390
Lettonia	102 976	—	102 976
Lituania	646 364	—	646 364
Lussemburgo	1 741 166	—	1 741 166
Ungheria	2 179 154	—	2 179 154
Malta	101 561	—	101 561
Paesi Bassi	4 101 900	—	4 101 900
Austria	1 068 284	—	1 068 284
Polonia	7 063 680	—	7 063 680
Portogallo	3 441 569	—	3 441 569
Romania	2 351 280	—	2 351 280
Slovenia	554 253	—	554 253
Slovacchia	1 502 129	—	1 502 129
Finlandia	4 198 567	—	4 198 567
Svezia	1 007 093	—	1 007 093
Regno Unito	- 132 837 911	—	- 132 837 911
Totale della voce 3 5 0 4	0	—	0



CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 6 0 Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 6 0 4 Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
0,—	0,—	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere la differenza tra l'importo iscritto nel bilancio e l'aggiornamento intermedio più recente della correzione britannica, prima del calcolo finale.

Le cifre corrispondono al risultato del calcolo intermedio del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2014.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare gli articoli 4 e 5.



CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO (seguito)

3 6 0 (seguito)

3 6 0 4 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	9 808 723	3 488 888	13 297 611
Bulgaria	1 857 845	464 957	2 322 802
Repubblica ceca	5 618 512	804 590	6 423 102
Danimarca	5 183 926	5 070 780	10 254 706
Germania	15 098 382	4 791 414	19 889 796
Estonia	615 754	254 986	870 740
Irlanda	6 055 723	7 942 509	13 998 232
Grecia	3 882 091	1 216 873	5 098 964
Spagna	23 452 091	10 574 107	34 026 198
Francia	62 183 471	15 185 895	77 369 366
Croazia	2 392 016	351 113	2 743 129
Italia	60 923 232	- 1 692 163	59 231 069
Cipro	1 058 836	- 207 548	851 288
Lettonia	517 980	515 566	1 033 546
Lituania	493 224	376 255	869 479
Lussemburgo	3 153 754	422 041	3 575 795
Ungheria	2 775 751	1 138 198	3 913 949
Malta	557 582	86 100	643 682
Paesi Bassi	3 797 278	1 025 772	4 823 050
Austria	1 572 870	554 985	2 127 855
Polonia	16 987 381	2 950 167	19 937 548
Portogallo	5 315 559	1 396 919	6 712 478
Romania	6 012 749	2 451 260	8 464 009
Slovenia	1 449 464	321 208	1 770 672
Slovacchia	2 207 088	819 057	3 026 145
Finlandia	5 796 891	3 306 011	9 102 902
Svezia	2 634 984	806 713	3 441 697
Regno Unito	- 251 403 157	- 64 416 653	- 315 819 810
Totale della voce 3 6 0 4	0	0	0



CAPITOLO 3 7 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI SULLE RISORSE PROPRIE

Commento

Nuovo capitolo

3 7 0

Adeguamento relative all'attuazione delle decisioni sulle risorse proprie

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
—	0,—	0,—


Commento

Nuovo articolo

Risultato del calcolo dell'attuazione retroattiva della decisione sulle risorse proprie 2014/335/UE, Euratom per il 2014 e il 2015.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 11.



CAPITOLO 3 7 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI SULLE RISORSE PROPRIE (seguito)

3 7 0 (seguito)

Stato membro	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 5/2016	Nuovo importo
Belgio	—	380 157 383	380 157 383
Bulgaria	—	12 976 885	12 976 885
Repubblica ceca	—	120 908 594	120 908 594
Danimarca	—	- 147 742 832	- 147 742 832
Germania	—	- 1 996 696 973	- 1 996 696 973
Estonia	—	7 533 435	7 533 435
Irlanda	—	170 564 976	170 564 976
Grecia	—	60 999 683	60 999 683
Spagna	—	444 555 900	444 555 900
Francia	—	1 063 986 397	1 063 986 397
Croazia	—	13 236 646	13 236 646
Italia	—	887 769 484	887 769 484
Cipro	—	9 862 666	9 862 666
Lettonia	—	6 740 740	6 740 740
Lituania	—	12 047 755	12 047 755
Lussemburgo	—	4 601 725	4 601 725
Ungheria	—	45 076 397	45 076 397
Malta	—	2 539 423	2 539 423
Paesi Bassi	—	- 1 798 837 531	- 1 798 837 531
Austria	—	180 218 679	180 218 679
Polonia	—	155 777 950	155 777 950
Portogallo	—	77 069 484	77 069 484
Romania	—	32 865 560	32 865 560
Slovenia	—	22 119 731	22 119 731
Slovacchia	—	33 257 802	33 257 802
Finlandia	—	132 868 521	132 868 521
Svezia	—	- 635 351 204	- 635 351 204
Regno Unito	—	700 892 724	700 892 724
<i>Totale dell'articolo 3 7 0</i>	—	0	0



TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA**CAPITOLO 7 1 — MULTE****CAPITOLO 7 2 — INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 7 0			
7 0 0	Interessi di mora			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000		5 000 000
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000		3 000 000
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale</i>	8 000 000		8 000 000
7 0 1	Interessi di mora e altri interessi sulle multe	15 000 000		15 000 000
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	23 000 000		23 000 000
	CAPITOLO 7 1			
7 1 0	Multe, penalità e sanzioni	100 000 000		100 000 000
7 1 1	<i>Indennità per le emissioni in eccesso delle autovetture nuove</i>	p.m.		p.m.
7 1 2	<i>Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 7 1 — TOTALE	100 000 000		100 000 000
	CAPITOLO 7 2			
7 2 0	Interessi su depositi e multe			
7 2 0 0	Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 7 2 0 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 7 2 — TOTALE	p.m.		p.m.
	Titolo 7 — Totale	123 000 000		123 000 000



TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

7 0 0 *Interessi di mora*

7 0 0 0 Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
5 000 000		5 000 000

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.


Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese in questione applicato dalle banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso d'interesse è pari al tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

La maggiorazione totale non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Consiglio	p.m.
Commissione	5 000 000
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	5 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 12.




CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA *(seguito)***7 0 0** *(seguito)***7 0 0 0** *(seguito)*

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.




SEZIONE III
COMMISSIONE



COMMISSIONE

ENTRATE



COMMISSIONE


TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 7 1 — MULTE

CAPITOLO 7 2 — INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 7 0			
7 0 0	Interessi di mora			
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000		5 000 000
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000		3 000 000
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale</i>	8 000 000		8 000 000
7 0 1	Interessi di mora e altri interessi sulle multe	15 000 000		15 000 000
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	23 000 000		23 000 000
	CAPITOLO 7 1			
7 1 0	Multe, penalità di mora e sanzioni	100 000 000		100 000 000
7 1 1	<i>Indennità per le emissioni in eccesso per le nuove autovetture</i>	p.m.		p.m.
7 1 2	<i>Penalità di mora e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 7 1 — TOTALE	100 000 000		100 000 000
	CAPITOLO 7 2			
7 2 0	Interessi su depositi e multe			
7 2 0 0	Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 7 2 0 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 7 2 — TOTALE	p.m.		p.m.
	Titolo 7 — Totale	123 000 000		123 000 000



COMMISSIONE

TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA**7 0 0 *Interessi di mora***

7 0 0 0 Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 5/2017	Nuovo importo
5 000 000		5 000 000

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese in questione applicato dalle banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso d'interesse è pari al tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

La maggiorazione totale non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 12.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

17CE0853



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2017/305

del bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2016

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 ⁽⁵⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2016,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 adottata dal Consiglio il 15 novembre 2016 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 1° dicembre 2016,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 è definitivamente adottato.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2016

Il Presidente
M. SCHULZ

⁽¹⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 48 del 24.2.2016.



BILANCIO RETTIFICATIVO N. 6 PER L'ESERCIZIO 2017

SOMMARIO

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale	
B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio	
— Titolo 1: Risorse proprie	

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE**Sezione III: Commissione**

— Spese	
— Titolo 13: Politica regionale e urbana	



A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamanti da coprire durante l'esercizio 2016 conformemente all'articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

SPESE

Descrizione	Bilancio 2016 ⁽¹⁾	Bilancio 2015 ⁽²⁾	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	59 290 697 648	66 853 308 910	- 11,31
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	54 972 403 654	55 978 784 039	- 1,80
3. Sicurezza e cittadinanza	3 022 387 739	1 926 965 795	+ 56,85
4. Ruolo mondiale dell'Europa	10 155 590 403	7 478 225 907	+ 35,80
5. Amministrazione	8 950 916 040	8 658 632 705	+ 3,38
6. Compensazioni	p.m.	p.m.	—
Strumenti speciali	250 475 125	384 505 583	- 34,86
Totale delle spese ⁽³⁾	136 642 470 609	141 280 422 939	- 3,28

⁽¹⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016) e dei bilanci rettificativi n. 1/2016 e n. 6/2016.
⁽²⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del 13.3.2015) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 8/2015.
⁽³⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».



ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2016 ⁽¹⁾	Bilancio 2015 ⁽²⁾	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 616 701 373	3 045 497 557	- 46,92
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	1 349 116 814	1 434 557 708	- 5,96
Riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	p.m.	7 133 244 000	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	2 965 818 187	11 613 299 265	- 74,46
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	20 247 900 000	18 759 400 000	+ 7,93
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	16 279 317 150	18 023 353 946	- 9,68
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	97 149 435 272	92 884 369 728	+ 4,59
Stanzamenti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom ⁽³⁾	133 676 652 422	129 667 123 674	+ 3,09
Totale delle entrate ⁽⁴⁾	136 642 470 609	141 280 422 939	- 3,28
<p>(1) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016) e dei bilanci rettificativi n. 1/2016 e n. 6/2016.</p> <p>(2) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del 13.3.2015) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 8/2015.</p> <p>(3) Le risorse proprie per il bilancio 2016 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 166ª riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 18 maggio 2016.</p> <p>(4) L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».</p>			



TABELLA 1

Calcolo della riduzione degli imponibili armonizzati dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Stato membro	1% della base IVA non ridotta	1% del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1% del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1% della base IVA ridotta (1)	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 721 991 000	4 238 385 000	50	2 119 192 500	1 721 991 000	
Bulgaria	207 858 000	436 223 000	50	218 111 500	207 858 000	
Repubblica ceca	680 378 000	1 582 293 000	50	791 146 500	680 378 000	
Danimarca	1 022 373 000	2 804 139 000	50	1 402 069 500	1 022 373 000	
Germania	12 984 422 000	32 010 557 000	50	16 005 278 500	12 984 422 000	
Estonia	102 808 000	207 919 000	50	103 959 500	102 808 000	
Irlanda	809 088 000	1 948 180 000	50	974 090 000	809 088 000	
Grecia	759 264 000	1 760 083 000	50	880 041 500	759 264 000	
Spagna	4 723 052 000	11 193 707 000	50	5 596 853 500	4 723 052 000	
Francia	9 712 577 000	22 713 643 000	50	11 356 821 500	9 712 577 000	
Croazia	256 144 000	438 499 000	50	219 249 500	219 249 500	Croazia
Italia	6 088 296 000	16 687 221 000	50	8 343 610 500	6 088 296 000	
Cipro	116 299 000	172 542 000	50	86 271 000	86 271 000	Cipro
Lettonia	98 291 000	258 792 000	50	129 396 000	98 291 000	
Lituania	151 049 000	376 190 000	50	188 095 000	151 049 000	
Lussemburgo	275 478 000	350 152 000	50	175 076 000	175 076 000	Lussemburgo
Ungheria	433 908 000	1 073 674 000	50	536 837 000	433 908 000	
Malta	63 326 000	91 306 000	50	45 653 000	45 653 000	Malta
Paesi Bassi	2 787 039 000	7 030 893 000	50	3 515 446 500	2 787 039 000	
Austria	1 556 782 000	3 461 805 000	50	1 730 902 500	1 556 782 000	
Polonia	1 833 156 000	4 236 962 000	50	2 118 481 000	1 833 156 000	
Portogallo	871 109 000	1 817 370 000	50	908 685 000	871 109 000	
Romania	550 855 000	1 643 024 000	50	821 512 000	550 855 000	
Slovenia	178 550 000	391 715 000	50	195 857 500	178 550 000	
Slovacchia	266 343 000	776 122 000	50	388 061 000	266 343 000	
Finlandia	915 357 000	2 127 774 000	50	1 063 887 000	915 357 000	
Svezia	2 034 845 000	4 900 449 000	50	2 450 224 500	2 034 845 000	
Regno Unito	12 151 903 000	25 888 719 000	50	12 944 359 500	12 151 903 000	
Totale	63 352 541 000	150 618 338 000		75 309 169 000	63 167 543 500	

(1) La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell'RNL.



TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'IVA conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1% della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 721 991 000	0,30	516 597 300
Bulgaria	207 858 000	0,30	62 357 400
Repubblica ceca	680 378 000	0,30	204 113 400
Danimarca	1 022 373 000	0,30	306 711 900
Germania	12 984 422 000	0,15	1 947 663 300
Estonia	102 808 000	0,30	30 842 400
Irlanda	809 088 000	0,30	242 726 400
Grecia	759 264 000	0,30	227 779 200
Spagna	4 723 052 000	0,30	1 416 915 600
Francia	9 712 577 000	0,30	2 913 773 100
Croazia	219 249 500	0,30	65 774 850
Italia	6 088 296 000	0,30	1 826 488 800
Cipro	86 271 000	0,30	25 881 300
Lettonia	98 291 000	0,30	29 487 300
Lituania	151 049 000	0,30	45 314 700
Lussemburgo	175 076 000	0,30	52 522 800
Ungheria	433 908 000	0,30	130 172 400
Malta	45 653 000	0,30	13 695 900
Paesi Bassi	2 787 039 000	0,15	418 055 850
Austria	1 556 782 000	0,30	467 034 600
Polonia	1 833 156 000	0,30	549 946 800
Portogallo	871 109 000	0,30	261 332 700
Romania	550 855 000	0,30	165 256 500
Slovenia	178 550 000	0,30	53 565 000
Slovacchia	266 343 000	0,30	79 902 900
Finlandia	915 357 000	0,30	274 607 100
Svezia	2 034 845 000	0,15	305 226 750
Regno Unito	12 151 903 000	0,30	3 645 570 900
Totale	63 167 543 500		16 279 317 150



TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1% del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	4 238 385 000		2 733 775 413
Bulgaria	436 223 000		281 365 594
Repubblica ceca	1 582 293 000		1 020 585 364
Danimarca	2 804 139 000		1 808 680 961
Germania	32 010 557 000		20 646 938 325
Estonia	207 919 000		134 108 593
Irlanda	1 948 180 000		1 256 583 955
Grecia	1 760 083 000		1 135 260 631
Spagna	11 193 707 000		7 219 986 146
Francia	22 713 643 000		14 650 391 312
Croazia	438 499 000		282 833 623
Italia	16 687 221 000		10 763 324 824
Cipro	172 542 000		111 290 286
Lettonia	258 792 000	0,6 450 040 (1)	166 921 883
Lituania	376 190 000		242 644 067
Lussemburgo	350 152 000		225 849 452
Ungheria	1 073 674 000		692 524 059
Malta	91 306 000		58 892 738
Paesi Bassi	7 030 893 000		4 534 954 332
Austria	3 461 805 000		2 232 878 182
Polonia	4 236 962 000		2 732 857 573
Portogallo	1 817 370 000		1 172 210 977
Romania	1 643 024 000		1 059 757 104
Slovenia	391 715 000		252 657 754
Slovacchia	776 122 000		500 601 819
Finlandia	2 127 774 000		1 372 422 809
Svezia	4 900 449 000		3 160 809 363
Regno Unito	25 888 719 000		16 698 328 133
Totale	150 618 338 000		97 149 435 272

(1) Calcolo dell'aliquota: $(97\,149\,435\,272) / (150\,618\,338\,000) = 0,64500403179326$.




TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria e la Svezia e del relativo finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale dell'imponibile RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,81	31 449 227	31 449 227
Bulgaria		0,29	3 236 817	3 236 817
Repubblica ceca		1,05	11 740 767	11 740 767
Danimarca	- 142 439 555	1,86	20 806 983	- 121 632 572
Germania		21,25	237 521 435	237 521 435
Estonia		0,14	1 542 779	1 542 779
Irlanda		1,29	14 455 684	14 455 684
Grecia		1,17	13 059 986	13 059 986
Spagna		7,43	83 058 391	83 058 391
Francia		15,08	168 537 432	168 537 432
Croazia		0,29	3 253 705	3 253 705
Italia		11,08	123 820 797	123 820 797
Cipro		0,11	1 280 278	1 280 278
Lettonia		0,17	1 920 262	1 920 262
Lituania		0,25	2 791 366	2 791 366
Lussemburgo		0,23	2 598 162	2 598 162
Ungheria		0,71	7 966 765	7 966 765
Malta		0,06	677 499	677 499
Paesi Bassi	- 761 503 777	4,67	52 169 910	- 709 333 867
Austria	- 10 956 889	2,30	25 686 929	14 730 040
Polonia		2,81	31 438 669	31 438 669
Portogallo		1,21	13 485 062	13 485 062
Romania		1,09	12 191 397	12 191 397
Slovenia		0,26	2 906 563	2 906 563
Slovacchia		0,52	5 758 900	5 758 900
Finlandia		1,41	15 788 289	15 788 289
Svezia	- 202 702 444	3,25	36 361 807	- 166 340 637
Regno Unito		17,19	192 096 804	192 096 804
Totale	- 1 117 602 665	100,00	1 117 602 665	0




TABELLA 5.1

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2015 conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	19,2145	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,5910	
3. (1) - (2)	11,6235	
4. Spesa ripartita totale		129 194 773 448
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		31 733 179 803
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		97 461 593 645
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		7 476 753 663
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		1 496 521 393
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		5 980 232 270
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		- 76 109 576
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) - (10)		6 056 341 847
⁽¹⁾ Percentuali arrotondate. ⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. ⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL. ⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 20% al 1° gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per le spese di riscossione di queste risorse (RPT).		



TABELLA 5.2

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2014 conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 3 6)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	17,4319	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,4180	
3. (1) - (2)	10,0139	
4. Spesa ripartita totale		128 669 838 650
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		33 342 488 843
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		95 327 349 807
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		6 300 352 079
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		1 162 878 038
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		5 137 474 040
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		- 28 189 034
11. Correzione a favore del Regno Unito ⁽⁵⁾ = (9) - (10)		5 165 663 075
⁽¹⁾ Percentuali arrotondate. ⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originarie dal FEAOG, sezione garanzia. ⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL. ⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 20% al 1° gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per le spese di riscossione di queste risorse (RPT). ⁽⁵⁾ Nota: la differenza di -315 819 810 EUR tra l'importo provvisorio della correzione britannica 2014 (5 165 663 075 EUR, come calcolato sopra) e l'importo della correzione britannica 2014 precedentemente iscritto in bilancio (4 849 843 265 EUR, iscritti nel BR n. 5/2016 per l'applicazione della DRP 2014 nell'esercizio 2015) è finanziata nel capitolo 36 del BR n. 5/2016.		



TABELLA 5.3

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2012 conformemente all'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Quota del Regno Unito (in %) nella base IVA non ridotta indicativa	16,1200	
2. Quota del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,2358	
3. (1) - (2)	8,8842	
4. Spesa ripartita totale		126 017 496 941
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		30 151 594 002
5a. Spese di preadesione		3 084 519 964
5b. Spese legate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		27 067 074 038
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		95 865 902 938
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		5 621 164 211
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		331 907 397
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		5 289 256 814
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		12 810 520
11. Correzione a favore del Regno Unito ⁽⁵⁾ = (9) - (10)		5 276 446 294

⁽¹⁾ Percentuali arrotondate.

⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2004-2010, nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2007-2010 (5a); ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e per le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10% al 25% al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

⁽⁵⁾ Nota: la differenza di -132 837 911 EUR tra l'importo definitivo della correzione britannica del 2012 (5 276 446 294 EUR, come calcolato sopra) e l'importo della correzione britannica del 2012 precedentemente iscritto in bilancio (5 143 608 383 EUR, iscritti nel BR n. 6/2015) è finanziata nel capitolo 35 del BR n. 4/2016.



TABELLA 6.1

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 6 056 341 847 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,81	3,40	5,48		1,56	4,96	300 419 482
Bulgaria	0,29	0,35	0,56		0,16	0,51	30 919 770
Repubblica ceca	1,05	1,27	2,05		0,58	1,85	112 153 956
Danimarca	1,86	2,25	3,63		1,03	3,28	198 759 194
Germania	21,25	25,66	0,00	- 19,25	0,00	6,42	388 574 256
Estonia	0,14	0,17	0,27		0,08	0,24	14 737 434
Irlanda	1,29	1,56	2,52		0,72	2,28	138 088 264
Grecia	1,17	1,41	2,28		0,65	2,06	124 755 826
Spagna	7,43	8,97	14,48		4,13	13,10	793 417 224
Francia	15,08	18,21	29,37		8,37	26,58	1 609 957 772
Croazia	0,29	0,35	0,57		0,16	0,51	31 081 094
Italia	11,08	13,38	21,58		6,15	19,53	1 182 801 065
Cipro	0,11	0,14	0,22		0,06	0,20	12 229 889
Lettonia	0,17	0,21	0,33		0,10	0,30	18 343 345
Lituania	0,25	0,30	0,49		0,14	0,44	26 664 592
Lussemburgo	0,23	0,28	0,45		0,13	0,41	24 819 001
Ungheria	0,71	0,86	1,39		0,40	1,26	76 102 711
Malta	0,06	0,07	0,12		0,03	0,11	6 471 829
Paesi Bassi	4,67	5,64	0,00	- 4,23	0,00	1,41	85 347 594
Austria	2,30	2,78	0,00	- 2,08	0,00	0,69	42 022 646
Polonia	2,81	3,40	5,48		1,56	4,96	300 318 619
Portogallo	1,21	1,46	2,35		0,67	2,13	128 816 366
Romania	1,09	1,32	2,12		0,61	1,92	116 458 609
Slovenia	0,26	0,31	0,51		0,14	0,46	27 765 014
Slovacchia	0,52	0,62	1,00		0,29	0,91	55 012 032
Finlandia	1,41	1,71	2,75		0,78	2,49	150 818 003
Svezia	3,25	3,93	0,00	- 2,95	0,00	0,98	59 486 260
Regno Unito	17,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	- 28,50	28,50	100,00	6 056 341 847

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.



TABELLA 6.2

Aggiornamento intermedio del finanziamento della correzione britannica per il 2014 (capitolo 36)

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	13 297 611
Bulgaria	2 322 802
Repubblica ceca	6 423 102
Danimarca	10 254 706
Germania	19 889 796
Estonia	870 740
Irlanda	13 998 232
Grecia	5 098 964
Spagna	34 026 198
Francia	77 369 366
Croazia	2 743 129
Italia	59 231 069
Cipro	851 288
Lettonia	1 033 546
Lituania	869 479
Lussemburgo	3 575 795
Ungheria	3 913 949
Malta	643 682
Paesi Bassi	4 823 050
Austria	2 127 855
Polonia	19 937 548
Portogallo	6 712 478
Romania	8 464 009
Slovenia	1 770 672
Slovacchia	3 026 145
Finlandia	9 102 902
Svezia	3 441 697
Regno Unito	- 315 819 810
Totale	0



TABELLA 6.3

Finanziamento della correzione britannica definitiva per il 2012 (capitolo 35)


Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	12 108 628
Bulgaria	1 275 199
Repubblica ceca	3 342 634
Danimarca	4 686 427
Germania	7 934 870
Estonia	568 776
Irlanda	5 094 409
Grecia	1 773 357
Spagna	7 537 051
Francia	38 002 662
Croazia	382 317
Italia	19 830 215
Cipro	241 390
Lettonia	102 976
Lituania	646 364
Lussemburgo	1 741 166
Ungheria	2 179 154
Malta	101 561
Paesi Bassi	4 101 900
Austria	1 068 284
Polonia	7 063 680
Portogallo	3 441 569
Romania	2 351 280
Slovenia	554 253
Slovacchia	1 502 129
Finlandia	4 198 567
Svezia	1 007 093
Regno Unito	- 132 837 911
Totale	0



TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento (1) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro


Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)						Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti					ORD 2014		Totale risorse proprie (12)
	Contributi netti nel settore dello zucchero (80%)	Dazi doganali netti (80%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80%)	Spese di riscossione (20 % delle RPT lordi) (p.m.)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore di: Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	Rettificata relativa agli esercizi 2014 e 2015	(12) = (3) + (9) + (11)		
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11)	(12)		
Belgio	7 000 000	1 984 800 000	1 991 800 000	497 950 000	516 597 300	2 733 775 413	31 449 227	325 825 721	3 607 647 661	3,18	380 157 383	5 979 605 044		
Bulgaria	400 000	65 100 000	65 500 000	16 375 000	62 357 400	281 365 594	3 236 817	34 517 771	381 477 582	0,34	12 976 885	459 954 467		
Repubblica ceca	3 600 000	250 600 000	254 200 000	63 550 000	204 113 400	1 020 585 364	11 740 767	121 919 692	1 358 359 223	1,20	120 908 594	1 733 467 817		
Danimarca	3 600 000	381 200 000	384 800 000	96 200 000	306 711 900	1 808 680 961	- 121 632 572	213 700 327	2 207 460 616	1,95	- 147 742 832	2 444 517 784		
Germania	28 100 000	4 124 900 000	4 153 000 000	1 038 250 000	1 947 663 300	20 646 938 325	237 521 435	416 398 922	23 248 521 982	20,50	- 1 986 696 973	25 404 825 009		
Estonia	0	27 800 000	27 800 000	6 950 000	30 842 400	1 34 108 593	1 542 779	16 176 950	182 670 722	0,16	7 533 435	218 004 157		
Irlanda	0	314 600 000	314 600 000	78 650 000	242 726 400	1 256 583 955	14 455 684	157 180 905	1 670 946 944	1,47	170 564 976	2 156 111 920		
Grecia	1 500 000	151 000 000	152 500 000	38 125 000	227 779 200	1 135 260 631	13 059 986	131 628 147	1 507 727 964	1,33	60 999 683	1 721 227 647		
Spagna	5 000 000	1 429 900 000	1 434 900 000	358 725 000	1 416 915 600	7 219 986 146	83 058 391	834 980 473	9 554 940 610	8,42	444 555 900	11 434 396 510		
Francia	33 000 000	1 676 800 000	1 709 800 000	427 450 000	2 913 773 100	14 650 391 312	168 537 432	1 725 329 800	19 458 031 644	17,15	1 063 986 397	22 231 818 041		
Croazia	1 900 000	44 000 000	45 900 000	11 475 000	65 774 850	282 833 623	3 253 705	34 206 540	386 068 718	0,34	13 236 646	445 205 364		
Italia	5 000 000	1 829 400 000	1 834 400 000	458 600 000	1 826 488 800	10 763 324 824	123 820 797	1 261 862 349	13 975 496 770	12,32	887 769 484	16 697 666 254		
Cipro	0	19 600 000	19 600 000	4 900 000	25 881 300	111 290 286	1 280 278	13 322 567	151 774 431	0,13	9 862 666	181 237 097		
Lettonia	0	32 400 000	32 400 000	8 100 000	29 487 300	166 921 883	1 920 262	19 479 867	217 809 312	0,19	6 740 740	256 950 052		
Lituania	900 000	80 300 000	81 200 000	20 300 000	45 314 700	242 644 067	2 791 366	28 180 435	318 930 568	0,28	12 047 755	412 178 323		
Lussemburgo	0	18 300 000	18 300 000	4 575 000	52 522 800	225 849 452	2 598 162	30 135 962	311 106 376	0,27	4 601 725	334 008 101		
Ungheria	2 200 000	141 600 000	143 800 000	35 950 000	130 172 400	692 524 059	7 966 765	82 195 814	912 859 038	0,80	45 076 397	1 101 735 435		
Malta	0	12 600 000	12 600 000	3 150 000	13 695 900	58 892 738	677 499	7 217 072	80 483 209	0,07	2 539 423	95 622 632		



Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)					Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti					ORD 2014		Totale risorse proprie (²)
	Contributi netti nel settore dello zucchero (80%)	Dazi doganali netti (80%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80%)	Spese di riscossione (20 % delle RPT (orde) (p.m.)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore di: Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	Rettilifica relativa agli esercizi 2014 e 2015		
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11)	(12) = (3) + (9) + (11)	
Paesi Bassi	7 700 000	2 411 000 000	2 418 700 000	604 675 000	418 055 850	4 534 954 332	- 709 333 867	94 272 544	4 337 948 859	3,82	- 1 798 837 531	4 957 811 328	
Austria	3 400 000	214 500 000	217 900 000	54 475 000	467 034 600	2 232 878 182	14 730 040	45 218 785	2 759 861 607	2,43	180 218 679	3 157 980 286	
Polonia	13 700 000	550 400 000	564 100 000	141 025 000	549 946 800	2 732 857 573	31 438 669	327 319 847	3 641 562 889	3,21	155 777 950	4 361 440 839	
Portogallo	200 000	1 36 800 000	137 000 000	34 250 000	261 332 700	1 172 210 977	13 485 062	138 970 413	1 585 999 152	1,40	77 069 484	1 800 068 636	
Romania	1 000 000	137 500 000	138 500 000	34 625 000	165 256 500	1 059 757 104	12 191 397	127 273 898	1 364 478 899	1,20	32 865 560	1 535 844 459	
Slovenia	0	69 500 000	69 500 000	17 375 000	53 565 000	252 657 754	2 906 563	30 089 939	339 219 256	0,30	22 119 731	430 838 987	
Slovacchia	1 400 000	96 900 000	98 300 000	24 575 000	79 902 900	500 601 819	5 758 900	59 540 306	645 803 925	0,57	33 257 802	777 361 727	
Finlandia	800 000	126 300 000	127 100 000	31 775 000	274 607 100	1 372 422 809	15 788 289	164 119 472	1 826 937 670	1,61	132 868 521	2 086 906 191	
Svezia	2 800 000	549 400 000	552 200 000	138 050 000	305 226 750	3 160 809 363	- 166 340 637	63 935 050	3 363 630 526	2,97	- 635 351 204	3 280 479 322	
Regno Unito	10 100 000	3 237 400 000	3 247 500 000	811 875 000	3 645 570 900	16 698 328 133	192 096 804	- 6 504 999 568	14 030 996 269	12,37	700 892 724	17 979 388 993	
Totale	133 300 000	20 114 600 000	20 247 900 000	5 061 975 000	16 279 317 150	97 149 435 272	0	0	113 428 752 422	100,00	0	133 676 652 422	

(¹) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = 133 676 652 422 + 2 965 818 187 = 136 642 470 609).

(²) Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (133 676 652 422) / (15 061 833 800 000) = 0,89%.



B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	133 645 177 297	31 475 125	133 676 652 422
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	1 349 116 814		1 349 116 814
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 348 027 707		1 348 027 707
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMIN- ISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	55 455 129		55 455 129
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	60 000 000		60 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	123 000 000		123 000 000
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	5 217 537		5 217 537
9	ENTRATE VARIE	25 001 000		25 001 000
	TOTALE GENERALE	136 610 995 484	31 475 125	136 642 470 609



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

- CAPITOLO 1 1** — LEVIES AND OTHER DUTIES PROVIDED FOR UNDER THE COMMON ORGANISATION OF THE MARKETS IN SUGAR (ARTICLE 2(1)(A) OF DECISION 2014/335/EU, EURATOM)
- CAPITOLO 1 2** — CUSTOMS DUTIES AND OTHER DUTIES REFERRED TO IN ARTICLE 2(1)(A) OF DECISION 2014/335/EU, EURATOM
- CAPITOLO 1 3** — OWN RESOURCES ACCRUING FROM VALUE ADDED TAX PURSUANT TO ARTICLE 2(1)(B) OF DECISION 2014/335/EU, EURATOM
- CAPITOLO 1 4** — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	<i>Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti</i>	p.m.		p.m.
1 1 1	<i>Contributi connessi all'ammasso dello zucchero</i>	p.m.		p.m.
1 1 3	<i>Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione</i>	p.m.		p.m.
1 1 7	<i>Tassa sulla produzione</i>	133 300 000		133 300 000
1 1 8	<i>Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio</i>	p.m.		p.m.
1 1 9	<i>Prelievo di eccedenza</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	133 300 000		133 300 000
	CAPITOLO 1 2			
1 2 0	<i>Customs duties and other duties referred to in Article 2(1)(a) of Decision 2014/335/EU, Euratom</i>	20 114 600 000		20 114 600 000
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	20 114 600 000		20 114 600 000
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	<i>Own resources accruing from value added tax pursuant to Article 2(1)(b) of Decision 2014/335/EU, Euratom</i>	16 279 317 150		16 279 317 150
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	16 279 317 150		16 279 317 150
	CAPITOLO 1 4			
1 4 0	<i>Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	97 117 960 147	31 475 125	97 149 435 272
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	97 117 960 147	31 475 125	97 149 435 272



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
CAPITOLO 1 6 — GROSS REDUCTION IN THE ANNUAL GNI-BASED CONTRIBUTION GRANTED TO CERTAIN MEMBER STATES

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
1 5 0	CAPITOLO 1 5			
	<i>Correction of budgetary imbalances granted to the United Kingdom in accordance with Articles 4 and 5 of Decision 2014/335/EU, Euratom</i>	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 5 — TOTALE	0,—		0,—
1 6 0	CAPITOLO 1 6			
	<i>Gross reduction in the annual GNI-based contribution granted to certain Member States pursuant to Article 2(5) of Decision 2014/335/EU, Euratom</i>	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	0,—		0,—
Titolo 1 — Totale		133 645 177 297	31 475 125	133 676 652 422



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0 *Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom*

Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
97 117 960 147	31 475 125	97 149 435 272

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è dello 0,6450%.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 6/2016	Nuovo importo
Belgio	2 732 889 706	885 707	2 733 775 413
Bulgaria	281 274 435	91 159	281 365 594
Repubblica ceca	1 020 254 708	330 656	1 020 585 364
Danimarca	1 808 094 972	585 989	1 808 680 961
Germania	20 640 248 993	6 689 332	20 646 938 325
Estonia	134 065 144	43 449	134 108 593
Irlanda	1 256 176 838	407 117	1 256 583 955
Grecia	1 134 892 822	367 809	1 135 260 631
Spagna	7 217 646 966	2 339 180	7 219 986 146
Francia	14 645 644 780	4 746 532	14 650 391 312
Croazia	282 741 989	91 634	282 833 623
Italia	10 759 837 650	3 487 174	10 763 324 824
Cipro	111 254 229	36 057	111 290 286
Lettonia	166 867 803	54 080	166 921 883
Lituania	242 565 453	78 614	242 644 067
Lussemburgo	225 776 280	73 172	225 849 452
Ungheria	692 299 690	224 369	692 524 059
Malta	58 873 658	19 080	58 892 738
Paesi Bassi	4 533 485 067	1 469 265	4 534 954 332
Austria	2 232 154 759	723 423	2 232 878 182
Polonia	2 731 972 163	885 410	2 732 857 573
Portogallo	1 171 831 196	379 781	1 172 210 977
Romania	1 059 413 757	343 347	1 059 757 104
Slovenia	252 575 897	81 857	252 657 754
Slovacchia	500 439 631	162 188	500 601 819
Finlandia	1 371 978 162	444 647	1 372 422 809
Svezia	3 159 785 302	1 024 061	3 160 809 363
Regno Unito	16 692 918 097	5 410 036	16 698 328 133
<i>Totale dell'articolo 1 4 0</i>	97 117 960 147	31 475 125	97 149 435 272




SEZIONE III
COMMISSIONE



COMMISSIONE

SPESE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 6/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	2 606 581 157	1 097 025 157			2 606 581 157	1 097 025 157
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	2 285 812 989	1 894 487 636			2 285 812 989	1 894 487 636
03	CONCORRENZA	102 698 620	102 698 620			102 698 620	102 698 620
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	12 924 259 299	11 185 720 525			12 924 259 299	11 185 720 525
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	61 380 834 429	54 625 119 708			61 380 834 429	54 625 119 708
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	4 219 477 187	2 295 863 330			4 219 477 187	2 295 863 330
07	AMBIENTE	448 266 445	397 061 087			448 266 445	397 061 087
08	RICERCA E INNOVAZIONE	5 853 238 306	5 402 950 507			5 853 238 306	5 402 950 507
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	1 803 314 364	2 373 056 657			1 803 314 364	2 373 056 657
10	RICERCA DIRETTA	396 834 657	402 688 960			396 834 657	402 688 960
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	994 490 215	536 326 774			994 490 215	536 326 774
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	79 515 750	76 610 750			79 515 750	76 610 750
		1 074 005 965	612 937 524			1 074 005 965	612 937 524
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	84 986 304	85 662 304			84 986 304	85 662 304
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	35 988 630 661	31 275 098 987	31 475 125	31 475 125	36 020 105 786	31 306 574 112
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	166 447 251	159 265 251			166 447 251	159 265 251
15	ISTRUZIONE E CULTURA	2 889 262 253	3 030 752 053			2 889 262 253	3 030 752 053
16	COMUNICAZIONE	203 694 896	196 759 396			203 694 896	196 759 396
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	557 855 060	558 557 060			557 855 060	558 557 060
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	3 475 091 730	2 333 443 097			3 475 091 730	2 333 443 097



COMMISSIONE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 6/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	782 603 058	677 343 652			782 603 058	677 343 652
20	COMMERCIO	107 216 392	105 566 392			107 216 392	105 566 392
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 161 973 792	3 345 883 780			3 161 973 792	3 345 883 780
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	3 835 177 683	3 565 517 946			3 835 177 683	3 565 517 946
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 202 303 141	1 560 487 834			1 202 303 141	1 560 487 834
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	80 226 300	85 655 000			80 226 300	85 655 000
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	206 099 587	205 749 587			206 099 587	205 749 587
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 021 829 325	1 021 284 705			1 021 829 325	1 021 284 705
	<i>Riserve (40 01 40)</i>	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 025 256 064	1 024 711 444			1 025 256 064	1 024 711 444
27	BILANCIO	72 184 538	72 184 538			72 184 538	72 184 538
28	AUDIT	18 774 034	18 774 034			18 774 034	18 774 034
29	STATISTICHE	139 150 570	127 507 570			139 150 570	127 507 570
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 647 355 000	1 647 355 000			1 647 355 000	1 647 355 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	398 824 459	398 824 459			398 824 459	398 824 459
32	ENERGIA	1 457 767 330	1 507 745 646			1 457 767 330	1 507 745 646
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	258 626 977	239 160 105			258 626 977	239 160 105
34	AZIONE PER IL CLIMA	137 514 278	81 944 278			137 514 278	81 944 278
40	RISERVE	557 554 489	219 037 489			557 554 489	219 037 489
	Totale	151 466 956 776	132 832 559 124	31 475 125	31 475 125	151 498 431 901	132 864 034 249
	<i>Di cui riserve (40 01 40, 40 02 41)</i>	82 942 489	80 037 489			82 942 489	80 037 489



COMMISSIONE

TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 6/2017		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»	89 264 976	89 264 976			89 264 976	89 264 976
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI	27 001 568 669	23 945 491 090			27 001 568 669	23 945 491 090
13 04	FONDO DI COESIONE (FC)	8 764 484 012	6 636 678 932			8 764 484 012	6 636 678 932
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRI- TORIALE	50 101 004	529 881 989			50 101 004	529 881 989
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ	50 000 000	50 000 000	31 475 125	31 475 125	81 475 125	81 475 125
13 07	REGOLAMENTO SUGLI AIUTI	33 212 000	23 782 000			33 212 000	23 782 000
Titolo 13 — Totale		35 988 630 661	31 275 098 987	31 475 125	31 475 125	36 020 105 786	31 306 574 112



COMMISSIONE

TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 6/2017		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ							
13 06 01	Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia	9	50 000 000	50 000 000	31 475 125	31 475 125	81 475 125	81 475 125
13 06 02	Assistere gli Stati in fase di negoziato di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia	9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Capitolo 13 06 — Totale			50 000 000	50 000 000	31 475 125	31 475 125	81 475 125	81 475 125

13 06 01 *Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia*

Bilancio 2017		Bilancio rettificativo n. 6/2017		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 000 000	50 000 000	31 475 125	31 475 125	81 475 125	81 475 125

Commento

Questo articolo serve a raccogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato principalmente in caso di catastrofi naturali ma anche, ove giustificato dall'urgenza della situazione, agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono motivare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

Ad eccezione degli acconti, la destinazione degli stanziamenti sarà stabilita nel quadro di un bilancio rettificativo che abbia come unico scopo l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche


Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.

Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).


17CE0854

VITTORIA ORLANDO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-032) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 4 2 4 *

€ 31,00

